

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **5**

MAGGIO 2005 - ANNO XIV

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

NICOLETTA FERRUCCI: Dal «Codice Urbani» alla legge n. 308 del 2004: luci ed ombre sulla tutela del paesaggio	277
ALFIO GRASSO: Rilevanza giuridica della famiglia nell'impresa coltivatrice	282
FRANCESCO COSTAMAGNA: Applicabilità della nozione di rifiuto al terreno inquinato e responsabilità dell'impresa	294
NOTE A SENTENZA	
MARCO FABRIZIO: L'apertura e la conduzione di cave in aree vincolate	300
IVAN CIMATTI: Rappresentanza disgiunta nella famiglia coltivatrice e miglioramenti	304
NICOLETTA RAUSEO: La Corte di cassazione si pronuncia sulla questione dell'equo canone	309
ANTONIO ORLANDO: Risarcimento di danni per l'azione di animali selvatici	317
ROBERTO SAIJA: Locazioni concluse dall'usufruttario e revisione del rapporto tra codice civile e l. 3 maggio 1982, n. 203	323
LUCREZIA ABRAMI: Tutela paesaggistica e danno permanente al territorio boscato	327
LEONARDO MAZZA: Deviazione di un fosso e requisiti di legittimità dell'ordine sindacale di ripristino dello stato dei luoghi	329
DOMENICO BELLANTUONO: Affitto di fondo rustico in deroga ex art. 45 legge 203/82: tentativo di conciliazione e rilascio ex art. 700 c.p.c.	331

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

ACQUE

Acque - Deviazioni di acque - Contravvenzioni - Ordine sindacale di <i>restitutio in integrum</i> dato per motivi di sicurezza pubblica - Verifica giudiziale dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Pen. 25 giugno 2004, n. 28584</i> , con nota di L. MAZZA	328
--	-----

Acque - Tutela dall'inquinamento - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Stoccaggio di residui liquidi in vasche non a tenuta stagna - Assimilabilità allo scarico indiretto - Esclusione - È scarico illegale - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 maggio 2004, n. 21045 (M)</i>	335
---	-----

Acque - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico e ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Differenza con i rifiuti allo stato liquido - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Deroga in caso di recupero dei rifiuti reflui - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2004, n. 2067 (c.c.) (M)</i>	335
--	-----

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di cani randagi - Legge della Regione Calabria n. 10 del 1998 - Previsione di risarcimento del danno in favore del proprietario da parte dell'amministrazione regionale - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 23 gennaio 2004, n. 1239</i> , con nota di A. ORLANDO	313
--	-----

Agricoltura e foreste - Danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica - Parchi ed aree protette - Indennizzo ex art 15 della legge n. 394 del 1991 - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 17 marzo 2004, n. 5417</i> , con nota di A. ORLANDO	313
---	-----

Agricoltura e foreste - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dell'agricoltore - Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 1980 - Diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto - Configurabilità - Relative controversie - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 4 maggio 2004, n. 8430</i> , con nota di A. ORLANDO	314
---	-----

Agricoltura e foreste - Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 15 febbraio 2005, n. 3036 (M)</i>	333
--	-----

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Viticoltura - Reimpianto di viti - Spettanza - Diniego - Ragioni - Precedente conseguimento di premi per l'espanto - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 gennaio 2005, n. 159 (M)</i>	336	tenza dichiarativa dell'incompetenza - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 15 febbraio 2005, n. 2972, con nota redazionale</i>	305
Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Azienda agricola - Nozione - Suddivisione dell'attività in relazione a diversa località - Influenze. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 gennaio 2005, n. 159 (M)</i>	336	CONTRATTI AGRARI	
Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Vacche nutrici - Premio per il mantenimento - Controlli - Irreperibilità dell'allevatore - Esperimento di un secondo accesso utile - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 gennaio 2005, n. 165 (M)</i>	336	Contratti agrari - Affitto - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5689, con nota di I. CIMATTI</i>	303
Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Vacche nutrici - Premio per il mantenimento - Diniego - Comunicazione della motivazione e concessione termine per controdeduzioni - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 gennaio 2005, n. 165 (M)</i>	336	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Esecuzione miglioramenti, da parte del conduttore, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge - Inadempimento contrattuale - Arricchimento ingiustificato del concedente - Non configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 marzo 2005, n. 5689, con nota di I. CIMATTI</i>	303
ANIMALI		Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Incompetenza per materia dichiarata dal giudice adito - Riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 febbraio 2005, n. 2972, con nota redazionale</i>	305
Animali - Maltrattamenti - Comportamento di incrudelimento verso animale da allevamento - Sottoposizione a condizioni di vita non necessarie alla custodia ed allevamento - Fattispecie - Suino tenuto abitualmente legato ad un albero - Maltrattamento - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° luglio 2004, n. 28700, (M)</i>	335	Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Regime - Sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale - Sopravvivenza - Esclusione - Contratti conclusi prima o dopo il 1988 - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 2004, n. 2356, con nota di N. RAUSEO</i> ..	306
BELLEZZE NATURALI		Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabelle - Illegittimità costituzionale - Declaratoria - Conseguenze - Canoni ultralegali - In assenza di una valida convenzione in deroga - Diritto alla ripetizione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 2004, n. 2356, con nota di N. RAUSEO</i>	306
Bellezze naturali (protezione delle) - Zone sottoposte a vincolo - Territorio coperto da bosco - Totale estirpazione ed aratura del terreno - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 490 del 1999 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2004, n. 35689, con nota di L. ABRAMI</i>	327	Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Controversie aventi ad oggetto contratti agrari - Litisconsorzio necessario tra tutti i membri della famiglia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti di uno solo dei componenti del gruppo - Legittimazione del componente non citato o non intervenuto a proporre opposizione di terzo - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 dicembre 2003, n. 18655, con commento di A. GRASSO</i>	318
CACCIA E PESCA		Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra concedente e concessionario - Concessionario fomite il fondo a disposizione dell'impresa familiare - Sopravvenienza della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Ingresso della famiglia coltivatrice nel contratto, in luogo del concessionario. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 dicembre 2003, n. 18655, con commento di A. GRASSO</i>	318
Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Cattura - Determinazione del numero - Carattere discrezionale - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2004, n. 7638 (M)</i>	336	Contratti agrari - Affitto - Richiesta di rilascio del concedente ex art. 700 c.p.c. - Preventivo tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 - Non necessità. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 3 luglio 2004 (ord.), con nota di D. BELLANTUONO</i>	329
Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Richiami vivi - Cattura - Uso delle reti - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2004, n. 7638 (M)</i>	336		
Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Cattura - Uso delle reti - Determinazione del numero - Limite di pochi esemplari. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 gennaio 2004, n. 7638 (M)</i>	336		
CAVE E TORBIERE			
Cave e torbiere - Attività di cava all'interno dei parchi - Umbria - Art. 5 legge regionale n. 2/2000 - Incostituzionalità. <i>Corte costituzionale 18 marzo 2005, n. 108, con nota di M. FABRIZIO</i>	299		
COMPETENZA CIVILE			
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito - Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - Istanza di regolamento di competenza successivamente proposta contro la sen-			

	pag.		pag.
Contratti agrari - Affitto - Contratto in deroga ex art. 45 legge 203/82 - Scadenza e mancato rilascio da parte dell'affittuario - Richiesta del concedente di provvedimento di rilascio ex art. 700 c.p.c. - Sussistenza. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 3 luglio 2004 (ord.)</i> , con nota di D. BELLANTUONO	329	PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO	
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2005, n. 447 (ord.) (M)</i>	333	Produzione, commercio e consumo - Prodotti ittici - Autorizzazione immediata - Necessità anche per i prodotti dell'acquacoltura - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 settembre 2004, n. 17685</i> , con nota redazionale	312
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2005, n. 447 (ord.) (M)</i>	333	Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Detenzione nell'esercizio di attività di vendita all'ingrosso di olio di oliva con composizioni e valori difformi da quelli prescritti - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 2004, n. 36056 (M)</i>	335
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2005, n. 447 (ord.) (M)</i>	333	SANITÀ PUBBLICA	
PREVIDENZA SOCIALE		Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Stoccaggio - Differenza con il deposito temporaneo. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 2004, n. 36061 (M)</i>	335
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita ex art. 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 28 agosto 2004, n. 17239 (M)</i>	333	USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE	
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Braccianti agricoli - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Valore della iscrizione quale mezzo di prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata - Limiti. <i>Cass. Sez. Lav. 15 gennaio 2004, n. 506 (M)</i>	334	Usufrutto, uso e abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario - Impugnabilità per frode in danno del nudo proprietario - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2003, n. 11561</i> , con nota di R. SAIJA	320
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Iscrizione negli appositi elenchi - Valore probatorio - Limiti - Generica contestazione - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 23 agosto 2004, n. 16585 (M)</i>	334	Usufrutto, uso e abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario - Contratto di affitto di fondo rustico - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Durata dell'affitto - Abrogazione implicita dell'art. 999 c.c. da parte della legge n. 203 del 1982 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2003, n. 11561</i> , con nota di R. SAIJA	320
Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni economiche - Indennità giornaliera di malattia - Bracciante agricolo - Diritto all'indennità - Presupposto - Iscrizione nell'elenco nominativo annuale o trimestrale anteriore alla malattia - Difetto di pubblicazione dell'elenco - Prova del numero minimo di giornate lavorative - Mezzo - Certificato ex art. 4, quarto comma, d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 - Rilevanza. <i>Cass. Sez. Lav. 21 luglio 2004, n. 13553 (M)</i>	334	MASSIMARIO	
		- <i>Giurisprudenza civile</i>	333
		- <i>Giurisprudenza penale</i>	335
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	336
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i>	337
		- <i>nazionale</i>	338
		- <i>regionale</i>	339
		LIBRI	
		PAOLO DELL'ANNO: Principi del diritto ambientale europeo e nazionale (A. Saccardo)	339
		G. DE GIOVANNI: Le etichette dei prodotti alimentari (A. Saccardo)	340

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2003			<i>AGOSTO</i>		
<i>LUGLIO</i>			23	Cass. Sez. Lav. n. 16585 (M)	334
25	Cass. Sez. III Civ. n. 11561	320	28	Cass. Sez. Lav. n. 17239 (M)	333
<i>DICEMBRE</i>			31	Cass. Sez. III Pen. n. 35689	327
5	Cass. Sez. III. Civ. n. 18655	318	<i>SETTEMBRE</i>		
2004			8	Cass. Sez. III Pen. n. 36056 (M)	335
<i>GENNAIO</i>			8	Cass. Sez. III Pen. n. 36061 (M)	335
15	Cass. Sez. Lav. n. 506 (M)	334	20	Cass. Sez. I Civ. n. 17685	312
22	Cons. Stato, Sez. VI n. 7638 (M)	336	<i>DICEMBRE</i>		
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1239	313	20	Cass. Sez. III Civ. n. 23506	306
<i>FEBBRAIO</i>			2005		
15	Cass. Sez. I Civ. n. 3036 (M)	333	<i>GENNAIO</i>		
<i>MARZO</i>			12	Cass. Sez. III Civ. n. 447 (ord.) (M)	333
17	Cass. Sez. Un. Civ. n. 5417	313	25	Cons. Stato, Sez. VI n. 159 (M)	336
<i>MAGGIO</i>			25	Cons. Stato, Sez. VI n. 165 (M)	336
4	Cass. Sez. Un. Civ. n. 8430	314	<i>FEBBRAIO</i>		
4	Cass. Sez. III Pen. n. 20679 (c.c.) (M)	335	15	Cass. Sez. III Civ. n. 2972	305
5	Cass. Sez. III Pen. n. 21045 (M)	335	<i>MARZO</i>		
<i>GIUGNO</i>			16	Cass. Sez. III Civ. n. 5689	303
25	Cass. Sez. I Pen. n. 28584	328	18	Corte costituzionale n. 108	299
<i>LUGLIO</i>					
1	Cass. Sez. III Pen. n. 28700 (M)	335			
3	Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. (ord.)	329			
21	Cass. Sez. Lav. n. 13553 (M)	334			

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

PARTE I - DOTTRINA

Dal «Codice Urbani» alla legge n. 308 del 2004: luci ed ombre sulla tutela del paesaggio (*)

di NICOLETTA FERRUCCI

1. Il Codice Urbani: un «vessillo» della tutela del paesaggio. - 2. La legge delega n. 308 del 2004: profili generali. - 3. Le modifiche al regime delle sanzioni amministrative. - 4. L'introduzione di una nuova sanzione penale. - 5. La sanatoria ad effetto permanente degli abusi paesaggistici. - 6. Un'ipotesi di estinzione del reato paesaggistico. - 7. Il c.d. «condono paesaggistico». - 8. Vincoli paesaggistici ed aree protette.

1. - Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (1) si è proiettato sullo scenario del panorama legislativo italiano come una sorta di vessillo della tutela del paesaggio: e, indubbiamente, come in altra sede si è già rilevato (2), la lettura delle sue disposizioni conforta questa immagine ed avvalorla la fondatezza di queste affermazioni. È sufficiente pensare alla introduzione ad opera dell'art. 131 del Codice, della nozione giuridica di paesaggio (3), plasmata sulla falsariga della corrispondente definizione contenuta nella Convenzione europea del paesaggio, dai connotati estremamente ampi tali da consentire di ricondurre sotto la sua egida, in sintonia con il dettato della Convenzione, aree e luoghi diversi da quelli tradizionalmente oggetto di protezione legislativa; alla corrispondente indicazione tra i beni c.d. «beni paesaggistici», oltre a quelli tutelati dalla legge n. 1497 del 1939 e dalla legge Galasso del 1985, anche di altri beni individuati dalla Regione all'interno del proprio territorio come meritevoli di tutela e dunque assoggettati alle prescrizioni del piano paesaggistico (4); alla puntuale descrizione nell'art. 143 del contenuto del piano paesaggistico, che si contrappone alle scarse indicazioni offerte dalle leggi precedenti, con espliciti riferimenti alla elaborazione da parte delle Regioni di obiettivi di qualità paesaggistica, anch'essi riconducibili alla Convenzione europea del paesaggio (5); al più accentuato rigore che caratterizza la disciplina della autorizzazione paesaggistica, non solo sotto il profilo della maggiore complessità della procedura ad essa inerente, e del ruolo decisamente più attivo riconosciuto all'intervento della Soprintendenza chiamata dall'art. 146, 6° comma, a dare un

parere obbligatorio, se pur non vincolante, nel corso dell'iter procedimentale, e dunque a formulare un giudizio di merito sulla proposta di autorizzazione (6), ma anche con riferimento alla posizione assunta dal Codice in relazione alla autorizzazione in sanatoria, dove in contrapposizione ad un costante orientamento della giurisprudenza che aveva ammesso la possibilità che l'autorizzazione di cui all'art. 151 del Testo unico venisse rilasciata in sanatoria, pur in assenza di una espressa disposizione di legge in tal senso, qualora sussistesse il presupposto della compatibilità dell'intervento abusivo con il paesaggio, ha affermato nell'art. 146, 10° comma, lett. c), che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (7). Per inciso, sulla scia di questo orientamento di maggior rigore assunto dal Codice sembra porsi la più recente giurisprudenza amministrativa allorché è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione legata alla tempistica della applicazione della disposizione, se cioè l'operatività del divieto sia condizionata al passaggio dal regime transitorio a quello ordinario, dal momento che è contenuto in una norma, l'art. 146, che per espressa previsione dell'art. 159, dovrebbe trovare applicazione solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell'art. 156 ovvero dell'art. 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 145. La giurisprudenza, in sintonia con l'orientamento interpretativo seguito dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha mostrato la sua propensione a considerare il divieto immediatamente operativo, sulla base della argomentazione che si tratta di norma

(*) Il lavoro si inserisce nell'ambito della ricerca MURST, *Strumenti economici e giuridici per la conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale*, in corso di svolgimento presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova.

(1) Il testo del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato sulla *G.U. suppl. ord.*, 24 febbraio 2004, n. 45.

(2) V. N. FERRUCCI, *Parte I - Il quadro generale*, in N. FERRUCCI, G. IACOMINI, *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in questa Riv., 2005, 10.

(3) La disposizione, lo ricordo, definisce il paesaggio, sia pure relativamente al proprio ambito di operatività, come «una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni».

(4) V. gli artt. 2, 3° comma, 134, lett. c) e 143, 2° comma, lett. b).

(5) L'art. 1, lett. c) della Convenzione europea del paesaggio designava con il termine obiettivi di qualità paesaggistica «la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita».

(6) La non vincolatività del parere della Soprintendenza si desume dal comma 12 dello stesso art. 146, relativo all'indicazione in uno specifico elenco istituito presso ogni Comune, della data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della Soprintendenza.

(7) In ordine al divieto del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, che è espressamente sancito dal Codice, v. G. IACOMINI, *Parte II - Il regime vincolistico*, in N. FERRUCCI, G. IACOMINI, *op. cit.*, 14.

sostanziale di delimitazione del potere autorizzatorio su cui non incide la disciplina transitoria che contiene solo previsioni di tipo strettamente procedurale (8).

2. - A pochi mesi dall'entrata in vigore del Codice Urbani, alcune primizie legislative sembrano riflettere una sorta di andamento ondovagante che connota la posizione del legislatore nel suo approccio alla tutela del paesaggio, con particolare riferimento alla conformazione del sistema vincolo-regime autorizzatorio-sanzionatorio, tradizionalmente deputato alla difesa dei valori paesaggistici, e valorizzato, come abbiamo visto, in questa sua funzione proprio dallo stesso Codice.

Intendo riferirmi alla l. 15 dicembre 2004, n. 308, «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», entrata in vigore l'11 gennaio 2005 (9). Il provvedimento, strutturato in un unico articolo composto da cinquantaquattro commi, ha come principale obiettivo quello di affidare al Governo il compito di riordinare, coordinare ed integrare la legislazione in materia ambientale, attraverso l'adozione di una serie di decreti legislativi attuativi o la redazione di testi unici, che dovranno operare, in sintonia con i principi ed i criteri fissati dalla legge stessa, su sette ambiti: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l'autorizzazione ambientale integrata; e, infine, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

La legge delega scandisce la tempistica relativa alla formulazione e alla approvazione dei decreti legislativi attuativi che dovranno essere emanati entro l'11 luglio 2006, con possibilità peraltro per il Governo di intervenire entro i due anni successivi alla entrata in vigore dei singoli decreti per apportare modifiche ed integrazioni; si individuano le formalità della relativa adozione su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e le politiche comunitarie, nonché con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni; viene istituita una Commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri esperti nelle materie oggetto della delega, con funzioni di supporto al Ministro dell'ambiente e del territorio nell'espletamento delle funzioni a lui attribuite nell'ambito della delega, a sua volta assistita da una segreteria tecnica coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (10). Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi è prevista poi l'attivazione, con atto del Ministro dell'ambiente e del territorio, di forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei con-

sumatori. Ampio spazio è infine riservato dalla legge delega alla indicazione dei principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi, dei quali alcuni rivestono portata generale, ed altri vengono individuati in funzione dei singoli settori di intervento.

Oltre alle disposizioni inerenti alla ampia e variegata delega legislativa in materia ambientale, la legge 308/2004 contiene anche norme di diretta applicazione che attengono alcune al settore dei rifiuti, altre all'urbanistica (11), altre ancora alla tutela del paesaggio: queste ultime, raccolte nei commi da trentasei a trentanove, introducono una serie di modifiche alla disciplina inerente alla protezione dei beni paesaggistici dettata dal Codice Urbani, sotto il profilo dell'apparato sanzionatorio, con particolare riferimento alle sanzioni penali, e con la previsione di alcune varianti, peraltro di minore rilevanza e impatto, inerenti alle sanzioni amministrative. La legge delega, infine, introduce e disciplina ai commi 37, 38 e 39 dell'art. 1, come misura di carattere transitorio, una sorta di discutibile condono paesaggistico.

La lettura di queste disposizioni apre la prospettiva di un complesso intreccio di luci ed ombre che viene ad avvolgere la tutela del paesaggio, dove accanto a novità da segnalare in positivo perché si pongono in sintonia con le linee direttive del Codice Urbani, o ne mitigano taluni aspetti di eccessivo rigore, si intravedono orientamenti che sembrano segnare rispetto al Codice un passo indietro discutibile sul piano sostanziale e foriero di non poche riserve sotto il profilo della coerenza al dettato dell'art. 9, 2° comma, della Costituzione che eleva la tutela del paesaggio a principio fondamentale del nostro ordinamento.

3. - Prendendo le mosse dalla analisi delle disposizioni attinenti alle sanzioni amministrative, le novità introdotte dalla legge delega sono dupplici: viene, in primo luogo, apportata una modifica all'art. 167 del Codice Urbani attraverso l'inserimento, al comma 3, di una disposizione che in relazione alla esecuzione d'ufficio dell'ordine di rimessione in pristino, attribuisce, in caso di inerzia della autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica competente, al Direttore regionale competente (12), il compito di procedere alla demolizione, su richiesta della medesima autorità amministrativa, ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni.

La norma ripropone, con qualche variante, la disposizione contenuta nell'art. 27, 2° comma, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», come modificato dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, che, nell'ambito della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, attribuisce alla Soprintendenza il potere di demolire (13).

La seconda modifica al testo dell'art. 167 del Codice Urbani si traduce nella sostituzione del suo quarto comma con una nuova norma in forza della quale le somme riscosse

(8) V., a titolo esemplificativo, la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2005, n. 971 a quanto mi consta, inedita.

(9) Il testo della legge è pubblicato in *G.U.*, suppl. ord., 27 dicembre 2004, n. 302.

(10) Ai sensi del comma 13 dell'articolo unico della legge delega, i componenti della Commissione e della Segreteria tecnica saranno nominati con decreto del Ministro dell'ambiente che ne disciplinerà altresì l'organizzazione ed il funzionamento.

(11) Tra queste si segnala in particolare la norma contenuta nel comma 21 dell'art. 1 che disciplina la c.d. «traslazione del diritto a edificare». La disposizione prevede che qualora per effetto di vincoli diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto a edificare che sia già stato assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso in altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori. In caso di accoglimento

dell'istanza, la traslazione del diritto a edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune a titolo gratuito dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto. Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare. L'accoglimento dell'istanza non costituisce titolo per richieste di indennizzo quando secondo le norme vigenti il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui ai sensi della normativa vigente il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

(12) La figura del Direttore regionale è stata introdotta dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

(13) Cfr., sul punto, P. CARPENTIERI, *Il condono paesaggistico*, in *Urbanistica e appalti*, 3/2005, 265.

per effetto della applicazione delle sanzioni amministrative poste a tutela dei beni paesaggistici sono utilizzate oltre che per l'esecuzione della rimessione in pristino di cui all'art. 167, 3° comma, dello stesso Codice, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Ai sensi della disposizione, inoltre, per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dalla amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

4. - Di più ampio spessore appaiono senza ombra di dubbio le modifiche apportate alle sanzioni penali contemplate dall'art. 181 del Codice Urbani. Quest'ultima disposizione, lo ricordo, nella sua versione originaria, sancisce al 1° comma, il cui contenuto è rimasto invariato, l'applicazione delle pene previste dall'art. 20 delle legge n. 47 del 1985 (*rectius* art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001) alle opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, ed ammette la possibilità che con la sentenza di condanna il giudice possa ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Il testo della norma viene modificato dalla legge delega attraverso l'inserimento di una serie di commi aggiuntivi, rispettivamente indicati come 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater*, 1 *quinquies*, che oltre a prevedere un inasprimento, in relazione ad alcune specifiche fattispecie, della sanzione in essa contemplata, legittimano una particolare sanatoria ad effetto permanente, e configurano una peculiare ipotesi di estinzione del reato.

Alla luce della legge delega infatti, è sottratta alla applicazione delle sanzioni indicate dal primo comma dell'art. 181, e risulta assoggettata alla pena della reclusione da uno a quattro anni, l'esecuzione senza autorizzazione di lavori di qualsiasi genere su immobili od aree che, ai sensi dell'art. 136 del Codice Urbani, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano state dichiarate di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori (14), o che ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 dello stesso Codice, ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi.

La disposizione trasforma dunque in delitto l'originario reato contravvenzionale previsto dall'art. 181 (15) mentre resta invariata la sua originaria natura formale e di pericolo; anche il nuovo reato potrà dunque configurarsi quando interventi astrattamente idonei ad incidere negativamente sull'assetto del paesaggio siano eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, indipendentemente da un danno arrecato in concreto.

È da accogliere positivamente, a mio avviso, questo accentuato rigore del legislatore nella tutela paesaggistica, anche se la dottrina ha rilevato in tale scelta una parvenza

di contrasto con la *communis opinio* sostenuta dai penalisti secondo cui la sanzione penale dovrebbe costituire l'*extrema ratio* e le contravvenzioni dovrebbero diventare meri illeciti amministrativi (16).

Dalla lettura della disposizione emerge con tutta evidenza la scelta operata dalla legge delega di riservare, nell'ambito dell'applicazione della nuova sanzione, una protezione più incisiva ai beni vincolati da un provvedimento amministrativo *ad hoc*, che si identificano sostanzialmente nelle c.d. «bellezze naturali» tutelate dalla legge n. 1497 del 1939, rispetto alle aree originariamente assoggettate *ex lege* al vincolo paesaggistico dalla legge Galasso. Il legislatore infatti con riferimento alle opere abusive eseguite sulla prima categoria di beni, prevede l'incondizionata soggezione alla più grave sanzione di cui al comma 1 *bis* dell'art. 181, mentre in relazione alle opere abusive eseguite sulle aree vincolate dalla legge Galasso subordina l'applicazione di detta sanzione alla presenza di una serie di condizioni legate alla tipologia delle opere eseguite su detti beni. Questa opzione del legislatore appare coerente con la tendenza a giudicare sovradimensionata ed irrazionale la tutela imposta *ex lege* dalla normativa Galasso ad intere categorie di aree che ormai comprendono anche zone fortemente antropizzate e degradate, e si pone in sintonia con lo stesso Codice Urbani dove traspare una sia pure embrionale graduazione di tutela tra le *ex bellezze naturali* e i beni *ex lege* Galasso, laddove all'art. 136 considera incondizionatamente soggetti alle sue disposizioni gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico che corrispondono alle *ex bellezze naturali* della legge del 1939, mentre all'art. 142 assoggetta alle disposizioni del Codice le aree tutelate per legge, che si identificano con le aree elencate dalla legge Galasso, solo «fino alla approvazione del piano paesaggistico». Coerentemente l'art. 143 nell'ambito della disciplina del piano paesaggistico, mentre preclude espressamente alle Regioni la possibilità di incidere attraverso lo strumento del piano sul regime autorizzatorio con riferimento alle *ex bellezze naturali*, prevede la possibilità di articolare in vario modo il rilascio della autorizzazione in relazione alle aree *ex lege* Galasso: il quinto comma dell'art. 167 riconosce infatti al piano la possibilità di individuare all'interno di tali aree, quelle nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il rilascio della autorizzazione secondo il regime ordinario, e quelle nelle quali invece la realizzazione di opere e di interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina e non richiede il rilascio della autorizzazione ordinaria (17).

5. - L'art. 181, comma 1 *ter* del Codice Urbani, introdotto dalla legge delega, contempla una sorta di sanatoria ad effetto permanente degli abusi paesaggistici che si traduce nella inapplicabilità delle sanzioni penali contemplate dal primo comma della stessa disposizione, e nella applicazione delle sole sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui

(14) L'uso dell'espressione «realizzazione dei lavori» nell'individuazione del termine antecedente al quale deve essere emanato il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, induce ad affermare che il delitto possa configurarsi anche nel caso in cui detto provvedimento venga emesso dopo l'inizio dei lavori e prima del loro completamento. Cfr. L. RAMACCI, *Trasformato in delitto il reato paesaggistico*, in *Guida al diritto*, 2005, 54.

(15) La dottrina penalistica, in sintonia con il dettato dell'art. 39 del codice penale che testualmente recita: «I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice», ha adottato come criterio discrezionale tra i

delitti e le contravvenzioni il riferimento al diritto positivo, il quale con la qualità e l'entità della sanzione indica la gravità che il legislatore attribuisce al fatto. Da ciò si è dedotto che sono delitti i reati per i quali sono comminate le pene dell'ergastolo, reclusione e multa, mentre sono contravvenzioni i reati puniti con l'arresto e con l'ammonizione. Cfr., sul punto, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, 7° ed., Milano, 1975, 147.

(16) Cfr. P. CARPENTIERI, *op. cit.*, 260.

(17) Concordano sul punto P. CARPENTIERI, *op. cit.*, 267; D. SANDRONI, *Commento all'art. 142*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di R. Tamiozzo, Milano, 2005, 632.

all'art. 167 del medesimo Codice, ad una serie di ipotesi che comprendono: *a*) i lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; *b*) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; *c*) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, «Definizione degli interventi edilizi», del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (18).

L'art. 1 *ter* subordina l'applicabilità della sanatoria di tali opere all'accertamento della compatibilità paesaggistica delle medesime da parte della Autorità amministrativa competente, da condurre secondo le procedure indicate al comma 1 *quater*, anch'esso introdotto dalla legge delega. Tali procedure prevedono la presentazione, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi sopra indicati alle lett. *a*), *b*) e *c*), di apposita domanda all'Autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, senza peraltro fornire alcuna indicazione in ordine alla documentazione che deve accompagnare la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, sulla base della quale l'Autorità amministrativa dovrebbe effettuare la sua valutazione. L'Autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centotanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Il ruolo riconosciuto alla Soprintendenza nell'ambito della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica appare dunque ulteriormente rafforzato dal momento che il suo parere è non solo obbligatorio – come nella procedura autorizzatoria contemplata dal Codice Urbani – ma viene espressamente definito come vincolante. Inoltre, mentre l'art. 146 del Codice Urbani, prevede che nell'ipotesi di inerzia della Soprintendenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione da parte della Regione, quest'ultima possa comunque assumere le determinazioni in merito, l'art. 1 *quater*, pur ponendo alla Soprintendenza il termine perentorio di novanta giorni per manifestare il proprio giudizio sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, non si pronuncia sulle conseguenze di un sua eventuale inerzia, e, dunque, non legittima la Regione a decidere autonomamente. L'assenza nella nuova disciplina di alcuna indicazione idonea a qualificare il silenzio eventualmente tenuto sia dalla Soprintendenza sia dalla stessa Autorità amministrativa preposta alla gestione del vincolo sulla richiesta di valutazione della compatibilità paesaggistica apre l'interrogativo inerente alla individuazione delle relative conseguenze. A tale proposito la dottrina ha escluso una possibile interpretazione della norma in termini di silenzio-assenso, sia per la tendenziale e normale estraneità del silenzio-assenso alle pronunce amministrative aventi ad oggetto interessi sensibili paesaggistico-ambientali, sia perché la tipizzazione legale del silenzio significativo deve essere esplicita ed inequivoca (19).

Nel suo complesso questa ipotesi di sanatoria ad effetto permanente è stata accolta in modo tendenzialmente favorevole: si sottolinea da più parti che essa risponde ad una esigenza generalizzata ed avvertita in special modo dalle Regioni, che sono chiamate dal Codice Urbani a redigere i piani paesaggistici, di poter distinguere tra abusi gravi e semplici irregolarità. Appare peraltro a mio avviso singolare la circo-

stanza che la sua introduzione si venga a collocare cronologicamente a pochi mesi di distanza da una rigorosa presa di posizione di segno opposto adottata dal legislatore sulla stessa materia: come ricordavo sopra, infatti, l'art. 146, 10° comma, lett. *c*) del Codice Urbani ha negato a chiari termini la legittimità dell'autorizzazione rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Non poche riserve suscita poi, a mio parere, la scelta operata dal legislatore delegato di rimettere nelle mani dell'autorità amministrativa la sanatoria di un procedimento penale: ed appaiono assolutamente condivisibili i dubbi affiorati in dottrina circa la stessa legittimità costituzionale della sanatoria rispetto al parametro della tipicità e tassatività della norma incriminatrice e del divieto della c.d. «norma penale in bianco», legata alla circostanza che la sussistenza del reato viene fatta dipendere da una valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione, da eseguirsi *ex post*, dopo la commissione del fatto (20).

Un ultimo aspetto della disciplina della sanatoria permanente merita di essere evidenziato, ed è quello che attiene alla sua incidenza sulla applicabilità della sanzione amministrativa della rimessione in pristino dello stato dei luoghi. A fronte della espressa affermazione contenuta nell'art. 186, comma 1 *ter*, della applicabilità delle sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie, sembra infatti delinearsi una sorta di potenziale apparente contraddittorietà nella prospettiva che un'interpretazione rigorosamente letterale della norma apre: il richiamo alla potenziale applicazione delle sanzioni ripristinatorie potrebbe infatti legittimare l'Autorità amministrativa ad emanare un provvedimento di demolizione di un'opera che ha giudicato compatibile con il paesaggio.

6. - L'ultima modifica apportata dalla legge delega all'art. 181 del Codice Urbani attiene all'introduzione del comma 1 *quinquies*, che contempla una peculiare ipotesi di estinzione del reato di cui al 1° comma dell'art. 181, conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, prima che venga disposta d'ufficio dall'Autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna.

La disposizione riveste portata generale e, dunque, si estende ad ogni ipotesi di opere e interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione; il reato al quale viene fatto riferimento è peraltro quello contemplato nel primo comma dell'art. 181, ciò induce a ritenere che l'applicabilità della norma non possa estendersi al delitto introdotto al comma 1 *bis*.

7. - La legge delega, nei commi da 37 a 39, introduce e disciplina nel contenuto e nella procedura, una peculiare sanatoria ad effetto temporaneo – una sorta di condono paesaggistico – avente ad oggetto i lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, entro e non oltre il termine del 30 settembre 2004. Alla luce di queste disposizioni nell'ipotesi in cui in relazione a tali lavori intervenga un accertamento di compatibilità paesaggistica, l'esito positivo di quest'ultimo comporta l'estinzione sia del reato di cui all'art. 181 del Codice Urbani, sia di ogni altro reato in materia paesaggistica. L'effetto sanante dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato alla presenza di una serie di condizioni espressamente indicate che devono concorrere congiuntamente e che si

(18) Quest'ultima normativa, lo ricordo, definisce come «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e come «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni in uso.

(19) Sul punto v. P. CARPENTIERI, *op. cit.*, 268.

(20) Sul punto rinvio ancora a P. CARPENTIERI, *op. cit.*, 268.

identificano nelle circostanze che: *a*) le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; *b*) i trasgressori abbiano previamente pagato sia la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del Codice Urbani, maggiorata da un terzo alla metà, sia una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dalla stessa Autorità amministrativa competente in ordine alla irrogazione della prima, tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro. Al fine di ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, era tenuto a presentare la relativa domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005: a sua volta l'Autorità competente deve pronunciarsi sulla domanda previo parere della Soprintendenza.

La formulazione di questo pacchetto di disposizioni inerenti al condono degli abusi paesaggistici ha influito in maniera determinante sulla estrema lunghezza e tortuosità dell'*iter* di approvazione dell'intera legge delega che ha iniziato il suo cammino con la presentazione alla Camera nell'ottobre del 2001 del disegno di legge n. 1798/D recante la «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione». Nella sua versione originaria approvata dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2002, il disegno di legge introduceva il meccanismo di estinzione del reato paesaggistico per effetto del condono da attivarsi nella duplice ipotesi di esecuzione di opere e lavori in difformità dalla autorizzazione paesaggistica, o in assenza di quest'ultima, senza indicazione di alcun limite degli abusi sanabili; nel testo approvato nella seduta del 14 maggio 2003 il Senato aveva apportato una modifica fondamentale alla disciplina del condono, la cui operatività veniva circoscritta alle sole ipotesi di opere eseguite in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, con l'indicazione di specifici limiti, e dunque non più ammessa in assenza di autorizzazione paesaggistica. Il testo originario nella sua ampia formulazione veniva ripristinato dalla Camera nella votazione del 15 ottobre 2003, poi soppresso nella sua integrità dal Senato nell'aprile 2004, e, infine, reintrodotta sulla base di una mozione di fiducia posta dal Governo sull'intera legge delega, prima al Senato e poi alla Camera nella versione formalizzata del testo definitivo della legge.

Una prima lettura della disciplina del condono, così come risulta formulata nella sua versione definitiva, non può che giustificare le forti riserve e le polemiche che hanno accompagnato questo travagliato *iter* parlamentare: opinabili appaiono infatti alcune scelte che il legislatore ha operato e non pochi sono i dubbi interpretativi che le relative disposizioni sollevano. La complessità delle questioni legate alla trama del dettato legislativo induce ad una riflessione più ponderata che potrà forse trovare conforto dalla sua concreta applicazione: in questa sede mi limiterò a mettere a fuoco alcuni punti oscuri della disciplina, sotto il profilo sostanziale e sotto quello procedurale.

Il pensiero va anzitutto alle modalità di individuazione degli interventi abusivi interessati dal condono: il giudizio sulla sanabilità degli abusi paesaggistici è integralmente rimesso al giudizio discrezionale dell'Autorità amministrativa preposta alla gestione del vincolo, sulla compatibilità delle tipologie edilizie e sui materiali utilizzati rispetto al contesto paesaggistico, e non si trova traccia nelle relative disposizioni di alcuna indicazione che consenta di individuare in base a parametri puntuali e predeterminati le tipologie delle opere condonabili. È auspicabile che nella concreta applicazione della norma si faccia almeno ricorso a quei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza più volte chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità paesaggi-

stica di una vasta tipologia di interventi.

Criptico si rivela poi il criterio utilizzato per individuare sotto il profilo temporale gli abusi paesaggistici potenzialmente oggetto di condono: si fa infatti un generico ed approssimativo riferimento ai «lavori compiuti entro il 30 settembre 2004», senza fornire peraltro alcuna indicazione in ordine al significato di tale locuzione e, dunque, alle modalità attraverso le quali è possibile dimostrare la data effettiva di ultimazione dell'intervento.

Anche gli aspetti procedurali del condono paesaggistico aprono scenari densi di difficoltà interpretative che rendono ardua e sicuramente controversa la applicazione delle relative disposizioni, legate alla estrema sinteticità che connota la relativa formulazione letterale: mi riferisco, ad esempio, alla assenza di indicazioni in ordine al contenuto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ed alla documentazione da allegare, alle modalità e ai tempi del pagamento delle sanzioni, alla qualifica da riconoscere all'eventuale silenzio della pubblica amministrazione e della Soprintendenza sulla richiesta di accertamento, all'incidenza della richiesta di condono sui procedimenti penali ed amministrativi in corso. Non poche riserve suscita poi il ruolo che alla Soprintendenza è riservato nell'ambito della procedura di condono anche alla luce di un raffronto con la diversa posizione che le viene riconosciuta, come abbiamo visto, all'interno del procedimento di sanatoria permanente contemplato dalla stessa legge delega e più sopra descritto: qui la Soprintendenza è chiamata a dare un parere non solo obbligatorio, ma espressamente vincolante, mentre ai fini del condono il suo parere è previsto come obbligatorio, ma nulla si dice intorno alla sua vincolatività.

Questa sostanziale ambiguità del ruolo riservato alla Soprintendenza, organo viceversa istituzionalmente garante della protezione degli interessi del paesaggio, la tendenziale nebulosità che avvolge le indicazioni relative alla individuazione degli abusi paesaggistici potenzialmente condonabili, la estrema laconicità che connota le disposizioni inerenti alla procedura dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, suscitano non poche perplessità sulla stessa coerenza della disciplina del condono paesaggistico con quella chiara affermazione della centralità del paesaggio e della sua tutela tra i valori costituzionalmente rilevanti contenuta nell'art. 9, 2° comma della Costituzione, ed anche recentemente ribadita con forza dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (21).

8. - Se nel quadro generale della legge delega è fra le disposizioni di immediata attuazione che troviamo le modifiche più rilevanti alla normativa sulla tutela del paesaggio, non mancano peraltro anche nella parte della legge dedicata alle disposizioni sulla delega alcune indicazioni che attengono alla materia. Mi riferisco in particolare all'art. 1, 9° comma, lett. *d*) della legge, dove nell'ambito dei principi e dei criteri che devono guidare il Governo nel riordino del settore relativo alle aree protette, viene indicato l'impegno a prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'art. 1 *quinquies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; e che nei territori residuali dei Comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, si realizzi una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1 *quinquies* del citato decreto legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 312 del 1985. □

(21) V. Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2004, n. 7767.

Rilevanza giuridica della famiglia nell'impresa coltivatrice

di ALFIO GRASSO

1. Cenno introduttivo. - 2. Famiglia colonica e rapporti agrari preesistenti alla l. 3 maggio 1982, n. 203. - 3. Famiglia coltivatrice come parte del rapporto agrario. Necessità di essere esternata. - 4. Sommarie considerazioni sulla famiglia civile estensibili alla famiglia coltivatrice. - 5. La famiglia coltivatrice come società. Critica. - 6. La tesi della famiglia coltivatrice come società posta in discussione dalle leggi sul registro delle imprese. - 7. La famiglia coltivatrice, come comunione (per la gestione) d'impresa. - 8. I componenti della famiglia coltivatrice in quanto contitolari del rapporto agrario, sono tutti (co)imprenditori. - 9. La nomina del rappresentante della famiglia coltivatrice ex art. 48 legge n. 203. - 10. Il principio dell'amministrazione disgiuntiva lesivo del diritto processuale del singolo componente della famiglia coltivatrice non convenuto in giudizio. - 11. Estensione di alcuni principi dell'impresa familiare ex art. 230-bis all'impresa familiare coltivatrice. - 12. Brevi.

1. - Cenno introduttivo.

La famiglia, nel suo formarsi, svilupparsi ed evolversi e, quindi, nel porsi in esistenza, è stata presa in considerazione come aggregato di individui che si spalma in un rapporto di reciprocità, cura e assistenza, materiale e spirituale, tra i suoi componenti. Ed è proprio in virtù di questa sua radicata e consolidata esistenza, tutta interna al gruppo, che ha acquistato, come fenomeno, una sua dimensione sociale, cui l'ordinamento non è mai stato insensibile nel riconoscere l'evoluzione e lo sviluppo, dandone soprattutto la necessaria rilevanza giuridica. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, l'ordinamento giuridico italiano ha grandemente elevato questo riconoscimento, muovendosi, da un lato, nel consolidare, per tenere integro, mediante misure di riequilibrio e di valorizzazione degli interessi dei singoli individui, il gruppo (al suo interno) proteso al mantenimento, alla cura, all'assistenza (materiale e spirituale) e alla reciproca solidarietà e, dall'altro, nel fare emergere quelle energie interne al gruppo familiare che si pongono problemi di crescita e di sviluppo, anche imprenditoriali, colmando quelle deficienze strutturali delle quali, al fine di superarle, ora se ne intravedono, nel sistema normativo, possibili interconnessioni nel rapporto tra famiglia, come entità, ed impresa della famiglia. Spunti in tal senso sono rilevabili

negli artt. 177 e 230-bis c.c., sui quali non sono mancate discussioni e sollevati non pochi problemi.

Con l'introduzione dell'art. 230-bis c.c., in tema d'impresa familiare, si sono fronteggiate due tesi: quella che vede nell'impresa familiare un soggetto collettivo, assimilabile ad una società, con rilevanza esterna (1) e, l'altra, che negando l'emersione di un (nuovo) soggetto giuridico, ha ritenuto l'impresa familiare sempre un'impresa individuale che riconosce ai familiari partecipi alla gestione dell'attività produttiva, in modo continuato e qualificato, il diritto alle prestazioni di lavoro, agli utili di gestione, agli investimenti, alle decisioni di straordinaria amministrazione (2). Quel dibattito, che non si è mai sopito, è stato riacceso con la legge sui contratti agrari 3 maggio 1982, n. 203, la quale introducendo, con l'art. 48, l'impresa familiare coltivatrice, ha inteso innovare, in relazione ai rapporti familiari e ai rapporti imprenditoriali, quanto di anacronistico aveva regnato nel settore dell'agricoltura. Argomentando da ciò si è tratto motivo per assegnare all'art. 48 una portata applicativa amplificata che va oltre l'impresa familiare coltivatrice (3). L'art. 48 della legge *de qua*, rubricato, appunto, «Impresa familiare coltivatrice», ritenuto idoneo ad offrire interessanti spunti sull'impresa familiare, tuttavia, soffrirebbe del mancato coordinamento con l'art. 230-bis, con la conseguenza inevitabile di avere sì, ulteriormente alimentato il dibattito, senza, peraltro, pervenire a soluzioni

(1) In tal senso: C.A. GRAZIANI, *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni*, in *Nuovo dir. agr.*, 1975, 255; A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia*, Milano, vol. I, 1975, 611; A. PARLAGREGO, *Regime patrimoniale dell'impresa familiare con particolare riferimento all'esercizio dell'agricoltura*, in *Leggi e decreti di interesse agrario*, 1975, XIX; C.A. GRAZIANI, *Il principio di parità nell'impresa familiare*, in *Nuovo dir. agr.*, 1976, 287; F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1976, 99; A. SCHIERMI, *L'assetto giuridico dell'impresa familiare: imprenditore individuale o imprenditore collettivo?*, in *Giust. civ.*, 1999, II, 71; G. TAMBURRINO, *Il lavoro nella famiglia, nell'azienda e nell'impresa familiare*, in *Mass. giur. lav.*, 1976, 142.

(2) Per la tesi del carattere individuale dell'impresa familiare, cfr. M.C. ANDRINI, *L'impresa familiare*, in *Azienda coniugale e impresa familiare*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XI, Padova, 1989, 87; F. CORSI, *Il regime patrimoniale*

della famiglia. II. *Convenzioni familiari, famiglia e impresa*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu - F. Messineo, vol. VI, t. 2, Milano, 1984, 207; R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1976, 77; ID., *L'impresa familiare*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico*, cit., vol. II, Padova, 1978, 629; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. I, Padova, 1986, 144; F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1986, 81; V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, Milano, 1981, 9; A. RUGGIERO, *Estensione della registrazione alle imprese agricole*, in *Riv. not.*, 1996, 17; M. TAMPONI, *Famiglia coltivatrice e rappresentanza*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 3, e in *La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive*, a cura di E. Rook Basile - A. Germanò, Milano, 1993, 127.

(3) In tal senso: C.A. GRAZIANI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, in *La riforma dei contratti agrari*, a cura di C.A. Graziani - P. Recchi - L. Francario, Napoli, 1982, 404-405, ma anche A. DI MAJO, *Rilevanza esterna dell'impresa familiare coltivatrice*, in *Nuovo dir. agr.*, 1983, 465.

univoche, ma solo proponendo soluzioni non sempre accettabili. Da un collegamento stretto, meglio precisato, tra le due disposizioni, certamente si sarebbe potuto sperare di assegnare all'impresa familiare coltivatrice una maggiore capacità d'incidenza da proiettare, anche al di fuori del rapporto agrario per assumere una sua rilevanza esterna, ben più marcata, che, allo stato normativo, nonostante il contenuto del comma 3° del medesimo art. 48, resta assorbita all'interno del rapporto concluso tra concedente e famiglia coltivatrice, lasciando fuori tutte quelle situazioni non riconducibili al rapporto agrario (4).

La giurisprudenza, ancora di recente (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18655), ci ha offerto lo spunto per avanzare qualche modesta riflessione, pur nella consapevolezza che essa cade nel vuoto e non scalfisce minimamente il dogma del «principio consolidato», caro alla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, seguendo il suo orientamento (5), equipara la famiglia coltivatrice alla società semplice. L'equiparazione che soddisfa quell'orientamento dottrinario, che vede nell'impresa familiare un aggregato societario nella conduzione dell'azienda agraria, nell'essere posta (o meglio imposta) non è stata accompagnata da quella riflessione opportuna, più che necessaria, che la società moderna va sviluppando nelle sue diverse manifestazioni sulla particolare valorizzazione dei diritti insopprimibili della persona (6). Tale equiparazione – secondo i giudici di legittimità –, quando manca la designazione del rappresentante della famiglia (art. 48, comma 1, legge n. 203), perché non richiesta dal concedente (7), comporta l'applicazione del principio societario dell'amministrazione disgiuntiva, con la conseguenza che tutti i familiari hanno la capacità giuridica di rappresentarla, sostanzialmente e processualmente, come accade per i soci della società semplice (8).

2. - Famiglia colonica e rapporti agrari preesistenti alla l. 3 maggio 1982, n. 203.

L'art. 48 della legge n. 203, a nostro vedere, ha un (parziale) carattere transitorio e solo di riflesso può ritenersi di portata generale, qualificatore dell'impresa familiare coltivatrice. Esso, infatti, apre menzionando «il rapporto di mezzadria» il quale, senza alcun dubbio, era un rapporto caratte-

rizzato dalla presenza di una famiglia colonica, che preesisteva all'entrata in vigore della legge sui contratti agrari. Tipologia di rapporti per la quale, a decorrere dal 6 maggio 1982, è stato imposto dal legislatore un divieto (art. 45, comma 2°, legge n. 203) di stipulare nuovi contratti, anche se questi fossero stati conclusi con l'assistenza delle organizzazioni professionali. Divieto, detto per inciso, esteso anche ai rapporti di colonia parziaria e di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida.

La disposizione *de qua*, infatti, regola *de residuo* la famiglia colonica del preesistente rapporto mezzadrile. Nel rapporto di mezzadria, la famiglia colonica è(r) presupposto essenziale del medesimo, nel senso che se non ci fosse stata la famiglia colonica, con una sufficiente forza lavoro, non sarebbe stato possibile concludere il relativo rapporto per mancanza di equilibrio tra la quantità di lavoro richiesta dal podere e quantità di manodopera disponibile della famiglia (9), mentre negli altri rapporti (colonia, affitto, ecc.) la presenza della famiglia è(r) solo eventuale e comunque non rileva(va). Ed è attorno alla famiglia mezzadrile che si sono appuntate le maggiori attenzioni nell'intento di verificare se le problematiche di questa siano state superate. Può constatarsi, infatti, che è finita la figura del «capoccia», titolare del rapporto di mezzadria (art. 2141 c.c.); che i componenti della famiglia colonica hanno conquistato una loro parità interna; che la famiglia colonica è rappresentata – se ne è fatta richiesta dal concedente – da un suo componente; che la scelta della rappresentanza può cadere sul capo famiglia (anagrafico) od anche sul non capo famiglia o su colui che abbia stipulato il relativo contratto o su altro componente ancora, senza con ciò fare assumere al rappresentante posizioni particolari; che la famiglia mezzadrile assume rilevanza esterna – seppure limitata al rapporto agrario – che in qualche modo supera quel limite (rilevanza interna) o interpretazione restrittiva che vuol ricavarsi dall'art. 2151 c.c. Ma quel che più conta è l'emersione (legale) della famiglia mezzadrile, eretta a parte del contratto. Parti del contratto non sono più il mezzadro (capoccia) e il concedente, ma famiglia mezzadrile e concedente.

Diversa è la posizione per i preesistenti rapporti di colonia, di affitto o di altro rapporto agrario, nei quali la famiglia coltivatrice non era presupposto necessario del rapporto. Tant'è che, per questi rapporti, s'è persino dubitato

(4) Secondo A. DI MAJO (*op. cit.*, 467) la rilevanza esterna «si esaurisce nell'ambito del rapporto agrario di concessione».

(5) Cass. 21 novembre 2001, n. 14737, in questa Riv., 2002, 136; Cass. 1° agosto 2001, n. 10487, in *Giust. civ. Mass.*, 2001; Cass. 25 maggio 1999, n. 5071, in questa Riv., 2000, 327, con nota di F. DE GENNARO, *L'analoga tra impresa familiare coltivatrice e società semplice: legittimazione e rappresentanza processuale dei singoli componenti*; e in *Nuovo dir. agr.*, 1999, 611, con nota di G. PASQUARIELLO, *L'iniziativa processuale dei componenti la famiglia coltivatrice*; Cass. 20 maggio 1998, n. 5029, in questa Riv., 1998, 637; Cass. 20 marzo 1998, n. 2983, *ivi*, 1998, 282; Cass. 1° dicembre 1997, n. 12149, in *Riv. dir. agr.*, 1997, II, 342; Cass. 3 ottobre 1996, n. 8655, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 1364; Cass. 12 luglio 1996, n. 6328, in questa Riv., 1997, 258; Cass. 12 dicembre 1995, n. 12725, *ivi*, 1997, 537; Cass. 1° agosto 1995, n. 8386, in *Giust. civ.*, 1995, I, 2926; Cass. 8 giugno 1995, n. 6475, in questa Riv., 1996, 339; Cass. 21 luglio 1993, n. 8123, in *Giust. civ.*, 1994, I, 737; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1382, in *Il dir. dell'agric.*, 1995, 112, con nota di F. D'ARTIBALE, *Famiglia coltivatrice e rappresentanza processuale. Subaffitto di fondo rustico e risoluzione di affitto ex art. 5, comma 2°, legge n. 203 del 1982* e in questa Riv., 1993, 283; Cass. 16 aprile 1992, n. 4689, in *Riv. dir. agr.*, 1992, II, 400, annotata da N. FERRICCI; Cass. 5 luglio 1991, n. 7616, *ivi*, 1992, II, 17, con nota di L. RUSSO, *Sui poteri del rappresentante della famiglia coltivatrice nominato ai sensi del 1° comma dell'art. 48, legge n. 203 del 1982 (osservazioni in margine di una sentenza della Corte di cassazione)* e in questa Riv., 1992, 124; Cass. 22 maggio 1991, n. 5776, in *Arch. civ.*, 1991, 1021; Cass. 28 agosto 1990, n. 8857, in *Giur. agr. it.*, 1990, 599; App. Lecce 13 febbraio 1998, in *Arch. civ.*, 1999, 1283, con nota di F. MINERINI, *Il potere di rappresentanza esterna quale indice della natura societaria della famiglia coltivatrice*; App. L'Aquila 16 aprile 1997, in questa Riv., 1997, 658; App. Brescia 15 marzo

1988, in *Giur. agr. it.*, 1988, 489, annotata da V. GERI; App. Brescia 4 marzo 1988, in *Il circolo giuridico*, 1988, IV, 55; App. Brescia 26 febbraio 1988, in *Giur. agr. it.*, 1990, 236, con nota di M. LIPARI, *Il diritto di ripresa e la natura giuridica dell'impresa familiare coltivatrice*; App. Brescia 16 aprile 1987 e 23 luglio 1986, *ivi*, 1987, 560, con nota di O. CINQUETTI, *La rappresentanza della famiglia coltivatrice*; Trib. Parma 9 novembre 1995, in questa Riv., 1996, 796; Trib. Foggia 12 giugno 1992, *ivi*, 1993, con nota di M. LIPARI, *L'autonomia soggettiva dell'impresa familiare e la legittimazione processuale passiva dei singoli componenti*.

(6) Cfr. A. MONTEBUGNOLI, *Come applicare l'economia sociale. Per una nuova stagione del Waller*, Roma, 2000, 59, il quale partendo dalle considerazioni di A. SEN (*La disuguaglianza. Un riesame critico*, Bologna, 1994) considera la definizione di «libertà individuale», «una efficace riformulazione del concetto di libertà come pieno sviluppo della persona umana», che, in buona sostanza, si richiama al principio generale formulato nell'art. 3, comma 2, della Costituzione.

(7) Nonostante l'art. 48, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203, pone a carico del concedente l'onere di richiedere alla famiglia coltivatrice la nomina di un suo rappresentante tra i suoi familiari, si ritiene (M. PERFETTI, *La rappresentanza processuale dell'impresa familiare coltivatrice*, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 367), che «il sistema legislativo dell'art. 48 consente libertà di forma sia per la richiesta di un rappresentante da parte della famiglia coltivatrice, ancorché ciò avvenga ad iniziativa della stessa». La possibilità che la famiglia coltivatrice nomini, autonomamente, di propria iniziativa, il suo rappresentante è ammessa da App. Messina 22 dicembre 1984, in *Giur. agr. it.*, 1986, 106.

(8) Cass. 25 maggio 1999, n. 5071, cit.

(9) G. CARRARA, *I contratti agrari*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, vol. X, t. 2, Torino, 1959, 574.

dell'applicazione dell'art. 48, nonostante l'art. 53 della legge n. 203 estendesse le disposizioni della legge «a tutti i rapporti, comunque in corso», alla data della sua entrata in vigore. Specificatamente la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'art. 48 non è applicabile «ai contratti già stipulati in epoca antecedente la sua entrata in vigore» (10) e, pertanto, detta norma si applica ai nuovi contratti; ma si è sostenuto anche che l'art. 48 «benché applicabile (...) ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non è invocabile ogni qualvolta la sua applicazione comporterebbe una modificazione dei diritti già acquisiti in conformità della disciplina precedente» (11). I due orientamenti giurisprudenziali, pur sembrando di segno opposto, nella sostanza rifiutarono l'applicazione dell'art. 48 ai contratti agrari, conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 203.

Che una difficoltà pratica all'applicazione della detta norma ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 – nonostante la presenza del ricordato art. 53 e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (12) – ci sia stata, non pare dovrebbero sussistere dubbi, non foss'altro perché, come è stato notato (13), il concedente si verrebbe a trovare di fronte ad un soggetto (la famiglia coltivatrice) nuovo, diverso, rispetto a quello con il quale aveva stipulato il contratto (14) e, tra l'altro, in assenza di conoscenza legale e senza possibilità di opporsi a tale novazione contrattuale. Tuttavia, l'art. 48 è stato applicato ai rapporti agrari in corso quando si è avuta l'effettiva (e dimostrata) presenza della famiglia coltivatrice.

La famiglia coltivatrice assumerebbe rilevanza tanto nei preesistenti rapporti di colonia, di affitto o di altro rapporto agrario quanto in quelli futuri, solo se essa costituirebbe l'elemento fondante dell'impresa coltivatrice. Ed è l'impresa familiare coltivatrice, come gruppo, che assorbe la famiglia coltivatrice ad interloquire con il concedente ed ad esprimere una sua rilevanza legale (15). Ora, l'impresa familiare coltivatrice è tale se la componente famiglia, quale aggregato di persone, esercita in comune l'attività agricola d'impresa in modo continuato e coordinato, non occorrendo altri elementi, quali la comunanza di tetto e di mensa (16). Deve trattarsi di un aggregato di persone inteso come organismo economico formato da tutti quei soggetti, legati da vincoli di parentela e di affinità [ma anche da estranei acquisiti nell'ambito della famiglia (17)], che con il coltivatore (imprenditore) sono impegnati nella coltivazione del fondo,

«senza che a tal fine sia sufficiente la prestazione di una attività di lavoro di scambio non riconducibile al rapporto associativo» (18). Qui la famiglia coltivatrice deve essere intesa nel senso che essa sia impegnata effettivamente nella coltivazione del fondo, non essendo sufficiente che i soggetti facciano parte del nucleo familiare del coltivatore o abbiano con esso preso parte, in precedenza, all'attività di coltivazione agraria.

Fuori di queste ipotesi non c'è famiglia coltivatrice e, di conseguenza, non c'è impresa familiare coltivatrice.

3. - *Famiglia coltivatrice come parte del rapporto agrario. Necessità di essere esternata.*

Le considerazioni svolte valgono anche per i rapporti agrari conclusi dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sui contratti agrari, sebbene qui la famiglia coltivatrice può essere dimostrata sin dalla conclusione del contratto, effettuata direttamente dalla famiglia (nelle persone dei suoi componenti), o a mezzo di un suo rappresentante (mandatario) che ha sottoscritto il contratto per conto della stessa, o di colui che, in assenza di contratto scritto, abbia «speso» il nome della famiglia, portandolo a conoscenza dell'altra parte. Diversamente sarebbe un bel dire che il legislatore, per i contratti agrari, abbia inteso, come parte concessionaria, la famiglia coltivatrice, quale entità astratta, e non il singolo (familiare) coltivatore, se la famiglia in qualche modo non venga esternata ai terzi, ovvero se *de facto*, il concessionario (parte stipulante del contratto), nello svolgimento del rapporto, non «abbia posto il bene a disposizione della propria impresa familiare coltivatrice» (19). E ciò ovviamente per evitare, in mancanza di certezze, le possibili, eventuali, litigiosità che possano derivarne per le parti del contratto dall'esistenza o meno della famiglia coltivatrice.

4. - *Sommatorie considerazioni sulla famiglia civile estensibili alla famiglia coltivatrice.*

Senza ripercorrere strade già battute non è facile aderire alla tesi, pur suggestiva, che ha raccolto tanti consensi, sia in dottrina che in giurisprudenza, di accostare la famiglia coltivatrice alla società semplice; anzitutto, perché la famiglia,

(10) Si sono schierati per l'inapplicabilità dell'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 203, Trib. Lodi 30 maggio 1985, n. 210 e Trib. Monza 22 maggio 1985, n. 289 (solo massime) mentre sono stati di contrario avviso: App. Milano 23 gennaio 1987, n. 117, App. Milano 11 giugno 1985, n. 804 e Trib. Mantova 28 settembre 1985, n. 656 (solo massime), tutte in L. GARBAGNATI-M. NICOLINI-C. CANTÙ, *I contratti agrari*, Milano, 2003, 407.

(11) Cass. 14 novembre 1986, n. 6702, in *Giust. civ.*, 1987, I, 570.

(12) Cass. 11 maggio 1991, n. 5275, in questa Riv. (M), 1992, 380. Principio ora ribadito da Cass. 5 dicembre 2003, n. 18655, cit.

(13) Cfr. M. FINOCCHIARO, *Rilevanza esterna dell'impresa familiare alla luce dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203*, in *Nuovo dir. agr.*, 1983, 456.

(14) Questa è la tesi (inaccettabile), di recente sostenuta da Cass. 13 febbraio 1997, n. 1331, in questa Riv., 1997, 667 e in *Riv. dir. agr.*, 1997, II, 51; Cass. 19 gennaio 1995, n. 594, in questa Riv., 1996, 67, secondo la quale il diritto di prelazione e di riscatto non può essere riconosciuto alla famiglia coltivatrice per i rapporti costituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 203, nonostante l'art. 53 della stessa legge ritenga estensibile ai rapporti in corso a quella data; anzi la famiglia coltivatrice – la comunione tacita familiare e l'impresa familiare – non diventano parte del rapporto, né come entità giuridica autonoma, né come insieme di persone, per cui il diritto di prelazione e quello sussidiario di riscatto spettano unicamente a coloro che avevano stipulato il contratto con il concedente (Cass. 13 giugno 1987, n. 5201, in *Giur. agr. it.*, 1987, 670 e in *Foro it.*, 1987, I, 2361).

(15) A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2000, 126.

(16) Cass. 17 aprile 1996, n. 3626, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I,

34, con nota di M. BASILE, *La «rivincita» della famiglia coltivatrice*; Cass. 7 aprile 1995, n. 4047, in questa Riv., 1996, 766, con nota di P. MANDRICI, *Ancora in tema di identificazione del componente la famiglia del concedente ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa*; in *Foro it.*, 1995, I, 2478, con nota di D. BELLANTUONO, *Diritto di ripresa a favore di soggetto equiparato a coltivatore diretto*; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1382, in questa Riv., 1993, 283; Trib. S.M. Capua Vetere, 1991, *ivi*, 1994, 182.

(17) A. MOSCHELLA, *Famiglia colonica*, voce in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 827; G. CARRARA, *op. cit.*, 96. Solleva giuste osservazioni in ordine alla presenza di estranei nell'impresa familiare. A. BELLELI, *I soggetti dell'impresa familiare*, in *Nuovo dir. agr.*, 1977, 178, che risolve l'accordo, nell'ambito dell'autonomia negoziale, tra famiglia e «terzo estraneo in virtù del quale viene adottato il modello di cooperazione e di solidarietà proprio dell'impresa familiare in quanto verrebbe perseguito un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che mostra di privilegiare queste forme di lavoro associato». Questa tesi, meritevole di accoglimento, è seguita da C.A. GRAZIANI, *op. cit.*, 403, che vorrebbe estenderla alla famiglia coltivatrice ex art. 48, legge n. 203. Vale notare che tale estensione sarebbe una forzatura, non foss'altro perché, nel caso dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c., l'accordo con il terzo estraneo avrebbe un impatto interno, fra i partecipanti, mentre nella fattispecie dell'art. 48 assumerebbe una rilevanza esterna ed investirebbe il concedente.

(18) Così Cass. 16 dicembre 1992, n. 13281, in questa Riv., 1993, 440, ma anche Cass. 15 dicembre 1987, n. 9288, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, 392, con nota di G. JESTI, *Commento a Cassazione 15 dicembre 1987, n. 9288*; Cass. 11 dicembre 1986, n. 7468, in *Giust. civ.*, 1987, I, 538.

(19) Cass. 11 maggio 1991, n. 5275, in questa Riv., 1992, 380.

come entità, non è una società [neppure *sui generis* (20)], ma una «formazione sociale» (21) «intermedia» (22), ossia un aggregato di persone che si plasma più sul campo degli effetti e della solidarietà e meno su quello delle regole giuridiche. La famiglia – compresa quella coltivatrice –, infatti, non ha personalità giuridica e non è soggetto autonomo (23) e, quindi, neanche centro di imputazione di diritti e di doveri, in ragione del fatto che nessuna posizione giuridica è attribuibile alla famiglia come tale. L'ordinamento giuridico, anche nel caso di specie, sembra rivolto a tutelare direttamente gli interessi individuali dei suoi componenti (24). La famiglia si forma e si regge sul consenso interno, nell'ambito del quale ogni soggetto svolge la sua personalità (art. 29, in relazione all'art. 2 Cost.), escludendosi *a priori* la configurazione di un interesse della famiglia come gruppo, distinto da quello dei singoli membri. Da quanto precede, pur rivelando che a seconda delle esigenze e degli interessi presi in considerazione dalle singole disposizioni di legge (civili od agrarie) che possono dar luogo ad una diversa nozione di famiglia (25), quel che rileva, tuttavia, sono gli effetti di natura strettamente personale, che determinano i comportamenti [di fedeltà, di lealtà, di solidarietà (26), ecc.] e, quindi, i doveri e i diritti, che sono reciproci, tra i componenti della famiglia, e delimitano al tempo stesso le posizioni di ciascuno di essi nell'ambito del gruppo, assicurando il pieno svolgimento della singola personalità in armonia con le esigenze di coesione e di unità della comunità familiare (27). Va da sé che, quanto più forti sono i caratteri di coesione, di unità e di stabilità del gruppo, tanto più facile è possibile configurare la famiglia come gruppo sociale, la cui causa del rapporto (familiare) sta sì nel mantenimento, cura ed assistenza materiale e spirituale, ma che implica, però, di necessità, aspetti e problemi di natura economica, la cui regolazione non può che essere giuridica. La presenza, nell'ambito dello svolgimento del rapporto familiare, di una componente economica, ineludibile, non si esterna solo in termini di soddisfacimento dei bisogni materiali del gruppo, ma delinea una capacità del gruppo stesso di operare con finalità economiche che vanno oltre il mero soddisfacimento di quei bisogni (28). Ciò connota che il gruppo, quale organismo economico collettivo, nel corso degli anni, si è ulteriormente rafforzato, come aggregato impegnato a sviluppare attività economiche e produttive tanto da soddisfare sia i

bisogni materiali della famiglia che le capacità imprenditoriali della stessa e di presentarsi come protagonista sul mercato, senza con ciò ledere i diritti inviolabili della persona «sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità» (art. 2, comma 2, Cost.). In tal senso ci sembra, peraltro, ispirato l'art. 230-bis c.c., nel quale la componente economica svolta (dai familiari) nell'ambito dell'impresa familiare non è più identificabile nella sola conservazione e riproduzione del patrimonio della famiglia (29), ma si è soprattutto sviluppata attraverso una serie di attività (imprenditoriali) che vanno viste sia dall'angolazione della produzione che da quella degli scambi con il mercato. Qui la famiglia, priva di causa lucrativa, quale formazione sociale, esteriorizza i propri fini (economici) per il perseguimento dell'*affectio familiaris* e si pone alla stregua di quelle strutture, conosciute dall'ordinamento, che seppure costituite con contratto, realizzano fini ideali o, comunque, non lucrativi (30).

L'art. 48 della legge n. 203, per i sostenitori della tesi qui avversata, si allontanerebbe da questa prospettiva, prendendo in considerazione solo la famiglia coltivatrice e non i singoli componenti. Ora, la famiglia coltivatrice, in quanto tale, si compone da individui che hanno una propria personalità e che rilevano sia come soggetti attivi che passivi in tutte le fasi dello svolgimento del rapporto agrario. Diversamente la famiglia coltivatrice non si discosterebbe dal tracciato che aveva segnato, ancor prima della legge n. 203, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, con riferimento al contratto di mezzadria (art. 2141 c.c.), soggetto del rapporto è la famiglia colonica (*id est* coltivatrice), e, quand'anche rappresentata da un soggetto predeterminato, è quest'ultimo e solo quest'ultimo ad essere ritenuto responsabile del regolare andamento gestionale dell'azienda (31).

Va detto, seppure nell'intento di dare una giustificazione ricostruttiva di precedente storico, che punto di riferimento del rapporto di mezzadria è non stata mai la famiglia colonica, ma il mezzadro. Nel rapporto di mezzadria, la famiglia colonica, che costituiva il presupposto essenziale, non si presentava (anche nella veste di rappresentata) come società (comunque costituita: volontariamente o *de facto*) e quindi parte stipulante di quel rapporto, per concludere un affare, ma come unione di forze di lavoro, ossia «come numero di braccia» (32) – o se si vuole, detto elegantemente, come

(20) La famiglia coltivatrice è stata diversamente qualificata, ora come «società di fatto» (E. SIMONETTO, *L'impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative*, in *Riv. soc.*, 1976, 519; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1981, 875), ora come «società atipica» (F. SANTORO PASSARELLI, *op. cit.*, 99), ora come «società *sui generis*» (F.D. BUSNELLI, *Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, 1397; e con riferimento alla famiglia mezzadrile G. CARRARA, *op. cit.*, 596 e L. MOSCO, *Mezzadria e colonia parziaria nella legislazione e nella giurisprudenza*, Milano, 1969, 243), ora indicata come una non precisata «base associativa» (V. COLUSSI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, in *Commentario*, a cura di A. Carozza – L. Costato – A. Massart, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, 2521).

(21) Così P. BARCELLONA, *Famiglia (dir. civ.)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 779; G. PIEPOLI, *Individuo e gruppi sociali (§§ 10-21)*, in N. LIPARI, *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Bari, 1974, 133. Nonostante l'art. 29 Cost. stabilisca che la Repubblica riconosce la famiglia «come società naturale» si nega rilevanza alla locuzione «società naturale» per attribuirne quello di «ordinamento autonomo» [C. GRASSETTI, *Famiglia (diritto privato)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, 49], che perfezionato attraverso il processo della storia, costituisce la linea ideale della vita familiare. Altro sulla stessa scia afferma che lo Stato riconosce alla famiglia diritti che non provengono dall'ordinamento dello Stato [V. S. PULEO, *Concetto di famiglia e rilevanza della famiglia naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 383; Id., *Famiglia. II Disciplina privatistica: in generale*, voce in *Enc. giuridica Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 2].

(22) In tal senso P. RENCIGNO, *Le formazioni sociali intermedie*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 310.

(23) È stato sostenuto (M. LIPARI, *L'autonomia soggettiva dell'impresa familiare e la legittimazione processuale passiva dei singoli componenti*, cit., 371), con riferimento alla famiglia coltivatrice (ex art. 48 legge n. 203),

che, «benché priva di personalità giuridica (la famiglia coltivatrice), costituisce un autonomo soggetto, titolare di propri rapporti giuridici attivi e passivi, distinti dai singoli componenti il gruppo collettivo», mentre riconoscono «una certa», «limitata soggettività» giuridica: R. BATTERINI, *Famiglia, impresa familiare, impresa familiare coltivatrice*, in *Giur. agr. it.*, 1987, 89, nt. 119; M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 455; A. GERMANO, *La famiglia coltivatrice quale parte del contratto di affitto di fondo rustico*, in *Giur. agr. it.*, 1984, 208; V. COLUSSI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, cit., 1522; C.A. GRAZIANI, *op. cit.*, 405.

(24) Cfr. S. PULEO, *Famiglia: II Disciplina privatistica*, cit., 9; C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, Milano, 1981, 10.

(25) Un esempio per tutti è quello offerto dal diritto di successione in cui la nozione di famiglia si estende sino ad includere i familiari di 6° grado (art. 572 c.c.): v. P. BARCELLONA, *op. cit.*, 781, anche G. CATTANEO, *Famiglia, impresa familiare e legislazione agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1976, I, 301.

(26) Basterebbe porre mente all'art. 315 c.c., secondo il quale il figlio ha l'obbligo, nello spirito di solidarietà di «contribuire (...) al mantenimento della famiglia finché convive con essa»; cfr. S. PULEO, *op. ult. cit.*, 7.

(27) P. BARCELLONA, *op. cit.*, 788. Ritiene assorbito l'intero dettato costituzionale (art. 29) nell'impresa familiare ex art. 230-bis, M.C. ANDRINI, *op. cit.*, 78.

(28) G. OPO, *Diritto di famiglia e diritto dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, 365.

(29) M. FINOCCHIARO, *loc. ult. cit.*, 455.

(30) L'esempio più significativo è dato dalle società sportive: sulle quali v. G. VOLPE PUTZOLU, *Oggetto «sociale» ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, 334.

(31) Cass. 10 settembre 1974, n. 2463, in *Giur. agr. it.*, 1976, 286.

(32) L'espressione è di E. BASSANELLI, *Dell'impresa agricola*, in *Commentario del codice civile*, diretto da A. Scialoja, Bologna-Roma, 1943, 554.

unione di «collaboratori» —, che animata da unità affettiva, da spirito di solidarietà e da uno scopo comune, era portata a concludere un contratto (di lavoro) per lo svolgimento di un'attività (associativa) d'impresa, che ragioni ideologico-conservatrici non consentirono mai di esteriorizzarsi più di tanto (33). La famiglia colonica stava, dunque, ad aggregato di persone, organicamente unito, il quale impiegando la forza lavoro di cui disponeva e i mezzi comuni per la conduzione di un podere, cercava di trarre un vantaggio (non speculativo) economico ed extra-economico, ma che non assumeva rilievo nel rapporto associativo con il concedente.

5. - La famiglia coltivatrice come società. Critica.

Con la l. 3 maggio 1982, n. 203 (art. 48), parte concessionaria del contratto è la famiglia coltivatrice, anche se essa rileva come soggetto astratto e, quindi, come aggregato di persone appartenente alla stessa. Da qui si è fatta discendere anche la tesi (34) che parte concessionaria del rapporto sarebbero tutti i familiari, assumendo essi la qualità di «contitolari» del rapporto medesimo.

La famiglia coltivatrice, come entità collettiva dalla giurisprudenza e dalla dottrina (35), si è detto sopra, è stata avvicinata alla società semplice. Riteniamo, però, che la famiglia coltivatrice, anche a qualificarla organismo collettivo, più che assumere rilevanza tanto da legittimarne una propria soggettività, è solo presupposto costitutivo dell'impresa familiare coltivatrice (36). Di conseguenza, più che la famiglia è l'impresa coltivatrice che assume rilevanza ed è questa che deve essere presa nella giusta considerazione. In tal senso — e come presupposto — la famiglia coltivatrice, quale conduttrice dell'impresa, non può essere considerata, *sic et simpliciter*, una società, in cui «due o più persone conferiscono beni o servizi allo scopo di dividerne gli

utili» (art. 2147 c.c.), tenuto conto, tra l'altro, che, oltre alle società, il nostro ordinamento prevede altre forme di impresa collettiva, non societaria, cui potrebbe anche farsi riferimento e nelle quali al singolo componente viene assegnato un ruolo che non aveva all'interno della famiglia mezzadriale. E, all'uopo, basterebbe avere riguardo alle ipotesi di imprese gestite in forma collettiva ossia in comunione (in senso proprio od improprio) da catalogare come comunione familiare (37) nell'ambito della quale trovano posto tanto la comunione legale fra coniugi, quanto quella particolare definita «comunione di impresa» (38), «ossia (quella) comunione che non abbia lo scopo del solo godimento di beni, ma quello della loro utilizzazione per l'esercizio di una impresa» (39), o quella titolata «comunione tacita familiare» (40), per convincersi del contrario (41).

È da escludere, dunque, che la famiglia coltivatrice, in quanto tale, sia una società semplice, anche se da ritenere *sui generis*. Vale ancora ribadire che la famiglia (coltivatrice), che sorge *ex lege*, è sempre una comunità di affetti e di solidarietà ed è anche una comunità di lavoro (42), in cui i componenti familiari assumono la qualità di collaboratori — o meglio, come preciseremo avanti, (co)imprenditori — per l'esercizio di una attività economica e produttiva, mentre la società, che si costituisce per contratto o per *facta concludentia*, si propone lo scopo precipuo di dividerne gli utili, conseguiti dall'esercizio in comune dell'attività d'impresa (43). Inoltre la famiglia preesiste alla gestione dell'impresa familiare coltivatrice e utilizza, nell'impresa medesima, il patrimonio familiare (che non è un conferimento), nell'intento di renderlo produttivo, senza che con ciò realizzi una finalità speculativa. Nella società, invece, i componenti devono organizzarsi per dare vita al gruppo societario e sono obbligati al conferimento di beni o servizi se vogliono svolgere in comune l'attività economica d'impresa. È l'*affectio familiaris*, rispetto al lucro (oggettivo o soggettivo

(33) Può sembrare fuor di luogo, ma calza a perfezione, ricordare l'art. 2088 c.c. (anche se da ritenersi abrogato). Secondo detto articolo, imprenditore, nel rapporto di mezzadria, era considerato solo il concedente, il quale doveva «uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità delle leggi e delle norme corporative».

(34) Configurano una contitolarità del rapporto, in dottrina, cfr. V. ACAGNINO-A. CORSARO-G.B. MAGRI, *op. cit.*, 184; M. TAMPONI, *op. cit.*, 16 e in giurisprudenza: Cass. 16 giugno 1992, n. 7413, in questa Riv., 1992, 338; Trib. S. Maria Capua Vetere 4 giugno 1991, *ivi*, 1994, 182; Trib. Foggia 11 gennaio 1989, in *Giur. agr. it.*, 1989, 229. La escludono: M. FINOCCHIARO, *loc. cit.*; C.A. GRAZIANI, *op. cit.*, 399. Qualche perplessità in V. COLUSSI, *op. cit.*, 1982, 1522, il quale ritiene che la titolarità del rapporto spetterebbe al gruppo familiare, in conseguenza di una «riconosciuta limitata soggettività giuridica». In tal senso N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica*, Milano, 1999, 97.

(35) V. la giurisprudenza citata alla nota (6). In dottrina avvicinano l'impresa coltivatrice alla società semplice: O. CINQUETTI, *La rappresentanza della famiglia coltivatrice*, in *Giur. agr. it.*, 1987, 561; C.A. GRAZIANI, *op. ult. cit.*, 405; A. JANNUZZI, *I contratti agrari. Commento, articolo per articolo, alla legge 3 maggio 1982, n. 203*, Milano, 1982, 201. Accostarono la famiglia alla società semplice, G. CARRARA, *loc. cit.*, 596 e L. MOSCO, *op. cit.*, 243. Di avviso diverso: N. FERRUCCI, *op. cit.*, 112.

(36) M. FINOCCHIARO, *op. cit.*

(37) Cfr. G. BRANCA, *Comunione. Condominio negli edifici (artt. 1100-1139)*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Libro terzo. *Della proprietà*, Bologna-Roma, 1982, 38.

(38) La locuzione «comunione d'impresa» è di F. MESSINEO, *Manuale di diritto commerciale*, vol. I, Milano, 1957, 343; v. pure Cass. 28 agosto 1952, n. 2784, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, 13. La dottrina è (quasi) unanime nel negare rilevanza alla «comunione d'impresa», cfr.: A. AMADUCCI, *Società e comunione*, Napoli, 1971, 47; W. BIGIARI, *Difesa dell'imprenditore occulto*, Padova, 1972, 273, che, tuttavia, ritiene ammissibile la «comunione d'impresa» nell'ambito dell'attività agricola (273, nt. 40); G. PESCATORE, *Attività e comunione nelle strutture societarie*, Milano, 1974, 182; Cass. 17 giugno 1985, n. 3631, in *Le società*, 1986, 34; Cass. 17 giugno 1984, n. 1252, in *Giur. comm.*, 1985, II, 174. Per V. COLUSSI, *Azienda coniugale e disciplina*

dell'impresa, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 617, rileva, pur riferendosi all'impresa coniugale, che «la comunione d'impresa (è un) concetto che la dottrina unanime (ma forse a mio parere, troppo affrettatamente) respinge».

(39) Così F. GALGANO, *Società (dir. priv.)*, voce in *Enc. dir.*, vol. LXII, Milano, 1990, 869. Lo stesso A. rileva (*loc. ult. cit.*) che del problema dell'ammissibilità di una comunione d'impresa dovrà tenersene conto a seguito dell'introdotta figura dell'azienda coniugale (art. 177, l. 19 maggio 1975, n. 151); v. anche V. COLUSSI, *loc. ult. cit.*

(40) Sulla comunione tacita familiare la letteratura è vasta e di conseguenza ci limitiamo a segnalare: A. CARROZZA, *La natura associativa della famiglia agricola e la giurisprudenza in tema di comunione tacita familiare*, in *Riv. dir. agr.*, 1961, I, 601; Id., *Famiglia, impresa e comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura*, *ivi*, 1976, I, 303; G. FLORE, *comunione tacita familiare*, voce in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, 283; A. GALASSO, *Impresa familiare e comunione tacita familiare*, in *Riv. dir. agr.*, 1976, I, 156; C.A. GRAZIANI, *Comunione tacita familiare*, voce in *Noviss. dig. it. Appendice*, vol. II, Torino, 1981, 190; M. GIORGIANNI-A. PARLAGRECO-A. PALERMO, *La comunione tacita familiare*, Roma, 1971; N. LIPARI, *La comunione tacita familiare (spunti di riflessione)*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, 1053; G. MORSILLO, *Comunione tacita familiare e piccola azienda agraria*, in *Giur. agr. it.*, 1962, 527; A. SCHERMI, *In tema di comunione tacita familiare, scioglimento e divisione*, *ivi*, 1956, 604; G. TAMBURRINO, *L'impresa familiare e la comunione tacita familiare*, *ivi*, 1976, 192; G. VIGNOLI, *Comunione tacita familiare*, voce in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988.

(41) Al di là delle conclusioni cui si perverrà con la presente nota, riteniamo che tutta la problematica della comunione d'impresa va rimeditata alla luce dei nuovi orientamenti legislativi (v. l. 19 maggio 1975, n. 151 e del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). Quest'ultimo provvedimento legittima la costituzione (art. 61) di «società di ogni tipo che non svolgono attività commerciale i cui beni sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali regolarmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel CNEL».

(42) Così: A. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., 126. Di «famiglia lavorativa» parla C.M. BIANCA, *op. cit.*, 5.

(43) F. GALGANO, *op. cit.*, 873.

vo) a cui s'ispira la società, a prevalere per soddisfare gli interessi e i bisogni (44) della famiglia (45).

Certo non si esclude che dalla gestione comune dell'impresa familiare si persegua l'intento di un maggior vantaggio economico, ma, si badi, esso non è il risultato di una finalità speculativa, nel senso che l'attività d'impresa svolta dalla famiglia persegua vantaggi immanenti a sé stessa e non esterni ad essa; in sintesi l'attività svolta dall'impresa familiare coltivatrice è destinata soprattutto a soddisfare l'interesse della famiglia (46) in assenza di lucro e di finalità speculativa (47). Così, quel vantaggio conseguito, soddisfatti i bisogni della famiglia, va ad incrementare il patrimonio familiare restando vincolato ad esso per far fronte agli oneri derivanti dalla complessa gestione dell'impresa, cioè serve anche ad autofinanziarsi per sviluppare in qualità e quantità l'attività economico-produttiva. Ne consegue che, più in generale, l'attività svolta dall'impresa (familiare), protesa a raggiungere una tale finalità, non è disdicevole collocarla nella prospettiva tra i possibili raggruppamenti economici strumentali (comitati, consorzi, associazioni non riconosciute), i quali non darebbero luogo ad una fattispecie apprezzabile da inquadrare nell'ambito della struttura normativa dell'art. 2247 c.c. (48). La famiglia, va ricordato, si differenzia, però, da questi raggruppamenti (o società intermedie) per l'ampiezza e la incisività delle garanzie accordate, nonché per i doveri di responsabilità e di solidarietà derivanti dalla tutela dell'unità familiare e per il peculiare modo di atteggiarsi dei diritti di libertà dei suoi componenti (artt. 29 e 2 Cost.), non rilevabili nel sistema societario.

Com'è noto l'art. 2247 c.c., invece, da un lato, determina i contenuti specifici che caratterizzano il contratto di società, stabilendo che essi danno luogo all'esercizio in comune, tra due o più persone, di una attività economica, mediante il conferimento di beni o di servizi, allo scopo-fine di dividerne gli utili (49) e, dall'altro, lascia sullo sfondo il socio, senza alcuna garanzia dei suoi diritti fondamentali come persona. Ora, pur a volere ammettere che parte dei predetti contenuti (il riferimento è al conferimento di beni ai fini della costituzione del patrimonio) sono presenti anche nella famiglia coltivatrice, appunto perché necessari al porre in essere l'impresa, occorre notare che il patrimonio nella famiglia coltivatrice – tra l'altro, non apportato dai singoli componenti – preesiste alla stipula del rapporto agrario (o al contratto di società). Trattasi di un contenuto, certamente non equiparabile al conferimento cui fa riferimento l'art. 2247, che si esprime nella potenziale disponibilità di beni e servizi per lo svolgimento dell'esercizio di un'attività d'impresa, e che non è necessario che con esso si raggiunga lo scopo-fine della divisione degli utili (50). Già questi elementi, a tacere di altri, come anticipato, portano ad escludere che la famiglia possa essere considerata una società, mancando di quella struttura organizzativa, tipica della società semplice (51). Va detto inoltre che, riconosciuta la natura non speculativa ed esclusa l'origine

contrattuale della famiglia coltivatrice da parte della giurisprudenza di legittimità, cioè venuti meno due dei presupposti essenziali e tipici, costitutivi della società (art. 2247 c.c.), estendere alla famiglia coltivatrice le disposizioni degli artt. 2257 e 2266 c.c. è una interpretazione arbitraria e forzata dell'art. 48, legge n. 203; anzi, è il caso di aggiungere che, accostando la famiglia coltivatrice (art. 48) alla società semplice, mediante l'interpretazione di una disposizione (l'art. 48) lacunosa e preta di tanta ambiguità (52) ed operando, di conseguenza, per analogia, una estensione di una norma di diritto comune ad una norma di diritto speciale, si compie un atto giuridicamente non corretto.

6. - La tesi della famiglia coltivatrice come società posta in discussione dalle leggi sul registro delle imprese.

Ora, ammesso e non concesso di aderire al principio enucleato (e costantemente ribadito) dalla Corte di cassazione (o società di fatto), occorre notare che una tale equiparazione, dallo stesso legislatore, è stata messa in discussione. Una conferma della natura collettiva (ma non societaria) delle società di fatto (e delle comunioni tacite familiari), esercitanti attività agricola, si trae dall'art. 7, comma 3, del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (come modif. dal d.p.r. 16 settembre 1996, n. 559), sul registro delle imprese. La disposizione *de qua*, stabilisce, infatti, che tutti i partecipanti ad una comunione tacita familiare e ad una società di fatto, debbano iscriversi al registro delle imprese come imprenditori individuali. Se si tiene conto che qualche Autore (53) inquadra la famiglia coltivatrice tanto come società semplice (o di fatto) quanto come impresa individuale del capo, non è da escludere, con riguardo al registro delle imprese, di configurare la famiglia coltivatrice come «impresa collettiva di tutti i partecipanti» (54), giammai come società. E, come se ciò non bastasse, con d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. nella l. 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-bis), è stato statuito che «le società di fatto esercenti le attività indicate nell'art. 2135 del c.c. e le comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ult. comma, del c.c. esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 31 dicembre 1997, in imprese agricole individuali»; cioè il legislatore ha escluso, in linea di principio, seppure ai soli fini della iscrizione nel registro delle imprese, che possano esistere raggruppamenti collettivi privi di soggettività giuridica. Al riguardo, con circolare del Ministero delle finanze n. 147/E del 29 maggio 1997, è stato chiarito che lo scopo della normativa è quello di eliminare le situazioni anomale e consentire l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 c.c.), anche a quei soggetti che svolgono attività agricole come società semplici o di fatto o comunioni tacite familiari, per assumere una delle forme previste dalla normativa vigente; e, per ciò, ai fini di beneficiare del regime

(44) Per Cass. 7 gennaio 1984, n. 134, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 19, la nozione di bisogno della famiglia, ai fini dell'espropriabilità del fondo comune ex art. 170 c.c., va intesa «non in senso stretto cioè riferendosi alle necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì in senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze svolte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzanti intenti meramente speculativi».

(45) In tal senso, seppure riferito all'azienda coniugale, D. VITTORIA, *Azienda coniugale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto dell'economia*, cit., 22; A. MAGAZZI, *Le «aziende» gestite da entrambi i coniugi*, in *Dir. fam.*, 1976, 807.

(46) È stato giustamente precisato (V. PANUCCIO, *Il lavoro familiare*, in *Vita not.*, 1983, I, 799) che: «l'interesse della famiglia significa somma degli interessi individuali dei suoi componenti»; sulla natura collettiva degli interessi della famiglia, cfr. G. GHEZZI, *La prestazione di lavoro nella comunità*

familiare, Milano, 1960, 118.

(47) La giurisprudenza di legittimità, pur accostando la famiglia coltivatrice alla società semplice, ritiene di escludere da essa tanto il fine speculativo quanto l'origine contrattuale (Cass. 16 aprile 1992, n. 4689, cit.; Cass. 22 maggio 1991, n. 5766, in questa Riv., 1992, 485; Cass. 28 agosto 1990, n. 8854, in *Giur. agr. it.*, 1990, 599).

(48) F. GALGANO, *loc. ult. cit.*

(49) D. VITTORIA, *loc. cit.*

(50) Ancora D. VITTORIA, *loc. ult. cit.*; F. GALGANO, *loc. ult. cit.*

(51) Si riscontra nella famiglia coltivatrice la «figura tipica della società semplice», M. LIPARI, *op. cit.*, 371.

(52) Cfr. E. ROMAGNOLI, *Il diritto di prelazione dopo la legge n. 203 del 1982 con particolare riferimento all'art. 48*, in *Nuovo dir. agr.*, 1985, 531.

(53) In tal senso: A. GERMANO, *op. cit.*, 128.

(54) Testualmente G. MARASÀ – C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997.

di favore accordato, le società di fatto e le comunioni tacite familiari potevano modificarsi in imprese agricole individuali, ciascuna esercitata da una sola persona fisica che, pur potendo avvalersi dell'opera di collaboratori, la dirige e si assume in proprio il rischio connesso. La circolare, richiamandosi alla giurisprudenza della Cassazione (55), precisa che «la comunione tacita non è una comunione a scopo di godimento, ma l'esercizio in collaborazione reciproca tra i vari membri di una famiglia, originari o acquisiti», che svolgono un'attività agricola d'impresa di natura non societaria. Se ne deduce l'impossibilità di inquadrare l'impresa familiare coltivatrice nello schema del contratto di società (art. 2247 c.c.) e, di conseguenza, non è disdicevole ricondurre la stessa nello schema della *fraternitas* romana che regolava «non tanto e non solo la messa in comunione dei beni per l'esercizio di un'attività, quanto direttamente la stessa attività, cioè la cooperazione tra più soggetti per realizzare uno scopo economico comune» (56). La famiglia (coltivatrice) non ha origini contrattuali, ma si fonda sul principio del consenso e dell'esercizio dell'attività economica in comune, secondo il principio di effettività, e sullo stato di indivisione del patrimonio e, nonostante è rilevabile un regime di responsabilità dei componenti il gruppo familiare (art. 48, comma 3, legge n. 203), tale regime rimane tutto interno al rapporto agrario (57). Si è lontani, anche per il legislatore del registro delle imprese, dall'*affectio societatis*, in quanto l'astratta base associativa in cui si innesta la famiglia coltivatrice è una conseguenza naturale e spontanea dell'*affectio familiaris* (58).

7. - La famiglia coltivatrice come comunione (per la gestione) d'impresa.

Pur con le debite distinzioni rispetto alla società, la famiglia coltivatrice non può essere accostata neppure alla associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.), anche se con quest'ultima la famiglia coltivatrice avrebbe maggiori affinità (59). La famiglia coltivatrice – come comunione (60) – a nostro vedere, si avvicinerebbe di più alla «comunione d'impresa», con finalità non di mero godimento, bensì di produzione e di lavoro. Con il detto termine si suole indicare l'impresa esercitata da più titolari in comunione per la conduzione di una azienda agraria. Vero è, in generale, che per comunione si intende solo quella di mero godimento (art. 2248 c.c.), che si esteriorizza nell'esercizio passivo di godere dei beni, ma è anche vero che alla comunione di mero godimento non è di alcuno ostacolo la possibilità di sviluppare una attività produttiva e di lavoro, specie nel settore agricolo (61), tenuto conto che per l'utilizzazione del fondo per la coltivazione in comune non sono richieste particolari qualità organizzative e professionali, tali da impedire il normale esercizio di una attività d'impresa, a cui si presta bene il fondo tenuto in godimento (62). Non è assolutamente escluso

che può esservi impresa anche nell'attività di godimento di beni se questi sono capaci di produrre ricchezza: ed è quello che può verificarsi con lo svolgimento dell'attività, su un fondo rustico in comunione, dando luogo di fatto ad un'impresa agricola (63). Sostenere rigidamente che la comunione è di solo godimento significa non tenere conto del fatto che non possono costringersi i titolari della comunione d'impresa che vogliono godere di tale loro bene nel modo che ritengono migliore e di non costringerli a liberarsi dei beni, cedendone ad altri la proprietà o il diritto di godimento (64). Ciò ci sentiamo di affermare nella considerazione che la famiglia può determinare situazioni di fatto, le più varie, create dal comportamento dei soggetti interessati; situazioni che possano porre in essere una «comunione d'impresa» agricola, basata sulla coltivazione del fondo, sulla messa a coltura di una estensione di terreno o sulle «attività connesse», nulla rilevando se queste producono per la famiglia o per il mercato o per l'una o per l'altra; situazioni che, tra l'altro, non vanno analizzate in termini di dichiarazioni negoziali.

È il caso di avvertire che sulla «comunione d'impresa» sono pochi i sostenitori disposti a scommettere per rimettere in discussione valutazioni oramai consolidate (65). E, al riguardo, vale notare che tutte quelle situazioni esaminate, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, in prevalenza, hanno avuto soluzioni negative, sono situazioni alquanto diverse rispetto alla comunione d'impresa che noi ipotizziamo come soluzione interpretativa dell'impresa familiare coltivatrice di cui all'art. 48 della legge n. 203. La fattispecie che qui si sostiene non è tanto quella protesa a difendere le «ragioni (conservatrici) della proprietà», che nasce e si sviluppa come «società di fatto» (66), quanto quella più consona ed avvicinata alla comunione fra coniugi (art. 177, comma 1, lett. d, c.c.), che pone in essere l'esercizio collettivo dell'impresa familiare coltivatrice. In questo caso, infatti, non si costituisce una società, ma semplicemente si crea una comunione (d'impresa) convenzionale; fattispecie non riconducibile alla comunione ordinaria ex art. 1100 c.c., ma prospettabile come comunione (d'impresa) speciale che pone in essere «un nuovo tipo d'impresa collettiva» (67), che si presta alla conduzione in comune dell'esercizio dell'attività agricola (68), e che, tra l'altro, trova, nell'ordinamento giuridico, un referente normativo – per certi versi analogo – nell'art. 177 c.c.

Posta in questi termini, a nostro vedere, si potrebbe attribuire all'impresa familiare coltivatrice la qualifica di comunione d'impresa (convenzionale). Per vero, nella «comunione d'impresa», la famiglia coltivatrice, costituita (o riconosciuta) *ex lege*, si porrebbe, infatti, come entità non personificata, non elevata a soggetto autonomo, ossia a società od associazione non riconosciuta e che, poi, in via analogica, è quello che si ricaverebbe dalla fattispecie di comunione fra coniugi (69), come una comunità di lavoro, nella quale fa capo il patrimonio familiare e dove i familiari partecipi prendono parte attiva nella qualità di (co)impre-

(55) Cass. 17 febbraio 1987, n. 1688, in *Giur. agr. it.*, 1987, 550.

(56) Così G. GALLONI, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, Bologna-Roma, 2003, 67; Id., *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 225.

(57) V. COLUSSI, *op. ult. cit.*, 1523.

(58) In tal senso cfr. Trib. Foggia 11 gennaio 1989, cit.

(59) Assimila la famiglia all'associazione non riconosciuta, A. CARROZZA, *Famiglia, impresa e comunione tacita nell'esercizio dell'agricoltura*, cit., 302; Id., *Profilo dogmatico nella «famiglia agricola»*, in *Gli istituti del diritto agrario*, vol. I, Milano, 1962, 45.

(60) La famiglia coltivatrice, ex art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203, «come comunione» è rilevata da S. MASINI, *La legittimazione passiva nell'azione di rilascio dei fondi rustici*, in *Giur. agr. it.*, 1988, 564.

(61) Si v. W. BIGIARI, *loc. cit.*, il quale pur sostenendo la inammissibilità, in generale, della «comunione d'impresa», ritiene che sia possibile costituir-

la nell'ambito dell'attività agricola. La «comunione d'impresa» la ritiene fattibile fra coltivatori diretti, G. BRANCA, *op. cit.*, 17.

(62) G. BRANCA, *op. cit.*, 18.

(63) Cfr. G. OPPO, *Impresa e imprenditore. I) Diritto commerciale*, voce in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 5.

(64) In tal senso V. COLUSSI, *Impresa collettiva*, voce in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 3.

(65) Secondo G. OPPO (*Il regime patrimoniale della famiglia*, in *La riforma del diritto di famiglia*, vol. II, Padova, 1972, 87), configurare l'impresa familiare «è un'ipotesi, assai allettante per l'interprete, di comunione d'impresa o almeno di esercizio comune d'impresa non sociale».

(66) F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2000/2001, 24.

(67) Cfr. V. COLUSSI, *Azienda coniugale e disciplina dell'impresa*, cit., 613.

(68) D. VITTORIA, *op. cit.*, 3.

(69) V. COLUSSI, *loc. ult. cit.*

ditori e, in questa veste, rispondono anche delle obbligazioni assunte per la gestione produttiva della comunione (70).

Da quanto si è venuto esponendo, anche se la nostra resterà una posizione isolata, propendiamo per qualificare l'impresa familiare coltivatrice, ex art. 48, legge n. 203, «comunione d'impresa» e non società semplice e neanche associazione non riconosciuta. Volendo concludere con argomenti sintetici, molto scheletrici, a sostegno della tesi della comunione d'impresa – che poniamo in stretta correlazione con la comunione fra coniugi –, rileviamo: 1) la sua natura collettiva, non societaria, mancando ogni dichiarazione negoziale costitutiva della famiglia coltivatrice; 2) i familiari, tutti, sono contitolari e, quindi, (co)imprenditori (71) dei beni patrimoniali familiari e per ciò rispondono per le obbligazioni assunte con i terzi per la gestione dell'azienda condotta in comunione d'impresa; 3) i familiari partecipi all'impresa dello scioglimento della comunione possono dividere gli eventuali utili.

8. - I componenti della famiglia coltivatrice, in quanto contitolari del rapporto agrario, sono tutti (co)imprenditori.

Se le considerazioni sin qui esposte sono, come riteniamo, esatte, tutta la costruzione della giurisprudenza cade: la famiglia coltivatrice non può essere equiparata alla società semplice. Ma cade anche quell'orientamento, come conseguenza della detta equiparazione, di applicare alla famiglia quel principio di rappresentanza, determinato ai sensi dell'art. 2266 c.c.

Si è sostenuto che l'impresa familiare coltivatrice, benché priva di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto (a soggettività limitata), titolare di propri rapporti giuridici attivi e passivi, distinto dai singoli componenti il gruppo collettivo. Siffatta tesi, costruita per dimostrare che i componenti la famiglia coltivatrice non siano contitolari del rapporto agrario, si fonda sulla estrapolazione di alcune parole dal contesto dei commi 1 e 3 dell'art. 48. Secondo tale tesi «l'art. 48 discorrendo espressamente di rappresentanza della famiglia coltivatrice (co. 1) e di atti compiuti «in nome e per conto della famiglia», attribuisce in modo inequivoco al gruppo collettivo una limitata soggettività (72). Detta tesi non ha tenuto conto, però, che la «rappresentanza della famiglia coltivatrice» viene in rilievo, allo stato della disposizione, solo se il concedente ritiene di richiedere, alla famiglia, il nominativo che la rappresenta e con il quale interloquire. Se manca tale richiesta, infatti, il rappresentante può non essere nominato e nulla l'art. 48 lascia intravedere per individuare il modo come farlo emergere. L'altro appiglio, ricavato dal comma 3, attinente a quegli atti compiuti «in nome e per conto della famiglia», non offre spunti convincenti per ritenere che quegli atti compiuti vanno oltre lo «svolgimento del rapporto agrario» e siano tali da attribuire, mediante l'opera di coordinamento tra i commi 1 e 2, «in modo inequivoco al gruppo una limitata soggettività». Peraltro, la stessa dottrina che ha riconosciuto, forse per

prima, alla famiglia coltivatrice una «limitata soggettività giuridica», ritiene che la locuzione «svolgimento del rapporto agrario» non può «essere intesa come «esercizio dell'agricoltura» (o dell'impresa agricola)» (73); il che vale a dire: tutto resta confinato nell'ambito rapporto agrario. La circostanza che la norma non prevede affatto la preventiva individuazione specifica dei singoli membri dell'organizzazione collettiva, costituita sempre dalla famiglia, non autorizza a guardare, nella prospettiva, con il paraocchi solo nella direzione del diritto societario, per concludere, in negativo, che la fattispecie descritta della norma esclude che i componenti della famiglia siano contitolari del rapporto (74). Se così fosse, in assenza della (richiesta di) nomina del rappresentante – riservata al concedente – non si approderebbe ad alcuna soluzione condivisibile, con la conseguenza che lo sbocco possibile – anche in presenza di un rapporto agrario – sarebbe l'immersione della famiglia coltivatrice nella disciplina dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), che vede nei familiari soltanto dei collaboratori dell'imprenditore. Il legislatore, con l'art. 48, ha inteso dare un assetto diverso all'impresa familiare coltivatrice, rispetto all'impresa familiare, solo ove sia stato instaurato o si instaura un rapporto agrario. L'art. 48, infatti, prende in considerazione non la famiglia in quanto tale, ma l'impresa familiare coltivatrice, ponendosi il problema di qualificare la famiglia con l'aggettivo «coltivatrice», per inserirla, ove ne abbia i requisiti, nell'ambito dell'impresa. Sono i singoli componenti che spontaneamente formano il gruppo e danno vita alla famiglia, in mancanza dei quali la famiglia coltivatrice non viene in esistenza.

I componenti della famiglia coltivatrice, in quanto parte del rapporto agrario, sono tutti contitolari; essi (75) pongono in essere un'impresa collettiva la quale, essendo priva di personalità giuridica, presupporrebbe che l'intestazione del rapporto debba essere riferita a tutti i componenti la famiglia (76). I contitolari del rapporto, ponendo in essere la fattispecie (comunione d') impresa per l'esercizio collettivo di un'attività produttiva, tutti, in quanto tali, e, quindi, in quanto «(co)imprenditori» (77), sono destinatari di effetti giuridici che alla medesima fattispecie sono ricollegabili e, pertanto, ad essi (co)imprenditori è applicabile lo statuto dell'imprenditore. In conseguenza di ciò, il familiare singolo, preso a sé, avulso dal contesto famiglia, non solo rappresenta male se stesso, ma in particolare non rappresenterebbe (i membri del) la famiglia.

È incontestabile che la famiglia coltivatrice, rientrando tra gli enti non personificati, necessita di un soggetto quale capo di imputazione (art. 75 c.p.c.). Questo capo di imputazione non può essere assolutamente ricercato tra le maglie dell'art. 2266 c.c., per il sol fatto che, essendo i componenti della famiglia tutti (co)imprenditori, sono implicitamente tutti soggetti d'imputazione di diritti e di doveri e di azioni attive e passive. Da ciò ne discende che essendo tutti i familiari (co)imprenditori e contitolari del rapporto agrario, sul piano processuale, non può escludersi la contestuale e necessaria presenza di tutti nei giudizi riguardanti l'oggetto del rapporto e le attività sociali (78). Per i singoli familiari,

(70) Ancora G. BRANCA, *loc. ult. cit.*

(71) V. dottrina a nota 35.

(72) M. LIPARI, *op. cit.*, 371; R. BETTARINI, *op. cit.*, 89.

(73) Così V. COLUSSI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, cit., 1522; G. VIGNOLI, *Comunione tacita familiare, impresa familiare e impresa familiare coltivatrice*, in *Giur. agr. it.*, 1984, 205, il quale ritiene che per i terzi in genere diversi dal concedente, «la legge n. 203 non si applica».

(74) La contitolarità del rapporto è negata da M. LIPARI, *loc. ult. cit.*, mentre secondo A. GERMANO (*La famiglia coltivatrice quale parte del contratto di affitto di fondi rustici*, cit., 209), riferendosi all'esercizio di prelazione ritiene che in favore di chi agisce per sé o per la minoranza dissenziente, «è da riscontrare una sorta di contitolarità nell'esercizio in comune

dell'attività agricola e dunque di una co-imprenditorialità che potrebbe legittimare ciascuno, in via autonoma, del diritto di prelazione».

(75) La contitolarità del rapporto agrario è stata riconosciuta anche da Cass. 16 giugno 1992, n. 7413, cit., secondo «la quale ciascun dei componenti della famiglia coltivatrice in quanto contitolare del rapporto agrario, ha il potere di rappresentare la famiglia se il concedente non abbia richiesto espressamente che la rappresentanza, nei suoi confronti, sia assunta da uno di loro».

(76) Tra l'altro, come ricordato nel testo, è quello che si è proposto il legislatore con la legge sul registro delle imprese.

(77) Cfr. TAMBURRINO, *Impresa, comunione e società in agricoltura*, in *Giust. civ.*, II, 298.

(78) In tal senso, M. PERFETTI, *op. cit.*, 360.

dunque, nel processo, non può farsi a meno dell'instaurarsi di un litisconsorzio necessario.

Volendo affrontare l'argomento da altra angolazione, il risultato non può che essere lo stesso. È da condividere, infatti, l'opinione secondo la quale non può esistere impresa senza imprenditore, titolare e organizzatore delle attività di impresa, al quale imprimere gli effetti giuridici dell'impresa (79). A questa regola generale non sfugge neanche l'impresa collettiva, esercitata da più persone, compresa l'impresa coniugale e quelle fattispecie di imprese che, con l'impresa familiare, abbiano qualche similarità, nella quale non è possibile fare una netta distinzione tra imprenditore ed impresa: tutti i familiari, infatti, sono posti sulla stessa posizione paritaria, sia che conferiscano lavoro esecutivo che direzionale (80), e per ciò acquisiscono, tutti, il ruolo di (co)imprenditori. È questo quello che emergerebbe da una lettura piana della nozione di famiglia coltivatrice (art. 48, legge n. 203), assumendo così una sua rilevanza, che ci porta inevitabilmente fuori dalla disciplina della società semplice. Nel caso dell'impresa familiare coltivatrice, da noi definita comunione d'impresa, imprenditori – come nella comunione fra coniugi – sarebbero i componenti la famiglia, ai quali va applicata l'intera disciplina – sostanziale e processuale – dello statuto dell'imprenditore.

9. - La nomina del rappresentante della famiglia coltivatrice ex art. 48 legge n. 203.

È facile obiettare che, nel caso d'impresa familiare coltivatrice, ex art. 48 legge n. 203, si pone un problema di non trascurabile rilievo, in ordine alla nomina del rappresentante da parte della famiglia. L'art. 48, comma 1, nella parte finale stabilisce, infatti, che la famiglia coltivatrice è «rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari». La nomina del rappresentante della famiglia coltivatrice, come si evince dalla disposizione citata, è solo facoltativa, non obbligatoria, ed in ogni caso è rimessa al concedente.

La nomina del rappresentante della famiglia coltivatrice pone qualche problema. La legge affida alla cura del concedente la nomina del rappresentante, al quale spetta di formalizzare la richiesta, con invito a provvedere rivolto a tutti i partecipanti. La famiglia, in piena autonomia di scelta, deve esaudire la richiesta, nominando il rappresentante e comunicandolo al concedente. È la legge (art. 48, comma 1) che prospetta l'opportunità della nomina del rappresentante della famiglia, sempre che questa esista al momento della conclusione del contratto o si esterni nel corso dello svolgimento del rapporto agrario. Rileviamo che una disposizione analoga a quella dell'art. 48 non esiste nell'ambito della disciplina della società semplice, per cui, anche da questa angolazione, ogni accostamento a quella disciplina ci sembra una forzatura. Sul modo come la famiglia coltivatrice arrivi alla nomina del rappresentante è un fatto interno che non rileva ai terzi. Sembra a noi che comunque avvenga la nomina, questa si configura come un mandato collettivo a rappresentare la famiglia nei confronti del concedente (81); mandato che, senza alcun dubbio, si estende anche sul piano processuale.

Può accadere, ed accade spesso, che la richiesta dal concedente (non essendo un obbligo) non viene mai formalizzata o che la famiglia coltivatrice (ed è lo stesso) pur sollecitata non vi provvede. In questo caso emergono problemi rilevanti

tanto che hanno tenuto e continuano a tenere aperto il dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza. Nell'ipotesi in cui il concedente non abbia richiesto la nomina del rappresentante o la famiglia coltivatrice non abbia dato corso alla richiesta medesima, per qualsiasi comunicazione (amministrativa o giudiziaria), il concedente deve rivolgersi a tutti i contitolari del rapporto, come riteniamo, oppure deve rivolgersi ad un qualsiasi componente della famiglia, come sinora ha sostenuto la giurisprudenza? La risposta non può che essere questa: il concedente deve rivolgersi a tutti i contitolari del rapporto. Trattandosi di un rapporto instaurato con un ente di natura collettiva (la famiglia coltivatrice), tra l'altro non personificato, i componenti della famiglia, come accennato, sono tutti contitolari del rapporto e qualsiasi comunicazione del concedente va rivolta a tutti loro. La disposizione, ex art. 48, comma 1, come notato, dà una facoltà (non impone un obbligo) al concedente di richiedere la nomina del rappresentante a cui corrisponde un dovere della famiglia coltivatrice di dare adesione. La mancata richiesta del nominativo del rappresentante la famiglia, da parte del concedente, pur trattandosi di una facoltà, va rilevata come illecito, un mancato adempimento formale, una messa in mora dello stesso, del quale deve tenersi conto in sede contenziosa, e che, tuttavia, preclude, al concedente, di comunicare con uno solo dei componenti della famiglia. In mancanza di tale richiesta nessuno dei singoli componenti è legittimato a rappresentare la famiglia coltivatrice (82). Alla stessa conclusione si perviene nel caso in cui la famiglia coltivatrice disattende la richiesta di nomina del rappresentante. In quest'ipotesi si darebbe un elemento in più al concedente che può spendere nelle sedi opportune, ma ciò non lo autorizza ugualmente a non rispettare gli interessi individuali dei singoli componenti la famiglia coltivatrice, ai quali va indirizzata ogni e qualsiasi comunicazione.

La conseguenza logica del non rispetto del disposto del comma 1 dell'art. 48 sarebbe quella che tutto resta bloccato ai nastri di partenza e potrebbe rilevarsi pregiudizievole nello snellimento dei traffici giuridici od amministrativi. Il rimedio, al quale non pensa la giurisprudenza, potrebbe trovarsi applicando alcuni dei principi generali della disciplina della comunione e più specificamente la disciplina della comunione fra coniugi di cui sopra si è fatto riferimento. Ora, prescindendo da quanto disposto dal comma 1 dell'art. 48, più volte citato, l'impresa familiare coltivatrice, quale impresa collettiva, va comunque amministrata, gestita e resa produttiva. E, seppure è vero, come principio generale, che ogni componente la famiglia coltivatrice partecipa all'amministrazione e alla gestione della comunione d'impresa, in considerazione del fatto che tutti sono (co)imprenditori della medesima, è altrettanto vero che qualcuno, anche all'interno della comunione d'impresa, potrebbe pure essere investito, in casi specificatamente determinati, di un mandato (potere) per rappresentare la collettività. Diversamente ogni atto compiuto da un componente, anche se tollerato dagli altri, deve ritenersi nullo. Ciò differenzia la comunione d'impresa dalla società; infatti l'art. 2257 c.c. statuisce che, salvo patto contrario, ciascuno dei soci, disgiuntamente dagli altri, può rappresentare la società. La presenza di siffatta norma, vale notare, potrebbe trovare giustificazione nel fatto che la società, più che la comunione, ha in comune l'esercizio di una attività economica, allo scopo (speculativo) di dividerne gli utili (83), da sviluppare con tanta libertà, autonomia e tempestività d'intervento. Regola che,

(79) Cfr. V. COLUSSI, *Impresa collettiva*, cit., 4.

(80) Cfr. G. GALLONI, *op. ult. cit.*, 71.

(81) V. COLUSSI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, 1522.

(82) In tal senso e con riferimento ad un rapporto in corso alla data di

entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203. Trib. Mantova 28 settembre 1985, n. 659, in L. GARBAGNATI-M. NICOLINI-C. CANTÙ, *I contratti agrari*, Milano, 2003, 413.

(83) F. GALGANO, *Società (dir. priv.)*, cit., 873.

a nostro vedere, non trova (o trova poca) giustificazione, come ricordato per la difficoltà a distinguere, nell'impresa familiare coltivatrice (art. 48 legge n. 203), imprenditore ed impresa (84) e che, fra l'altro, a ben guardare, tali esigenze di snellimento hanno un campo d'azione limitato allo svolgimento del contratto agrario (85), di interlocuzione con il concedente e, comunque, è un fatto interno alla famiglia e non assume rilevanza esterna. Va ammesso, tuttavia, che, anche nella comunione d'impresa, la speditezza nella conduzione aziendale o nel compimento di determinati atti d'impresa possono incontrare ostacoli alla loro effettuazione. Ed all'uopo, per vero, in quell'ordinamento non mancano gli appositi strumenti che ne facilitano la realizzazione. Per tutti quegli atti che possono essere svolti direttamente dai contitolari del rapporto non pare si pongono problemi particolari, data la loro compresenza nel compimento degli atti medesimi. Laddove ciò non sarà possibile, o la natura particolare dell'affare richiede rapidità, snellezza e tempestività d'intervento, il rimedio è il ricorso al mandato (o alla delega) (86), che può essere limitato a pochissimi, determinati atti (siano essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione), opportunamente pubblicizzato per essere opponibile ai terzi (art. 2266 c.c.). Il mandato (o la delega), vale notare, non fa perdere ai contitolari del rapporto agrario (e dell'impresa familiare coltivatrice) la qualità giuridica di (co)imprenditori e, di conseguenza, non viene meno l'insieme dei diritti e dei doveri ad essi inerenti.

Fuori dall'ipotesi della normale conduzione e gestione dell'impresa coltivatrice, che attiene, è il caso ancora di ricordare, l'ordinaria amministrazione interna all'impresa, ogni atto che investa il terzo o provenga da terzo – tale è da considerare il concedente – deve essere assunto, manifestato ed eseguito nei modi di legge, attraverso il mandato (art. 1703 c.c.) e con le deliberazioni opportune (v. per qualche analogia l'art. 230-bis c.c.). A questa conclusione si perviene nel caso in cui la nomina del rappresentante della famiglia avvenga entro i crismi del comma 1 dell'art. 48 (o per iniziativa della famiglia coltivatrice). In quest'ipotesi il rappresentante (mandatario) della famiglia è investito di un potere (attribuito secondo le regole democratiche) che non può essere più ampio di quello conferito dalla legge o dagli stessi deleganti (art. 1387 c.c.). Riuscirebbe incomprensibile e sarebbe persino privo di senso logico, ove per l'inerzia della parte concedente debba valere il principio della presunzione, di trovarci nell'ambito della società semplice, spesso causando danni non prevedibili (87), o peggio, ed è quello che si sta verificando nella realtà quotidiana, che la scelta del rappresentante sia lasciata, in fase processuale, al libero arbitrio (mai censurato) del concedente, il quale, secondo una lontana giurisprudenza (88), citando in giudizio un solo componente del gruppo familiare, «mostrerebbe» di ritenerlo – appunto – rappresentante dell'intera famiglia colonica, giusta il disposto dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982».

10. - Il principio dell'amministrazione disgiuntiva lesivo del diritto processuale del singolo componente della famiglia coltivatrice non convenuto in giudizio.

Sulla scia della giurisprudenza (89), la quale si ostina a seguire la disciplina societaria e per ciò applicando il principio dell'amministrazione disgiuntiva (artt. 2266 e 2257 c.c.), si perverrebbe alla conclusione assurda di precludere ai componenti la famiglia coltivatrice di proporre opposizione di terzo (artt. 344 e 404 c.p.c.), sul presupposto che gli opposenti non si troverebbero in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della famiglia convenuta in giudizio, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso (90). A tale conclusione si potrebbe pervenire, tutt'al più, solo quando il concedente, cooperando nello svolgimento del rapporto, abbia richiesto alla famiglia coltivatrice la nomina del rappresentante. L'inerzia – o la non cooperazione – della parte concedente non può essere un buon motivo, per la giurisprudenza, per negare ai componenti della famiglia coltivatrice la possibilità di intervenire nella fase processuale (art. 344 c.p.c.) che, per l'oggetto dedotto in giudizio, sono senz'altro interessati. Vale notare che le vicende processuali più ricorrenti sono quelle che hanno ad oggetto controversie inerenti il rilascio del fondo, promosse dai concedenti, i quali con iniziative fraudolente, scelgono – non avendo fatto richiesta del nominativo, nei termini di legge (art. 48, comma 1, legge n. 203) – il rappresentante da citare in giudizio, come convenuto, che sia il più «debole» o il più malleabile. Iniziative di tale genere sono contro la legge e dovrebbero essere attentamente valutate e di conseguenza censurate da parte del giudice.

Al principio dell'amministrazione disgiuntiva, tuttavia, è da muovere qualche rilievo a dimostrazione di quanto sia debole la costruzione della giurisprudenza. Argomentando il nostro dissenso, il rilievo che ci sentiamo di muovere attiene al fatto che, per il diritto societario, il socio, per rappresentare la società, deve essere munito di un idoneo potere di rappresentanza (anche se acquisito *de facto*) da enunciare negli atti (amministrativi o) giudiziari (emessi sia come attore che come convenuto); cioè occorre dimostrare che sia stato conferito un potere a rappresentare la società, ai fini di poterlo esercitare in tutti i modi, mediante anche la cosiddetta «spendita del nome». Dovrebbe essere regola generale che chi agisce in rappresentanza della società (o sia convenuto come tale) se non vuol rendersi responsabile di eventuale risarcimento di danno, occorra che disponga di un potere di rappresentanza (e, ove necessario occorra spendere il nome) della società per la quale agisce. Va da sé che a questa regola non dovrebbe sfuggire neanche la famiglia coltivatrice, allorché essa è da qualcuno rappresentata (91). Se dalla famiglia coltivatrice (che si vuole forzatamente equiparata alla società semplice), il rappresentante non ne abbia il potere o non abbia speso il nome, cioè non sia stata esplicitata la *con-templatio domini*, chi ha agito ha operato per suo conto e non per i componenti la famiglia. Questa strada seguita, inizialmente, da una remota giurisprudenza di merito (92), nel

(84) G. GALLONI, *loc. ult. cit.*

(85) Così V. COLUSSI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, cit., 1522. Diversamente C.A. GRAZIANI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, cit., che vorrebbe allargare il campo di applicazione dell'art. 48.

(86) V. COLUSSI, *Azienda contigiale e disciplina dell'impresa*, cit., 621.

(87) È quello che ha rilevato Trib. Alba 30 luglio 1988 (in *Giur. agr. it.* 1988, 563, con nota di S. MASINI, cit.), evidenziando che «tale principio (della amministrazione disgiuntiva), pur astrattamente condivisibile in quanto rispettosa dei principi generali delle norme sulle società, non può applicarsi *tout court*».

(88) Così, in motivazione della sentenza, App. Perugia 29 giugno 1988, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 389, con nota critica di F.D. PUGLIESE, *Brevi note sul vizio di «rappresentanza» processuale della famiglia coltivatrice*.

(89) Cass. 25 maggio 1999, n. 5071, cit.

(90) Hanno affermato la necessità del litisconsorzio con tutti i componenti la famiglia App. Roma 7 aprile 1989, in *Nuovo dir. agr.*, 1989, 277; App. Venezia 9 aprile 1987, *ivi*, 1988, 262; App. Ancona 24 febbraio 1986, *ivi*, 1986, 154; App. L'Aquila 22 marzo 1985, *ivi*, 1985, 278; App. Venezia 11 luglio 1983, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, 311; App. Venezia 19 gennaio 1983, in *Nuovo dir. agr.*, 1983, 681; Trib. Firenze 22 gennaio 1985, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1797.

(91) Cfr. Cass. 25 ottobre 1985, n. 5271, in *Foro it.*, 1985, I, 2254; Cass. 4 marzo 1980, n. 1433, in *Foro it. Rep.*, 1980, voce *Società*, n. 155.

(92) Trib. Siena 30 marzo 1985, in *Giur. agr. it.*, 1985, 226; Trib. Montepulciano 13 febbraio 1985, *ivi*, 1986, 225; Trib. Firenze 22 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 429, con nota di V. GERI, *Qualche osservazione sul mancato tentativo di conciliazione*.

caso si voglia ancora insistere nell'accostamento della famiglia alla società semplice, sembra necessario riprenderla, non essendo sufficiente statuire, con la sufficienza che spesso contraddistingue la giurisprudenza, che «ancorché (il rappresentante) abbia agito o sia convenuto in giudizio senza la specificazione della sua qualità di appartenente alla famiglia coltivatrice», «il componente rimasto estraneo al giudizio non è legittimato a proporre opposizione non trovandosi in una funzione diversa ed autonoma rispetto a quella del familiare convenuto in giudizio, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso» (93). Ove manca il potere di rappresentanza (e non c'è la spendita del nome), cioè manca il presupposto per il quale si agisce, certamente non ci si trova nell'ambito del principio dell'amministrazione disgiuntiva. La norma codicistica (art. 2266), pur rivolgendosi ai soci che hanno la rappresentanza, non contiene l'automatismo per la sua applicazione, tant'è che ove non sia stata enunciata la *contemplatio domini* da parte del rappresentante della società, secondo la giurisprudenza di legittimità, tutti i soci devono necessariamente agire o essere convenuti in giudizio (94). Pertanto, la mancata richiesta della nomina del rappresentante della famiglia (art. 48, comma 1) non legittima nessuno dei suoi componenti a rappresentare – come attore o come convenuto – il gruppo familiare (95). Stessa regola dovrebbe valere anche per il componente della famiglia, che non sia rappresentante della stessa, con la conseguenza che questi non può essere privato dei mezzi di tutela offerti dall'ordinamento al socio di società semplice, per inserirsi nel procedimento, ai sensi dell'art. 344 c.p.c. Appare evidente che spetta alla parte concedente, che conviene in giudizio un componente della famiglia coltivatrice, l'onere di accertare «il potere di rappresentanza di colui che agisce in nome della società» (96). Di conseguenza il concedente che conviene in giudizio il componente che non sia stato dalla famiglia legittimamente investito del potere di rappresentarla e non abbia accertato in capo al convenuto l'esistenza di tale potere, agisce *contra legem*, violando sia il principio generale della rappresentanza che il diritto di difesa dei (co)imprenditori-contitolari del rapporto agrario non convenuti in giudizio. Di fronte ad un atteggiamento del concedente che contravviene alla legge, al componente della famiglia non può essere negato il diritto di avanzare opposizione di terzo (*ex artt. 344 e 404 c.p.c.*) contro la sentenza, quando questa «pregiudica i suoi diritti».

11. - Estensione di alcuni principi dell'impresa familiare ex art. 230-bis all'impresa familiare coltivatrice.

Com'è noto, la qualificazione della famiglia coltivatrice, come tipo societario regolato dal codice, in ordine alla rappresentanza processuale, non ha trovato unanimità di consensi (97), prospettandosi altre soluzioni. E, a tal riguardo, si è fatto leva su qualche spunto – tra l'altro contraddittorio – offerto dalla giurisprudenza (98), suggerendosi che, almeno per gli atti di straordinaria amministrazione, potrebbero essere estesi, alla famiglia coltivatrice, i principi di cui all'art. 230-bis c.c. Occorre avvertire che,

pur ammettendo che tra la disposizione codicistica e l'art. 48 legge n. 203 si rilevano peculiarità e autonomie proprie delle due disposizioni (99), la necessità di un loro coordinamento è da tempo avvertita ed è pure opportuna, ma il tentativo ora operato dalla giurisprudenza, al riguardo, non sembra riuscito. La strada appena suggerita, secondo il tracciato della giurisprudenza, ci sembra ardua e difficoltosa da percorrere. I principi di cui all'art. 230-bis, secondo periodo, c.c., che si vogliono estendere alla famiglia coltivatrice, attengono «le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelli inerenti la gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessione dell'impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari partecipanti all'impresa stessa», ma trattasi sempre di principi la cui valenza è solo interna all'impresa, che non investe i terzi. Dal che è difficilmente ravvisabile che ci sia, da parte della giurisprudenza, un (o l'avvio di un) timido ripensamento del suo orientamento in ordine al concetto che sembra essersi radicato nell'applicare il principio societario dell'amministrazione disgiuntiva. Peraltro, che ci sia o meno una deliberazione all'interno della famiglia, assunta a maggioranza, è irrilevante per gli scopi che qui si contestano. Vale peraltro notare che la Cassazione (100), dopo avere statuito l'estensione di «alcuni fondamentali principi dettati dall'art. 230-bis», quasi come a liberarsi di dosso di affermazioni compromettenti, ha ribadito che, all'impresa coltivatrice «è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva nei confronti di tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha il potere di rappresentare il gruppo. Ne consegue che, mancando da parte della famiglia la nomina di un rappresentante, ciascuno dei componenti può agire o, comunque, stare in giudizio con la relativa legittimazione attiva e passiva e con effetti nei confronti degli altri familiari, senza la necessità della loro chiamata in causa (aggiungendo di seguito un codicillo di dubbia interpretazione), ove in relazione al rapporto dedotto in giudizio non sia ipotizzabile una diversa posizione individuale». Il codicillo aggiunto più che chiarire confonde le idee sul momento in cui la posizione del rappresentante si presenta diversa da quella del gruppo familiare. Stabilito che la famiglia coltivatrice è un soggetto collettivo, non personificato, al quale la Cassazione, forzatamente, applica il principio dell'amministrazione disgiuntiva delle società semplici, non è chiara come possa essere necessaria l'enunciazione della qualità di rappresentante della famiglia, quando il rapporto dedotto in giudizio sia attribuibile al soggetto che faccia valere una posizione individuale. L'ipotesi formulata dalla Cassazione non convince per il sol fatto che, ove il rapporto dedotto in giudizio appartenga alla famiglia, la soluzione da adottare è quella dell'applicazione del principio dell'amministrazione disgiuntiva. Diversamente, ove il rapporto dedotto in giudizio appartenga ad un componente che, pur facendo parte della famiglia, nulla ha da condividere con questa, il problema di chi agisce o sta in giudizio non rileva, anche quando il rappresentante sia componente della famiglia (101).

(93) Cass. 5 dicembre 2003, n. 18655, cit.

(94) Cfr. Cass. 7 marzo 1990, n. 1799, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, 386; Cass. 1° agosto 1990, n. 7663, *ivi*, 1990, 1400.

(95) Trib. Mantova 28 settembre 1985, n. 656, cit.

(96) Così F. GALGANO, *Società in genere. Società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diritto da A. Cicu-F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1982, 293.

(97) Cfr. N. FERRUCCI, *Le famiglia in agricoltura*, cit., 115.

(98) Cass. 14 settembre 1995, n. 9693, in questa Riv., 1996, 562; Cass. 16 giugno 1992, n. 7413, *ivi*, 1992, 338; Cass. 16 aprile 1992, n. 4689, cit.; Cass. 4 dicembre 1991, n. 13007, *ivi*, 1992, 633 e in *Riv. dir. agr.*, 1992, II, 163,

commentata da P. NAPPI, *La rappresentanza «speciale» della famiglia coltivatrice*.

(99) Hanno sostenuto una sostanziale autonomia tra la disposizione dell'art. 48 legge n. 203 e dell'art. 230-bis c.c.: V. COLUSSI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, cit., 1521; A. DI MAJO, *op. cit.*, 465; C.A. GRAZIANI, *Art. 48. Impresa familiare coltivatrice*, cit., 404; A. CARROZZA, *Art. 49. Diritto degli eredi*, in *Commentario*, a cura di A. Carrozza-L. Costato-A. Massari, cit., 1527.

(100) Così Cass. 14 settembre 1995, n. 9693, cit.

(101) È il caso esaminato da Cass. 4 dicembre 1991, n. 7413, cit. V. sul punto anche le considerazioni di P. NAPPI, *op. cit.*, 161.

12. - Brevi considerazioni.

A conclusione di questo lungo *excursus* è da sottolineare che la *ratio* che ha guidato il legislatore, tanto con l'art. 230-*bis* c.c. quanto con l'art. 48 legge n. 203, è stata quella di tutelare e rafforzare ulteriormente i diritti dei componenti dell'impresa familiare e dell'impresa familiare coltivatrice, che prestano attività lavorativa all'interno dell'impresa, elevando il lavoratore «collaboratore» e il «(co)imprenditore», da semplice prestatore di forza lavoro a persona alla quale deve essere riconosciuta sia la quantità di lavoro prestato che qualità professionale di imprenditore. Su questo principio, anche se con argomentazioni diverse, sembra esserci concordia. Avere, con la legge sui contratti agrari, per quello che qui interessa, dato rilievo alla famiglia coltivatrice ed averla elevata ad entità (non personificata) non può essere interpretato come se il componente familiare non rileva, perdendo financo la sua personalità; anzi, al contrario, deve ritenersi valorizzata la sua persona dovunque essa opera, anche, come accennato, in considerazione del timido (e contraddittorio) tentativo della giurisprudenza di applicare alla famiglia coltivatrice alcuni dei principi fondamentali, propri dell'impresa familiare (art. 230-*bis*, comma 1, secondo periodo), che lo coinvolgono negli atti di gestione ordinaria e straordinaria svolti nell'ambito dell'impresa agraria. Una conferma alla valorizzazione della persona del (co)imprenditore – contitolare –, componente della famiglia coltivatrice, è dato dal comma 2 dell'art. 48, secondo il quale, ove si verifichi l'ipotesi in cui gli altri familiari si siano allontanati dalla conduzione del fondo per le più diverse ragioni, e la famiglia perde la caratteristica di gruppo, il rapporto agrario continua anche con un solo familiare purché questi continui a prestare la propria attività per la normale conduzione del fondo (102). La posizione della giurisprudenza di legittimità, così come si è andata snodando anche con qualche suo vacillamento (103), con l'ostinarsi a ritenere applicabile alla famiglia coltivatrice il principio dell'amministrazione disgiuntiva, annulla la personalità del componente la famiglia e contraddice lo spirito innovatore della legge. L'accostamento della famiglia coltivatrice alla società semplice, seppure depurata dal fine speculativo e dall'origine contrattuale, come si è argomentato, non regge.

Il componente nella famiglia non è socio di essa; anzi, applicando al componente familiare il principio societario, esso resterebbe, al pari del socio di società semplice, sullo sfondo di un rapporto interno alla famiglia, insensibile ai processi gestionali dell'impresa, e se ne affievolisce quella rilevanza esterna che, invece, una disposizione, come quella di cui all'art. 48, comma 3, vuole valorizzare, anche quando sia limitata allo svolgimento del rapporto agrario.

La famiglia coltivatrice, occorre ribadirlo, non è una società, mancando dei requisiti formali e sostanziali ed anche quando venga elevata a formazione sociale intermedia essa non si caratterizza come quella forma associativa, intesa nel senso tradizionale. La famiglia coltivatrice è primariamente una comunità di affetti e di lavoro, in cui prevale il reciproco scambio di cura, di assistenza e di solidarietà che nascono, si formano e si plasmano nell'ambiente rurale senza che occorra l'intermediazione di alcuno, compreso l'intervento dello Stato, anche quando questi, giustamente, con il suo ordinamento, ne tutela l'esistenza e lo sviluppo sociale ed economico. Da qui, sembra a noi, la cosa più naturale di accostare ed inserire la famiglia coltivatrice nell'ambito delle comunioni di lavoro, o meglio, come abbiamo dimostrato e sostenuto, di inquadrarla fra le «comunioni d'impresa», sia dall'angolazione sostanziale che da quella processuale, in ossequio alla sua formazione spontanea e naturale. In tale sua collocazione, la famiglia coltivatrice assume una rilevanza nuova e moderna, uscendo anche dall'angusto angolo in cui è stata collocata l'impresa familiare. I componenti della famiglia, ritenuti (co)imprenditori, in quanto contitolari del rapporto agrario, della «comunione d'impresa», facendo uso dei meccanismi propri di questa, non perdono, anzi valorizzano, restando integra, la loro personalità, e ciò anche quando determinati atti (sostanziali e processuali) dovranno essere affidati, mediante mandato, ad altri per essere espletati. È questa la strada da perseguire, anche in considerazione che determinati interventi del legislatore (v. art. 177, comma 1, lett. *d*, c.c.) sono andati in questa direzione. Strada questa, riteniamo, che può essere percorsa anche da quelle imprese familiari coltivatrici che gestiscono un'azienda su terreni, che non sono goduti per effetto di un rapporto agrario, ma propri, appartenenti al patrimonio della famiglia coltivatrice. □

(102) Cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere 4 giugno 1991, cit.

(103) Con riferimento alla posizione non corretta assunta dalla Cassa-

zione nel negare rilevanza alla famiglia coltivatrice in diritto di prelazione, per tutte: Cass. 13 febbraio 1997, n. 1331, cit.

Applicabilità della nozione di rifiuto al terreno inquinato e responsabilità dell'impresa

di FRANCESCO COSTAMAGNA

1. Introduzione. - 2. Elementi di fatto della sentenza della Corte di giustizia. - 3. La definizione di rifiuto. - 4. La qualificazione giuridica del terreno inquinato. - 5. La responsabilità dell'impresa petrolifera. - 6. Il principio «chi inquina paga». - 7. Conclusioni.

1. - L'azione in materia di rifiuti costituisce una delle priorità della politica ambientale comunitaria, vista l'urgenza di predisporre un quadro normativo coerente per la gestione coordinata di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede necessariamente l'interpretazione uniforme di talune nozioni chiave: la Corte di giustizia svolge, perciò, un ruolo fondamentale a tale proposito. Il presente lavoro si concentra sulla definizione di rifiuto e sull'individuazione di criteri utili per la determinazione delle responsabilità in caso di incidente, alla luce di una recente sentenza in materia della Corte di giustizia (1). Più nel dettaglio, l'analisi verterà sull'interpretazione delle nozioni di «rifiuto», «produttore di rifiuto» e «detentore di rifiuto» contenute nell'art. 1 della direttiva 75/442/CEE (2), dal momento che tali concetti costituiscono gli elementi essenziali per la comprensione delle problematiche qui in esame.

2. - Prima di passare all'analisi giuridica delle questioni, è utile concentrarsi sugli elementi fattuali che stanno alla base della pronuncia da cui si è deciso di partire. I fatti della causa principale riguardavano la fuoriuscita accidentale di idrocarburi da un impianto di stoccaggio a tenuta non ermetica, con conseguente inquinamento del terreno circostante. Nel 1981, infatti, la Texaco Belgium SA aveva preso in affitto una stazione di servizio nella capitale dello Stato belga e nel 1988 aveva concluso un accordo con uno degli imputati nella causa principale per la gestione di detto impianto. Nel gennaio 1993, veniva rilevato come, a causa di un problema di tenuta delle tubature e di un serbatoio, un grosso quantitativo di benzina fosse penetrato nel terreno circostante, inquinando anche le risorse idriche della zona. Nel febbraio 1993, la stazione veniva chiusa e, nel 1994, la Texaco intraprendeva alcuni lavori di risanamento del terreno, specificando, però, come tali lavori fossero eseguiti su base volontaria e non in ottemperanza di alcun

obbligo giuridico. A seguito dell'interruzione del processo di risanamento senza che il problema fosse pienamente risolto, il *Ministère public* incriminava formalmente i tre responsabili della Texaco per violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, mentre l'impresa stessa era chiamata in giudizio in qualità di responsabile civile. Il giudice di primo grado, però, assolveva gli imputati e si dichiarava incompetente rispetto alla domanda di risarcimento promossa nei confronti della Texaco.

La *Cour d'Appel*, adita dal *Ministère public* e dalla Regione di Bruxelles-Capitale, osservava che la legge belga sui rifiuti (3) prevede sanzioni a carico di coloro che abbandonano i propri rifiuti al di fuori dei luoghi deputati al loro smaltimento o in violazione delle disposizioni vigenti in materia. Nel caso di specie, continuava la *Cour d'Appel*, non vi era dubbio sull'impossibilità di considerare «rifiuti» gli idrocarburi forniti dalla Texaco alla stazione di servizio nel corso dell'attività commerciale e le cisterne rimaste nel terreno a seguito dei lavori di risanamento. Dubbi maggiori, invece, suscitavano la qualificazione giuridica del terreno contaminato e la possibilità di considerare la Texaco quale responsabile per il suo smaltimento. Per tale ragione, la *Cour d'Appel* si rivolgeva alla Corte di giustizia per risolvere i suoi dubbi interpretativi, ponendo due questioni pregiudiziali. La prima verteva sulla possibilità di considerare «rifiuti» gli idrocarburi involontariamente fuoriusciti e il suolo contaminato, sebbene quest'ultimo non fosse stato rimosso. La seconda, invece, riguardava l'applicabilità delle nozioni di «detentore» e di «produttore» dei rifiuti all'impresa fornitrice degli idrocarburi.

3. - La Corte ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese (4) sulla definizione di «rifiuto», soprattutto nel tentativo di delineare con precisione il campo operativo della nozione contenuta nell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442/CEE, secondo la quale «si intende per (...) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate

(1) Corte di giustizia 7 settembre 2004, C-1/03, *Ministère public c. Paul Van de Walle e altri*, in *Foro it.*, 2005, IV, 41. Per un commento tecnico, v. A. MURATORI, *Primi spunti di discussione sulla sentenza della Corte di giustizia 7 settembre 2004*, in *www.giustiziambientali.it*. Per una lettura critica più approfondita v.: D. ROTTGEN, *Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la Corte CE*, in *Ambiente*, 2005, pp. 5-12.

(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (in *GUCE* L 194, p. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (in *GUCE* L 78, p. 32).

(3) Ordinanza del 7 marzo 1991 del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale, in *Moniteur Belge* del 23 aprile 1991, pp. 8407-8420.

(4) Corte di giustizia, (ord.) 15 gennaio 2004, C-235/02, *Saetti e Frediani* (non pubbl. in *Raccolta*); Id. 11 settembre 2003, C-114/01, *Avesta Polarit Chrome Oy* (non pubbl. in *Racc.*); Id. 18 aprile 2002, C-9/00, *Palin Granit oy*; Id. 15 giugno 2000, C-418/97 e C-419/97, *Arco Chemie Nederland e a.* (in *Racc.*, 2000, p. I-4475); Id. 18 settembre 1997, C-129/96, *Inter Environment Wallonie* (in *Racc.*, 1997, p. I-7411); Id. 25 giugno 1997, C-302/94, C-330/94, C-342/94 e 224/95, *Tombesi e a.* (in *Racc.*, 1997, p. I-3561); Id. 10 maggio 1995, C-442/92, *Commissione c. Repubblica Federale di Germania* (in *Racc.*, 1995, p. I-1097); Id. 28 marzo 1990, C-206/88 e 207/88, *Vessoso e Zanetti* (in *Racc.*, 1990, p. I-1461).

nell'Allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». In varie occasioni vi è stata incertezza sulla possibilità di considerare un bene come «prodotto», vale a dire come una sostanza direttamente utilizzabile nel corso del processo produttivo, o come «rifiuto», e quindi sottoposto ad una serie di regole per il suo smaltimento o recupero (5). La Corte ha così elaborato alcuni criteri ermeneutici (6), secondo i quali l'ambito di applicazione della norma dipende essenzialmente dall'esatta definizione del termine «disfarsi» (7), interpretato alla luce delle finalità della direttiva e del Trattato CE. L'art. 174 CE (8) costituisce la norma cardine a tale proposito, dal momento che in esso si trovano elencati gli obiettivi a cui mira l'azione comunitaria in materia ambientale, vale a dire, per quanto rileva ai fini della regolamentazione dei rifiuti, la salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente e la protezione della salute umana. L'approccio seguito dalla Corte sancisce, dunque, la prevalenza della seconda parte della definizione rispetto all'elemento oggettivo della stessa, rappresentato dal rinvio alle liste dell'Allegato I, a causa della loro eccessiva indeterminazione (9). È interessante notare come il medesimo approccio fosse stato fatto proprio anche dalla Commissione, la quale aveva avuto modo di affermare che «l'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza (...)» (10).

La sentenza *Van de Walle* conferma l'impostazione seguita in precedenza, sebbene la vicenda non riguardi la distinzione tra prodotto e rifiuto, quanto l'applicabilità di tale ultima nozione ad una porzione di terreno inquinato in seguito ad una fuoriuscita involontaria di idrocarburi. La condotta del soggetto obbligato rimane, in ogni caso, l'elemento centrale nella ricostruzione della fattispecie, mentre le liste di classificazione delle sostanze sono considerate semplici strumenti ausiliari per il lavoro dell'interprete, il quale deve trarre la definizione di rifiuto prima di tutto dalla condotta del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (11). La Corte ha, inoltre, chiarito che tale concetto non deve essere interpretato in senso restrittivo, per evitare di ridurre eccessivamente le garanzie inerenti alla gestione di sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e l'ambiente (12). Una scelta di segno contrario, infatti, contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442/CEE e dell'art. 174 CE, le quali, come si è visto in precedenza, devono essere tenute in conto durante l'attività interpretativa.

Nel caso di specie, la ricostruzione del comportamento tenuto dal detentore delle sostanze è resa più complessa dal carattere non volontario della condotta: gli idrocarburi, infatti, non erano stati rilasciati nell'ambiente di proposito, ma erano fuoriusciti senza che le parti ne fossero a cono-

scenza. A stretto rigore di logica non sembrerebbe possibile far rientrare queste sostanze nella definizione di rifiuto fornita dall'art. 1, lett. a), visto che è totalmente assente l'elemento soggettivo previsto dalla norma.

La conclusione, però, si pone in contrasto con una giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la volontà dell'obbligato non rileva nella determinazione della sua effettiva intenzione di disfarsi del rifiuto (13). Questa, piuttosto, deve essere ricostruita sulla base di taluni elementi, denominati «indizi fattuali» (14), alla luce dei quali è possibile determinare l'esatta qualificazione della sostanza (15). Sebbene la loro esatta individuazione dipenda dalle condizioni del caso concreto nel quale devono applicarsi, tali indizi riguardano essenzialmente la possibilità di riutilizzo del prodotto nel corso dell'attività imprenditoriale principale. Nel caso *Van de Walle* (16), ad esempio, costituiscono elementi sintomatici l'impossibilità di utilizzare gli idrocarburi penetrati nel terreno senza sottoporli in via preliminare ad operazioni ulteriori e, pur ammettendo la possibilità di un loro recupero, la scarsa economicità di tali operazioni. L'accidentalità della loro fuoriuscita non può in alcun modo incidere sulla valutazione, a pena, come osserva la Corte, di offrire una comoda via d'uscita a tutti coloro tenuti al rispetto degli obblighi posti dalla direttiva. Per tali ragioni è possibile concludere che sono da considerarsi «rifiuti» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva (17) tutte quelle sostanze, come gli idrocarburi penetrati nel terreno, delle quali il detentore intendesse disfarsi.

4. - È interessante notare come la qualificazione giuridica del terreno contaminato segua da vicino la sorte degli elementi inquinanti, in ragione del fatto che gli idrocarburi non possano essere distinti dal terreno (18), non essendo possibile alcun procedimento mirante al recupero di tali sostanze che non riguardi anche il suolo. Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla formulazione della categoria di rifiuti Q4, contenuta nell'Annesso I della direttiva 75/442/CEE, dove sono ricomprese le «sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione». Non rileva, a tale proposito, la mancata rimozione del terreno inquinato da parte degli obbligati, dal momento che l'acquisizione dello *status* di «rifiuto» si ha nel momento stesso della contaminazione accidentale, senza il bisogno di ulteriori operazioni (19).

Taluni (20) considerano la mancata rimozione un elemento ostativo alla qualificazione di «rifiuto» del terreno, in quanto gli elementi naturali – il suolo, l'aria e l'acqua – sono i beni oggetto di tutela della direttiva e non possono essere considerati alla stregua di sostanze inquinanti, anche per la difficoltà di applicare loro le nozioni di smaltimento e

(5) Ord. *Saetti e Frediani*, cit.; sent. *Avesta Polarit*, cit.; sent. *Palin Granit*, cit.; sent. *Arco*, cit.; sent. *Tombesi e u.*, cit.; sent. *Commissione/Germania*, cit.; sent. *Vessoso e Zanetti*, cit.

(6) Di recente sul punto A. BORZI, *La nozione di rifiuto tra applicazione comunitaria e (dis)applicazione interna*, in *Riv. ital. dir. pubbl. comunitario*, voll. 3-4, 2004, p. 760.

(7) Sent. *Inter Environment Wallonie*, cit., par. 26.

(8) Sull'art. 174 in generale si veda S. AMADEO, *Art. 174*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Milano, 2004, pp. 874-880; G. CATALDI, voce *Ambiente (Tutela dell')*, in *Enc. giuridica*, Istituto enc. italiana, vol. II, pp. 1-8; P.A. PILITTI, *Profili costituzionali della tutela ambientale nell'ordinamento comunitario europeo*, Città di Castello, 1992.

(9) A. BORZI, *La nozione*, cit., p. 760; E. POMINI, «Pet-coke» e nozione di rifiuto: la Corte di giustizia in linea con la scelta di esclusione già operata dal legislatore italiano, in *Riv. giur. amb.*, voll. 3-4, 2004, 426.

(10) Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la

decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C(2000) 1147), 2000/532/CE (in *GUCE* L 226 del 6 settembre 2000, p. 3).

(11) Par. 42.

(12) Par. 45; in senso conforme sent. *Arco*, cit., par. 36-40.

(13) Per tutte si veda sent. *Palin Granit*, cit., par. 25; si veda inoltre F. GIAMPIETRO, M.G. BOCCIA, *I rifiuti*, Volume II, Varese, 1997, p. 28.

(14) A. GRATANI, *La Corte di giustizia vaglia nuovamente i criteri che presiedono ad una corretta qualificazione della «merce» come «rifiuto»*, in *Riv. giur. amb.*, Vol. 1, 2003, p. 93.

(15) In senso conforme sent. *Arco*, cit., par. 86-87.

(16) Par. 46-47.

(17) Par. 50.

(18) Par. 52.

(19) Par. 53.

(20) Si vedano le considerazioni della Commissione relative al caso *Van de Walle*, riportate nelle conclusioni dell'Avvocato generale.

recupero. La tesi sarebbe ulteriormente confermata da un dato testuale: la categoria di rifiuti Q15 (21) menziona esclusivamente i terreni rimossi, escludendo implicitamente dal novero le altre tipologie.

Tale ultima considerazione appare, però, facilmente superabile proprio facendo riferimento ad uno dei criteri ermeneutici elaborati dalla Corte e analizzati in precedenza, vale a dire il valore meramente ausiliario degli elenchi contenuti negli Allegati. Così come ribadito dall'Avvocato generale nel caso *Van de Walle*, infatti, la mancata inclusione di un certo elemento in una delle categorie contenute nell'Allegato I della direttiva non costituisce un argomento decisivo ai fini della sua qualificazione giuridica. Inoltre, nel caso di specie non si tratta dell'elemento naturale «suolo» in generale, ma piuttosto di una porzione limitata dello stesso, individuabile con precisione anche se non materialmente separato dal resto. La mancata rimozione, perciò, non impedisce che il terreno sia considerato «rifiuto» e che, contrariamente a quanto sostenuto anche dalla Commissione, sia sottoposto ad operazioni di smaltimento e recupero.

L'inclusione del terreno nel novero dei rifiuti mira esplicitamente al perseguimento di un più elevato livello di tutela, consentendo l'applicazione di una serie di disposizioni in grado di ridurre la pericolosità di tale sostanza. Si pensi, ad esempio, all'art. 4 della direttiva, secondo il quale il recupero e lo smaltimento deve avvenire in modo che non costituisca un pericolo né per la salute umana, né per l'ambiente; o, ancora, gli artt. 5 e seguenti in materia di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti (22).

5. - La corretta definizione della sfera soggettiva di applicabilità delle norme in materia di rifiuti costituisce indubbiamente uno dei problemi più difficili da risolvere, dal momento che le norme di riferimento lasciano ampio spazio per l'azione dell'interprete e, in taluni casi, non è facile individuare con precisione l'effettivo grado di autonomia di cui godono i diversi soggetti coinvolti.

Nel caso *Van de Walle*, il problema riguardava la possibilità di considerare la Texaco quale soggetto responsabile per il mancato rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti, in quanto detentrica di queste sostanze. Ai sensi dell'art. 1, lett. c), rientrano nella categoria il «produttore» dei rifiuti e «la persona fisica e giuridica che li detiene»; i giudici comunitari erano, perciò, chiamati a determinare l'applicabilità delle nozioni alla posizione dell'impresa petrolifera nella vicenda in esame.

È bene precisare che la risposta definitiva sullo *status* dell'impresa petrolifera spetta esclusivamente al giudice nazionale, ai sensi della ripartizione di funzioni effettuata dall'art. 234 CE (23). Sul punto, perciò, i giudici comunitari devono limitarsi ad indicare i principi generali da applicarsi al caso concreto, senza poter esaurire l'esame della vicenda. È comunque innegabile che l'eventuale soluzione prospettata dalla Corte, per quanto non definitiva, costituisca un elemento difficilmente trascurabile dal giudice nazionale.

Per quanto riguarda il caso *Van de Walle*, è utile precisare preliminarmente che gli idrocarburi accidentalmente fuoriusciti erano stati acquistati dal gestore della stazione di servizio, il quale possedeva tali sostanze nel momento della

loro trasformazione in «rifiuti». Questi deve, perciò, considerarsi, almeno *prima facie*, il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi concernenti la loro gestione, in quanto «produttore» dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. b). La soluzione muove dall'assunto che il gestore operasse in piena autonomia rispetto all'impresa petrolifera e che fosse, per questa ragione, il soggetto obbligato a controllare le condizioni dell'impianto di stoccaggio. La Corte sottolinea, però, che il giudice nazionale potrebbe giungere ad una diversa conclusione, qualora accertasse che il mantenimento degli impianti spettava in realtà alla società petrolifera, in ragione di obblighi contrattuali o di omissioni a lei imputabili. Secondo questo ragionamento l'elemento decisivo è, di conseguenza, l'esatta determinazione dei rapporti tra l'impresa petrolifera e il gestore della stazione di servizio, al fine di accertare quale operatore gestisse effettivamente gli impianti di stoccaggio. Al fine di determinare con esattezza quale fosse il soggetto che esercitava l'effettivo controllo sugli impianti è necessario analizzare il rapporto tra i due operatori sia dal punto di vista contrattuale, vale a dire in base alle disposizioni dell'accordo di gestione, sia dal punto di vista economico, esaminando, cioè, i reali rapporti di forza intercorrenti. Le due dimensioni non vanno lette in contrasto tra loro, ma devono essere utilizzate congiuntamente al fine di ricostruire con precisione la ripartizione delle responsabilità. La mancata previsione nel contratto di gestione di un vincolo di subordinazione espresso in capo al gestore non costituisce, di conseguenza, un elemento decisivo, dal momento che è comunque necessario valutare se questo soggetto operasse in piena autonomia o, piuttosto, per conto della società petrolifera. In tale ipotesi, infatti, proprio quest'ultima dovrebbe essere chiamata a rispondere per il mancato rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, in quanto gestrice degli impianti di stoccaggio e, quindi, «produttore» dei rifiuti. Il superamento del dato meramente formale nell'interpretazione di alcune nozioni fondamentali viene utilizzato, per quanto riguarda il settore dei rifiuti, al fine di ottenere il livello elevato di tutela richiesto dall'art. 174(2) CE e dalla stessa direttiva quadro. Soprattutto in materia di responsabilità, infatti, vi è la necessità di un'interpretazione attenta al dato reale, per non offrire comode vie d'uscita a coloro che non intendano rispettare le norme poste dalla normativa di settore. L'utilizzo fraudolento di talune tipologie organizzative in materia societaria rappresenta, in taluni casi, uno degli ostacoli maggiori per la definitiva affermazione di un sistema trasparente di responsabilità ambientale.

Questo tipo di interpretazione del concetto di «produttore» richiama, seppur con le dovute differenze derivanti dal diverso ambito in cui è adoperata, l'approccio funzionale seguito dalla Corte per determinare l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in altri settori del diritto comunitario (24). A questo proposito, è interessante notare l'alto grado di convergenza tra la soluzione proposta in questa pronuncia e quella adottata dalla Corte in un altro caso che riguardava le imprese petrolifere e i loro distributori, in materia di aiuti di Stato (25). In tale occasione, l'esatta ricostruzione del rapporto effettivamente intercorrente tra i due operatori (26) si era resa necessaria per sanzionare l'intervento del Governo olandese a favore di singoli distributori

(21) «Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni», in Allegato I: Categorie di rifiuti, direttiva 74/442/CEE, cit.

(22) Per un'analisi sulle possibili conseguenze di tale conclusione nell'ordinamento italiano, v. D. ROTTGEN, cit., pp. 6-8.

(23) Par. 54.

(24) Si pensi, ad esempio, alla definizione di «impresa» in materia di concorrenza. A tale proposito si vedano, tra gli altri, A. FRIGNANI, M. WAEL-

BROECK, *Disciplina della concorrenza nella Comunità Europea*, Torino, 1996, pp. 33-44; A.M. CALAMIA, *La nuova disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, Milano, 2004, pp. 5-13.

(25) Corte di giustizia 13 giugno 2002, C-382/99, *Regno dei Paesi Bassi c. Commissione* (in *Racc.*, 2002, p. I-5163).

(26) Il provvedimento sanzionatorio della Commissione distingueva le stazioni di servizio in sei diverse categorie, a seconda del loro grado di dipendenza dalle imprese petrolifere, sent. *Paesi Bassi/Commiss.*, cit., par. 15.

di benzina, in quanto eccedente la regola *de minimis* fissata dall'art. 92, n. 1, CE (ora art. 87, n. 1 CE). Alcuni distributori di benzina, infatti, pur operando formalmente come entità commerciali autonome, in realtà erano sottoposti al controllo di un'unica impresa petrolifera, la quale aveva, così, la possibilità di cumulare indebitamente gli aiuti concessi (27). La Corte, al fine di sanzionare tale abuso, aveva avallato l'interpretazione della Commissione, secondo la quale la dipendenza dei distributori doveva essere accertata in base non solo alle disposizioni contrattuali, ma anche all'esercizio di un potere *de facto* da parte dell'impresa petrolifera.

La stessa linea interpretativa viene utilizzata dall'Avvocato generale nel caso *Van de Walle* per esaminare la possibilità di considerare la Texaco quale soggetto «detentore» del rifiuto e, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva. Si afferma, infatti, che, come già per la nozione di «produttore», il giudice nazionale è tenuto ad accertare l'esercizio di un controllo, anche solo *de facto*, da parte dell'impresa petrolifera. In questo caso l'oggetto di tale potere non sono più gli impianti di stoccaggio come in precedenza, ma i rifiuti stessi. Il rapporto di fatto tra il soggetto e la cosa costituisce il fondamento della nozione di «detenzione», non solo per il diritto comunitario (28), ma anche negli ordinamenti interni (29). La ripartizione del potere di controllo, e delle conseguenti responsabilità, effettuata dai due operatori attraverso l'accordo di gestione, costituisce, anche in questo caso, un elemento importante, ma non decisivo. Ciò che rileva è la possibilità per il gestore di disporre materialmente della sostanza, al fine di poter provvedere al suo smaltimento. Inoltre dal punto in esame appare evidente la già richiamata complementarietà dei due aspetti: l'esercizio di un potere di fatto può essere desunto da talune disposizioni dell'accordo di gestione, quale il divieto per il *manager* della stazione di apportare delle modifiche agli impianti senza il preventivo consenso da parte della società petrolifera.

6. - In ultima istanza, è utile soffermarsi brevemente su un aspetto che, seppur *prima facie* non rientri nell'ambito delle domande pregiudiziali, viene comunque affrontato nel corso del giudizio, in ragione della sua rilevanza in materia di responsabilità ambientale. Ci si riferisce al principio «chi inquina paga» e, più nel dettaglio, a come tale principio sia stato reso operativo attraverso i criteri di responsabilità stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti.

Analizzando le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 15, la Corte rileva come la direttiva disciplini separatamente lo smaltimento e il recupero dei rifiuti rispetto agli oneri finan-

ziari derivanti da tali operazioni. L'aspetto più rilevante è il diverso ambito soggettivo di applicazione che caratterizza le due norme: nel primo caso, come visto in precedenza, il soggetto obbligato è unicamente il «detentore», mentre nel secondo la disposizione è applicabile anche nei confronti del «(...) produttore del prodotto causa dei rifiuti». L'ampliamento del novero dei soggetti obbligati mira a garantire l'effettiva applicazione del principio «chi inquina paga» in materia di rifiuti, estendendo gli obblighi di carattere finanziario anche ad operatori che, pur non essendo detentori del rifiuto, hanno comunque contribuito alla sua produzione, traendo benefici economici da tale attività.

Il principio «chi inquina paga», uno dei cardini della politica ambientale comunitaria (30), risponde all'esigenza di evitare che i costi per i danni all'ambiente causati dall'attività economica ricadano sulla collettività dei consociati (31). Secondo una visione strettamente economica, il principio costituisce lo strumento per una migliore allocazione dei costi derivanti dall'attività economica. L'intervento dell'autorità pubblica, infatti, è richiesto per imporre l'internalizzazione delle esternalità negative, accollando i costi ambientali a coloro che li hanno causati o hanno contribuito a produrli (32). Tale visione traspare dai primi documenti internazionali che incorporano il principio, quali, ad esempio, le Raccomandazioni elaborate negli anni '70 dall'OCSE (33) e dalla Comunità economica europea (34). In questa fase, l'obiettivo è limitare gli aiuti concessi dagli Stati alle proprie imprese al fine di attenuare i costi imposti dal rispetto delle norme ambientali, dal momento che l'intervento statale contribuisce ad una scorretta allocazione dei costi ambientali, riducendo, in questo modo, la propensione delle imprese a rispettare le norme poste a tutela dell'ambiente (35). L'evoluzione successiva, durante la quale il principio viene recepito nel Trattato CE (36), contribuisce, secondo parte della dottrina (37), al superamento della concezione meramente economica, consentendo la sua applicazione anche in ambiti diversi, quale, ad esempio, la disciplina della responsabilità per danni all'ambiente (38). In realtà, l'ampliamento dell'ambito applicativo non comporta un mutamento della natura del principio, il quale, infatti, è configurabile come principio giuridico fin dalle origini; ciò che cambia è la sua applicazione concreta, passando da una tutela amministrativa *ex ante*, ad una civilistica e risarcitoria *ex post* (39).

Per quanto riguarda più nel dettaglio la materia dei rifiuti, la disposizione dell'art. 15 ha conseguenze potenzialmente rilevanti sull'accertamento delle responsabilità per il

(27) Sent. *Paesi Bassi/Commis.*, cit., par. 29-40.

(28) La nozione non è definita in alcun atto di diritto comunitario e, per tale ragione, non si comprende perché la Corte non si sia pronunciata sul punto nel caso in esame. Per un'interpretazione estensiva della nozione si vedano le conclusioni dell'Avvocato generale Mischo presentate il 20 novembre nella causa C-179/00, *Weidacher* (in *Racc.*, 2001, p. I-505), par. 76 e segg.

(29) Si veda G. LOTTA, voce *Detenzione (diritto civile)*, in *Enc. giuridica*, Istituto enc. italiana, Vol. X, pp. 1-9.

(30) Tra gli altri, si vedano: P.A. PILLITTU, *Profili costituzionali*, cit., p. 85; J. JANS, *The Development of EC Environmental Law*, in G. Winter (edited by), *European Environmental Law*, Aldershot, 1996, p. 285; L. KRÄMER, *The Polluter-Pays Principle in Community Law: The Interpretation of Article 130R of the EEC Treaty*, in *Focus on European Law*, London, 1997, p. 244.

(31) A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2002, p. 38; N. DE SADELEER, *Environmental Principles*, Oxford, 2002, pp. 21-22.

(32) La prima elaborazione del concetto dal punto di vista economico è di A.C. PIGOU, *The Economics of Welfare*, London 1924. In ambito giuridico, si vedano tra gli altri M. MELI, *Le origini del principio «chi inquina paga» e il suo accoglimento da parte della Comunità europea*, in *Riv. giur. ambiente*, 1989, fasc. 2, pp. 241-242; P.A. PILLITTU, *Profili costituzionali*,

cit., p. 88; P. THIEFFRY, *Droit Européen de l'environnement*, Paris, 1998, pp. 47-48.

(33) *OECD Council Recommendation on Guiding Principles concerning International Aspects of Environmental Policies* (C(72)128), Paris, 26 May 1972; *OECD Council Recommendation on the Implementation of the Polluter-Pays Principle* (C(74)223), Paris, 14 november 1974.

(34) 75/436/Euratom, CECA, CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (in *GUCEL* 194, del 25/07/1975, pp. 1-4).

(35) P.A. PILLITTU, *Profili costituzionali*, cit., p. 88.

(36) Il principio viene recepito nell'art. 130R(2) [ora art. 174(2) CE] con l'Atto unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987.

(37) In questo senso P. DIMAN, *I principi della tutela ambientale*, in G. DI PLINIO, P. FIMIANI (a cura di), *Principi di diritto ambientale*, Milano, 2002, pp. 51-52.

(38) Commissione delle Comunità europee, *Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente*, COM(2000) 66 def., Bruxelles 9 febbraio 2000, p. 12; direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (in *GUUEL* 143, del 30 aprile 2004, pp. 56-75).

(39) In questo senso P.A. PILLITTU, *Profili costituzionali*, cit., p. 86.

ripristino dello *status quo ante*. Infatti, anche nel caso in cui la posizione della Texaco risultasse incompatibile con la definizione di «detentore», l'impresa petrolifera potrebbe comunque essere chiamata a partecipare alle spese per le operazioni di smaltimento e recupero del terreno inquinato, in quanto soggetto responsabile della produzione degli idrocarburi dai quali è derivato il rifiuto (40). In altre parole, la non applicabilità ad un determinato operatore economico degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti, non impedisce che lo stesso sia ritenuto responsabile per gli oneri finanziari derivanti dai medesimi obblighi. Mentre i primi, infatti, presuppongono l'esistenza di un rapporto diretto con i rifiuti, quale la loro detenzione, per i secondi è sufficiente un rapporto di secondo grado, come, ad esempio, la produzione della sostanza dalla quale i rifiuti provengono. Questo ampliamento della sfera dei soggetti obbligati si spiega con la necessità di garantire che il risarcimento del danno ambientale derivato da una non corretta gestione dei rifiuti sia imputabile ad una pluralità di soggetti, al fine di evitare che lo stesso ricada sulla collettività dei consociati. Tale scelta, perciò, appare pienamente in linea con le premesse teoriche che stanno alla base dell'elaborazione del principio «chi inquina paga» fin dalle sue origini.

7. - Una politica ambientale efficace passa necessariamente attraverso un'applicazione coerente dei suoi concetti cardine. Come già osservato in precedenza, la Corte di giustizia rappresenta senza dubbio l'organo che, meglio di ogni altro, può contribuire a tal fine. In materia di gestione di rifiuti, la sua azione è stata particolarmente incisiva, a partire dalla definizione del concetto di «rifiuto», fino all'elaborazione di criteri utilizzabili per stabilire il riparto di

responsabilità tra i soggetti coinvolti. A quest'ultimo proposito, importante risulta essere anche l'azione condotta dalla Commissione attraverso l'elaborazione di numerosi documenti che hanno contribuito alla creazione di un quadro giuridico più definito in un settore così delicato, quale quello della responsabilità ambientale.

L'analisi condotta nel presente lavoro dimostra come la situazione presenti ancora degli aspetti che necessitano di ulteriore elaborazione da parte degli organi comunitari, accanto ad altri che possono contare su maggiori certezze dal punto di vista della loro applicazione. Per quanto riguarda, ad esempio, la definizione di «rifiuto» e l'individuazione delle sostanze che possono rientrare nella categoria, gli strumenti interpretativi elaborati dalla Corte sembrano in grado di offrire risposte adeguate agli operatori del settore. Al contrario, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili, sussistono ancora maggiori incertezze, legate soprattutto all'utilizzo di schemi societari non sempre trasparenti che impediscono una corretta ricostruzione delle responsabilità effettive. Anche per ovviare a questo tipo di problemi, la Corte di giustizia tende ad interpretare in modo estensivo taluni concetti fondamentali. L'estensione del campo applicativo delle norme e delle responsabilità soggettive mira a rendere maggiormente efficaci le norme comunitarie in tale settore e a perseguire gli obiettivi fissati dal Trattato e dalla legislazione secondaria. Tale linea interpretativa, perciò, non rappresenta un'indebita forzatura della lettera delle norme, ma, piuttosto, costituisce uno strumento utilizzabile dalla Corte nell'ambito dei poteri che le vengono riconosciuti. □

(40) Par. 57.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale - 18-3-2005, n. 108 - Contri, pres.; Finocchiaro A., est. - Pres. Cons. ministri (Avv. Stato Fiorilli) c. Regione Umbria (avv. Pedetta).

Cave e torbiere - Attività di cava all'interno dei parchi - Umbria - Art. 5 legge regionale n. 2/2000 - Incostituzionalità.

È incostituzionale l'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali (1).

(Omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO. - 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della l.r. 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui, nel vietare l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei parchi nazionali o regionali, prevede la possibilità di deroghe (commi 3 e 5) per interventi di ampliamento (sia pure solo per interventi in corso di attività alla data di entrata in vigore della norma impugnata e solo per l'estrazione di pietre ornamentali) o completamento delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, sia pure in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal PRAE (Programma regionale attività estrattive) per le quali la Giunta regionale esprime parere vincolante. La norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente, e le norme interposte di cui all'art. 11, comma 3, lett. b), della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, tra le attività vietate all'interno del parco, indica l'apertura di cave nonché l'asportazione di minerali, e stabilisce che eventuali deroghe siano previste con regolamento adottato dall'Ente Parco; nonché all'art. 22, comma 1, lett. d), della stessa legge, che indica, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette.

Con lo stesso atto il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, introdotto dall'art. 21 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26, in quanto, disponendo (comma 1) che i materiali provenienti da scavi di opere civili non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali; e stabilendo (comma 2) che il Comune utilizza i materiali di cui al comma 1, per finalità di tutela dell'ambiente, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale, violerebbe gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione

(principio di uguaglianza, libertà di iniziativa privata e diritto di proprietà), concretizzando un'espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa (risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo), nonché l'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, incidendo sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

2. - In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Umbria per omessa indicazione dei motivi della impugnazione.

Detti motivi, sia pure molto succintamente, sono indicati. Infatti lo Stato, nel suo ricorso, dopo avere descritto la norma impugnata, dopo avere citato i parametri costituzionali asseritamente violati e le relative norme interposte, e soprattutto dopo aver affermato che la norma regionale si sovrappone alla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali, afferma che l'art. 117 della Costituzione esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente, ponendo un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.

Ciò è sufficiente per respingere l'eccezione della resistente.

3. - Va innanzitutto esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003.

3.1. - La questione è fondata relativamente ai parchi nazionali.

Lo Stato - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (tutela dell'ambiente) - solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 26 del 2003, che individua nella Regione il soggetto competente a disciplinare le cave quando le stesse siano all'interno di un parco nazionale o regionale.

La tutela dell'ambiente, di cui alla lett. s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risulta legittima l'adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003). Relativamente all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, non si può parlare di una «materia» in senso tecnico, qualificabile come «tutela dell'ambiente», riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente protetto, investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002), con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).

La legge-quadro statale sulle aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394), premessa una prima parte (artt. 1-7) di carattere generale, presenta un Titolo II dedicato alle aree naturali protette nazionali (artt. 8-21) ed un Titolo III dedicato alle aree protette naturali regionali (artt. 22-28).

Lo Stato, nel fissare gli *standard* di tutela uniformi, con l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede che l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e, con il successivo comma 3, lett. b), stabilisce, fra l'altro, che nei parchi nazionali sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali.

La legge regionale impugnata, nel vietare l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno di parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue [art. 5, comma 2, lett.

g)], consente, all'interno dei predetti, interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE (art. 5, comma 3), aggiungendo che «per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 5, comma 5).

Dal confronto fra la norma statale interposta in materia di parchi nazionali [art. 11, comma 3, lett. b), della legge n. 394 del 1991] e la norma regionale impugnata emerge evidente che le modifiche introdotte, lungi dal disporre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, derogano *in peius* agli *standard* di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

Né appare fondata la deduzione della Regione Umbria secondo cui la normativa impugnata sarebbe legittima, in quanto emanata nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di cave a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione. È infatti sufficiente osservare che nel caso di specie non si è semplicemente disciplinata la materia «cave», ma quella delle cave quando le stesse insistano in un parco, e pertanto la materia «cave» va ad intrecciarsi con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza in precedenza richiamata, secondo cui, quando viene toccato tale valore, la Regione può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi.

Secondo la Regione, poi, non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività di cava nelle aree protette, tanto che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto sia derogabile, peraltro neppure con legge, ma con il semplice regolamento del Parco, con la conseguenza che se la deroga può essere effettuata da un regolamento, a maggior ragione si potranno effettuare deroghe tramite legge.

Anche questa tesi è infondata. È bensì vero che è il regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ma qui non viene in rilievo il rapporto di gerarchia legge-regolamento, ma il fatto che la competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave nel parco è attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del Parco. L'illegittimità costituzionale della norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono essere eventualmente adottate tramite regolamento del Parco, che viene approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le Regioni interessate (cfr. in questo senso l'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).

Né si può convenire – in presenza della perentorietà dell'enunciazione contenuta nell'art. 11, comma 3, lett. b), della legge n. 394 del 1991, secondo cui «sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave» – con la interpretazione offerta dalla difesa regionale, secondo la quale il divieto di svolgere attività di cava nelle aree protette si riferisce all'apertura di nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessione o dismesse senza che sia stata attuata la riambientazione del relativo sito, alle quali si indirizza la disciplina di non assoluto divieto della Regione Umbria.

Parimenti infondata è poi la tesi regionale per la quale gli interventi di ampliamento sarebbero limitati a quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque siano già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: secondo la giurisprudenza costituzionale, non sono ammissibili deroghe in peggio alla protezione dell'ambiente, senza che si possa distinguere tra «piccole deroghe» (tollerate) e «grandi deroghe» (non tollerate).

3.2. - La questione non è, invece, fondata per quanto riguarda i parchi regionali.

Con riferimento alle aree naturali protette regionali, l'art. 22 della legge n. 394 del 1991 dispone che l'adozione di regolamenti delle aree protette, secondo i criteri stabiliti con legge regionale, rientra fra i principi fondamentali per la disciplina di tali aree.

La legge regionale impugnata stabilisce in linea di principio il divieto di condurre cave nei parchi regionali, in conformità all'art. 11 della legge n. 394 del 1991. La legge stabilisce altresì, in alcune

ipotesi ben circoscritte, la possibilità di deroghe a tale divieto. Anche queste disposizioni sono conformi ai principi di cui all'art. 11, che parimenti prevede tale possibilità, e pertanto non può sostenersi che la legge regionale disponga arbitrariamente delle deroghe *in peius* in materia di ambiente. Essa ha, dunque, secondo il dettato dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991, semplicemente riprodotto i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della stessa legge.

Nel caso dei parchi nazionali, però, la legge regionale si pone in contrasto con la norma statale che stabilisce che le deroghe possono essere poste in essere solo con un regolamento adottato dal Ministero dell'ambiente d'intesa con le Regioni, mentre analoga disposizione non esiste in tema di parchi regionali, la cui disciplina è riservata dalla stessa legge n. 394 del 1991 alla Regione.

Il Parco regionale è infatti tipica espressione dell'autonomia regionale. Deve a questo proposito menzionarsi l'art. 23 della legge n. 394 del 1991, che stabilisce che il Parco regionale è istituito con legge regionale e determina altresì i principi del regolamento del Parco.

Inoltre, l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 prevede che il regolamento del Parco regionale può anche non essere adottato. È allora evidente che, in sua mancanza, la disciplina delle attività di cava non può che essere quella regionale, perché altrimenti il Parco regionale non potrebbe usufruire di deroghe al divieto di istituire cave nei parchi, dovendosi fare applicazione dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991, che vieta le cave nel Parco salvo diversa previsione regolamentare.

Ancora, la norma impugnata è altresì rispettosa di un altro principio dettato in tema di parchi regionali dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, quello, espresso dal comma 1, lett. c), della partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta. Infatti, tra i soggetti che partecipano al PRAE (Piano regionale attività estrattive), che costituisce la sede di decisione in merito ad alcune delle possibili deroghe al divieto di condurre cave nei parchi, vi sono anche enti locali diversi dalle Regioni (cfr. l'art. 4 della legge regionale impugnata).

Infine, proprio il rinvio al PRAE testimonia che la legge della Regione Umbria lascia spazio, oltre che alla partecipazione degli altri enti locali, anche all'emanazione di norme di carattere regolamentare di ulteriore dettaglio, e dunque ad un eventuale regolamento del Parco regionale che voglia per ipotesi, in conformità ai criteri dettati dalla norma regionale impugnata, fissare in modo più analitico la disciplina delle cave nei parchi regionali.

4. - Passando all'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, introdotto dall'art. 21 della legge n. 26 del 2003, si deve dichiarare, conformemente alle conclusioni della difesa erariale nel corso della pubblica udienza, la cessazione della materia del contendere, trattandosi di norma che, successivamente alla proposizione del ricorso (marzo 2004), è stata integralmente sostituita dall'art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della l.r. 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'art. 22 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della l.r. 3 gennaio 2000, n. 2), che non prevede più la cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità. (*Omissis*)

(1) L'APERTURA E LA CONDUZIONE DI CAVE IN AREE VINCOLATE.

Con la sentenza in oggetto i Giudici della Consulta affrontano il rapporto esistente tra legge regionale e normativa nazionale in materia di apertura di nuove cave e conduzione di cave preesistenti all'inserimento in un'area vincolata. La sentenza si apprezza, inoltre, per due ulteriori questioni relative l'una ai limiti di commercializzazione dei materiali estratti da cava e l'altra alla portata della nozione di «ambiente» contenuta nell'art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione.

1. IL FATTO. - La fattispecie nasce dall'impugnazione per

illegittimità costituzionale operata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge regionale umbra n. 2/2000, recante *Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni*, sì come sostituito dall'art. 5, della l.r. n. 26/2003, *Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2*, per violazione dell'art. 11, comma 3, lett. b), e art. 22, lett. d), della legge n. 394/1991, *Legge quadro sulle aree protette*, da ritenersi ex art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, quali *standard* di tutela uniformi vigenti sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117, Costituzione. Parimenti risultava impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri anche l'art. 18-ter, *Valorizzazione di materiali assimilabili*, della medesima legge regionale dell'Umbria n. 2/2000 come introdotto dalla l.r. n. 26/2003, sotto il profilo della presunta violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117, comma 2, lett. d), della Costituzione.

In estrema sintesi le disposizioni oggetto del contendere riguardavano la prima (art. 5, commi 2, 3 e 5, l.r. n. 2/2000 e successive modifiche) la disciplina concernente l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dimesse in Umbria, e la seconda (art. 18-ter, l.r. n. 2/2000 e succ. modd.) il regime elaborato dal legislatore regionale in questione in riferimento alla gestione dei materiali provenienti da scavi e opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai «materiali di cava» intesi, in base alla medesima legge regionale (art. 2, comma 1) quali sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni (torbe; materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti; altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1, r.d. n. 1443/1927, e non compresi nella prima categoria).

Ad avviso del ricorrente l'art. 5, commi 2, 3 e 5, della l.r. Umbria n. 2/2000 e successive modifiche, è illegittimo in quanto introduce in ambito regionale un regime di tutela ambientale peggiore (più debole) di quello nazionale, altrimenti vigente. Tale disposizione, infatti, pur disciplinando espressamente la materia delle «cave», si pone in parziale contrasto con il contenuto dell'art. 11, *Regolamento del parco*, comma 3, della legge n. 394/1991, che, pur trattando la diversa materia delle attività ammissibili e di quelle vietate all'interno dei parchi nazionali, fa espresso divieto, tra le altre, della possibilità di «apertura ed esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali» all'interno di siffatta tipologia di aree protette [art. 11, comma 3, lett. b), legge citata]. Al contrario la riferita disposizione regionale dell'Umbria, dopo aver affermato un divieto generale di apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dimesse all'interno di un'ampia tipologia di ambiti o vincoli ostativi [tra cui, espressamente, anche i parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue – art. 5, comma 2, lett. g), l.r. n. 2/2000 e succ. modd.], consente, subito dopo, la possibilità di condurre all'interno di tali aree «(...) interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dimesse (...)» (art. 5, comma 3, cit.). Per siffatti tipi di interventi la Giunta regionale è portatrice di un parere vincolante, fermo restando il divieto assoluto di interventi di ampliamento «(...) ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività (...)» alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima (art. 5, comma 5, l.r. n. 2/2000, mod. da l.r. n. 26/2003). Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri tale disciplina regionale indebolirebbe, dunque, il *quid* minimo di tutela garantito dal legislatore per i parchi nazionali. Per l'effetto essa sarebbe in contrasto con i principi fondamentali dettati per l'isti-

tuzione e la gestione delle aree naturali protette contenuti nella legge n. 394/1991, espressamente attuativi degli artt. 9, tutela del paesaggio e 32, diritto alla salute, della Costituzione (art. 1, comma 1, legge n. 394/1991). Rileverebbe, altresì, l'incompetenza per materia del legislatore nazionale sotto il profilo del nuovo art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, circa la potestà legislativa esclusiva dello Stato per ciò che concerne la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema (e dei beni culturali).

La seconda questione involgerebbe ulteriori e variegati profili sottesi alla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 18-ter, l.r. Umbria n. 2/2000, come introdotto dall'art. 21 della l.r. n. 26/2003, lì dove lo stesso prevedeva la cessione a titolo gratuito – a favore del Comune territorialmente competente – di tutti i materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cava ex art. 2, comma 1, legge medesima, qualora non rilevasse un loro impiego diretto nella realizzazione delle opere e qualora, sulla base delle previsioni progettuali, eccedessero la quantità di ventimila metri cubi totali. Ad avviso del ricorrente, sotto tale profilo ne risulterebbe intaccato il regime di tutela costituzionale di beni primari, quali la proprietà e la libertà di iniziativa economica privata (presunta violazione degli artt. 3, 41 e 42, Costituzione) (1).

Sulla seconda questione la Corte costituzionale non si dilunga oltre il dovuto rilevando, bensì, una cessazione della materia del contendere a seguito della sostituzione dell'art. 18-ter l.r. n. 2/2000, modificato da art. 21, l.r. n. 26/2003, da parte della l.r. Umbria n. 34/2004, con il venir meno della previsione di cessione a titolo gratuito al Comune di materiali di cava eccedenti una determinata quantità.

La prima questione è, invece, risolta in modo articolato dai Giudici delle leggi, con una netta distinzione tra la disciplina concernente l'apertura di cave o conduzione di cave esistenti all'interno di parchi *nazionali* e l'esercizio delle medesime attività nell'ambito di un parco *regionale*.

In particolare, se risulta fondata la questione di illegittimità costituzionale delle sopra riferite norme, relativamente alla disciplina di tutela vigente per i parchi nazionali, lo stesso non risulta altrimenti affermato dalla Corte costituzionale in riferimento al regime di tutela valido per i parchi regionali.

2. LA NOZIONE DI «AMBIENTE» NELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE. - Ancora una volta i Giudici della Consulta dirimono il contrasto esistente tra Stato e Regioni in materia di ambiente partendo da una considerazione sulla portata semantica del termine «ambiente» contenuto nel riparto di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione, com'è noto introdotto a seguito della legge costituzionale n. 3/2001. Nonostante la sua giovane età la lettera s) del comma 2, dell'art. 117 della Costituzione, è stata, infatti, già oggetto di ripetute e approfondite pronunce dei Giudici della Consulta. In particolare la sentenza in questione si inserisce nel precedente filone interpretativo inaugurato da Corte costituzionale n. 407 del 10 luglio 2002, in forza del quale il termine «ambiente» contenuto nella sopra riferita disposizione è da intendersi in un'accezione ampia, per nulla delimitata e ristretta ad una «(...) *materia in senso tecnico* (...)» rilevando, bensì, quale «(...) *valore costituzionalmente protetto* (...)» in quanto tale ben in grado di investire ulteriori competenze regionali (punto 3.1., sentenza n. 108/2005). Tale concetto (trasversalità del bene «ambiente») è, come detto, ormai un dato acquisito, sì

(1) Per un'ampia disamina della tutela della libertà di iniziativa economica privata e della tutela del paesaggio (e relativo contemperamento nella giurisprudenza costituzionale), v. F. SANTONASTASO, *Libertà di iniziativa economica e tutela dell'ambiente*, Milano, 1996.

come chiaramente affermato dalla citata Corte costituzionale n. 407/2002, in riferimento alla competenza regionale a legiferare circa la localizzazione e disciplina urbanistica rilevante per gli impianti a rischio di incidente rilevante (2). In tale occasione il Giudice delle leggi afferma chiaramente, e per la prima volta dopo la novazione delle competenze Stato/Regioni a seguito della legge di riforma costituzionale, l'estesa portata del termine «ambiente», oggi nuovamente in discussione, sulla base della considerazione che «(...) non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (...) - talché non risulta ammissibile la possibilità di considerare - una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ne deduceva, in tale occasione, il Giudice delle leggi la possibilità di «(...) ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (...)». Una ravvicinata conferma in tal senso viene da Corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 536, e, da ultimo, Corte costituzionale 2 febbraio 2005, n. 62, in materia di potestà normativa per la localizzazione del sito nazionale per la messa in sicurezza di residui radioattivi (3), dove, in entrambi i casi si ribadisce il concetto di ambiente quale «valore» piuttosto che come «materia», tecnicamente intesa e delimitabile. Al tempo stesso risulta reiteratamente sottolineata la giusta portata da attribuire alla competenza statale in tal senso, da intendersi quale legittimazione a dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale [Corte costituzionale n. 407/2002, n. 307/2003 (4), in particolare].

Ebbene, nel caso in specie, il *quid* minimo di tutela garantito dallo Stato sull'intero territorio nazionale risulta affermato, per quanto concerne i parchi nazionali, nel testo della legge n. 394/1991, lì dove all'art. 11, comma 3, risultano elencate le attività e le opere vietate all'interno dei parchi nazionali, in quanto in grado di compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette, e rispettivi habitat. Com'è noto, rileva in tal senso, tra gli altri, il divieto di «apertura e l'esercizio di cave, di miniere di discariche, nonché l'asportazione di minerali» [lett. b), art. 11, comma 3, cit.]. Sulla scorta di tale considerazione la Corte costituzionale ravvisa agevolmente l'illegittimità dell'impugnata normativa regionale umbra, in quanto derogatoria, in *peius*, di *standard* minimi di tutela altrimenti validi su tutto il territorio nazionale.

Ma v'è di più. Sempre in materia di parchi nazionali, la normativa regionale *de quo* non regge neanche al vaglio di competenza operato dalla Corte in relazione al riparto all'uopo previsto dal nuovo testo dell'art. 117 della Costitu-

zione circa la materia delle «cave». Questa ulteriore materia rientra, notoriamente, nella tradizionale competenza regionale fin dal previgente testo dell'art. 117, Cost., lì dove rilevava espressamente la previsione di una competenza legislativa regionale tra l'altro in materia di «cave e torbiere», peraltro nel limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato [r.d. n. 1443/1927 (5) e successive modifiche] nonché dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni (competenza concorrente). Ad avviso della difesa regionale non solo la normativa impugnata sarebbe stata emanata sulla scorta di questa tradizionale competenza regionale, ma anzi tale competenza risulterebbe viepiù rafforzata dal nuovo testo dell'art. 117, comma 4, Costituzione, con una competenza regionale esclusiva in tal senso. Sotto tale profilo la Consulta si limita a rilevare l'evidenza dei fatti, ovvero il palese intreccio di competenza rilevabile in tal senso tra la materia delle «cave» ed il valore dell'«ambiente», talché, rilevando la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, ben potrebbe la Regione legiferare in tal senso, ma «(...) solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi». Quest'ulteriore affermazione della Corte, con la quale viene meglio specificato il riparto di competenza Stato/Regioni in materia di ambiente, appare particolarmente importante e, in parte, nuova rispetto alla precedente giurisprudenza innanzi richiamata. Posto, cioè, che il termine «ambiente» ex art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione, rappresenta un valore permeante, invero, varie materie, sulle quali le Regioni dispongono tutt'oggi di indiscusse (ed espresse) competenze (es. valorizzazione dei beni culturali e ambientali, tutela della salute, governo del territorio, etc.), e che dunque rilevarebbe pur sempre una competenza concorrente regionale a legiferare su varie branche del diritto indubbiamente a valenza ambientale (es. dall'apertura di nuove cave alla localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante...), è precisazione di indubbia importanza la limitazione affermata in tal senso circa i «limiti ancor più rigorosi di tutela».

Tutto ciò, come già ribadito, per quanto concerne l'apertura di nuove cave all'interno di un parco «nazionale».

Per quanto, invece, concerne l'apertura/riattivazione di nuove/esistenti cave all'interno di un parco «regionale», le conclusioni cui perviene la Corte sono diametralmente opposte alle precedenti.

Riguardo questo ulteriore profilo la Corte costituzionale rileva dapprima la diversa disciplina esistente tra parchi nazionali e parchi regionali, riguardo la possibilità di introdurre deroghe ai divieti di attività e opere interdette all'interno dei rispettivi territori. Se, infatti, in riferimento ai parchi nazionali, fermi i sopra citati divieti di cui all'art. 11, comma 3, legge n. 394/1991 [tra cui anche, alla lett. b), l'«apertura ed esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali»], la medesima disposizione prevede la possibilità di introdurre deroghe in tal senso a mezzo del regolamento del parco previa approvazione del medesimo da parte del Ministro dell'ambiente su parere degli enti locali interessati - art. 11, commi 4 e 6 - una siffatta previsione non è bensì prevista per ciò che concerne i parchi regionali. Su tale aspetto l'art. 22 della citata legge n. 394/1991, prevede solo la possibilità di emanare i regola-

(2) La sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 2002, n. 407, può leggersi in questa Riv., 2002, 495, con nota di S. MASINI e in *Ambiente e Sicurezza*, n. 17/02, 108 e segg., con nota di A. JAZZETTI.

(3) La sentenza della Corte costituzionale 2 febbraio 2005, n. 62, inedita, è in corso di pubblicazione in *Ambiente e Sicurezza*, con nostra nota.

(4) La sentenza della Corte costituzionale 7 ottobre 2003, n. 307, è stata pubblicata in *Guida al diritto*, n. 42/2003, 86 e segg.

(5) R.d. 29 luglio 1927, n. 1443, *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno*, pubbl. in *G.U.* n. 194 del 23 agosto 1927. Per un'ampia disamina v. M. SARTORIO, *Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale*, Milano, 2003.

menti del parco (regionale) a mezzo di apposita legge regionale. Ad avviso della Corte è proprio quello che è avvenuto con l'impugnata legge regionale dell'Umbria e pertanto tale legge, se appare illegittima riguardo al disposto dell'art. 11, legge n. 394/1991, per ciò che concerne le deroghe ammissibili per i parchi nazionali, risulta tuttavia legittima per quanto concerne le medesime deroghe introdotte per legge regionale in riferimento ad un parco regionale. Non solo. La legge regionale umbra di cui si discute sarebbe, altresì, legittima sia per quanto concerne il divieto generale di condurre cave in un parco regionale, reiterando perciò in tal senso quanto previsto all'art. 11, legge n. 394/1991, sia perché rispettosa di un ulteriore principio fondamentale della disciplina delle aree protette regionali, quale quello di garantire la «partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta» [art. 22, comma 1, lett. c), legge cit.]. Rileva, sotto tale ultimo profilo, la previsione contenuta nella legge regionale umbra (art. 4), circa la concertazione necessaria tra Regione ed enti locali per la stesura del P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive), rilevante quale lo strumento pianificatorio per l'esercizio delle attività di escavazione in seno al quale potrebbero essere previste deroghe al divieto di condurre cave nei parchi. Anche sotto tali profili la Corte costituzionale ravvisa bensì la legittimità costituzionale della legge regionale umbra.

Volendo tracciare delle brevi conclusioni la decisione della Corte appare veramente «salomonica». Movendosi sul delicato terreno dei rapporti Stato/Regioni per la gestione dell'ambiente, la decisione della Consulta n. 108/2005 risulta, infatti, senz'altro rispettosa delle autonomie regionali ma, al tempo stesso, attenta a salvaguardare il *quid* minimo di tutela che deve essere garantito all'ambiente su tutto il territorio nazionale. Essa ribadisce, inoltre, la nozione trasversale di «ambiente», da intendersi – a ragione – quale *valore*, in sé rilevante e permeante varie materie, anche di riconosciuta competenza regionale, dalla tutela della salute al governo del territorio.

Una questione rimasta in parte inesplorata è, infine, quella relativa alla corretta gestione dei materiali estratti dalle attività di cava. Su tale aspetto la Corte dichiara, infatti, la «cessazione della materia del contendere» a seguito dell'abrogazione delle disposizioni regionali relative all'espropriazione a favore del Comune dei materiali estratti, qualora essi superassero determinate quantità... Al riguardo sarebbe stato, peraltro, interessante valutare la legittimità della norma rispetto alla restrittiva disciplina sui rifiuti, considerando la natura di rifiuto o meno di tali materiali in riferimento alla previsione contenuta in tal senso all'art. 8, comma 1, lett. *f-bis*, d.lgs. n. 22/1997, come interpretato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 443/2001, modificato, in ultimo, dall'art. 21, della legge n. 306/2003 (6). Nell'assenza di previsioni regionali sarebbe stata applicabile, a tali aspetti, la citata disciplina nazionale, peraltro riflettendo sull'onerosità per il Comune a ricevere una grossa quantità di terre e rocce da scavo qualora non fossero riconducibili al regime delle «esclusioni» (sottrazione alla disciplina dei rifiuti) previsto dal c.d. «decreto Ronchi» e, pertanto, da gestire quali «rifiuti» a tutti gli effetti...

Fortunatamente per gli enti locali siamo, tuttavia, di fronte a mere ipotesi *de iure condendo*...

Marco Fabrizio

(6) Sulla disciplina delle terre e rocce da scavo possono leggersi i ns. contributi, *Brevi note sulla natura delle «terre e rocce da scavo»*, in questa Riv., n. 12/02, 674-76; *L'abbandono dei materiali da demolizione non è riconducibile al regime delle terre e rocce da scavo*, *ibidem*, n. 3/03, 172 e segg.; e *I rifiuti da demolizione tra regime dei «non rifiuti» e assimilabilità alle terre e rocce da scavo*, *ibidem*, n. 9/04, 573-76.

Cass. Sez. III Civ. - 16-3-2005, n. 5689 - Nicastro, pres.; Finocchiaro, est.; Salzano, P.M. (conf.) - Miletta ed altri (avv. Ruffolo) c. Carvelli e altri (avv. Cappello, Romanelli). (*Conferma App. Catanzaro, Sez. spec. agr. 26 novembre 2002*)

Contratti agrari - Affitto - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 48; c.c., artt. 2266, 2257)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Esecuzione di miglioramenti, da parte del conduttore, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge - Inadempimento contrattuale - Arricchimento ingiustificato del concedente - Non configurabilità.

Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48 della l. 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 c.c. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa; ne consegue che, al fine della cessazione del contratto alla scadenza è sufficiente che la disdetta (di cui all'art. 4 legge cit.) sia inviata a uno solo dei componenti della famiglia e, inoltre, che la mancata convocazione di uno di detti componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge) non comporta alcun vizio procedurale (1).

Poiché l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge si esaurisce nell'ambito del rapporto di affitto e costituisce inadempimento contrattuale, che può anche giustificare la risoluzione del contratto medesimo per fatto del conduttore, non è configurabile, in favore dell'affittuario e a carico del concedente, una azione di arricchimento senza giusta causa, costituendo proprio detta violazione dagli obblighi contrattuali la causa dell'arricchimento (2).

(Omissis). - 2. Con il primo motivo, con il quale si deduce «omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. e violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.», i ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte *de qua*, assumendo, in buona sostanza:

– da una parte, che una tale conclusione non tiene presente la peculiarità del contratto di affitto «che si caratterizza per essere la locazione del fondo anche lo strumento primario attraverso cui l'affittuario coltivatore diretto e la propria famiglia traggono sostentamento, atteso che giusta l'assunto fatto proprio dai giudici *a quibus* si giungerebbe all'assunto di ritenere cessato un contratto di affitto a coltivatore diretto anche ove all'affittuario non venga inviata la preventiva disdetta»;

– dall'altra, che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dai giudici del merito, salvo la risalente pronunzia del 1979, fa riferimento alla disdetta da un generale contratto di locazione, come disciplinato dall'art. 1571 e ss. non già alla disciplina speciale prevista per la disdetta del contratto di affitto a coltivatore diretto.

3. La deduzione è manifestamente infondata sotto entrambi i profili in cui si articola.

3.1. A prescindere dal considerare che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (cfr. art. 12, comma 1, preleggi) per cui deve decisamente escludersi [specie tenuto presente il rigore con cui questa Corte regolatrice tende a interpretare la disposizione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr., ad esempio, Cass. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass. 7 agosto 2003, n. 11918, Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222)], che la motivazione della sentenza impugnata è «omessa, contraddittoria e insufficiente» solo per non avere tenuto presente quella che è la precipua funzione del contratto di affitto a coltivatore diretto, si osserva che le considerazioni svolte al riguardo nel motivo non colgono nel segno.

Il principio enunciato dalla sentenza gravata – in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – infatti, è applicabile – come precisa la sentenza ora oggetto di ricorso – esclusivamente nella eventualità sussista una pluralità di conduttori e proprio in considerazione di tale par-

ticalità della vicenda si ritiene valida la disdetta comunicata a uno solo di essi.

Certo quanto sopra, è evidente che la rinnovazione dell'affitto è impedita in forza di una manifestazione di volontà comunque portata a conoscenza a uno degli affittuari, sul quale, palesemente, attesa la indivisibilità dell'obbligo di restituzione il fondo, grava l'obbligo di dare notizia, agli altri conduttori, della ricevuta disdetta, sì che non risultano in alcun modo violati i principi generali (sulla tutela del lavoro) genericamente invocati in ricorso.

Il tutto, a prescindere, infine, dal considerare che anche i contratti di mezzadria e gli altri rapporti associativi di cui agli artt. 25 e ss. della l. 3 maggio 1982, n. 203 sono caratterizzati dalla circostanza che la concessione del fondo attua lo strumento primario attraverso cui il mezzadro e il colono e la propria famiglia traggono il proprio sostentamento e non si è mai dubitato – specie presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da cui del tutto apoditticamente prescinde la difesa degli attuali ricorrenti – che gli stessi vengano a cessazione, alle date indicate dall'art. 34 della ricordata legge n. 203 del 1982 senza necessità di alcuna disdetta (cfr. Cass. 21 gennaio 2003, n. 683; Cass. 25 febbraio 1998, n. 2038; Cass. 16 giugno 1995, n. 6798).

3.2. Quanto al secondo profilo di censura si osserva che costituisce, al momento, diritto vivente, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice (puntuale richiamata nella pronuncia ora oggetto di ricorso) l'affermazione secondo cui la disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna del bene locato e cioè l'esecuzione di una prestazione indivisibile, è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata ad uno solo di essi (in termini, ad esempio, Cass. 17 maggio 1999, n. 4797; Cass. 23 maggio 1997, n. 4605, nonché resa proprio con riguardo a contratto di affitto agrario, Cass. 30 luglio 1979, n. 4494).

Pur dando atto di quanto sopra e ritenendo corretta la riferita interpretazione delle norme positive con riguardo alla disdetta di un generale contratto di locazione, parte corrente assume che tale conclusione non può essere accettata con riguardo alla disciplina speciale prevista dall'art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203 per la disdetta del contratto di affitto a coltivatore diretto.

Come anticipato il rilievo, manifestamente infondato al pari del precedente, non coglie nel segno.

In realtà, osserva il Collegio – sulla base di un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico (cfr., ad esempio, Cass. 1° agosto 2001, n. 10485, specie in motivazione) – che nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto d'azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norma specificamente prevista per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina, generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale.

Consegue da quanto precede che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 c.c. (Cass. 1° marzo 2000, n. 2306) e tale disciplina, pertanto, senza ombra di dubbio trova applicazione anche in caso di affitto di fondo rustico.

Deve escludersi, contemporaneamente, che l'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203 detti una disciplina della disdetta diversa, rispetto a quella che è la disciplina generale prevista dall'art. 1596, comma 2, c.c. (nonché da tutta la legislazione speciale in materia di locazione di immobili urbani).

La locazione – prevede, in particolare, il comma 2 dell'art. 1596 c.c. – non cessa se prima della scadenza una delle parti non comunica all'altra disdetta: non diversamente l'art. 4 della più volte ricordata legge n. 203 del 1982 dispone che «in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato (...)».

È di palmare evidenza, concludendo sul punto, che non sussistono né elementi letterali, né ragioni logiche di sorta che possano far ritenere la violazione, da parte dei giudici di merito, dell'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

(Omissis)

6. Da ultimo i giudici del merito hanno escluso che agli affittuari competesse alcuna somma, per i miglioramenti asseritamente apportati al fondo, sotto il profilo di cui all'art. 2041 c.c., sul rilievo,

vo, assorbente, che detta disposizione ha carattere meramente sussidiario ed è, quindi, improponibile qualora il danneggiato possa esercitare alcuna azione specifica.

7. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando «violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 2041 c.c.» censurano tale ultimo capo della pronuncia gravata, atteso che per costante giurisprudenza l'azione per indebito arricchimento può essere proposta, qualora la domanda fondata su altra tipica azione sia stata respinta.

8. Al pari dei precedenti, il motivo è manifestamente infondato.

Deve ribadirsi, infatti, *in primis*, in argomento, che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (in termini, ad esempio, Cass. Sez. Un. 3 ottobre 2002, n. 14215. Analogamente, altresì, Cass. 24 maggio 2002, n. 7627).

Certo che nella specie – giusta la stessa prospettazione degli attuali ricorrenti – i miglioramenti di cui si discute furono posti in essere nell'ambito del contratto di affitto agrario oggetto di controversia, è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno disatteso la domanda sotto il profilo di cui sopra.

Anche a prescindere da quanto precede, comunque, deve ribadirsi che è pacifico, con particolare riferimento al contratto di affitto di fondo rustico, in dottrina come in giurisprudenza, che l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge costituisce inadempimento contrattuale e che detto inadempimento può anche integrare grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto di affitto per fatto del conduttore medesimo (cfr., ad esempio, Cass. 25 agosto 1989, n. 3778).

Esaurendosi l'esecuzione dei lavori in questione nell'ambito del rapporto di affitto, è palese – come evidenziato dalla sentenza gravata – che in materia non è configurabile una azione di indebito arricchimento da parte del conduttore e a carico del concedente.

È sufficiente, del resto, al riguardo, considerare la stessa formulazione letterale dell'art. 2041 c.c., secondo la quale, in particolare, «chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona (...)»: certo che nel caso concreto una causa del presunto arricchimento sussiste ed è costituita, appunto, dalla violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'affittuario, è palese l'incompatibilità della previsione di cui all'art. 2041 c.c. con la presente fattispecie (Cass. 11 febbraio 2002, n. 1892).

9. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. (Omissis)

(1-2) RAPPRESENTANZA DISGIUNTA NELLA FAMIGLIA COLTIVATRICE E MIGLIORAMENTI.

Entrambi i principi di diritto, sul punto, appaiono condivisibili ed ampiamente motivati. Sulla prima massima, dottrina (cfr., FRANCIOSI L., *Famiglia coltivatrice*, in *Dig.*, VIII, 1992, 181; GRASSO A., *Rilevanza giuridica della famiglia nell'impresa coltivatrice*, *infra*, 282) e giurisprudenza, in senso conforme, rilevano come ciascun partecipante alla famiglia coltivatrice sia contitolare dell'impresa, cui consegue la responsabilità personale e solidale. Opinandosi, al riguardo, che in relazione alle controversie aventi ad oggetto contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, ciascun componente della famiglia è fornito di autonoma legittimazione attiva e passiva nei confronti del concedente, con effetti processuali anche per gli altri familiari (in ultimo, Cass. 5 dicembre 2003, n. 18655, *infra*, 318). Ciò perché in tema di rapporti agrari, per il disposto dell'art. 48 della legge 203 dell'82, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del nucleo familiare che hanno agito in nome e per conto della famiglia colonica e, salvo patto contrario, anche gli altri. Ne deriva che in materia trova applicazione la regola della rappresentanza disgiunta da parte di ciascun membro della famiglia stessa, con l'ulte-

riore conseguenza che, come ciascun componente è legittimato ad agire giudizialmente per la tutela dei diritti facenti capo ad un'impresa, così è legittimato passivamente a resistere in giudizio alle pretese fatte valere contro questa senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri familiari (Cass. 1° agosto 2001, n. 10487).

Sulla seconda massima, la S.C. ha espresso un'opinione in linea ed in coerenza coll'univoca giurisprudenza di legittimità. In particolare, si richiede che il consenso (anche tacito) del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, debba essere chiaramente comprovato e dimostrato. Il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo dal colono, in assenza del parere favorevole della P.A. competente, in particolare, è condizionato alla dimostrazione del consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti stessi. Tale consenso, che può essere anche tacito, ossia manifestato per fatti concludenti, incompatibili con la volontà di opporsi, o dai quali il consenso sia comunque deducibile con certezza, deve essere provato da chi lo adduce e deve, in ogni caso, precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire la esecuzione delle opere.

Di guisa che, in difetto, la condotta del concessionario debba valutarsi in termini di inadempimento contrattuale, rilevante ai fini della risoluzione del rapporto, comportando la violazione, da parte dell'affittuario, sia del divieto di mutare arbitrariamente l'originaria destinazione del fondo, sia dell'obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto (in tal senso, Cass. 11 febbraio 2002, n. 1892, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1881; Id. 25 agosto 1989, n. 3778, in *Giur. agr. it.*, 1990, 283, con nota di TORTOLINI L.; Id. 24 ottobre 1987, n. 7836, in *Giur. agr. it.*, 1988, 442).

In ultimo, «esaurendosi l'esecuzione dei lavori in questione nell'ambito del rapporto di affitto, è palese – come ben evidenziato dalla sentenza gravata – che in materia non è configurabile un'azione di indebito arricchimento da parte del conduttore e a carico del concedente. È sufficiente, del resto, al riguardo, considerare la stessa formulazione letterale dell'art. 2041 c.c. secondo la quale, in particolare, «chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona (...)»: certo che nel caso concreto una causa del presunto arricchimento sussiste ed è costituita, appunto, dalla violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'affittuario, è palese l'incompatibilità della previsione di cui all'art. 2041 c.c. con la presente fattispecie».

Ivan Cimatti

*

Cass. Sez. III Civ. - 15-2-2005, n. 2972 - Petti, pres.; Calabrese, est.; Russo, P.M. (conf.) - Grossi (avv. Di Gioia, Moccheggiani) c. Fiumi (avv. Brunetti) e Ascani. (*Conferma App. Ancona, Sez. spec. agr. 11 maggio 2001*)

Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Incompetenza per materia dichiarata dal giudice adito - Riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione. (C.p.c., artt. 38, 50; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito - Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - Istanza di regolamento di competenza successivamente proposta contro la sentenza dichiarativa dell'incompetenza - Ammissibilità. (C.p.c., artt. 42, 43, 50 e 329)

La domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'Ispettorato provinciale agrario, ai sensi dell'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203. Tale onere non può neanche porsi per l'attore prima della riassunzione del giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice originariamente adito, preso atto della eccezione riconvenzionale di parte convenuta, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente (1).

La riassunzione della causa, a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, davanti al giudice in essa indicato come competente, non determina inammissibilità, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., dell'istanza di regolamento successivamente proposta contro la sentenza medesima, trattandosi d'iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, in pendenza del termine concesso per presentare detta istanza, e comunque non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo d'impugnazione (2).

(Omissis)

1. Con il primo motivo il ricorrente adduce che il ricorso in riassunzione avanti la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ancona non è stato preceduto dall'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203/1982, comportando la violazione di detta norma l'improcedibilità del giudizio.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. La domanda – infatti – con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo (nella specie, contratto di comodato scaduto) non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'Ispettorato provinciale agrario, ai sensi dell'art. 46 legge 203/82, e tale onere non può neanche porsi successivamente per l'attore prima della riassunzione davanti alla Sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale del convenuto di essere titolare di contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiarato incompetente e si ricollega, quindi, all'originario atto introduttivo (così, da ultimo, Cass. n. 1963/2002, laddove l'ulteriore rilievo che in ciò non può ravvisarsi violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che l'intervento dell'organo amministrativo al fine di comporre stragiudizialmente la lite può giovare quando siano controversi aspetti di un contratto agrario, ma non anche quando sia dedotta proprio la mancanza di tale rapporto, mentre il diritto di difesa si esercita, e senza alcuna preclusione, in sede giudiziaria, non già nella fase precedente).

2. Con il secondo motivo il Grossi lamenta, sotto il profilo della motivazione e dell'applicazione di norme di diritto, la inconciliabilità delle iniziative processuali assunte dalla Fiumi, avendo la stessa dapprima impugnato con atto notificato il 24 marzo 1993 la sentenza del Tribunale ordinario di Ancona n. 445/92 avanti la Corte d'appello di Ancona e successivamente, dopo circa tre mesi, prestato acquiescenza alla sentenza o comunque messo la medesima in esecuzione con atto di riassunzione del 10 giugno 1993, senza rinunciare all'appello, avanti la Sezione specializzata agraria del detto Tribunale.

2.1. Anche questo motivo non può ricevere accoglimento.

2.2. Il ricorrente in pratica assume che la riassunzione del giudizio avanti la Sezione specializzata agraria, a seguito della sentenza di incompetenza del Tribunale ordinario, sarebbe inammissibile, nel quadro di un contrasto tra il giudizio di riassunzione (proposto subordinatamente all'esito del giudizio di appello contro la sentenza di incompetenza del Tribunale ordinario) ed il giudizio di appello contro la stessa sentenza.

Senonché, come incensurabilmente ritenuto dalla Corte di merito marchigiana, tale «strategia processuale» è stata giustificata dalla parte per «motivi di tutorismo», in linea, in tal modo, con l'insegnamento di questa Corte, per il quale «tratta(si) d'iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, in pendenza del termine concesso» (cfr. Cass. n. 6412/1996, relativa ad un caso di riassunzione della causa e

di successiva proposizione dell'istanza di regolamento), per cui il giudizio di riassunzione era ammissibile sul piano giuridico processuale e non dava luogo a questioni di attività contrastanti.

La stessa Corte d'appello, del resto, ha escluso qualsiasi inconciliabilità e contraddittorietà di comportamenti processuali, giacché, essendosi fatto nella specie ricorso alla sospensione ex art. 295 c.p.c., erano stati evitati pericoli di sovrapposizione di pronunzie o di attività processuali.

2.3. Né esisteva, per altro verso, una situazione di acquiescenza, espressa o tacita, contemplata dall'art. 329 c.p.c., che opera come preclusione rispetto ad una impugnazione non ancora proposta, mentre, ove questa sia già intervenuta, la volontà della parte soccombente di accettare la pronuncia del giudice può esprimersi solo mediante una espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma prescritta dalla legge (cfr. Cass. n. 5802/1990; Cass. n. 801/1998; nonché la stessa Cass. n. 5074/2000, che non suffraga proprio la diversa tesi di parte ricorrente).

Nel caso in esame, infatti, la Fiumi non aveva espresso in alcun modo acquiescenza alla sentenza n. 445/92 del Tribunale, avendo impugnato la stessa e non avendo rinunciato alla impugnazione. (*Omissis*)

5. Il ricorso va dunque rigettato. Spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico del ricorrente soccombente. (*Omissis*)

(1-2) La S.C., con la decisione in epigrafe, sulla prima massima, conferma l'orientamento sostanzialmente univoco della giurisprudenza (fra cui, Cass. 12 dicembre 2003, n. 19056, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 2782; Id. 24 giugno 2003, n. 10017, *ivi*, 2003, 1509; Id. 12 febbraio 2002, n. 1963, in questa Riv., 2003, 105, con nota di TORTOLINI L.; Id. 16 luglio 1997, n. 6517, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1213; Id. 25 giugno 1997, n. 5669, in questa Riv., 1997, 536, con nota di CIMATTI I.; Id. 16 aprile 1993, n. 4534, in *Foro it.*, 1993, I, 2500). Secondo il quale orientamento, la riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza del giudice adito, eseguita ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non comporta l'instaurazione di un nuovo giudizio ma la semplice *translatio*, ossia la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente, in cui pertanto il riassuntore conserva l'identica posizione processuale originaria di attore o di convenuto o di attore convenuto in riconvenzione.

Sulla seconda massima (in conformità all'orientamento giurisprudenziale, fra cui Cass. 15 luglio 1996, n. 6412, in *Giust. civ. Mass.*, 1996), il principio di diritto appare pienamente condivisibile, atteso che la riassunzione del giudizio, in pendenza del termine per proporre l'istanza di regolamento, dinanzi al giudice indicato come competente dalla sentenza poi denunciata con l'istanza medesima, non determina l'inammissibilità eccepita dalla Amministrazione, trattandosi d'iniziativa che è riferibile anche a ragioni meramente cautelative, nello *spatium deliberando* accordato per l'esercizio della facoltà d'impugnazione, e che, di conseguenza, non integra in sé comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di tale facoltà, ai sensi ed agli effetti dell'art. 329 c.p.c. Considerato che, per costante giurisprudenza, l'acquiescenza consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella dichiarazione e/o col comportamento concludente, con la quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare, appare evidente, al contrario, che, nel caso concreto, il ricorrente, poiché oltre a riassumere la controversia avanti all'autorità giurisdizionale ritenuta competente, ha altresì impugnato la sentenza declinatoria della competenza del giudice ordinario, sicuramente non aveva intenzione di rinunciare, in tutto od in parte, alla facoltà, appunto, d'impugnare. Meno che mai un comportamento acquiescente può individuarsi, poi, nel fatto che il ricorrente, la cui domanda era stata rigettata dal Tribunale di Ancona, abbia impugnato la sentenza da questi emessa per motivi non attinenti alla

giurisdizione, in quanto, una volta che questi avevano deciso – come detto – di far ricorso sia alla giurisdizione ordinaria che a quella ordinaria ma presso la Sezione agraria, non avrebbe avuto senso che dinanzi alla Corte d'appello sollevasse una questione di giurisdizione. (*I.C.*)

*

Cass. Sez. III Civ. - 20-12-2004, n. 23506 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Sorrontino, P.M. (conf.) - Grasso c. Costanzo. (*Cassa e decide nel merito App. Torino 12 febbraio 2003*)

Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Regime - Sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale - Sopravvivenza - Esclusione - Contratti conclusi prima o dopo il 1988 - Irrilevanza. (Cost., artt. 35, 36 e 44; r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589; l. 12 giugno 1962, n. 567, art. 3; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62)

Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabelle - Illegittimità costituzionale - Declaratoria - Conseguenze - Canoni ultralegali - In assenza di una valida convenzione in deroga - Diritto alla ripetizione - Esclusione. (R.d.l. 4 aprile 1939, n. 589; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62)

A seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (per effetto della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale) e dell'art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo (per effetto della sentenza n. 315 del 2004 della stessa Corte) il regime dell'equo canone dei fondi rustici è venuto totalmente meno, su tutto il territorio nazionale, senza che possa invocarsi, in senso contrario, la violazione (da parte delle dette sentenze) degli artt. 35, 36 e 44 della Costituzione. Deve escludersi, pertanto, da un lato, che possa affermarsi la sopravvivenza delle norme dichiarate incostituzionali con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 1988 (di revisione del catasto dei terreni), dall'altro, che a seguito delle ricordate pronunce possa trovare applicazione l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 (1).

Per effetto della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, della l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti – in forza dell'art. 62, della stessa legge n. 203 del 1982 – a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, con la conseguenza che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti da dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole (2).

(*Omissis*). - 1. Come accennato in parte espositiva C.G. ha condotto in affitto, sino al 10 novembre 1997, diversi terreni agricoli di proprietà di G.G., G.R. e V.F.

Con sentenza 5 giugno 2002 i giudici di primo grado, accertato che in esecuzione del contratto di affitto *inter partes* il concedente aveva corrisposto canoni per un importo eccedente il massimo consentito dalla l. 3 maggio 1982, n. 203 hanno condannato i concedenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 19.148,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalle singole scadenze al saldo.

Successivamente a tale pronunzia la Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2002, n. 318, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62, l. 3 maggio 1982, n. 203.

Alla luce di tale ultima statuizione i soccombenti hanno impugnato, innanzi alla Corte di appello di Torino, Sezione specializzata agraria, la decisione dei primi giudici deducendo che alla luce della pronunzia della Corte costituzionale i canoni concordati tra le parti, sebbene superiori all'equo canone, erano perfettamente validi, con conseguente rigetto, pertanto, della originaria domanda attrice, accertato che nessuna somma era dovuta a costui.

I giudici del secondo grado hanno rigettato il riferito gravame, atteso che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (della Corte costituzionale), ma restano fermi gli effetti anteriormente prodottisi in forza della norma stessa, che hanno esaurito la loro funzione nell'ambito della situazione giuridica posta in essere dalle parti.

Ne deriva, hanno affermato quei giudici, che la dichiarata illegittimità costituzionale non spiega alcun effetto ai rapporti precedentemente sorti e già esauriti.

La dichiarazione di incostituzionalità, ha affermato la Corte d'appello di Torino, sulla base di remote pronunzie di questa Corte, «comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, restando fermi – quindi – quegli effetti anteriori che, pur se riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti».

Premesso questo quei giudici hanno osservato, ancora, che è indiscutibile che il contratto intercorso tra le parti sia da anni cessato, essendo venuto a scadenza il 10 novembre 1997, allorché vi è stata la regolare riconsegna del podere e che la particolare efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale incontra dei naturali limiti, non potendo consentire la ridiscussione dei rapporti ormai esauriti o degli effetti divenuti definitivi e «appare significativo (...) che l'appello non sottoponga a critica i parametri di valutazione assunti ed i calcoli svolti dal c.t.u. né deduca alcun errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel determinare l'importo dell'equo canone legale e, per differenza, la somma spettante in restituzione al C.: questa materia non è più agitata nella controversia innanzi a questa Corte».

2. I ricorrenti censurano la riassunta pronunzia denunziando, *in limine*, con il primo motivo «violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e, specificamente, degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953», nella parte in cui i giudici *a quibus* hanno ritenuto la non riferibilità, alla presente vertenza, della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale ed hanno affermato il diritto di controparte alla restituzione delle somme indicate nella stessa sentenza.

3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Come si ricava dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87 le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito (Cass. 9 gennaio 2004, n. 113).

Ciò importa, pertanto, ancorché gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possano essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di Cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2003, n. 9069) che bene una sentenza – sopravvenuta – di illegittimità costituzionale può essere invocata nell'ambito di un giudizio pendente e anche, per la prima volta, eventualmente, in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 luglio 2003, n. 10850; Cass. 23 novembre 2001, n. 14859; Cass. 25 luglio 2001, n. 10115; Cass. 7 giugno 2000, n. 7704), con l'unico limite costituito dalle situazioni giuridiche consolidate per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato (Cass. 23 ottobre 2002, n. 14969) ovvero per il decorso del termine prescrizionale o di decadenza (Cass. 18 giugno 2002, n. 8761; Cass. 28 luglio 1997, n. 7057).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie:

– i primi giudici hanno ritenuta fondata la domanda di ripetizione delle somme corrisposte oltre i massimi tabellari dall'affittuario C. ai concedenti G. e altri;

– i soccombenti hanno impugnato, con il proprio appello, tale statuizione chiedendo (come risulta dalla stessa intestazione della sentenza ora oggetto di ricorso) che «dato atto che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982» e che «le parti avevano concordato il canone nelle somme esposte da controparte in ricorso di primo giudizio, in totale riforma della appellata sentenza, dichiarare che nessuna somma è dovuta dai ricorrenti a C.G., essendo il canone agrario libero e non determinato coattivamente» e, «conseguentemente,

assolversi i concludenti da ogni avversa domanda»; è di palmare evidenza, pertanto, avendo i concedenti, attuali ricorrenti, impugnato la sentenza di secondo grado, proprio invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta, che deve, decisamente, escludersi – contrariamente a quanto assunto dalla sentenza in questa sede gravata – che il «rapporto controverso» fosse esaurito con conseguente sua insensibilità rispetto alla pronunzia della Corte costituzionale sopravvenuta.

Alla luce delle considerazioni svolte sopra, rettammente intese, in particolare, sono «esauriti», non – come si afferma nella sentenza ora impugnata e in sede di controricorso – i contratti che, per scadenza o per qualsiasi altra ragione non siano, al momento in cui sopravviene la pronunzia di illegittimità costituzionale, più produttivi di effetti, ma esclusivamente i «rapporti» rispetto ai quali una certa situazione giuridica si è consolidata per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizionale o di decadenza.

Certo che nella specie, ancorché il «contratto» di affitto *inter partes* fosse «cessato» da diversi anni, il «rapporto» nascente da tale contratto non era – alla data del 10 luglio 2002 (in cui è stata pubblicata la sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale) – affatto «esaurito», pendendo – tra le parti – controversia per la ripetizione delle somme che il conduttore assumeva di avere corrisposto in più rispetto alla misura massima consentita di legge, e di palmare evidenza l'errore di diritto compiuto dalla sentenza impugnata, allorché ha escluso la riferibilità della pronunzia *de qua* alla presente controversia solo perché il contratto di affitto era da anni cessato, essendo venuto a scadenza il 10 novembre 1997.

Se, infatti, come assolutamente pacifico, pur essendo «cessato» il contratto *inter partes* il 10 novembre 1997 la circostanza non precludeva all'ex affittuario di agire in giudizio per far valere diritti maturati in suo favore in costanza di quel contratto (in particolare per avere corrisposto a controparte il canone liberamente concordato, a suo avviso superiore a quello massimo di legge) deve – conseguentemente – affermarsi, come invocato dalla parte ora ricorrente, da un lato, che il rapporto non era affatto «esaurito», dall'altro, che il giudice di secondo grado non poteva – come ha fatto – astenersi dal verificare l'incidenza, sulla controversia pendente innanzi a sé, della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale.

Sia la sentenza gravata, sia parte controricorrente, ancora, al fine di dimostrare l'impossibilità, per il giudice d'appello, di verificare le conseguenze, sulla controversia in atto, della pronunzia della Corte costituzionale più volte richiamata, assumono che, comunque, sulla questione specifica relativa al diritto alla restituzione dei canoni ultralegali si è formato il giudicato, atteso che la parte appellante non aveva sottoposto a critica i parametri di valutazione assunti e i calcoli svolti dal c.t.u., né aveva dedotto alcun errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel determinare l'importo dell'equo canone legale e, per differenza, la somma spettante in restituzione all'ex conduttore, limitandosi gli appellanti a sottolineare che il canone tra le parti era stato concordato tra le parti.

Al pari del precedente, l'assunto non coglie in alcun modo nel segno.

Come evidenziato sopra la sentenza dei primi giudici, nel rispetto dei termini di legge, è stata oggetto di rituale impugnazione innanzi alla Corte di appello di Torino, Sezione specializzata agraria, da parte dei soccombenti.

Pacifico quanto sopra e pacifico – come già posto in evidenza – che con il loro gravame gli appellanti avevano eccepito che per effetto della sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale il canone agrario era libero e non determinato coattivamente, per cui, avendo l'affittuario corrisposto le somme liberamente concordate tra le parti, non aveva titolo alla restituzione di alcuna somma, è di palmare evidenza che nessun «giudicato» si è mai formato, sul «diritto» del C. a ripetere le somme assertivamente corrisposte in misura eccedente quella legale.

Specie tenuto presente che, comunque, era onere del giudice di secondo grado, anche d'ufficio, una volta escluso che la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata e deducendo gli appellanti la infondatezza della pretesa avversaria, verificare se nell'ordinamento sussistevano, o meno, le norme invocate dal C. e di cui occorre fare applicazione al fine di pronunziare sulla domanda di restituzione (cioè l'esistenza di una norma che fissasse in modo inderogabile i limiti massimi del canone equo).

4. Assume parte controricorrente, da ultimo, che deve escludersi che per effetto della pronunzia n. 318 del 2002 della Corte costituzionale sia venuto meno il regime dell'equo canone e

possa, pertanto, rigettarsi la domanda proposta nei confronti degli ex concedenti, atteso, nell'ordine che:

- il sistema dell'equo canone è tutt'altro che smantellato, per effetto della sentenza in questione, e dovrà necessariamente intervenire a breve il legislatore per sostituire al criterio del reddito dominicale di cui al r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 un diverso criterio e le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale sopravvivono per i contratti stipulati in epoca precedente alla revisione del catasto dei terreni e cioè prima del 1° gennaio 1988, quale è quello per cui è controversia;

- per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 9 della legge n. 203 del 1982, deve trovare applicazione l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 e a tale fine esso concludente aveva provveduto a richiedere la convocazione della competente Commissione tecnica provinciale affinché venissero determinate le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee;

- l'effetto della sentenza della Corte costituzionale non può comunque essere quello di ritenere caducato l'istituto dell'equo canone, sul quale da diversi decenni si basa la legislazione agraria, atteso che ad una simile interpretazione ostano gli artt. 35, 36 e 44 Cost.

5. Alla luce delle considerazioni che seguono nessuno dei rilievi sopra riassunti coglie nel segno e il primo motivo del ricorso principale deve, di conseguenza, essere accolto, anche nella parte in cui denuncia che in applicazione della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale la domanda di ripetizione spiegata dalla controparte deve essere rigettata.

5.1. Giusta un primo, più risalente indirizzo, nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge è il dispositivo che contiene la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo con efficacia *erga omnes* ed avente quindi rilevanza legislativa.

Poiché è dunque il dispositivo, quale risulta dalla sua formulazione e quale è pubblicato nelle forme stabilite per le leggi, che incide sul sistema legislativo, la portata dell'accertamento costitutivo va determinata con riferimento soltanto ad esso e non anche alla motivazione (Cass. 9 luglio 1974, n. 2022).

Diversamente, nella giurisprudenza più recente, si è andato consolidando l'assunto secondo cui anche per le sentenze della Corte costituzionale non può prescindere di porre in correlazione il dispositivo e la motivazione della sentenza (cfr., ad esempio, Cass. 28 agosto 2000, n. 11212; Cass. 30 agosto 1996, n. 7983).

Quanto precede, peraltro, non esclude che sia necessario riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione, esclusivamente nei casi nei quali solo quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'oggetto della pronuncia, quali disposizioni debbano ritenersi caducate (cfr. Cass. 11 marzo 1995, n. 2847).

Pacifico quanto sopra non può non evidenziarsi che nella specie non sussistono dubbi (o incertezze) di sorta, quanto alle disposizioni caducate, risultando queste in termini non equivoci dal dispositivo della più volte ricordata sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale [la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 l. 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari)].

Contemporaneamente, non può tacersi, contrariamente a quanto si invoca da parte di certa dottrina, che nella specie, in realtà, dalla stessa motivazione della sentenza n. 318 del 2002, si ricava la impossibilità di leggere questa nel senso che, per effetto della stessa, sia stato rimesso all'interprete (e, quindi, al giudice) di determinare un nuovo meccanismo di determinazione dell'equo canone.

Se infatti, la più volte ricordata pronuncia n. 318, dopo avere premesso (nella parte motiva) che «il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto di cui agli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, risulta privo ormai di qualsiasi razionale giustificazione (...)», ha affermato (sempre nella parte motiva) che «esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore», ciò non può che significare che si è di fronte a un potere di scelta riservato, in via esclusiva, al legislatore e non surrogabile da parte del giudice.

Deve concludersi, pertanto, che per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n.

203, e dalle norme da questo richiamate senza che possa introdursi, al riguardo, alcuna distinzione, come suggerisce la difesa del controricorrente, tra contratti stipulati prima del 1988 e contratti intervenuti successivamente.

Una simile «limitazione» degli effetti della dichiarata incostituzionalità delle disposizioni sopra richiamate, non è riscontrabile né nel dispositivo né nella motivazione della sentenza n. 318 del 2002.

In quest'ultima, infatti, non si menziona mai il momento in cui un certo contratto è stato «concluso» – per farne derivare come si assume in controricorso particolari effetti – ma solo il criterio adottato dal legislatore per la quantificazione del canone equo massimo.

Atteso, inoltre, che per legge il canone equo massimo prescinde dall'epoca in cui il contratto è stato concluso, è di palmare evidenza l'irrelevanza della circostanza invocata dalla difesa della parte controricorrente, al fine di invocare la perdurante operatività degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203 ai soli contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1988.

Deriva dalle considerazioni che precedono che per l'immediato, salvo un eventuale nuovo intervento del legislatore (cui fa riferimento anche la difesa di parte controricorrente ma la cui assenza non può giustificare una «non decisione» da parte dei giudici, in attesa della promulgazione di nuove normative) che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata (come nel caso ora in esame) dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Le conclusioni sopra raggiunte, del resto, trovano ulteriore conferma nella recente pronuncia 28 ottobre 2004, n. 315 della Corte costituzionale che in motivazione, al punto 3.2., ha evidenziato: «a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l'art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori» (e che, per l'effetto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo, della l. 3 maggio 1982, n. 203), con ciò dimostrando – ulteriormente – in termini non equivoci né dubbi che, al momento, non esiste più un regime di equo canone, per i fondi rustici.

5.2. Deve escludersi, ancora, contrariamente a quanto invoca parte ora controricorrente e pure autorevole dottrina, che per effetto della pronuncia n. 318 del 2002 della Corte costituzionale debba farsi applicazione della disciplina contenuta nella l. 12 giugno 1962, n. 567.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni.

5.2.1. L'art. 58, comma 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 – non colpito dalla pronuncia di incostituzionalità – espressamente ha abrogato «tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

Detta l. 3 maggio 1982, n. 203 una puntuale determinazione dei criteri cui parametrare le tabelle per i canoni equi è di palmare evidenza che la legge n. 567 del 1962, nella parte *de qua* (commi 2 e ss. dell'art. 1) è stata abrogata e non può, quindi, presumersene una reviviscenza per effetto della sola abrogazione degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 (e non anche dell'art. 58, comma 2).

5.2.2. Anche a prescindere da quanto precede, come ammette la stessa parte ora controricorrente, in tanto può farsi applicazione della disciplina contenuta nella legge n. 567 del 1962, in quanto intervengano «atti amministrativi».

Atteso, per contro, che la Corte costituzionale (che ove l'avesse ritenuto avrebbe indicato espressamente, come fatto in molteplici altre occasioni, la reviviscenza della ricordata legge n. 567 del 1962) ha espressamente affermato che solo al legislatore compete il potere di fissare i criteri per la determinazione dei canoni di equo affitto, è di palmare evidenza, anche sotto tale profilo, la assoluta non pertinenza, al fine di decidere, della deduzione in esame.

5.3. Privo di qualsiasi fondamento, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è il richiamo, contenuto in controricorso, agli artt. 35, 36 e 44 Cost.

Sotto diversi, concorrenti profili.

5.3.1. Come osservato sopra gli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, che fissavano i limiti massimi del canone equo per i contratti di affitto, sono stati dichiarati – espressamente – costituzionalmente illegittimi da una sentenza della Corte costituzionale e da questa derivano, come evidenziato sopra, le conseguenze dinanzi indicate sulla possibilità, per le parti, di determinare il canone liberamente.

Certo quanto sopra, è palese che le osservazioni svolte dal controricorrente, allorché assume che per tale via sono violati diversi precetti costituzionali, si risolvono, in buona sostanza, in una denuncia di illegittimità costituzionale della sentenza della Corte costituzionale, palesemente e manifestamente inammissibile, non essendo – come noto – suscettibili di alcun sindacato le sentenze di quella Corte.

5.3.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che non risponde affatto al vero – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume da parte di controricorrente – che esiste un principio costituzionale che tuteli l'esistenza di disposizioni che fissino, in tema di contratti di affitto agrario, un canone equo non derogabile dalle parti.

Non solo una tale tutela costituzionale delle norme sull'equo canone non risulta in alcun modo (e già in altra occasione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa al riguardo) ma la deduzione di parte controricorrente è contraddetta, espressamente, dalle norme vigenti (della cui legittimità costituzionale non si è mai dubitato).

Se, in particolare, a norma dell'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11 «sono validi tra le parti, anche in deroga delle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole (...)» e se – come non si è mai dubitato né in dottrina né presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – con detti accordi è possibile prevedere un canone diverso (e maggiore) di quello fissato per legge, è di palmare evidenza che il principio invocato dalla controricorrente, circa la costituzionalizzazione dell'istituto dell'equo canone, nel senso che questo non può «superare» una certa soglia predeterminata dalla legge, non sussiste.

5.3.3. Da ultimo, per completezza di esposizione, quanto alla invocata parificazione dell'affittuario coltivatore diretto al lavoratore, non può tacersi che, per quanto «ampia» possa essere la nozione di «lavoratore» richiamata in particolare dall'art. 36 Cost., deve escludersi – decisamente – che la tutela della disposizione *de qua* possa invocarsi dagli affittuari coltivatori diretti.

È sufficiente, al riguardo, considerare che il codice civile, al titolo secondo del quinto libro, in tema di «lavoro nell'impresa», alla prima sezione (del capo primo) dedicata espressamente all'imprenditore, precisa – espressamente – all'art. 2083 c.c. che «sono piccoli imprenditori», tra gli altri, «i coltivatori diretti del fondo».

La circostanza, *ex se*, pare più che sufficiente a escludere – a giudizio di questa Corte – che gli affittuari coltivatori diretti possano invocare la tutela dettata dal ricordato art. 36 Cost. e, in particolare, «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del (loro) lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a (loro) e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Specie considerato che nei contratti di affitto il concedente il fondo rustico (diversamente da quanto si verificava negli ora non più esistenti contratti associativi agrari) non si pone come «datore di lavoro, o come soggetto che si appropria dei risultati dell'attività lavorativa manuale prestata dall'affittuario «lavoratore», ma è, unicamente, il proprietario di uno degli elementi dell'azienda di cui l'affittuario «imprenditore agricolo» (a norma del precetto di cui all'art. 2135 c.c.) si avvale per l'esercizio della sua impresa.

Quanto precede è talmente incontrovertibile che la giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice è fermissima nel ritenere che se tutte le controversie, in materia di contratti agrari, sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie e assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e seguenti del c.p.c., ciò non può che significare che solo le norme «processuali» contenute negli artt. 409 e ss. c.p.c. sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari e non certamente quelle «sostanziali».

Non può, in particolare – ha affermato in molteplici occasioni questa Corte regolatrice – con riferimento ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e con riguardo ai crediti *hinc inde* nascenti da questi (e, in particolare, con riferimento alle contro-

versie aventi a oggetto la ripetizione di somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone) trovare applicazione l'art. 429, comma 3, c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, dei crediti di lavoro (in termini, cfr., ad esempio, Cass. 27 novembre 2001, n. 15033, nonché Cass. 6 novembre 2001, n. 13687 e Cass. 30 luglio 2002, n. 11259 che hanno, espressamente e motivatamente disatteso il precedente, contrario indirizzo).

6. Concludendo sul punto deve affermarsi, come già anticipato, il principio di diritto secondo cui per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti – in forza dell'art. 62, della stessa legge n. 203 del 1982 – a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, con la conseguenza che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Non essendosi attenuto il giudice *a quo* ai riferiti principi, il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, con assorbimento dei restanti motivi e cassazione della sentenza impugnata.

Atteso, peraltro, che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa – a norma dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c. – può essere decisa nel merito, con riforma della sentenza del primo giudice e rigetto della domanda proposta da C.G. contro G. G., G.R. e V.F. con ricorso 13 novembre 2000.

Tenuto presente l'esito del giudizio e che la controversia è stata decisa sulla base della sentenza della Corte costituzionale intervenuta solo successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio comprese quelle di questo giudizio di legittimità. (*Omissis*)

(1-2) LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELL'EQUO CANONE.

Dopo il susseguirsi di pronunce dei Giudici di merito sugli effetti prodotti dalla sentenza n. 318/02, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82, giunge – atteso – l'intervento della Corte Suprema (1).

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sui seguenti temi affrontati – già all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale – sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito, con orientamenti contrastanti: *a*) gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle due norme citate nelle controversie pendenti; *b*) la sopravvenuta inapplicabilità delle tabelle per i canoni di equo affitto; *c*) la non reviviscenza dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567; *d*) l'inaccogliibilità della domanda di ripetizione delle somme pagate dal conduttore in eccedenza alle tabelle legali, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 11/71; *e*) l'impossibilità per il Giudice di determinare, con propri criteri discrezionali, il corrispettivo dovuto dall'affittuario.

Le diverse tematiche affrontate dalla Corte nella sentenza in commento possono così riassumersi:

(1) In merito alla richiamata pronuncia di incostituzionalità, si sono pronunciati, tra gli altri, D. BELLANTUONO, *La determinazione del canone «equo» d'affitto dei fondi rustici secondo i valori di mercato, a seguito di Corte cost. n. 318/2002*, in questa Riv., 2004, 586; O. CINQUETTI, *L'equità del canone agrario: una lacuna da colmare*, *ibidem*, 2004, 429; A. CORSARO, *Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 sulla disciplina dell'equo canone degli affitti agrari*, *ibidem*, 2004, 255; ID., *La determinazione dell'equo canone degli affitti agrari: contrasti giurisprudenziali*, *ibidem*, 2004, 655; N. RAUSEO, *Il canone di affitto dei fondi rustici dopo la sentenza n. 318/02 della Corte costituzionale*, *ibidem*, 2004, 117.

a) Gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, mentre non possono essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva nel giudizio di cassazione (2), possono invece essere fatti valere nell'ambito di un giudizio pendente e, anche per la prima volta, in sede di legittimità.

b) Unico limite a detto principio è costituito dalle situazioni giuridiche consolidate, e cioè quando il rapporto si sia esaurito per l'intervenuta formazione del giudicato, ovvero per il decorso del termine di prescrizione o decadenza (3). La Corte precisa inoltre che per «rapporto esaurito» non deve intendersi il contratto che, per scadenza o per altra ragione, non sia più in corso al momento della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, ma esclusivamente quel rapporto, rispetto al quale si sia consolidata una certa situazione giuridica, tale da potersi ritenere coperta da giudicato o dal decorso dei termini di prescrizione o decadenza. Tutte le controversie pendenti al momento della pronuncia di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82 sull'applicazione del regime di equo canone, ancorché riferite a contratti cessati definitivamente, sono toccate dalla sentenza n. 318/02 e su di esse il Giudice è tenuto a pronunciarsi, recependo gli effetti della sentenza della Corte costituzionale.

c) Le pronunce della Corte costituzionale devono leggersi, mettendo in correlazione il dispositivo e la motivazione della sentenza medesima. Mentre, per il caso della sentenza n. 318/02, non sussistono equivoci circa il dispositivo, dal quale si ricava che sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82, dalla motivazione si evince altresì che, per effetto della pronunciata incostituzionalità, non sia stato rimesso all'interprete (e quindi al Giudice) il potere di determinare un nuovo meccanismo dell'equo canone.

La materia del criterio di calcolo del corrispettivo di equo affitto è, per sua natura, riservata alla discrezionalità del legislatore e non è surrogabile dal Giudice.

d) Per effetto della richiamata sentenza n. 318/02, sono divenute definitivamente prive di effetto le tabelle per i canoni di equo affitto, senza che possa distinguersi tra i contratti stipulati prima del 1988 (data della revisione del catasto terreni) e contratti stipulati successivamente. Il passato regime legale dell'equo canone prescindeva dall'epoca in cui il contratto era stato concluso e, dunque, non è possibile invocare la sopravvivenza degli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82 ai soli contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1988.

e) In assenza di un nuovo intervento del legislatore, diretto a ridisciplinare la materia, non può, allo stato, avere fondamento la domanda proposta dal conduttore di ripetizione, ai sensi dell'art. 28 legge n. 11/71, di somme pagate in eccedenza ai limiti tabellari, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali.

f) La sentenza n. 318/02 non ha provocato la reviviscenza della disciplina anteriore, e cioè della l. 12 giugno 1962, n. 567, sia perché l'art. 58 della legge n. 203/82 ha espressamente abrogato tutte le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nella stessa legge di riforma, sia perché tale normativa presupponeva l'emanazione di atti amministrativi, diretti a fissare i criteri di equo canone, atti che allo stato non possono essere posti in essere per mancanza di una disciplina legale di riferimento.

g) Nel nostro ordinamento, la tutela dell'affittuario colti-

vatore diretto non è parificabile a quella del lavoratore: deve escludersi che, nella materia dell'affitto di fondo rustico, possa invocarsi l'art. 36 Cost. sul diritto del conduttore ad una «retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro» prestato e quindi che possa essere stabilito dal Giudice un corrispettivo, nel rispetto del principio di equità.

Se questi sono i punti sui quali si è soffermata la Corte Suprema nella sentenza in commento e se non può che condividersi l'assunto secondo cui, in seguito alla sentenza n. 318/02 della Corte costituzionale (4), non esiste più il meccanismo legale di determinazione del corrispettivo dei fondi rustici, resta da vedere se sia condivisibile la tesi avanzata dalla Corte di cassazione, relativa alla impossibilità per il Giudice di procedere autonomamente all'accertamento del canone, ove ne sia richiesto dalle parti.

È il caso di osservare che nella controversia presa in esame dai Giudici di legittimità non si poneva, in realtà, tale quesito, perché la domanda attrice aveva avuto ad oggetto esclusivamente la richiesta di ripetizione dei canoni pagati dall'affittuario in eccedenza a quello legale. Esattamente, la Corte Suprema – dopo aver rilevato che il regime di equo canone risulta venuto meno per effetto della più volte citata pronuncia di illegittimità costituzionale – ha ritenuto che non possa, allo stato, trovare accoglimento la domanda proposta dal conduttore ex art. 28 della legge n. 11/71, atteso che tale disposizione consentiva all'affittuario di ripetere le somme corrisposte in più rispetto al canone legale e che tale disciplina oggi non è più in vigore.

La Corte ha sostanzialmente affermato che restano validi gli accordi conclusi dalle parti sulla misura del corrispettivo, ancorché esso sia stato stabilito al di fuori dell'intervento delle associazioni di categoria ex art. 45 della legge n. 203/82. Allo scopo di evitare possibili fraintendimenti sul proprio orientamento, la Corte ha poi aggiunto che, sussistendo una precisa riserva di legge in tema di determinazione del canone ed in assenza di un nuovo intervento del legislatore, al Giudice non spetterebbe il potere di determinare, secondo un criterio di equità, il canone di affitto, dovendo egli limitarsi a respingere qualunque richiesta avanzata in tal senso da uno dei contendenti. Ad avviso dei Giudici di legittimità, l'unica soluzione possibile per le controversie pendenti sul tema dell'equo canone sarebbe da individuarsi nel riconoscimento del corrispettivo convenzionale, praticato in precedenza tra le parti, senza che possa utilmente invocarsi l'intervento del Giudice, diretto a dirimere situazioni di conflitto tra i contraenti.

L'affermazione sul ritorno al primato dell'autonomia negoziale, a causa del vuoto legislativo formatosi nella materia, non convince per le seguenti ragioni.

È vero che la Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 318/02, che «esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del Legislatore». Da tale passaggio della sentenza, non si ricava però il convincimento che la materia dell'equo canone costituirebbe riserva assoluta di legge, per essere essa sottratta al principio di disposizione delle parti od al potere discrezionale del Giudice. Con tale affermazione, la Corte costituzionale ha soltanto inteso precisare che tra le sue attribuzioni non vi è quella di dettare orientamenti o scelte di carattere legislativo, essendo ciò assegnato ovvia-

(2) Secondo l'indirizzo espresso da Cass. Sez. Un. 6 giugno 2003, n. 9069 nel giudizio di Cassazione l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e solo sulla base di questi.

(3) Così Cass. 23 ottobre 2002, n. 14969; Cass. 18 giugno 2002, n. 8761.

(4) Con successiva sentenza n. 315 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 14, 2° comma, secondo e terzo periodo, della

legge n. 203/82, perché estendeva ai terreni dell'ex catasto austro-ungarico il meccanismo di determinazione del canone previsto dagli artt. 9 e 62 della stessa legge, già dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 318/02, in questa Riv., 2004, 683, con nota di O. CINQUETTI, *Una interpretazione non convincente, né vincolante, in tema di equo canone*; cfr. N. RAUSEO, *ibidem*, 2005, 23, *La nuova pronuncia di incostituzionalità in tema di equo canone*.

mente alla discrezionalità del Legislatore e non essendo tale potere attribuito al Giudice delle leggi, in ossequio al principio della divisione dei poteri.

La nostra Costituzione non impone invero, nella parte relativa ai rapporti economici (artt. 35-47) alcuna riserva assoluta di legge nella materia dell'equo canone. L'art. 44 Cost., relativamente alla proprietà terriera, dispone, in generale, che la legge deve tendere all'obiettivo di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali». Tale disposizione, secondo la Corte costituzionale (5), conterrebbe una «riserva di legge rinforzata», nel senso che il Legislatore dovrebbe, con legge ordinaria, disciplinare con equità i rapporti attinenti alla proprietà terriera, «disciplinandoli, cioè, in base ad un principio di superiore giustizia economico-sociale e stabilire così un effettivo equilibrio tra le varie categorie interessate, nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti».

È vero però che, con la riforma dei contratti agrari, il Legislatore ha parzialmente abdicato al principio di determinazione legale del canone, lasciando all'autonomia delle parti, doverosamente assistite dai rappresentanti delle organizzazioni professionali, la libertà di fissare il corrispettivo dei fondi rustici attraverso contratti in deroga. Ciò significa che, nel nostro ordinamento, è già presente la possibilità di superare l'imperatività di alcune norme, poste a tutela dell'affittuario (quali l'equo canone e la durata del contratto), affidando alle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali, la libertà di regolare i propri rapporti (6), ivi compresi quelli economici.

La Corte Suprema, con la sentenza in commento, ribadisce la vincolatività del principio della riserva di legge nella materia dell'equo canone e, pertanto, esclude la possibilità che il Giudice proceda, in assenza di una disciplina normativa, alla sua determinazione. Tale orientamento non può essere condiviso nemmeno in linea di principio. La Corte, nell'affermare che solo la legge ha l'autorità di fissare i criteri di equità del corrispettivo dei fondi rustici, ha ritenuto che, nell'attuale vuoto normativo, debba prevalere il canone pattuito tra le parti e che, in presenza di controversia sulla sua perequazione, il Giudice non possa eventualmente – ove richiesto – riequilibrare gli eventuali sbilanciamenti prodotti da corrispettivi convenzionali o troppo onerosi o troppo irrisori. La Corte non si è posta il problema (invero ben più presente nella realtà dei rapporti agrari di quanto si immagini) che vi sono molti casi in cui la situazione di blocco del corrispettivo dei fondi rustici, unito al ritardo delle Commissioni provinciali nel procedere al loro riadeguamento, nonché l'inerzia delle parti, hanno consentito il diffondersi di una pratica contrattuale, in cui il corrispettivo è divenuto del tutto irrisorio ed inferiore addirittura alle tabelle legali. Tali situazioni – nient'affatto residuali, soprattutto nell'Italia meridionale – risultano presenti per lo più nell'ambito di rapporti agrari in corso da lunghissimi anni, protratti sino ad oggi in forza, dapprima del regime di proroga legale e poi di successive tacite rinnovazioni.

Vi sono, poi, altre situazioni specifiche che riguardano affitti con canoni eccessivi, imposti al coltivatore senza alcuna tutela sindacale. Anche per tali casi, la Corte Suprema ha escluso la possibilità di ricorrere al Giudice per una perequazione del corrispettivo.

Vi sono, inoltre, casi in cui il corrispettivo in denaro

dell'affitto non è stato ancora determinato. Vale la pena di richiamare due ipotesi particolari in cui ciò accade:

1) quella prevista dall'art. 49 della legge n. 203/82 sull'affitto coattivo (7): la costituzione *ex lege* dell'affitto a favore del coerede coltivatore diretto presuppone la corresponsione di un canone in denaro in favore degli altri coeredi esclusi. Come potrebbe oggi essere determinato tale corrispettivo, in caso di disaccordo tra le parti, se non ricorrendo al Giudice?

2) quella di un rapporto agrario di tipo associativo, ancora perdurante tra le parti, per il quale sia stata richiesta la riconduzione all'affitto *ex art.* 27 della legge n. 203/82. Anche in tale ipotesi, come determinare il corrispettivo in denaro dovuto dal conduttore, in luogo di quello ripartito in natura?

Tali interrogativi, nati dalla osservazione pratica, pongono in discussione il principio affermato dalla Corte Suprema, secondo cui, in assenza di una disciplina legale, non vi sarebbe altro rimedio, se non quello di ritornare alla pratica convenzionale.

Si ritiene, in conclusione, che il Giudice, sia nelle controversie pendenti che in quelle future, abbia il potere – su istanza di parte e fino a quando non interverrà il legislatore a regolare positivamente la materia – di determinare il corrispettivo dell'affitto secondo criteri di equità, in armonia con i precetti costituzionali. L'art. 1374 c.c., in tema di integrazione del contratto, consente il ricorso all'equità per soddisfare l'esigenza che il negozio giuridico riesca a svolgere interamente la funzione economico-sociale che lo caratterizza. Detto principio dell'eterointegrazione tende infatti a colmare le lacune contenute in un contratto, attribuendo all'equità una funzione riequilibratrice, ancorché suppletiva. Del resto, il nostro ordinamento contempla con numerose disposizioni il ricorso all'equità da parte del Giudice, qualora difetti l'entità di un compenso o del corrispettivo nelle obbligazioni, consentendo quindi all'autorità giudiziaria di surrogarsi alle parti. Poiché la materia del canone di affitto di fondo rustico risulta oggi del tutto sganciata dalla disciplina legale, essendo rimessa alla libera contrattazione delle parti, non vi è dubbio che l'intervento del Giudice nel determinare, su richiesta di parte, l'entità del corrispettivo attraverso criteri di equità, sia del tutto legittimo e conforme ai principi dell'ordinamento.

Per quanto riguarda l'altro punto della sentenza in commento, relativo alla mancata reviviscenza dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567, che – secondo alcuni autori – avrebbe ripreso vigore, si condividono, al riguardo, le osservazioni della Corte Suprema. È utile rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 315/04, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, sul rilievo che essa fosse stata già decisa con la precedente pronuncia n. 318/02. La Corte costituzionale ha, infatti, osservato che il primo capoverso dell'art. 3 della legge n. 567/62, in quanto sostituito dall'art. 9, primo comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, «è già stato dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l'intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione».

Uniformandosi all'orientamento espresso dal Giudice delle leggi, la Corte suprema ha, dunque, escluso che

(5) Corte cost. 7 maggio 1984, n. 139, in *Giur. agr. it.*, 1984, 297 e in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, 268.

(6) La Corte cost., con sentenza 25 luglio 1996 n. 309 (in questa Riv. 1996, 668, con nota di S. MASINI), in tema di illegittimità delle norme sulla necessità di accordi in deroga con la partecipazione delle organizzazioni di categoria nelle locazioni urbane, ha osservato che le citate organizzazioni costituiscono nel settore agrario un accessorio strumento di flessibilità

nel sistema della inderogabilità delle norme sui contratti, in quanto contribuiscono a determinare con il loro intervento elementi essenziali del contratto e del canone di affitto, in vista di un contemperamento di opposti interessi.

(7) Cfr. O. CINQUETTI, in questa Riv., 2005, 92, a commento della sentenza 20 dicembre 2004, n. 23628 della Corte Suprema: *Opinioni: addio all'equo canone in agricoltura!*

l'annullamento di una norma, in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, produca l'automatica reviviscenza della precedente.

Occorre ricordare che la dottrina costituzionalista ha, in prevalenza, escluso l'ipotesi di reviviscenza di una norma abrogata, quando la successiva sia stata colpita da censura di incostituzionalità, poiché nel nostro ordinamento non è previsto un effetto ripristinatorio delle norme abrogate, soprattutto quando queste, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della norma che l'ha sostituita, siano incompatibili con il sistema. Tale è il caso dell'art. 3 della legge n. 567/62, che prevedeva l'attivazione delle Commissioni provinciali per l'approvazione delle tabelle per i canoni di affitto, Commissioni il cui funzionamento è oggi impedito, in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82.

Nicoletta Rauseo

*

Cass. Sez. I Civ. - 20-9-2004, n. 17685 - Grieco, pres.; Petitti, est.; Pivetti, P.M. (conf.) - Durigon (avv. Danieli) c. Com. Istrana (avv. Voltaggio Lucchesi). (Cassa con rinvio Trib. Treviso 28 novembre 1999)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti ittici - Autorizzazione al travaso in recipienti destinati alla spedizione immediata - Necessità anche per i prodotti dell'acquacoltura - Sussistenza. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, art. 3)

Il requisito della previa autorizzazione, previsto dall'art. 3, comma primo, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 per i prodotti della pesca, opera anche per i prodotti dell'acquacoltura, allorché il titolare dell'impianto intenda effettuare il travaso dei prodotti in recipienti destinati alla spedizione immediata (1).

(Omissis)

Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia falsa applicazione e violazione di norme di diritto. La prescrizione, la cui violazione è stata contestata dai NAS, si riferirebbe esclusivamente ai prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale e non anche a quelli dell'acquacoltura. L'art. 3, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, specificamente concernente la disciplina della commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, richiama i requisiti di cui alle lettere da e) a g) del precedente comma 1, e non anche quelli di cui alla lett. b), il quale prescrive l'osservanza del capitolo II dell'Allegato. Orbene, osserva il ricorrente, poiché la violazione contestata si riferisce alla mancata acquisizione dell'autorizzazione in deroga prevista dal capoverso della lett. c) del medesimo art. 3, e poiché la deroga riguarda proprio il capitolo II, punto 2, dell'Allegato al medesimo decreto legislativo, risultando così consentito il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata, e non anche la prescrizione che impone le caratteristiche delle stive e delle cisterne, ne dovrebbe discendere che, non essendo applicabili, in linea di principio, alla commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura le prescrizioni del capitolo II, non potrebbe sostenersi l'operatività, per tale attività, della prescrizione concernente la deroga.

Non a caso, osserva il ricorrente, in una circolare del Ministero della sanità del 26 aprile 1994, si afferma, in relazione al problema della necessità o meno che il documento di accompagnamento commerciale dei prodotti della pesca provenienti dagli allevamenti di acquacoltura dovesse contenere le indicazioni previste dal capitolo VII dell'Allegato, che la soluzione al problema

dovrebbe essere individuata applicando analogicamente il dettato dell'art. 3, comma 1, lett. c), secondo capoverso del decreto legislativo, in cui è prevista una possibilità di deroga, previa autorizzazione del servizio veterinario locale competente per territorio, nella spedizione diretta dalla banchina, in questo caso dall'allevamento, di prodotti freschi della pesca verso stabilimenti o mercati ittici all'ingrosso o impianti collettivi per aste riconosciuti o in deroga. Con ciò, lo stesso Ministero riconoscerebbe, ad avviso del ricorrente, l'inesistenza, per gli allevamenti ittici, dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione in deroga, se non in base ad un'interpretazione analogica della norma di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), secondo capoverso, d.lgs. n. 531 del 1992. Il che però sarebbe vietato dall'art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689, il quale, appunto, fa divieto di applicare analogicamente le norme che prevedono sanzioni amministrative.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel ricorso in opposizione, osserva il ricorrente, era stato evidenziato come, a seguito delle contestazioni effettuate all'esito del sopralluogo del 18 marzo 1998, egli aveva provveduto alla immediata volturazione dell'autorizzazione, in precedenza rilasciata a Michielan Oliva, istanza che era stata immediatamente accolta dalla competente ULSS. Il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la condotta in questione, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, il quale, nello specificare i criteri per la determinazione della sanzione, dispone che si abbia riguardo, tra l'altro, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione. Anzi, avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione sulla base dei suindicati elementi di fatto.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il Comune di Istrana deduce violazione dell'art. 23, undicesimo comma, della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. Benché l'art. 23, undicesimo comma, prescriva che il giudice può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, nella specie era stata erroneamente, e con motivazione illogica, disposta la compensazione delle spese. Il Tribunale infatti, pur avendo qualificato come inequivocabile il combinato disposto delle norme applicate al caso di specie, ha poi disposto la compensazione delle spese.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 dà attuazione, nell'ordinamento interno, alla direttiva 91/43/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, i prodotti della pesca – come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo – catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ad alcuni requisiti, indicati con le lettere da a) a g). Il comma 3 dispone che i prodotti dell'acquacoltura – anch'essi definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) – vengono commercializzati se rispondono ad alcuni requisiti e, in particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, se soddisfano i requisiti di cui alle lettere da c) a g) del comma 1.

Tra questi ultimi requisiti, particolare rilievo assumono, ai fini del presente giudizio, quelli indicati al comma 1, lett. b) e c). Il primo di tali requisiti, stabilito espressamente per i prodotti della pesca e non richiamato dall'art. 3, comma 3, richiede, per la commercializzazione, che quei prodotti, durante e dopo le operazioni di sbarco, siano stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'Allegato. L'art. 3, comma 1, lett. c), applicabile anche ai prodotti dell'acquacoltura in virtù dell'espresso richiamo ad esso contenuto nel comma 3 del medesimo art. 3, in una prima proposizione normativa, richiede che i prodotti della pesca (e quindi dell'acquacoltura) siano stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati o trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'Allegato. In una seconda proposizione, la disposizione citata prevede che «il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2, dell'Allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in mercato all'ingrosso riconosciuti».

(1) Non si rinvencono precedenti in termini. In dottrina, v. F. BRUNO, *L'impresa ittica*, Milano, 2004.

A completamento della descrizione del quadro normativo rilevante nel presente giudizio, si deve ricordare che il capitolo II dell'Allegato, sotto la rubrica «Norme applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco», al punto 2 stabilisce che «occorre evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sbarco; si deve, in particolare, provvedere a che: lo scarico e lo sbarco siano effettuati rapidamente; i prodotti della pesca siano posti immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto il ghiaccio nei mezzi di trasporto, nei locali di magazzinaggio o di vendita o in uno stabilimento; non vengano utilizzate attrezzature né si ricorra a manipolazioni che possano deteriorare le parti commestibili dei prodotti della pesca». Il capitolo III del medesimo Allegato prescrive i «requisiti generali degli stabilimenti a terra», mentre il capitolo IV detta disposizioni particolari per la manipolazione dei prodotti della pesca negli stabilimenti a terra.

Orbene, l'assunto del ricorrente si risolve nella seguente osservazione: posto che il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), non è richiesto per la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura dal successivo comma 3, a tali prodotti non può applicarsi la seconda proposizione dell'art. 3, comma 1, lett. c), che prevede un'autorizzazione in deroga al capitolo II, punto 2, dell'Allegato. L'amministrazione che ha effettuato la contestazione e ha emesso l'ordinanza-ingiunzione avrebbe quindi fatto applicazione analogica alla commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura di una disposizione espressamente prevista per la sola commercializzazione dei prodotti della pesca, in violazione del divieto di interpretazione analogica stabilito in tema di illeciti amministrativi dall'art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Tale assunto, alla luce del quadro normativo richiamato, non può essere condiviso. In presenza di una disposizione, quale l'art. 3, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 531 del 1992, che espressamente richiama per la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura i requisiti stabiliti per la commercializzazione dei prodotti della pesca, e tra questi quello di cui alla ricordata lett. c) del comma 1, senza prevedere alcuna limitazione quanto alla operatività delle disposizioni in esso contenute, non può ipotizzarsi che l'applicazione ai prodotti dell'acquacoltura delle prescrizioni stabilite dalla citata lett. c) sia frutto di interpretazione analogica, come sostenuto dal ricorrente, il quale, a sostegno del proprio assunto, richiama una circolare del Ministero della sanità. Si tratta, al contrario, della applicazione ai prodotti dell'acquacoltura di una prescrizione che il richiamo operato dall'art. 3, comma 3, lett. b), ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da c) a g), rende per essi direttamente operante. Non può, quindi, desumersi alcun argomento per sostenere che il mancato richiamo, da parte dell'art. 3, comma 3, lett. b), al requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), e quindi al capitolo II dell'Allegato, comporti la impossibilità di applicazione della disposizione derogatoria prevista dalla seconda proposizione normativa della disposizione da ultimo citata ai prodotti dell'acquacoltura.

Né ad una simile conclusione è possibile pervenire sulla base di un'interpretazione sistematica della richiamata normativa. Premesso che nessuna efficacia chiarificatrice della portata precettiva della disposizione in questione può desumersi dalla circostanza che il punto 2 del capitolo II dell'Allegato al d.lgs. n. 531 del 1992 si riferisca ai «prodotti della pesca», stante l'equiparazione a questi dei prodotti dell'acquacoltura, deve rilevarsi che il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), è formulato con riferimento ai prodotti della pesca. Per tali prodotti, dunque, è del tutto logico e ragionevole che, in relazione alla previsione ordinaria di commerciabilità di prodotti che siano stati manipolati ed eventualmente preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti, possa essere consentito, in deroga alla prescrizione contenuta nel punto 2 del capitolo II dell'Allegato al decreto legislativo – in forza del quale si deve provvedere a che i prodotti della pesca dopo lo scarico o lo sbarco, siano posti immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto – e previa autorizzazione del servizio veterinario, il travaso alla banchina in recipienti destinati alla spedizione immediata.

La previsione di una simile autorizzazione, tuttavia, non può ritenersi logicamente incompatibile con la disciplina della commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura. Anche per tali prodotti, infatti, è ben ipotizzabile, in alternativa alla preparazio-

ne o alla lavorazione in stabilimenti, ai quali si riferisce il primo capoverso dell'art. 3, comma 1, lett. c), disponendo che gli stessi devono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo e che si applichino le prescrizioni contenute nei capitoli III e IV dell'Allegato, il travaso in recipienti destinati alla spedizione immediata; in tal caso, il titolare dell'impianto di acquacoltura dovrà, quindi, richiedere l'autorizzazione al servizio veterinario competente.

In conclusione, anche alla luce di un'interpretazione sistematica, deve ritenersi che il requisito della previa autorizzazione previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), per i prodotti della pesca, operi anche per i prodotti dell'acquacoltura, allorché il titolare dell'impianto intenda effettuare il travaso dei prodotti in recipienti destinati alla spedizione immediata.

È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia esaminato il motivo di opposizione concernente la congruità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

In effetti, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente sul punto delle censure proposte in sede di opposizione quanto alla sanzione in concreto comminata. Il Tribunale di Treviso ha, infatti, esaminato i rilievi formulati dall'opponente solo per escludere che questi potesse giovare dell'autorizzazione in deroga concessa alla ditta Michielan Oliva, ma non ha in alcun modo esaminato la rilevanza degli elementi addotti dal ricorrente con riferimento alla entità della sanzione. Nulla, in proposito, si legge nel provvedimento impugnato, nel quale non è contenuta neanche un'argomentazione o un'affermazione dalla quale possa desumersi che il motivo di opposizione sia stato esaminato e rigettato.

L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento dell'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale il Comune di Istrana si duole della decisione di compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

In conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso principale e accolto il secondo, con assorbimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà ad esaminare il motivo del ricorso in opposizione concernente la congruità del trattamento sanzionatorio, nonché a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis)

*

I

Cass. Sez. Un. Civ. - 23-1-2004, n. 1239 - Delli Priscoli, pres.: Di Nanni, est.; Maccarone, P.M. (conf.) - Reg. Calabria (avv. Montera) c. Piccolo (avv. Brunetti ed altro). (*Dichiara giurisd. rimette Sez. Semplici Giud. pace Catanzaro 9 aprile 2001*)

Agricoltura e foreste - Uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di cani randagi - Legge della Regione Calabria n. 10 del 1998 - Previsione di risarcimento del danno in favore del proprietario da parte dell'amministrazione regionale - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. (L.r. Calabria 22 settembre 1998, n. 10, art. 25)

L'art. 25, quarto comma, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del fatto dannoso, concluso il quale con esito favorevole all'interessato l'Assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (senza che la tutela di detta situazione possa essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale), con conseguente giurisdizione, piena e sostitutiva, del giudice ordinario in ordine alle relative controversie (1).

II

Cass. Sez. Un. Civ. - 17-3-2004, n. 5417 - Giustiniani, pres.; Di Nanni, est.; Palmieri, P.M. (diff.) - Ente Parco Naz. Cilento Vallo Diano (Avv. gen. Stato) c. Veltri (avv. n.c.). (*Dichiara giurisd. Giud. pace Vallo Lucania 18 febbraio 2002*)

Agricoltura e foreste - Danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica - Parchi ed aree protette - Indennizzo ex art. 15 della legge n. 394 del 1991 - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. (L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15)

La domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica, nell'ambito del Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo fondata sull'art. 15 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'Ente Parco di indennizzare i danni suddetti nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi, così configurando come diritto soggettivo la posizione giuridica del privato danneggiato (2).

III

Cass. Sez. Un. Civ. - 4-5-2004, n. 8430 - Delli Priscoli, pres.; Di Nanni, est.; Maccarone, P.M. (conf.) - Reg. Emilia-Romagna (avv. Galgano) c. Lavadena italiana s.r.l. (avv. Borghesi e altro). (*Dichiara giurisd. rimette Sez. Semplici App. Bologna 11 novembre 2000*)

Agricoltura e foreste - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dell'agricoltore - Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 1980 - Diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto - Configurabilità - Relative controversie - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. (L. 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 6, 26; l.r. Emilia Romagna 6 marzo 1980, n. 14, art. 48)

In attuazione degli artt. 6 e 26 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, la legge della Regione Emilia-Romagna 6 marzo 1980, n. 14, nell'istituire oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica, prevede, con l'art. 48, un fondo destinato alla tutela delle produzioni agricole ed al risarcimento dei danni ad esse arrecati dalla selvaggina, e delinea un procedimento amministrativo di accertamento e di liquidazione del danno, nel quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere discrezionale relativamente all'an e al quantum debeat. Detta normativa - assicurando una protezione, il contenuto della quale è dato dal riconoscimento di un indennizzo, avente funzione risarcitoria in senso stretto e, quindi, di reintegrazione patrimoniale - configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, di tal che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario (3).

I

(Omissis)

1. Con il primo motivo del ricorso, la Regione Calabria sostiene che, in base alla sua legislazione, agli imprenditori agricoli, che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali selvatici di specie protetta, è riconosciuto un indennizzo, la cui entità è valutata discrezionalmente dall'Ente Regione.

Da questa premessa ricava che la posizione dell'agricoltore danneggiato non è di diritto soggettivo, ma d'interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

2. La Regione Calabria è intervenuta, più volte, per assicurare agli allevatori la riparazione dei danni subiti dal bestiame ucciso da animali protetti o da cani selvatici o inselvatichiti.

Da ultimo, l'art. 25 della l.r. 22 settembre 1998, n. 10 prevede un procedimento amministrativo di accertamento del danno subito, concluso il quale l'Assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno ed al pagamento relativo.

Il procedimento amministrativo inizia con la denuncia del

fatto agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed all'ufficio del veterinario competente per territorio (primo comma della norma), si svolge attraverso l'accertamento dell'evento, la descrizione dei luoghi ove esso si è verificato, la descrizione del capo di bestiame ucciso, l'attribuzione dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti e la determinazione del valore del capo di bestiame ucciso. Il procedimento amministrativo si chiude con la distruzione degli animali alla presenza della Guardia forestale [secondo comma, lettere da a) a d)].

Concluso il procedimento, lo stesso art. 25 stabilisce che l'interessato può inoltrare al Corpo forestale dello Stato domanda di risarcimento dei danni e che il Corpo forestale, nei venti giorni successivi, la rimetta, corredata di parere favorevole all'accoglimento, all'Assessorato all'agricoltura, il quale «provvederà alla relativa liquidazione e pagamento» del danno (terzo comma).

3. Non si possono nutrire dubbi in ordine alla posizione dell'agricoltore: la legge regionale gli assicura una protezione, il contenuto della quale è dato dalla tutela risarcitoria per equivalente; egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto; in altre parole, vanta un diritto di credito a ricevere quanto gli è stato riconosciuto, secondo legge, a titolo d'indennizzo.

Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione di un interesse legittimo ostativo all'accoglimento della domanda.

L'inquadramento della situazione soggettiva dell'interessato fra quelle di interesse legittimo, compiuto dalla Regione, infatti, non è corretto.

3.1. Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n. 500 del 1999 di queste Sezioni Unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema norma-potere-effetto giuridico, che non consente la tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma-fatto-effetto giuridico, il sindacato del quale non può essere sottratto alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma.

S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente Regione: negli stessi termini, già Sez. Un. 6 febbraio 2003, n. 1734.

3.2. Nella specie, il giudice di pace ha accertato, in maniera non più sindacabile, che la conclusione del procedimento amministrativo descritto dall'art. 25 della legge regionale della Calabria n. 10 del 1998 è stata favorevole all'interessato. Ha accertato, in altre parole, l'avverarsi del fatto dannoso, il quale deve essere riparato.

La liquidazione ed il pagamento di quanto richiesto, quindi, non poteva essere rifiutato; essendo stato, invece, rifiutato, correttamente, è intervenuta la sentenza di condanna all'equivalente di quanto era stato perduto.

3.3. L'obbiezione della ricorrente che, nella legge regionale, il risarcimento è condizionato dagli accertamenti che di volta in volta sono compiuti, oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo attuale, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicurata.

La tutela di questa posizione, infatti, non può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva e come tale irrilevante.

Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e alle decisioni di questa Corte, che nella materia avrebbero configurato la posizione del danneggiato come quella di interesse legittimo non è corretto, essendo diversi i presupposti normativi.

3.4. Infine, non regge neppure l'obbiezione dell'assenza, nella fattispecie, dell'illecito, il quale, invece, sussiste ed è dato dall'inaidempimento della prestazione risarcitoria.

4. L'esame del secondo e terzo motivo del ricorso è devoluto alla cognizione della Sezione Semplice e, pertanto, gli atti debbono essere rimessi al Primo Presidente per detta assegnazione.

Alcuna pronuncia deve essere resa sulle spese del giudizio, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M., la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla Sezione Semplice in ordine alle altre doglianze. (Omissis)

II

(Omissis)

FATTO. - 1. Piero Veltri, con atto di citazione del 14 settembre 2001, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Vallo della Lucania l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano, chiedendone la condanna a «risarcire/indennizzare» i danni arrecati da cinghiali selvatici alle colture di un suo fondo.

L'attore ha dichiarato che aveva già denunciato i danni all'Ente, ma l'agente accertatore li aveva stimati in un importo non corrispondente a quello effettivo.

L'Ente Parco si è costituito in giudizio ed ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice di pace, affermandone l'appartenenza al Tribunale amministrativo regionale, vertendosi in materia di interessi legittimi.

2. La domanda è stata accolta con sentenza del 18 febbraio 2002 e l'Ente Parco è stato condannato a pagare al Veltri Euro 180,56.

Il giudice di pace, richiamata la sentenza di questa Corte n. 12901 del 1998, ha ritenuto che, in base all'art. 15 della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), il danneggiato aveva un diritto soggettivo a conseguire l'indennizzo o il risarcimento del danno, perché, nella materia, alla pubblica amministrazione non potevano essere riconosciuti margini di discrezionalità.

3. L'Ente Parco ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso.

Nell'udienza di discussione è intervenuto il difensore di Pietro Veltri, che ha svolto oralmente le ragioni della difesa, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

DIRITTO. - 1. Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

2. L'Avvocatura dello Stato, con l'unico motivo del ricorso, sostiene che la giurisprudenza indicata dal giudice di pace è stata superata da successive pronunce di questa Corte (sentenze nn. 559, 1050 e 1232 del 2000), le quali hanno dichiarato che, nella materia, ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo e che la posizione del proprietario, che fa valere l'esistenza di un danno, ha la consistenza di interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo.

Secondo il ricorrente, la conclusione trova fondamento, sia nell'art. 15 della legge 394/1991, nel quale è contenuto un non equivoco riferimento all'indennizzo e non al risarcimento del danno, sia nella norma di azione, che, disponendo che il regolamento del Parco stabilisce le modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, riserva all'Ente autonomia regolamentare in materia di indennizzo e discrezionalità amministrativa e tecnica.

Il ricorrente prosegue dichiarando che il regolamento dell'Ente Parco del Cilento contiene i seguenti elementi favorevoli alla tesi sostenuta: a) la previsione di una soglia minima di indennizzo, che non consente di dare rilevanza all'entità del danno effettivo; b) il riferimento al valore del danno solo come fattore di determinazione equitativa dell'indennizzo; c) l'erogazione totale dell'indennizzo solo per i danni al bestiame ed alle colture; d) la devoluzione dell'accertamento, della quantificazione del danno e della valutazione dell'indennizzo ad apposito organo del Corpo forestale dello Stato.

3. L'art. 15, terzo comma, della l. 6 dicembre 1991, n. 394 dispone che «l'Ente Parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco».

Il successivo quarto comma aggiunge che «il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento».

4. Queste Sezioni Unite hanno già dichiarato che la domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica – nell'ambito del Parco lombardo della Valle del Ticino – appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché fondata sull'art. 15 della «legge quadro» sulle aree protette n. 394 del 1991; la norma, infatti, prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'Ente Parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi: sentenze 16 maggio 1991, n. 5501; 27 ottobre 1995, n. 11173; 30 dicembre 1998, n. 12901.

5. Il principio deve valere, stante l'identità delle situazioni,

anche per i danni arrecati dalla fauna selvatica esistente nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano.

5.1. Il fatto che nella legge e nel regolamento del Parco sia adoperata l'espressione indennizzo, in luogo di quella del risarcimento del danno, non incide sulla posizione giuridica del privato danneggiato.

I termini indennizzo o indennità indicano in generale una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto.

Indennizzo o indennità, infatti, si riferiscono ad una prestazione, per conseguire la quale la legge ha già attribuito all'interessato una tutela per equivalente monetario. In questo caso, il diritto da diritto al bene si trasforma in diritto all'indennizzo e parlare d'interesse legittimo non è corretto.

Cosa diversa dal riconoscimento del diritto al bene è la liquidazione della somma dovuta, che la pubblica amministrazione può determinare secondo criteri che l'interessato può chiedere di verificare attraverso il ricorso al giudice ordinario, come è avvenuto nella specie.

5.2. I poteri limitativi previsti nel regolamento del Parco del Cilento non incidono sulla posizione di diritto soggettivo del danneggiato.

Si tratta, infatti, di poteri che sono volti a circoscrivere la sola liquidazione del danno e non interferiscono sull'esistenza del diritto al risarcimento.

5.3. I riferimenti in senso contrario alle pronunce di questa Corte, richiamate nel ricorso, non sono significativi, perché riguardano fattispecie conformate dalla legislazione regionale in maniera diversa da quella che si sta esaminando, nella quale non si riscontrano altre interferenze normative.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M., la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. (Omissis)

III

(Omissis)

FATTO. - 1. La spa Lavadena è proprietaria di un comprensorio vallivo in Comune di Ravenna, denominato Valle Lavadena, nell'ambito del quale ha esercitato l'attività di itticoltura dall'anno 1968.

La Regione Emilia-Romagna, nel 1972, costituì nella zona «un'oasi di protezione e rifugio per la selvaggina stanziale e migratoria» denominata «Valle Furlana», il cui territorio includeva la Valle Lavadena.

2. La spa Lavadena, con atti di citazione del 7 febbraio 1984, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, provocati dall'istituzione dell'oasi. L'attrice ha dichiarato che l'insediamento nella valle di numerosi uccelli ittiofagi, al quale non si era potuto porre rimedio, aveva cagionato danni ingenti all'attività svolta, tanto da farla cessare, e che l'istituzione del Parco aveva determinato il deprezzamento della sua proprietà.

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna hanno contestato la domanda.

3. Il Tribunale di Ravenna, per quanto è ancora rilevante, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda, proposta per far valere il deprezzamento del territorio in conseguenza dell'istituzione del vincolo ed ha accolto quella di ristoro dei danni cagionati alla produzione dalla fauna selvatica, liquidandoli in oltre 945 milioni, per il periodo dal 1972 al 1985 compreso.

La decisione, impugnata dalla spa Lavadena, è stata riformata dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'11 novembre 2000, nella parte riguardante la determinazione del danno, liquidato equitativamente in lire 850 milioni, con la giustificazione che occorreva prendere in considerazione soltanto il periodo dal 1980 (data di entrata in vigore della l.r. 6 marzo 1980, n. 14) al 1985 compreso.

La Corte bolognese ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno trovava fondamento, sia negli artt. 6 e 26 della l. 27 dicembre 1977, n. 968 sulla protezione e tutela della fauna selvatica, la quale riconosce ai conduttori dei fondi indennizzi per i danni arrecati dalla selvaggina, prevedendo la costituzione di un fondo regionale, sia nell'art. 48 della legge dell'Emilia-Romagna 6 marzo 1980, n. 14, istitutiva del fondo, indicando il procedimento

per conseguire il risarcimento dei danni. Con riferimento alla domanda di ristoro del danno da deprezzamento del territorio, la Corte di appello ha dichiarato che «nessun risarcimento» era «ammissibile», perché l'istituzione del Parco non era un provvedimento ablatorio, ma conformativo della proprietà individuale.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Emilia-Romagna.

Resiste con controricorso la spa Lavadena, che ha proposto ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato anche memoria.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, in ragione della questione di giurisdizione in esso proposta.

DIRITTO. - 1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché sono stati proposti contro la stessa sentenza.

2. Il ricorso principale svolge tre motivi; quello incidentale altrettanti.

Il primo motivo del ricorso principale contiene censura di difetto assoluto di giurisdizione, con riferimento all'art. 360, n. 1 c.p.c.

La Regione si riferisce al punto della decisione con il quale la Corte di appello ha dichiarato che gli indennizzi, previsti dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968 e da quella regionale 6 marzo 1980, n. 14, svolgono una funzione risarcitoria in senso stretto.

La ricorrente, per quanto è ancora rilevante, dopo un *excursus* sulla distinzione tra indennizzo e danno risarcibile proiettato al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, sostiene che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, di cui sono citate, tra le altre, le decisioni 29 settembre e 29 novembre 2000, nn. 1050 e 1232, è stato affermato che l'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica ha natura di contributo indennitario, per l'erogazione del quale la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale, che configura la posizione del privato come quella di interesse legittimo, con la conseguenza che la controversia inerente al suo riconoscimento ed alla sua liquidazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

3.1. Queste Sezioni Unite ritengono che un discorso generale sulle diverse conseguenze che derivano dall'indennizzo e dal risarcimento del danno non può essere condotto in forma astratta, perché, nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, la configurazione dell'indennizzo e delle sue conseguenze sulla giurisdizione si deve ricavare da criteri predeterminati dalla legge e non nel comportamento della pubblica amministrazione.

La conferma di questa considerazione è data dal riconoscimento del diritto soggettivo alla liquidazione degli indennizzi in favore del privato, che abbia subito un provvedimento ablatorio.

Tanto precisato, la domanda di risarcimento dei danni provocati alla fauna ittica esistente sul fondo si riferisce al periodo che va dal 1972 al 1985 compreso.

Per il periodo dal 1980 in poi, essa si regge sulla disciplina contenuta nella l. 27 dicembre 1977, n. 968 ed in quella della Regione Emilia-Romagna 6 marzo 1980, n. 14.

3.2. L'art. 6 della legge statale dispone che «per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per Province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano: a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica; b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento».

Il successivo art. 26 aggiunge che «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni Regione un fondo regionale (...)».

La Regione Emilia-Romagna, con l'art. 48 della propria legge n. 14 del 1980, istituendo un «fondo destinato alla tutela delle produzioni agricole ed al risarcimento dei danni ad esse arrecati dalla selvaggina (...)» (primo comma della norma), è intervenuta per dare attuazione alle indicazioni contenute nella legge statale.

La norma regionale, a questo fine, prevede un procedimento amministrativo di accertamento del danno, articolato nella segnalazione all'ente designato della presenza sul proprio fondo di «colture agricole che siano da proteggere preventivamente» e della «presenza di fauna selvatica in tale quantità da arrecare danno alle colture» (secondo comma).

È anche previsto che la richiesta di risarcimento del danno sia presentata in tempo utile a consentirne la valutazione (terzo comma).

La norma prosegue, dichiarando che l'accertamento e la liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica sono delegati alle Province.

3.2.1. Ciò posto, non si possono nutrire dubbi in ordine alla posizione dell'agricoltore: la legge gli assicura una protezione, il contenuto della quale è dato dal riconoscimento di un indennizzo, avente funzione risarcitoria in senso stretto e, quindi, di reintegrazione patrimoniale. Egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto; ha diritto, in altre parole, a ricevere quanto gli è stato riconosciuto, secondo la legge, a titolo d'indennizzo.

Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione di un interesse legittimo ostativo all'accoglimento della domanda.

L'inquadramento della situazione soggettiva dell'interessato fra quelle di interesse legittimo, compiuto dalla Regione, non è corretto.

Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n. 500 del 1999 di queste Sezioni Unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema norma-potere-effetto giuridico, che non consente la tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma-fatto-effetto giuridico, il sindacato del quale non può essere sottratto alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma.

S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente Regione: negli stessi termini, già SS.UU. 6 febbraio 2003, n. 1734.

D'altra parte, la materia non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sotto questo profilo, quindi, la società Lavadena era titolare di un diritto di credito ad essere risarcita dei danni, per il riconoscimento dei quali ricorreva la giurisdizione del giudice ordinario.

Il problema, pertanto, è solo quello della prova dell'esistenza dei danni denunciati e del loro ammontare.

3.2.2. L'obiezione che nella legge regionale il risarcimento è condizionato dagli accertamenti che di volta in volta sono compiuti non è sorretta dal dato normativo, che non configura tale condizionamento.

Nell'art. 48 citato, infatti, il riconoscimento dell'indennizzo è proceduralizzato e nel procedimento la Regione non esercita un potere discrezionale relativamente all'*an* ed al *quantum debeatur*. La norma, infatti, prevede che il proprietario del fondo deve fornire all'Ente regionale, in un tempo determinato, notizie sulle colture presenti sul fondo e sulla presenza di animali selvatici in quantità tali da arrecare danni alle colture (comma secondo della norma); i danni sono «accertati» secondo la descrizione di essi nella domanda (comma quarto).

3.2.3. Il privato, titolare della situazione giuridica lesa, quando sia accertata la sussistenza delle condizioni di risarcibilità, è anche titolare di un diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto.

Tale diritto, infatti, è indipendente ed autonomo dalla situazione soggettiva lesa ed ha natura di diritto soggettivo, anche quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo.

Di conseguenza, l'azione di risarcimento deve essere proposta davanti al giudice ordinario, fatta eccezione dei casi in cui sussista, nella materia rilevante, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai diritti patrimoniali consequenziali.

3.2.4. Non regge neppure l'obiezione dell'assenza, nella fattispecie, dell'illecito, il quale, invece, sussiste ed è dato dall'inadempimento della prestazione risarcitoria.

Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e a decisioni di questa Corte, che nella materia avrebbero configurato la posizione del danneggiato come quella di interesse legittimo non è corretto.

Questa Corte, infatti, ha già ritenuto che la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti della pubblica amministrazione, se non attribuita (anche *ratione temporis*) alla cognizione di altro giudice dotato nella materia di giurisdizione esclusiva, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed

attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconoscibilità della fattispecie di responsabilità della stessa pubblica amministrazione al paradigma dell'art. 2043 c.c.: SS.UU. 9 agosto 2001, n. 10979.

Si noti che, nella fattispecie, il risarcimento del danno è stato chiesto prima dell'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avutasi prima con il d.lgs. n. 80 del 1988, poi con la legge n. 205 del 2000.

3.2.5. Il riferimento, compiuto dalla difesa della Regione, a danni «non altrimenti risarcibili», contenuto, oltre che nell'art. 26 della legge nazionale n. 968 del 1977, anche nell'art. 48 della legge Emilia-Romagna n. 14 del 1980, non è rilevante nella fattispecie. La limitazione, infatti, sta solo ad indicare che il risarcimento del danno non è dovuto quando sia stato già conseguito attraverso rimedi diversi.

Quand'anche all'espressione si volesse attribuire il significato indicato dalla difesa della Regione, la quale sostiene che essa regola le «incapacità imprenditoriali dei supposti danneggiati», al riferimento non può essere riconosciuta una ricaduta sull'inesistenza del diritto soggettivo al risarcimento, semmai alla determinazione di questo.

Infine, il riferimento ad altre leggi successive, emanate dalla Regione Emilia-Romagna, non vale, tenendo conto del periodo in cui i danni sono stati liquidati nella sentenza impugnata.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda i richiami ad alcune sentenze di queste Sezioni Unite (segnatamente, alla sentenza 29 novembre 2000, n. 1232), il contenuto delle quali non è stato correttamente interpretato.

3.3. Conclusivamente, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, oggetto del primo motivo del ricorso principale.

4. Con il secondo motivo la Regione si riferisce al punto in cui la decisione impugnata ha ritenuto accertato il danno subito dalla società Lavadena.

Con il terzo motivo, la Regione si duole del mancato accoglimento della richiesta di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio.

L'esame dei motivi è devoluto al giudizio della Sezione Semplice, che sarà designata dal Primo Presidente di questa Corte.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale si riferisce al punto della decisione in cui non sono stati ritenuti risarcibili il pregiudizio subito in conseguenza dell'imposizione del vincolo ed i danni alle colture di pesce patiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale del 1980.

La Corte di appello ha premesso che, vigendo l'art. 54 del r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, la posizione del proprietario del fondo che avesse ricevuto danni per il moltiplicarsi degli animali selvatici, che non potevano essere abbattuti, non aveva natura di diritto soggettivo, perché la disciplina normativa era volta alla sola difesa della fauna. Dalla premessa ha ricavato che la domanda risarcitoria doveva essere limitata al periodo dal 1980, data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1980, al 1985 compreso.

La società Lavadena sostiene che l'imposizione di un vincolo, perdurando da trent'anni, di fatto, aveva privato definitivamente il fondo dalla sua vocazione alla produzione ittica, svalutandolo irrimediabilmente. La vicenda, per questa ragione, doveva essere inquadrata nella categoria dell'imposizione di vincoli alla singola proprietà per la tutela di interessi generali, dalla quale nasceva il diritto del proprietario al riconoscimento del danno cagionato dal vincolo: censura di violazione dell'art. 42 della Costituzione.

La censura è sviluppata con il motivo che il danno provocato dalla fauna ittica doveva essere risarcito dalla data dell'istituzione dell'oasi protetta, perché si trattava di «illecito ricadente nel disposto dell'art. 2043 c.c.», e precisamente dal 1972 in poi.

Subordinatamente la società sostiene che il danno alla fauna ittica doveva essere riconosciuto, quantomeno dall'entrata in vigore della l. 27 dicembre 1977, n. 968. Secondo la ricorrente, l'art. 6, lett. g) della legge, imponendo alle Regioni di emanare norme per la fissazione dei criteri di determinazione degli indennizzi a favore dei proprietari danneggiati dalla selvaggina delle oasi di ripopolamento e allevamento, conteneva già il principio della risarcibilità dei danni cagionati dalla selvaggina.

Le censure non pongono una questione di giurisdizione, ma di violazione del generale divieto del *neminem laedere* e, pertanto, non vale la riserva di attribuzione alle Sezioni Unite di questa Corte, indicata dall'art. 374 c.p.c.

5.1. La persistenza per oltre un trentennio di vincoli connessi alla protezione della fauna selvatica non introduce di per sé una

questione di giurisdizione, che è devoluta alla cognizione di queste Sezioni Unite. Non la introduce neppure nel presente giudizio, perché la ricorrente non ha censurato il riferimento all'interesse semplice o all'interesse legittimo che si legge alla pagina 11 della sentenza impugnata e perché detti riferimenti sono svolti dalla Corte di appello nella sola prospettiva di non riconoscere il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, sul riconoscimento del quale la società Lavadena continua ad insistere con il ricorso incidentale.

5.2. Se ne ricava che l'esame del ricorso incidentale deve essere devoluto alla Sezione Semplice.

6. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

L'esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale è devoluto alla Sezione Semplice, che sarà designata dal Primo Presidente.

(Omissis)

(1-3) RISARCIMENTO DI DANNI PER L'AZIONE DI ANIMALI SELVATICI.

Queste tre sentenze della Suprema Corte, emanate a breve distanza di tempo l'una dall'altra dalle Sezioni Unite Civili, sebbene riguardano tre diverse realtà regionali, possono essere accomunate in quanto collegate da un tema comune costituito dalla tutela dei capi di bestiame o delle coltivazioni da aggressioni della fauna selvatica.

Si tratta di controversie che danno luogo ad un ampio contenzioso che coinvolge annualmente, in molti casi, l'Avvocatura dello Stato o gli Uffici legali delle Regioni e proprio questi ultimi stanno cercando, come avviene in Calabria (1), di attrezzarsi per far fronte ad un contenzioso che può arrivare ad interessare non meno di cinquecento cause specifiche.

La richiesta di risarcimento di danni per l'uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di animali randagi, nel decennio scorso, ha rappresentato una fetta significativa, anche da un punto di vista quantitativo, dell'intero contenzioso in materia. Spesso, secondo l'Ufficio legale della Regione Calabria, si trattava soltanto di tentativi di «truffa», più o meno ben architettati, di fronte ai quali occorreva resistere fino al giudizio di cassazione allo scopo di stabilire precisi principi che rappresentassero altrettanti limiti invalicabili nei confronti dei truffatori (2). D'altra parte, però, non può certo disconoscersi che gli allevatori delle zone più impervie della Sila e dell'Aspromonte, così come, del resto, quelli delle altre aree appenniniche, subiscano gravi danni a seguito di incursioni della fauna selvatica e tuttavia si è sempre trattato di episodi, per quanto gravi, pur sempre circoscritti. Tanto è vero che in qualche sporadico caso, almeno per quel che riguarda la Calabria, si è parlato di «lupi inesistenti»; malgrado ciò non si può negare che gli interessi degli allevatori debbano essere salvaguardati quanto quelli dell'Ente pubblico che gestisce il parco o l'area protetta.

La mancanza di tutela provocherebbe un ricorso a meccanismi di autodifesa che comporterebbero l'abbattimento, da parte degli allevatori, di fauna selvatica facente parte di specie protette perché destinate all'estinzione. In tal caso il danno, alla fine, risulterebbe ancor più grave. Si tratta, dunque, di temperare i diversi interessi in gioco e la legge-quadro sulle aree protette – l. 6 dicembre 1991, n. 394 – ha

(1) N. AMADORE e M. MELIADÒ (a cura di), *L'aula della Regione è un Tribunale*, in *Il Sole-24 Ore Sud*, n. 74, 13 ottobre 2004; nella stessa pagina del quotidiano è contenuta un'interessante intervista con l'avv. Giovanni Montera, dirigente dell'Ufficio dell'Avvocatura regionale calabrese.

(2) *Attenzione dei giudici persino le razzie dei lupi*, in *Il Sole-24 Ore Sud*, cit.

tentato di costruire un sistema in grado sia di delineare il quadro d'insieme delle attività connesse alla presenza dei parchi e delle zone protette, sia di predisporre un meccanismo capace di prevenire le potenziali ed inevitabili situazioni di conflitto. L'art. 15, comma 3, della legge citata stabilisce espressamente l'obbligo di indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica ed il possibile indennizzo dei vincoli sulle attività agro-pastorali (3).

Per quanto il sistema delineato dalla legge-quadro possa essere considerato imperfetto poiché sono presenti numerose incongruenze e manca un'armonizzazione dell'intera disciplina, tuttavia proprio questa normativa ha contribuito a modificare e trasformare i tradizionali e rigidi rapporti esistenti tra Pubblica Amministrazione e cittadini allargando le ristrette maglie dei diritti soggettivi da poter far valere in ambito amministrativo (4).

Delle tre fattispecie esaminate dalla S.C., la prima riguardante la Regione Calabria si riferisce ad uccisioni di capi di bestiame da parte di animali selvatici; la seconda, riguardante l'Ente Parco Nazionale Cilento e Vallo Diano, si riferisce a danneggiamenti di coltivazioni da parte di cinghiali e l'ultima, che riguarda la Regione Emilia-Romagna, si riferisce all'insediamento di un'oasi protetta destinata a rifugio, alla sosta ed alla riproduzione per la selvaggina stanziale e migratoria che ha determinato la presenza di uccelli ittiofagi, i quali avevano aggredito degli impianti di itticoltura stanziati in quel comprensorio. A prescindere dalle specifiche e particolari situazioni, appare evidente come le tre fattispecie siano strettamente legate da un comune denominatore costituito dalla opportunità di risarcire i danni causati agli agricoltori ed allevatori da attività predisposte, organizzate e poste in essere dalla Pubblica Amministrazione.

Le leggi regionali, emanate sulla scorta della citata legge-quadro, a cominciare da quella della Regione Calabria - l.r. 22 settembre 1998, n. 10 - ma anche quella della Lombardia - l.r. 22 marzo 1980, n. 33 - della Puglia - l.r. 15 giugno 1993, n. 20 - del Veneto - l.r. 9 dicembre 1993, n. 50 - dell'Emilia Romagna - l.r. 15 maggio 1987, n. 20 - hanno inteso costruire un procedimento amministrativo volto ad accertare il danno subito dal denunciante attraverso un'apposita indagine affidata alla Guardia forestale e diretta a verificare, da una parte, i fatti e dall'altra, la determinazione e quantificazione del danno patito.

La normativa regionale assicura, dunque, all'agricoltore una protezione di carattere generale che si sostanzia, una volta accertata la causa dell'evento, in un diritto di credito nei confronti dell'Amministrazione a titolo di indennizzo. L'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo di risarcire il danno e perciò l'agricoltore vanta un vero e proprio diritto soggettivo in tutti quei casi in cui la P.A. non esercita alcun potere discrezionale in ordine all'*an* ed al *quantum debeatur* (5).

Anche prima della «storica» sentenza del 1999, la n. 500, con la quale venne superato «il dogma» dell'irrisarcibilità degli interessi legittimi (6) la S.C. qualificava le posizioni giuridiche dei soggetti che avevano subito danni dalla

fauna selvatica come diritto soggettivo e decisiva appariva la mancanza, nella legislazione, di margini di discrezionalità a favore della Pubblica Amministrazione ed il corrispondente obbligo per l'ente gestore del parco naturale di indennizzare i danni provocati (7).

Diverse, invece, appaiono le ipotesi delineate dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157 e riprese da alcune leggi regionali, come la l.r. Puglia 15 giugno 1994, n. 20, l.r. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, art. 28 e l.r. Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, art. 57, in cui ciascuna Regione dispone l'istituzione di un apposito fondo al fine di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata per danni subiti dalla fauna selvatica. In tali casi, a parte la considerazione che la normativa regionale regola l'utilizzazione ed il funzionamento del fondo stesso, le erogazioni a favore dei proprietari dei fondi danneggiati costituiscono un «indennizzo» e non un risarcimento del danno. Pertanto la posizione del proprietario che fa valere l'esistenza di un danno ha la consistenza di un interesse legittimo e conseguentemente la competenza in materia spetta al giudice amministrativo (8). In effetti la legge regionale veneta, sopra menzionata, parla di «danni non altrimenti risarcibili» e prevede «contributi per il risarcimento»; mentre la normativa emiliana distingue il caso in cui l'indennizzo viene stabilito con precisione tale da non consentire alcuna discrezionalità, da quello in cui viene attribuito, rispetto al riconoscimento, un potere discrezionale, ancorché limitato al *quantum*, alla Pubblica Amministrazione.

Le tre ipotesi esaminate rientrano invece nella normativa regionale che ha inteso assicurare agli agricoltori una protezione nei confronti di eventi imprevedibili, ma tutt'altro che impossibili quali le aggressioni da parte della fauna selvatica. Il procedimento amministrativo di accertamento è diretto ad individuare i danni subiti dall'agricoltore e, una volta stabilita e documentata la sequenza dei fatti, la liquidazione del danno rappresenta il riconoscimento di un indennizzo che ha natura risarcitoria in senso stretto e, quindi, di reintegrazione patrimoniale.

Antonio Orlando

*

Cass. Sez. III Civ. - 5-12-2003, n. 18655 - Nicastro, pres.; Chiarini, est.; Cafiero, P.M. (conf.) - Intini (avv. Russo Frattasi) c. Petrucci (avv. n.c.). (*Conferma App. Bari 26 giugno 1999*)

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Controversie aventi ad oggetto contratti agrari - Litisconsorzio necessario tra tutti i membri della famiglia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti di uno solo dei componenti del gruppo - Legittimazione del componente non citato o non intervenuto a proporre opposizione di terzo - Configurabilità - Esclusione. (C.p.c., artt. 102, 404; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 48)

(3) Cfr. D. BORGONOVO RE, *Parchi naturali nazionali e regionali*, in *Digesto, Disc. Pubbl.*, vol. X, Torino, 1995, 595 ss.

(4) MOSCHINI, *La legge quadro sui parchi: i nuovi compiti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali*, Rimini, 1992.

(5) Cfr. Cass. Sez. Un. 6 febbraio 2003, n. 1734, in questa Riv., 2003, 520 ed anche in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 268.

(6) Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999, n. 500, in *Foro it.*, 1999, 2487 e in dottrina, per tutti, M.R. MORELLI, *Le fortune di un obiter: crolla il muro virtuale della irrisarcibilità degli interessi legittimi*, in *Giust. civ.*, 1999, 9, 2261.

(7) Cass. Sez. Un. 30 dicembre 1998, n. 12901, in *Giust. civ. Mass.*,

1998, 2664, anche in *Riv. giur. amb.*, 1999, 504, con nota di DELEDDA; dello stesso tenore Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1995, n. 11173, in questa Riv., 1996, 615 e in *Giust. civ. Mass.*, 1995, fasc. 10; Cass. Sez. Un. 16 maggio 1991, n. 5501, in questa Riv., 1992, 94 ed in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 5.

(8) Si v. Cass. Sez. Un. 10 agosto 2000, n. 559, in questa Riv., 2002, 37, con nota di CARMIGNANI, *La legge sulla caccia e le vie giurisprudenziali al ristoro del danno*; Sez. Un. 29 settembre 2000, n. 1050, *ivi*, 2001, 453, con nota di DI SCIASCIO, *Indennizzo e giurisdizione: alcune osservazioni in materia di danno provocato da fauna selvatica*; Sez. Un. 29 novembre 2000, n. 1232, in *Giur. it.*, 2001, 828 e Sez. Un. 9 agosto 2001, n. 10979, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1583.

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra concedente e concessionario - Concessionario fornente il fondo a disposizione dell'impresa familiare - Sopravvenienza della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Ingresso della famiglia coltivatrice nel contratto, in luogo del concessionario. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 48, 53).

In relazione alle controversie aventi ad oggetto contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, ciascun componente della famiglia è fornito di autonoma legittimazione attiva e passiva nei confronti del concedente, con effetti processuali anche per gli altri familiari, ed ancorché abbia agito o sia convenuto in giudizio senza la specificazione della sua qualità di appartenente alla famiglia coltivatrice; ne consegue che il componente rimasto estraneo al giudizio non è legittimato a proporre opposizione come terzo, non trovandosi in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della famiglia convenuta in giudizio, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso (1).

In tema di contratti agrari, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982, che, in virtù del disposto del successivo art. 53, è immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, il contratto di affitto di fondo rustico, ove il concessionario abbia posto il fondo a disposizione dell'impresa familiare, deve ritenersi corrente non tra il concedente e l'originario concessionario, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo (2).

(Omissis)

1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce: «Violazione del principio del contraddittorio: art. 101 c.p.c.».

Nel giudizio tra le Petruzzi e Pietro Intini questi aveva eccepito la sua carenza di legittimazione passiva perché da molti anni il fondo era coltivato da suo figlio Nicola, a cui quegli aveva ceduto il contratto con consapevolezza e adesione della proprietaria a tale novazione soggettiva del rapporto, ancorché non necessaria a norma dell'art. 48, ultimo comma, legge 203/1982; perciò suo padre non aveva mai dedotto l'esistenza di una famiglia coltivatrice. L'accertamento di tale esistenza, ovvero dalla predetta cessione di contratto, doveva necessariamente effettuarsi con la partecipazione al giudizio di esso ricorrente, mentre invece la Corte di appello aveva ribadito la validità dell'accertamento dell'impresa coltivatrice anche nei suoi confronti, al contempo negandogli di provare la cessione del contratto, anche in sede di opposizione.

Il motivo è infondato.

1.1. - Per la configurabilità dell'interesse di un terzo all'impugnazione ordinaria, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., di una sentenza pronunciata tra altre parti è necessario che egli sia titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello oggetto di controversia tra le stesse, e perciò la sua impugnazione, come quella dell'interventore principale, deve esser diretta *ad excludendum iura utriusque competitoris* e cioè ad impedire che la situazione giuridica giudizialmente accertata o definita tra altre parti lo pregiudichi (Cass. 336/1990).

1.2. - Alla famiglia coltivatrice di un fondo rustico, strutturalmente simile, sotto l'aspetto giuridico, alla società semplice, si applicano alcuni principi dettati per la disciplina di questa. Conseguentemente il partecipante ad essa, ove manchi un rappresentante dell'organismo comune (art. 48, primo e terzo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203), l'amministra e lo rappresenta, sostanzialmente e processualmente, attivamente e passivamente, come il socio della società semplice (artt. 2251 e 2266), e quindi, non avendo un rapporto autonomo e diretto con il concedente, non è terzo (Cass. 5071/1999).

Perciò per qualsiasi controversia tra concedente e famiglia coltivatrice non vi è nessuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei suoi componenti, potendo invece ciascuno di essi agire o essere convenuto in giudizio.

Il principio vale anche nel caso in cui il componente parte del giudizio chiedi di chiamare in causa coloro che sono rimasti estranei, potendo ricorrere, in caso di accoglimento della relativa istanza, soltanto in caso di litisconsorzio facoltativo (Cass. 6328/1996). Pertanto deve riaffermarsi il principio secondo il quale ciascun componente della famiglia coltivatrice è fornito dalla legittimazione attiva e passiva nei confronti del concedente, con effetti processuali anche per gli altri familiari, ed ancorché abbia agito o sia convenuto in giudizio senza la specificazione di appartenente alla

famiglia coltivatrice, con la conseguenza che per il componente rimasto estraneo al giudizio, attesa tale sua qualità, manca il presupposto per esser legittimato all'opposizione come terzo.

1.3. - Quanto poi alla prospettazione di Intini Nicola, secondo la quale il padre, impossibilitato per l'età alla continuazione dell'espletamento dell'attività agricola sul fondo, ed in assenza di famiglia coltivatrice, gli aveva ceduto il contratto di affitto – sul presupposto peraltro che tale cessione abbia preceduto il momento in cui le forze del padre fossero scemate a meno di un terzo di quelle occorrenti per le normali necessità di coltivazione del fondo, viceversa essendo venuto meno il rapporto agrario ed il godimento del fondo, a norma del secondo comma dell'art. 48 della legge precitata, con conseguente impossibilità di cedere un rapporto per legge esaurito – anche se i giudici di appello avessero consentito ad Intini Nicola di provare tale assunto, non perciò egli sarebbe divenuto titolare di un diritto autonomo alla deduzione del fondo della Petruzzi perché invece sarebbe subentrato nel contratto di affitto di suo padre e dunque anche in questo secondo caso, in quanto titolare di un rapporto derivato, non sarebbe stato legittimato all'opposizione di terzo.

La decisione dei giudici di appello è dunque giuridicamente corretta ed il motivo va respinto.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce: «Omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'impresa familiare».

In via cautelare e subordinata sia la motivazione della sentenza impugnata, sia quella della sentenza resa nei confronti di Pietro Intini sulla ritenuta impresa familiare sono illegittime e apodittiche.

L'originario contratto di affitto era stato stipulato con Pietro Intini come soggetto singolo e non come esponente di una famiglia coltivatrice. Può quindi automaticamente estendersi detto contratto alla famiglia successivamente costituita? Può influire su quel contratto la legislazione successiva, dapprima la riforma del diritto di famiglia, che ha istituito l'impresa familiare, e quindi la legge agraria del 1982, che all'art. 48 ha dato rilievo all'impresa familiare coltivatrice? L'esistenza di una famiglia di agricoltori è sufficiente per la configurabilità dell'impresa familiare, oppure è necessario l'accertamento della partecipazione di tutti – o almeno di alcuni – alla coltivazione del fondo e alla distribuzione degli utili, ovvero lo stesso art. 48, ultimo comma, legge 203/1982, nel prevedere la cessione di un contratto tra membri della stessa famiglia, non presuppone che vi sia una famiglia di coltivatori senza un'impresa familiare coltivatrice? Se vi è un'impresa familiare coltivatrice, che esercita la propria attività in forma associata su alcuni fondi, i singoli componenti di essa possono stipulare contratti agrari relativi ad altri fondi *uti singuli* e non come componenti dell'impresa familiare? A queste domande avrebbero dovuto rispondere i giudici prima di affermare l'esistenza di un'impresa tra padre e figlio.

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. 5275/1991) ha già affermato che l'art. 48 della legge 203/1982, per effetto del successivo art. 53 è applicabile «a tutti i rapporti, comunque in corso», e quindi anche al contratto di affitto, se il concessionario abbia posto il fondo a disposizione dell'impresa familiare, con la conseguenza che a far tempo dall'entrata in vigore della nuova normativa il relativo contratto deve intendersi corrente non tra il concedente e il concessionario che ha originariamente stipulato il contratto, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo.

Nel merito i giudici di appello hanno accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, sulla base delle dichiarazioni aventi valore di confessione stragiudiziale, provenienti sia da Intini Pietro che da suo figlio Nicola, l'esistenza di una famiglia coltivatrice (punto 4 della sentenza impugnata, riassunta in narrativa) e quindi hanno correttamente applicato i principi suesposti.

Dunque il motivo va respinto.

3. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce: «Omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di una confessione stragiudiziale».

La Corte d'appello di Bari ha fondato la sentenza sulle confessioni stragiudiziali degli Intini. Invece essi si sono riferiti ad una famiglia coltivatrice nel senso a loro noto, ossia di famiglia colonica che coadiuvava il capo-famiglia nella sua attività agricola, ma che non prevede, come invece l'impresa familiare, una ripartizione degli utili in proporzione al lavoro svolto in forma associata. Di tale famiglia coltivatrice si è affermato componente Nicola Intini perché soltanto così era valida la cessione del contratto a suo favore. Peraltro la confessione concerne fatti e non definizioni giu-

ridiche e quindi, anche se gli Intini avessero affermato di esser componenti di un'impresa familiare coltivatrice, non aveva rilevanza perché mancava la gestione societaria dell'impresa agricola.

Quindi la motivazione è carente perché non indaga sui fatti storici e sulle intenzioni dei dichiaranti.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che non è compatibile con la natura dell'atto giuridico in senso stretto, qual è la confessione – che consiste in una dichiarazione di scienza – l'indagine sull'intento perseguito dall'autore di essa, perché è l'ordinamento a stabilire quali effetti derivano dal compimento dell'atto medesimo (Cass. 1960/1995; Cass. 3380/84). Ed infatti non ha nessun rilievo né che l'autore della confessione voglia costituire una prova, né il fine per il quale rende la dichiarazione, né che conosca e sia consapevole delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare, perché provato il contenuto della confessione – e cioè il fatto storico oggetto di essa – gli effetti che ne derivano sono normativamente stabiliti (art. 2733 c.c., estesi dall'art. 2735 c.c. alla confessione stragiudiziale). Quanto poi alla configurabilità della famiglia coltivatrice, ai fini e per gli effetti dell'art. 48 legge 203/1982, elemento essenziale è il fatto giuridico costituito dall'opera continuativa e coordinata svolta dai componenti del nucleo familiare per la normale conduzione del fondo e questo è quanto risulta dalle dichiarazioni rese da Pietro e Nicola Intini, valutate dai giudici di merito.

I giudici di appello hanno quindi correttamente attribuito efficacia di prova legale alle dichiarazioni provenienti dagli Intini in quanto dirette alla controparte, come innanzi evidenziato, e la conseguente, ritenuta esistenza della famiglia coltivatrice, è immune da vizi logici e giuridici. Pertanto anche questa censura va respinta.

Concludendo il ricorso va rigettato. (Omissis)

(1-2) La sentenza è commentata da A. GRASSO, *Rilevanza giuridica della famiglia nell'impresa coltivatrice*, *infra*, 282.

*

Cass. Sez. III Civ. - 25-7-2003, n. 11561 - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Tedeschi (avv. Lais ed altro) c. Tanzi ed altro (avv. Rinaldi ed altro). (Cassa e decide nel merito App. Bologna 20 dicembre 1999)

Usufrutto, uso e abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario - Impugnabilità per frode in danno del nudo proprietario - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza. (C.c., art. 999; Cost., artt. 3 e 42)

Usufrutto, uso e abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario - Contratto di affitto di fondo rustico - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Durata dell'affitto - Abrogazione implicita dell'art. 999 c.c. da parte della legge n. 203 del 1982 - Esclusione. (C.c., art. 999; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 1 e 41)

Non esiste nell'ordinamento positivo un'azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l'unico strumento previsto a tutela di quest'ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall'art. 999 c.c., che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell'usufrutto. Né la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato art. 999, di un'azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall'usufruttuario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemporamento dei vari interessi in gioco (1).

L'art. 999 c.c., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, in ogni caso per una durata non eccedente il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, non è stato implicitamente abrogato dalla l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), né per quanto riguarda la forma del contratto di affitto posto in essere dall'usufruttuario, richiesta per l'opponibilità al proprietario, né per quanto riguarda la durata del contratto di affitto (2).

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso 17 dicembre 1998 Tedeschi Adele conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, Sezione specializzata agraria, Tanzi Adriano e Tanzi Franco. Esponeva l'attrice di essere proprietaria di un podere con sovrastante fabbricato colonico in località S. Faustino di Fidenza già goduto in usufrutto, sino alla data della morte, verificatasi il 14 agosto 1998, dalla propria madre Bettati Elisa la quale, con contratto 25 luglio 1994, registrato l'11 novembre 1994, anticipando di 54 mesi la naturale scadenza del contratto già in essere, aveva concesso detto fondo in affitto ai convenuti Tanzi per la durata di anni 20 per un canone in natura assolutamente modesto.

Esposto quanto sopra l'attrice chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la nullità, l'annullamento o la risoluzione o la revoca del ricordato contratto 25 luglio 1994, con conseguente condanna dei convenuti all'immediato rilascio del fondo, in via subordinata, che – a norma dell'art. 999 c.c. – venisse dichiarata la scadenza del contratto in questione al termine del quinquennio successivo alla morte dell'usufruttuaria o, comunque, in via di estremo subordine, che la durata massima del contratto fosse accertata in quindici anni dalla data della stipula.

Costituitisi in giudizio i convenuti Tanzi eccepevano che il contratto era stato stipulato prima della scadenza del precedente contratto di affitto per la mutata composizione della forza lavoro della loro famiglia, a causa del pensionamento del proprio padre Tanzi Nello, già titolare del precedente contratto.

L'art. 41, della l. 3 maggio 1982, n. 203, che prevede una durata minima di 15 anni per i contratti di affitto agrario, evidenziavano ancora i convenuti, prevale sull'art. 999 c.c. che determina in cinque anni oltre la cessazione dell'usufrutto le locazioni dell'usufruttuario e, pertanto, ogni domanda avversaria doveva essere rigettata.

Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita Sezione accoglieva la domanda attrice e condannava i convenuti al rilascio immediato del fondo, atteso che il contratto 25 luglio 1994, era stato concluso in frode al proprietario.

Gravata tale pronuncia dai soccombenti Tanzi la Corte d'appello di Bologna, Sezione specializzata agraria, con sentenza 2 – 20 dicembre 1999, in parziale riforma della pronuncia dei primi giudici dichiarava che il contratto 25 luglio 1994, concluso tra i Tanzi, da una parte, e Bettati Elisa, dall'altra, all'epoca usufruttuaria del fondo oggetto di controversia, aveva durata di anni quindici e sarebbe, per l'effetto, cessato il 24 luglio 2009.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, e illustrato da memoria, Tedeschi Adele, con atto 13 aprile 2000.

Resistono, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo, pur esso illustrato da memoria, Tanzi Adriano e Tanzi Franco.

DIRITTO. - 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Come accennato in parte espositiva, Bettati Elisa, usufruttuaria del fondo per cui è controversia, di proprietà di Tedeschi Adele, con contratto (stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11) 25 luglio 1994, registrato l'11 novembre 1994, ha concesso in affitto detto fondo per la durata di anni 20 a Tanzi Adriano e Tanzi Franco.

Deducendo la Tedeschi, in morte della Bettati, in via principale, la nullità del contratto in discussione o la applicabilità, in via subordinata, della disciplina di cui all'art. 999 c.c. e, unicamente in via di estremo subordine, di quella di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, la Corte d'appello di Bologna, Sezione specializzata agraria, con la sentenza in questa sede impugnata, esclusa la sussistenza, nel nostro ordinamento di una azione innominata di annullamento del contratto di locazione concluso dall'usufruttuario in frode dei

diritti del proprietario, ricavabile dall'art. 999 c.c., ha ritenuto, ancora, che tra la disposizione – di carattere generale – prevista dalla citata norma (in forza della quale i contratti di locazione conclusi dall'usufruttuario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto) e la disciplina di cui all'art. 41, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (secondo cui, in particolare, i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali o non trascritti, sono validi e hanno effetto anche riguardo ai terzi) prevale quest'ultima e hanno affermato, pertanto, che il contratto 25 luglio 1994 andrà a scadere al termine di un quindicennio dalla data della sua stipulazione.

3. La ricorrente principale Tedeschi censura la riassunta pronunzia con due motivi.

Con il primo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 979, primo comma, 981, 984, 999 e 1001 c.c., omessa, contraddittoria motivazione e insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».

Si osserva, infatti, in conformità all'insegnamento contenuto nella pronunzia di questa Corte 31 agosto 1966, n. 2300, che bene è ammissibile l'azione di impugnazione della locazione stipulata dall'usufruttuario per frode in danno del nudo proprietario, in base ai principi generali dell'usufrutto e alla disciplina positiva delle locazioni stipulate dall'usufruttuario e si invoca, al riguardo, l'autorità, altresì, dell'insegnamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli 26 aprile 1951.

4. Il motivo è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. Si precisa nella Relazione al codice civile (n. 478) che «com'è noto, la disciplina del codice 1865 sulle locazioni concluse dall'usufruttuario (art. 494) aveva dato luogo a molte critiche e anche a dubbi d'interpretazione (...). Pertanto, nell'attuale art. 999, prosegue la ricordata Relazione, «nel regolare questo punto importante» sono stati seguiti «i seguenti criteri: unificazione della disciplina delle locazioni ultraquinquennali e di quelle più brevi; eliminazione dell'ipotesi della rinnovazione anticipata; predisposizione di un rimedio contro le locazioni fatte in frode».

Accertato che, per espressa scelta normativa, l'attuale art. 999 c.c. costituisce un rimedio contro le locazioni fatte dall'usufruttuario in frode delle ragioni del nudo proprietario, è di palmare evidenza, già in una prima approssimazione, la insostenibilità dell'assunto invocato in via principale dalla ricorrente e fatto proprio dalla risalente pronunzia di questa Corte 31 agosto 1966, n. 2300.

Se, infatti, a tutela delle ragioni del nudo proprietario – pregiudicate da atti di frode dell'usufruttuario – già esiste, nel sistema positivo, una norma espressa (cioè l'art. 999 c.c.) è palese che è contrario a quelle che sono le regole generali in tema di interpretazione delle norme giuridiche ritenere che, in realtà, ancorché inespressa (e, quindi, per implicito) esiste anche altra tutela, concorrente.

4.2. Premesso quanto sopra si osserva che l'assunto che qui si critica e secondo cui, in particolare, esisterebbe, nell'ordinamento (per la tutela che si deve al nudo proprietario contro gli atti posti in essere dall'usufruttuario), una azione di impugnativa delle locazioni stipulate dall'usufruttuario medesimo ove queste siano di pregiudizio del nudo proprietario (diversa e concorrente con l'azione specifica di cui all'art. 999 c.c.) è privo di qualsiasi riscontro nel vigente sistema positivo.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e da cui totalmente, e senza alcuna motivazione, prescinde parte ricorrente, in particolare, deve ribadirsi che non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria (in termini, Cass. 24 ottobre 1983, n. 6239).

Nell'ordinamento vigente, in altri termini, non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.).

Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l'apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l'inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane) (Cass. 16 giugno 1981, n. 3905).

Pacifico quanto sopra è palese che i giudici del merito hanno rigettato la domanda principale, spiegata dalla Tedeschi, diretta a sentire dichiarare nullo il contratto di affitto per cui è controversia (stipulata dalla usufruttuaria del fondo) per essere in frode delle ragioni del nudo proprietario.

4.3. Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione della lite, appare quanto esposto in parte motiva di Cass. 31 agosto 1966, n. 2300, sopra ricordata, sulla sostanziale insufficienza, al fine di tutelare le ragioni del nudo proprietario, dello strumento di cui all'art. 999 c.c., atteso che «la frode può consumarsi anche attraverso la imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione dell'usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario» e che, quindi, «ad evitare ciò soccorre l'azione di impugnazione per frode».

Pacifica, e non controversa, la inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 2901 c.c. (che tutela il «creditore», in caso di atti pregiudizievoli posti in essere dal proprio «debitore») nonché di quella di cui all'art. 1344 stesso codice (che reputa illecita la causa dei contratti allorché gli stessi costituiscono il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, c.d. contratti in frode alla legge), si osserva che le norme sull'usufrutto contengono diverse disposizioni a tutela delle ragioni del nudo proprietario, compromesse, da una condotta (per lui pregiudizievole) posta in essere dall'usufruttuario.

Da un lato, infatti, l'art. 1015 c.c. prevede (e sanziona) eventuali «abusi dell'usufruttuario» alle ragioni del nudo proprietario, dall'altro l'art. 999 c.c. dispone – sempre a tutela del nudo proprietario e sempre per paralizzare eventuali atti di frode posti in essere dall'usufruttuario – il particolare regime delle «locazioni concluse dall'usufruttuario» con riguardo all'epoca successiva la cessazione del diritto di godimento.

Pacifico quanto precede, è evidente che una volta denunciato un atto posto in essere dall'usufruttuario e idoneo a pregiudicare i diritti del nudo proprietario il giudice deve limitarsi a verificare se lo stesso rientra, o meno, nella sfera di applicazione delle ricordate disposizioni (artt. 999 o 1015 c.c.), accogliendo la pretesa ove tale verifica dia esito positivo o rigettando, in difetto, la domanda attrice, salvo – eventualmente – sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa vigente sotto il profilo che la stessa non tutela adeguatamente le aspettative del nudo proprietario, a fronte di «altri» atti, per lui pregiudizievoli, posti in essere dall'usufruttuario e non suscettibili di essere paralizzati facendo applicazione delle norme sopra indicate (o delle altre azioni concesse, in linea generale dall'ordinamento, agli artt. 428, 1414, 1418, 1425 e ss. c.c.).

Diversamente argomentando e procedendo secondo quanto ipotizzato da Cass. 31 agosto 1966, n. 2300 e ora suggerito dall'attuale ricorrente, l'interprete – a giudizio di questa Corte – viene meno ai propri doveri, quali delineati dall'art. 12, comma 1, preleggi (secondo cui, in particolare, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore) e si sostituisce, inammissibilmente, al legislatore, creando «istituti» di cui non è traccia nelle norme positive (nella specie una azione di nullità del contratto per frode al nudo proprietario incompatibile con le azioni espressamente previste al riguardo dalla normativa vigente in tema di usufrutto).

4.4. Né, da ultimo, è prospettabile, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 999 c.c. nella parte in cui non prevede alcuna tutela in favore del nudo proprietario in presenza di contratti opponibili al proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, per risultare da atto scritto con data certa e in cui la frode si consumi «attraverso la imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione dell'usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario».

È di palmare evidenza, infatti, che il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 999, comma 1, c.c., prevedendo che – in ogni caso – i contratti posti in essere dall'usufruttuario non possono avere una durata superiore al quinquennio successivo alla cessazione dell'usufrutto, lungi dal pregiudicare i diritti del proprietario, e a privare questi delle garanzie di cui all'art. 42 Cost., ha inteso – secondo una valutazione assolutamente discrezionale e non sindacabile sotto il profilo costituzionale – temperare i vari interessi contrapposti nella fattispecie e, cioè, sia quello dell'usufruttuario (il quale, occorre ribadire, non solo ha diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica, ma anche quello di «trarre dalla cosa ogni

utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti dalla legge), sia quello del nudo proprietario (che non può, comunque, entro un termine ragionevole, avere la piena disponibilità della cosa), sia, infine, del terzo (che ha fatto affidamento sui poteri spettanti *ex lege* all'usufruttuario al momento della conclusione del contratto).

5. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito, esclusa l'esistenza di un'azione innominata per la caducazione del contratto di affitto posto in essere dall'usufruttuaria con gli attuali controricorrenti e rigettata, quindi, la domanda principale, proposta dalla Tedeschi, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza dei primi giudici, esaminando le domande, subordinate, proposte dalla Tedeschi hanno dichiarato che il contratto di locazione concluso in data 25 luglio 1994 tra Tanzi Adriano e Tanzi Franco, da un lato, e Bettati Elisa, dall'altro, avrebbe avuto durata di anni quindici e, per l'effetto, scadenza al 24 luglio 2009.

Hanno osservato, quei giudici, in particolare, che «nel caso di affitto di fondi rustici il principio generale di tutela delle ragioni del proprietario di cui all'art. 999 c.c. deve essere temperato con i termini minimi di durata del contratto di affittanza agraria posti dall'art. 41 legge n. 203 del 1982, che prevale sulla disciplina codicistica in forza dell'interesse pubblico cui è sottesa la materia agraria».

«Tali principi – hanno ancora evidenziato quei giudici – sono desumibili dal costante indirizzo del Supremo Collegio che si è sempre espresso nel senso di riconoscere l'incidenza della normativa agraria sulla durata del rapporto opponibile al proprietario, quale regolata dall'art. 999 c.c.» e si richiamano, al riguardo, gli insegnamenti contenuti in Cass. 14 agosto 1984, n. 2418, nonché in Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915.

6. Tale capo della sentenza gravata è censurato, sotto opposti profili, sia dai ricorrenti incidentali, con l'unico motivo del loro ricorso, sia dalla ricorrente principale, con il secondo motivo.

I ricorrenti incidentali, in particolare, denunciano «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 2 e 23, legge n. 11 del 1971 come modificato dall'art. 45, legge n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. limitatamente al capo della sentenza che limita la durata del rapporto di locazione agrario stipulato con l'assistenza delle associazioni di categoria a 15 anni anziché ai 20 anni pattuiti».

La ricorrente incidentale, per contro, lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 999 c.c., nonché degli artt. 1, comma 2, e 41, legge n. 203 del 1982 e 23 legge n. 11 del 1971, come modificato dall'art. 45, legge n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.», atteso che i giudici del merito non potevano affermare la prevalenza della speciale normativa agraria, quanto alla durata (e alla opponibilità ai terzi) dei contratti di affitto rispetto all'art. 999 c.c.

7. I due motivi, intimamente connessi, in quanto involgenti la medesima problematica, devono essere esaminati congiuntamente e mentre, da un lato, deve dichiararsi, alla luce delle considerazioni di seguito espresse, la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, dall'altro deve rigettarsi il ricorso incidentale.

7.1. Come si è avuto modo di osservare sopra, in sede di esame del primo motivo del ricorso principale l'art. 999, comma 1, c.c. – per quanto rilevante a questo punto dell'esposizione – prevede che «le locazioni concluse dall'affittuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto».

Diversamente, la l. 3 maggio 1982, n. 203, dispone che:

– «i contratti di affitto a coltivatori diretti (...) hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge» (art. 1, comma 2);

– «i contratti ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi» (art. 41);

– «le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate» (art. 58, comma 2).

Stante la palese antinomia tra le due disposizioni in molteplici occasioni si è affermato, sia in dottrina, sia da parte dei giudici di merito, che la norma sopravvenuta, *id est* la l. 3 maggio 1982, n. 203, ha abrogato, *ex art.* 15 preleggi, la legge previgente, cioè l'art. 999, comma 1, c.c.

Con la conseguenza, pertanto, che le «locazioni» poste in essere dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 999 c.c. salva l'eventualità si tratti di locazioni aventi ad oggetto un fondo rustico, essendo applicabile, in tale evenienza, la diversa disciplina di cui all'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203 (con conseguente opponibilità dell'affitto al proprietario a prescindere dalla forma con cui è stato stipulato il contratto).

Investita, *ex professo*, della questione, questa Corte, con una giurisprudenza assolutamente costante nel tempo, e che al momento può definirsi diritto vivente, ha ripetutamente enunciato il principio in forza del quale l'art. 999 c.c., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, non è stato implicitamente abrogato dalla l. 3 maggio 1982, n. 203, che non disciplina anche le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario (in questo senso, ad esempio, Cass. 4 giugno 1997, n. 4966; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1051; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455; Cass. 11 luglio 1992, n. 8449; Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915).

7.2. Precisato quanto sopra si osserva che nelle precedenti occasioni in cui questa Corte ha avuto modo di affrontare lo specifico tema dei rapporti reciproci tra l'art. 999 c.c. e la legge n. 203 del 1982, il rapporto di affitto non risultava da scrittura privata di data certa anteriore alla cessazione dell'usufrutto (salvo che nella fattispecie alla attenzione di Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455, nella quale, peraltro, non era in contestazione, in sede di legittimità, la durata del rapporto) e questa Corte non ha dovuto, per l'effetto, in precedenza, mai affrontare *ex professo* il problema della «durata» del contratto di affitto stipulato dall'usufruttuario con atto pubblico o con scrittura privata avente data certa.

7.3. Premesso quanto sopra ritiene la Corte – contrariamente a quanto *per incidens* affermato da alcune delle pronunzie sopra richiamate e in particolare da Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915, specie in motivazione – che l'art. 999 c.c. non solo non è stato abrogato dall'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203, quanto alla «forma» del contratto di affitto posto in essere dall'usufruttuario, per la sua opponibilità al nudo proprietario, ma neppure dall'art. 1 della stessa legge n. 203 del 1982, quanto alla «durata» dei contratti di affitto.

Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.

7.3.1. È contraddittorio affermare, da un lato, che l'art. 999 nella parte in cui prevede che i contratti di locazione conclusi dall'usufruttuario devono risultare (per essere opponibili al nudo proprietario) da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa, nonostante l'ampia previsione dell'art. 41 della legge n. 203 del 1982 (secondo cui i contratti agrari ultranovennali sono validi e hanno effetto anche riguardo ai terzi anche se verbali) e dall'altro, contemporaneamente invocare la parziale abrogazione dell'art. 999 nella parte in cui prevede che i contratti risultano da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa [con la conseguenza che tali contratti non hanno più durata quinquennale, successivamente alla scadenza dell'usufrutto, ma quindicennale, *ex art.* 1, legge n. 203 del 1982, o anche superiore (come nella specie: 20 anni, ma nulla esclude che le parti possano prevedere anche una maggiore durata) *ex art.* 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11].

In realtà, o si ritiene che «tutto» l'art. 999 c.c. è stato abrogato, per incompatibilità, dalla legge n. 203 del 1982, o – escluso che esista detta incompatibilità stante la specificità della disposizione di cui all'art. 999 c.c. – che «tutto» l'art. 999 è ancora in vigore.

7.3.2. A prescindere da quanto precede si osserva che ai sensi dell'art. 15 delle preleggi (e l'art. 58, comma 2, legge n. 203 del 1982, dichiarando genericamente abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili, non fa che ripetere la previsione della seconda ipotesi dell'art. 15 delle preleggi, come puntualmente precisato da Cass. 23 febbraio 1988, n. 1915, specie in motivazione), l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quella anteriore.

Il riferito principio, peraltro, come in molteplici occasioni avvertito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, trova deroga nell'ipotesi in cui ad una legge speciale faccia seguito una nuova disciplina generale della materia (*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*) (in questo senso, ad es., cfr. Cass. 26 aprile 2002, n. 6099, nonché Cass. 4 marzo 1993, n. 2611).

Pacifico quanto precede non può dubitarsi che mentre la l. 3 maggio 1982, n. 203 detta la disciplina «generale» dei contratti agrari, l'art. 999 c.c. è una norma «speciale», rispetto a quella prima richiamata, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell'usufrutto, i contratti di locazione conclusi dall'usufruttuario e non è, pertanto, suscettibile di modifica per effetto della prima.

7.3.3. Da ultimo, come si è evidenziato in sede di primo motivo del ricorso principale, la norma di cui all'art. 999 c.c., non riguarda «la forma del contratto» (di locazione) *ex artt.* 1350 ss. c.c.,

ma ha, come avverte la Relazione al codice civile, una funzione tipica e propria, quella di tutelare il «nudo proprietario» contro atti in frode posti in essere ai suoi danni dall'usufruttuario.

Appunto in questa ottica, per attuare un congruo temperamento dei vari interessi coinvolti nella vicenda (quello dell'usufruttuario, quello del nudo proprietario e quello, infine, del terzo che assume in locazione la cosa) la disposizione in esame, da un lato, prevede che per essere opponibile al nudo proprietario il contratto di locazione deve avere una certa forma (risultare da «atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore» alla cessazione dell'usufrutto), dall'altro, dispone che anche nell'ipotesi in cui tale contratto sia «opponibile», ciononostante, lo stesso ha una durata «massima» non derogabile dalla autonomia privata (cinque anni dopo la cessazione dell'usufrutto).

Certo quanto sopra è palese che ove si ritenesse, come affermato dalla presenza in questa sede impugnata, o preteso dagli odierni ricorrenti incidentali, che deve prevalere, rispetto all'art. 999 c.c., la speciale normativa sui contratti agrari si giungerebbe a privare di qualsiasi idonea tutela il nudo proprietario contro atti in frode o comunque pregiudizievoli dei suoi diritti, posti in essere dall'usufruttuario.

Proprio per effetto di una tale conclusione verrebbero palesemente violati diversi principi costituzionali e, *in primis*, l'art. 42 Cost. sulla tutela dei diritti di proprietà (ove si aderisse alla tesi qui contrastata, ad esempio, la Tedeschi, divenuta piena proprietaria del fondo per cui è controversia il 14 agosto 1998, potrebbe avere la piena disponibilità del suo bene esclusivamente al termine dell'annata agraria 2114) è evidente che la stessa deve disattendersi.

Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni *secundum Constitutionem* e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (Corte cost. 12 marzo 1999, n. 65), per cui tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (Corte cost. 27 dicembre 1996, n. 418), dovendo l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1207; Cons. Stato, Atti norm., 11 maggio 1998, n. 72; Corte cost. 28 maggio 1999, n. 197).

8. Deriva, dalle considerazioni svolte sopra, come anticipato, da un lato, la infondatezza del ricorso incidentale, dall'altro, la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale.

Non essendosi i giudici del merito attenuti ai principi di diritto sopra enunciati, e in forza dei quali, in particolare, l'art. 999, comma 1, c.c. non è stato abrogato o modificato per effetto della l. 3 maggio 1982, n. 203, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., ultima parte.

Accertato, in particolare, che il contratto di affitto in forza del quale Tanzi Adriano e Tanzi Franco sono nel godimento del fondo per cui è controversia è stato stipulato il 25 luglio 1994 con l'usufruttuaria, all'epoca del fondo stesso, e che il diritto di usufrutto si è estinto a seguito della morte della concedente Bettati (avvenuta il 14 agosto 1998), deve dichiararsi che il contratto in questione cesserà al termine del quinto anno successivo a quello della morte della predetta Bettati (10 novembre 2003), con condanna dei Tanzi al rilascio in favore della ricorrente principale per detta data.

9. Attesa la novità delle questioni controverse sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità. (*Omissis*)

(1-2) LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO E
REVISIONE DEL RAPPORTO TRA CODICE CIVILE E L. 3 MAG-
GIO 1982, n. 203.

1. Nella fattispecie oggetto di indagine, la ricorrente Tedeschi Adele era divenuta piena proprietaria – a seguito di consolidamento dell'usufrutto della madre Bettati Elisa, deceduta il 14 agosto 1998 – di un fondo con annesso fabbricato colonico, quest'ultimo concesso in affitto dall'usufruttuaria, ormai

molto anziana, con contratto stipulato in data 25 luglio 1994, di durata ventennale e per un canone irrisorio. Il contratto veniva a ledere il diritto della Tedeschi la quale chiedeva alla Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Parma che venisse dichiarato nullo (1), annullato o risolto (2), con conseguente condanna dei convenuti Tanzi al rilascio del fondo al termine del quinquennio successivo alla morte dell'usufruttuaria, a sensi dell'art. 999 c.c. Il giudice adito accoglieva la domanda attrice dichiarando la risoluzione del contratto ritenendolo concluso in frode del terzo proprietario e condannando i convenuti al rilascio del fondo (3). Impugnata la sentenza dai soccombenti, la Corte d'appello di Bologna, Sezione specializzata agraria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la configurabilità di una innominata azione di annullamento del contratto stipulato dall'usufruttuaria e ne limitava la durata a quella minima inderogabilmente (4) fissata dall'art. 1 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (5).

2. Tra le questioni di diritto che si pongono all'attenzione dell'interprete emerge, in primo luogo, quella della esistenza, nel nostro ordinamento, di una innominata azione di annullamento del contratto di locazione concluso dall'usufruttuario in frode dei diritti del proprietario. La ricorrente, nel sostenere la plausibilità dell'argomentazione, condivisa dai giudici di primo grado (6), richiama gli insegnamenti contenuti in Cass. 31 agosto 1966, n. 2300 (7), ritenendo che la sussistenza di detta azione si possa desumere dai principi generali in materia di usufrutto (8) nonché dalla disciplina

(1) Sulla nullità dei contratti agrari cfr. M. GIUFFRIDA, *I contratti agrari tra inderogabilità delle norme ed autonomia privata*, Milano, 1996, 148 ss. Sulla nullità come categoria generale cfr. R. TOMMASINI, voce *Nullità (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, s.d. ma 1978, 886.

(2) Sulla risoluzione dei contratti agrari cfr. G. BIVONA, *Affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, 116 ss.; P. BORGHI, *La risoluzione per inadempimento*, Padova, 1996; A. TOMMASINI, *Aspetti peculiari della risoluzione per inadempimento nei rapporti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 45 ss.

(3) Cfr. Trib. Parma, Sez. spec. agr., 23 giugno 1999, in *Giur. merito*, 2000, 10 ss., con nota di N. RAUSEO. I giudici di merito avevano dichiarato la risoluzione del contratto in quanto avevano ritenuto sussistente un accordo tra le parti stipulato in frode dei diritti del nudo proprietario.

(4) L'inderogabilità delle norme contenute nella l. 3 maggio 1982, n. 203 è testualmente sancita dall'art. 58 che dispone: «Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli artt. 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate». Cfr. L. CORSARO, *Commento all'art. 58*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1983, 249-255; M. GIUFFRIDA, *I contratti agrari tra inderogabilità delle norme ed autonomia privata*, cit., 24 ss., la quale definisce norme inderogabili «quella categoria di precetti che si impongono ai destinatari come cogenti, immutabili e non contenuti o negli effetti previsti e disciplinati ed è sinonimo di *norme cogenti, norme imperative, norme sostitutive*. Si tratta di categoria tradizionalmente contrapposta a quella delle *norme dispositive* per natura derogabili. Come nel caso di specie, l'inderogabilità è normalmente disposta dallo stesso legislatore o in forma esplicita oppure attraverso l'imposizione di sanzioni per l'inosservanza della norma stessa.

(5) Cfr. N. RAUSEO, *Affitto di fondo rustico e contratto in frode dei terzi*, in questa Riv., 2002, 58 ss.

(6) Come già rilevato, il Tribunale di Parma ha ravvisato, nel comportamento delle parti, un *consilium fraudis* a danno della legittima aspettativa del nudo proprietario, e, con uno sforzo creativo, superando il potere interpretativo conferito al giudice, ha escluso che si potesse applicare l'art. 1344 c.c., non ravvisando nel contratto la elusione di una norma imperativa, ed ha accolto la domanda individuando un istituto che, in realtà, il nostro ordinamento giuridico non conosceva e continua a non conoscere, ovvero la cd. *locazione in frode del proprietario stipulata dall'usufruttuario* avente fondamento nello stesso art. 999 c.c. Cfr., per una analisi più dettagliata della sentenza del Tribunale di Parma, le considerazioni di N. RAUSEO, *Contratto in frode ai terzi: un caso di specie in materia di contratti agrari*, in *Giur. merito*, 2000, 13.

(7) In *Foro it.*, 1967, I, 52.

(8) Come risulta dalla massima della sentenza della citata sentenza della Corte di cassazione 31 agosto 1966, n. 2300, riportata in nota 2 da N. RAUSEO, *Affitto di fondo rustico e contratto in frode ai terzi*, cit., 59, «Dai principi generali dell'usufrutto si deduce (...) che essi tendono a impedire che il comportamento dell'usufruttuario rechi nocumento alle ragioni del proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto».

contenute nella legge 203, espressamente prevista dall'art. 58, anche in considerazione del fatto che la disciplina in materia di contratti agrari è successiva al codice civile, poiché *lex posterior derogat legi priori*, si dovrebbe concludere per la prevalenza della legge 203 e quindi per la durata quindicennale del contratto di affitto pure in ossequio all'interesse superiore dell'impresa che può essere garantito attraverso la stabilità dell'affittuario sul fondo. Tale interesse, in conflitto con quello del nudo proprietario, risulta prevalente a seguito del bilanciamento ed appare meritevole di essere salvaguardato anche per garantire il contraente più debole. Questa tesi, consolidata in giurisprudenza, sembra tuttavia scontrarsi con il principio *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*, in quanto consente all'usufruttuario di disporre di un diritto che appartiene al proprietario, poiché, dopo la scadenza dell'usufrutto, il diritto del nudo proprietario si espande automaticamente. Accogliendo questa tesi si legittima l'usufruttuario «a disporre del bene anche con riguardo a forme di utilizzazione estranee al suo diritto, quanto meno sotto il profilo temporale» (34). Il diritto di proprietà viene a subire un vincolo di destinazione troppo forte. La tesi accolta dalla sentenza che si annota, se per un verso è apprezzabile in quanto tutela in maniera più intensa il diritto del nudo proprietario, lascia perplessi per altri aspetti altrettanto degni di nota.

Riesce difficile accogliere la ricostruzione effettuata dai giudici di legittimità nella parte in cui questi ultimi invertono il rapporto tra legge generale e legge speciale considerando la legge 203 del 1982 *lex generalis* sui contratti agrari e l'art. 999 c.c. *lex specialis*, in quanto regola un aspetto specifico, le locazioni (*rectius*: gli affitti) conclusi dall'usufruttuario, e, come tale, derogatoria rispetto alla legge che disciplina la materia. Il criterio che si può utilizzare, per giustificare l'interpretazione data dalla sentenza in esame, sembra essere quello per cui *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali* (35). Ciò comporta che il criterio di posteriorità non sempre è adatto a risolvere i conflitti tra leggi. Per stabilire quale sia la legge applicabile al caso di specie, in alcuni casi, bisogna fare riferimento a criteri di specialità (36). Sulla scorta delle considerazioni effettuate da autorevole dottrina, si può concludere che l'art. 999 c.c. non è stato abrogato dalla legge 203 del 1982 in quanto, pur essendo questa *lex generalis* sui contratti agrari, non sembra emergere con certezza un intento del legislatore di abrogare la legge speciale anteriore (37).

4. Residua l'esame di una interessante questione di carattere processuale. La Corte di cassazione, con la sentenza che si annota, anziché disporre il rinvio, ha deciso la causa nel

merito, facendo buon governo di un istituto introdotto nel codice di rito con la l. 26 novembre 1990, n. 353, la cd. *cassazione sostitutiva con decisione della causa nel merito* (38), che ha attribuito al Supremo Collegio la funzione di giudice di terzo grado (39). Si tratta, in realtà, di una soluzione escogitata dal legislatore per ridurre i tempi del processo civile (40) tutte le volte in cui non si rendono necessari ulteriori accertamenti nel merito, attribuendo alla Corte il potere di *riscrivere* la sentenza dopo averla cassata e dopo l'enunciazione del principio di diritto. Non avrebbe avuto senso, secondo l'opinione di autorevole dottrina, rinviare la causa al giudice del merito (41) e, pertanto, in ossequio al principio della economia dei giudizi, è stato ritenuto opportuno riservare alla Corte di cassazione il compito di decidere la causa, il cd. giudizio rescissorio. Nella fattispecie in esame la Corte aveva ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso principale per «violazione e falsa applicazione dell'art. 999 c.c., nonché degli artt. 1, comma 2, 41, legge n. 203 del 1982 e 23 legge n. 11 del 1971, come modificato dall'art. 45, legge n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.». In considerazione di un orientamento meritevole di nota, la Corte di cassazione può avvalersi del potere di decidere la causa nel merito quando il ricorso è stato accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero ex art. 360, n. 3 c.p.c. (42). Nella sentenza che si annota la norma violata o falsamente applicata è l'art. 999 c.c., che non deve ritenersi abrogato per effetto della legge 203 del 1982 sulla base della seguente considerazione: se è vero che la giurisprudenza di legittimità si era fino ad ora limitata a ritenere che la norma codicistica non era da considerarsi incompatibile con la legge 203 del 1982, analizzando la questione solo con riferimento alla forma, ciò era avvenuto in quanto la Corte non si era occupata *ex professo* del problema della durata. L'art. 999 c.c., in virtù della sua specificità, deve così ritenersi pienamente vigente in quanto non in contrasto con la l. 3 maggio 1982. La Corte d'appello di Bologna non aveva seguito il detto principio enunciato dai giudici di legittimità i quali, visto che gli apprezzamenti di fatto presupposto del giudizio erano rimasti integri, hanno deciso la causa nel merito applicando, quanto alla durata del contratto di affitto stipulato dall'usufruttuario, l'art. 999 c.c., per cui - essendo quest'ultima deceduta nell'agosto 1998 - hanno condannato gli affittuari a rilasciare il fondo al termine dell'annata agraria corrispondente al quinto anno successivo al decesso.

Roberto Saija

(34) Sono parole di G. PALERMO, *L'usufrutto*, in *Proprietà (t. 2), Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. VIII, 104.

(35) Cfr., sul rapporto tra diritto *generale* e diritto *speciale*, nonché sul brocardo di cui al testo, R. QUADRI, *Commento all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale*, in *Commentario al codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, cit., 326 ss.

(36) Non si può concordare con quanto affermato da autorevole dottrina che sottolinea l'importanza del principio di specialità, il quale presenta indubbi vantaggi. Cfr. R. QUADRI, *op. ult. cit.*, 328, il quale rileva come la maggior *precisione, chiarezza e certezza* che derivano da un sistema di diritto speciale non devono essere, nei limiti del possibile, sacrificati.

(37) Cfr. R. QUADRI, *op. ult. cit.*, 329, il quale mette in evidenza «l'atteggiamento di autodifesa proprio dei corpi di diritto speciale».

(38) Così S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 524. L'esigenza di specificazione nasce dal fatto che le ipotesi di *cassazione sostitutiva* sono due e precisamente quella *con correzione della motivazione*, quando la sentenza è motivata in diritto in maniera erronea ma il dispositivo è conforme, già prevista dal vecchio testo dell'art. 384 c.p.c. che aveva, a sua volta, recepito un istituto creato dalla giurisprudenza sotto il vigore del codice previgente, e quella *con decisione della causa nel merito*, introdotto in tempi molto più recenti. Cfr. anche M. DE CRISTOFARO, *La cassazione sostitutiva nel merito: pronunce di due anni e presupposti*, in *Corr. giur.*, 1998, 357 ss.

(39) In questo senso S. SATTA - C. PUNZI, *op. ult. cit.*, 525. La soluzione data nel testo citato non toglie alla Corte di cassazione la funzione di giudice di legittimità per trasformarla in giudice di merito. La Corte, infatti, decide la causa nel merito solo se la controversia può essere decisa in base agli stessi apprezzamenti di fatto che costituivano il presupposto del giudizio di diritto erroneo. La Cassazione non esamina il fatto, il cui apprezzamento è stato eseguito correttamente dal giudice del merito. Cfr. Cass. Sez. Un. 9 settembre 1998, n. 8917.

(40) Cfr. L. MONTESANO - G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. I, t. II, Padova, 2001, 1937.

(41) In questo senso L. MONTESANO - G. ARIETA, *op. ult. cit.*, 1937, ove si evidenzia che prima della riforma del 1990 spesso si avvertiva l'esigenza di evitare un inutile allungamento dei tempi tutte le volte in cui «il giudice di rinvio constatava che il suo vincolo al principio di diritto e il carattere chiuso dello stesso giudizio di rinvio limitavano il suo compito ad applicare quel principio ad un fatto di causa già tutto fissato e irremovibile, di talché già al momento in cui veniva enunciato il *dictum* di cassazione era possibile una sola decisione di merito».

(42) Solo nel ricorso ex art. 360, n. 3 c.p.c. la Corte enuncia un principio di diritto in quanto, a seguito della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, la Corte la interpreta e la applica correttamente; non così nel ricorso ex art. 360, n. 5, in caso di insufficiente motivazione. Così Cass. 6 novembre 2001, n. 13696, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1863.

Cass. Sez. III Pen. - 31-8-2004, n. 35689 - Savignano, pres.; Squasconi, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - Mele, ric. (*Conferma App. Cagliari 31 gennaio 2003*)

Bellezze naturali (protezione delle) - Zone sottoposte a vincolo - Territorio coperto da bosco - Totale estirpazione ed aratura del terreno - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 490 del 1999 - Configurabilità - Fondamento. (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 163, 152; d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 41, artt. 181, 149)

In tema di tutela del paesaggio, l'asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41), atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 152 del decreto n. 490 (ora art. 149 del decreto n. 41 del 2004), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco (1).

(Omissis)

Con sentenza 10 aprile 2002, il Tribunale di Oristano ha ritenuto Mele Tonino responsabile del reato previsto dall'art. 163 t.u. 490/1999 (per avere in zona sottoposta a vincolo perché boscata, eseguito lavori di disboscamento, decespugliamento senza la prescritta autorizzazione) e lo ha condannato alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza 31 gennaio 2003. Per giungere a tale conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto che la zona dovesse qualificarsi bosco sia in senso naturalistico (perché configurante un ecosistema completo e complesso di alberi, arbusti, piante erbacee e crittogame nonché di fauna e microfauna) sia in senso normativo avendo come referente il piano per la difesa dei boschi dagli incendi approvato dal Consiglio regionale il 13 febbraio 1980 e dal Ministro competente il 14 maggio 1981.

I giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa (la quale ha sostenuto che l'intervento non necessitava di autorizzazione in quanto agro-silvo-pastorale) dal momento che rientrava tra le opere civili e, comunque, incideva sull'assetto idrogeologico del territorio.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

- che i lavori non erano soggetti al regime autorizzatorio perché erano da qualificarsi agro-silvo-pastorali: non vi è stata modifica permanente dello stato dei luoghi, né è stata eretta alcuna costruzione edilizia né poste in essere opere che possono considerarsi civili;

- che le considerazioni soggettive di un teste sono state ritenute utilizzabili per concludere sull'alterazione dell'assetto idrologico e inutilizzabili per ritenere la mancanza di impatto ambientale.

Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano fondate per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Deve, innanzi tutto, precisarsi come i giudici di merito (con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) abbiano concluso che l'intervento per cui è processo abbia determinato l'asportazione totale del soprassuolo boschivo e successiva aratura dello stesso; su tale circostanza, il ricorrente non formula censure.

La globale eliminazione delle piante esclude che la condotta addebitata al Mele - comportante una profonda e radicale mutazione dello stato dei luoghi per il cui ripristino occorrono molti anni - possa entrare nel novero della ordinaria gestione del terreno; solo una eliminazione parziale di piante - a condizione che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco - può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali permesse dall'art. 152 t.u. 490/1999 (Cass. Sez. III, sentenza 7169/1993).

Pertanto - come rilevato dai giudici di merito - il disboscamento e susseguente aratura sono annoverabili tra le opere civili non sottratte al regime autorizzatorio (Cass. Sez. III, sentenza 5961/1997).

Inoltre, la prospettazione difensiva è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale sotto l'ulteriore profilo della alterazione dell'assetto idrologico del territorio; la conclusione è stata desunta non dalle impressioni soggettive di un teste, bensì dalla acclarata circostanza che il disboscamento, posto in essere su un terreno di notevole pendenza, ha modificato, a causa della mancanza di

vegetazione, la possibilità di assorbimento e trattenimento dell'acqua piovana.

Anche la tesi del ricorrente sulla non incisività della condotta, con relativa non necessità di autorizzazione, non è meritevole di accoglimento.

Al fine che rileva, si devono escludere dal novero degli interventi penalmente sanzionati quelli che per la loro irrilevanza si prospettano, pure in astratto, inidonei a compromettere o alterare il bene protetto (Corte cost., sentenza 247/1997); tale non è il caso all'esame ove i lavori effettuati dall'imputato erano di rilevante entità ed incidenti sull'assetto ambientale-territoriale della zona protetta con conseguente offensività della condotta.

P.Q.M., la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

(1) TUTELA PAESAGGISTICA E DANNO PERMANENTE AL TERRITORIO BOSCATO.

La legge n. 431 del 1985, successivamente riprodotta nel d.lgs. n. 490 del 1999 ed oggi leggibile, con modificazioni, nel d.lgs. n. 41 del 2004 recante «Codice dei beni culturali ed ambientali», ha determinato nel regime dei territori boscati, come degli altri beni considerati da tale legislazione, ma tuttavia, con maggiore significanza per i boschi la cui disciplina si era logorata nel corso di oltre sessanta anni dalla sua entrata in vigore, una vera e propria rivoluzione. Conviene allora riassumere brevemente questi dati normativi per meglio rendersi conto di come si sia dilatato l'ambito di protezione dei boschi, ma anche e, soprattutto, per meglio comprendere il significato della sentenza della Cassazione in commento.

La prima novità della legislazione richiamata è rappresentata dalla tutela del bosco sotto il profilo paesistico-ambientale, la quale opera - pur con una disciplina estremamente succinta - una integrazione di tutto rilievo della pregressa disciplina risalente all'inizio degli anni venti allorché venne emanato, su delega del Parlamento, il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267 recante: «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

Quest'ultima legge consentì di porre un vincolo, con atto tecnico-discrezionale della Pubblica Amministrazione, su i terreni di qualsiasi natura e destinazione - di fatto in gran misura boscati - che avrebbero potuto, senza l'esercizio di un controllo dell'Autorità forestale circa il loro uso, produrre, «con danno pubblico», l'alterazione del regime geologico ed idrico. Il bosco diveniva quindi strumento, attraverso l'imposizione del vincolo, di stabilità idrogeologica, essendo questo il fine perseguito dalla legge. Dove la stabilità idrogeologica era garantita di per sé, ossia dalla natura delle cose come, in generale, nei territori boscati di pianura, non v'era alcuna ragione di imporre il vincolo. Questa condizione giuridica del bosco permase finché non entra in vigore, nella metà degli anni ottanta, la legislazione richiamata all'inizio per la quale i boschi nella loro generalità, ossia in quanto categoria di beni, divengono oggetto di una nuova tutela, quella paesistico-ambientale, mediante un vincolo che discende direttamente dalla legge.

Ciò diversamente dalla legislazione forestale pregressa dove il vincolo prendeva origine per atto, come già sopra abbiamo osservato, dell'Autorità amministrativa competente in relazione a quei territori boscati che presentassero determinate caratteristiche. Ora, invece, è l'intera categoria dei boschi a rispondere alle finalità della legge. Conseguenza della nuova tutela è il divieto, in mancanza di autorizzazione, dell'utilizzazione del bosco al fine della produzione di legname, mediante un taglio che non sia «colturale», nonché il divieto dell'attività agro-silvo-pastorale che costituisca «alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edili-

zie od altre opere civili» o, comunque alteri l'assetto idrogeologico del territorio. Il trasgressore a tali divieti incorre – altra novità della legislazione – in sanzioni di natura penale, già esistenti, sia detto per inciso, nella legislazione forestale, ma che erano state successivamente depenalizzate.

Veniamo ora alla sentenza della Cassazione, la quale ha ritenuto, confermando il precedente giudizio, che la asportazione del soprassuolo boschivo abbia configurato un danno permanente al bene protetto; in tal modo respingendo la domanda del ricorrente avverso alla sentenza del giudice d'appello, volta a sostenere come si fosse, invece, trattato di una ordinaria operazione svolta all'interno dell'abitale attività agro-silvo-pastorale. Cosa insostenibile dal momento che si era verificato il dissodamento del bosco e quindi un danno permanente che aveva dato luogo al mutamento di destinazione rispetto a quella originaria. Trasformazione vietata, in mancanza di autorizzazione, dalla legislazione sopra riportata posta a tutela del paesaggio forestale.

Perché, d'altra parte, si configurasse l'illecito, condizione *sine qua non*, era che si trattasse di un terreno qualificato come bosco, non tanto in senso naturalistico, prestandosi tale valutazione ad aspetti di soggettività nonostante il rilievo che ne fa la Corte di cassazione, quanto in senso giuridico. Ed è quanto risulta dalla definizione di bosco rinvenibile nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi approvato dal Consiglio regionale.

Il ricorrente nella sua difesa evidenziava che l'attività da egli compiuta, oltre a manifestarsi all'interno della categoria dell'agrarità, non poteva comunque essere stata realizzata in violazione della legge, in quanto essa prevede che la trasformazione del terreno qualificabile come danno permanente si verifica in relazione alle costruzioni edilizie ed alle opere civili. Né alla prima, né alla seconda attività, aveva dato luogo la trasformazione. In realtà è agevole per l'interprete rilevare che la sola soppressione della superficie boscata costituisce già un danno permanente al bene protetto, indipendentemente cioè dalla instaurazione di un successivo regime dell'utilizzazione dell'area che in seguito al dissodamento del bosco potrà venire ascritta, a seconda dei casi, alla categoria delle opere edilizie o civili in genere, ed anche all'ampia categoria di interventi di natura agronomica, dal momento che, giova ripetere, è il terreno boscato oggetto della tutela che il mutamento di destinazione fa venir meno (1).

Detto ciò, va anche aggiunto che non proprio felice è la motivazione del danno permanente avanzata dalla Suprema Corte, allorché, dopo aver rilevato che la condotta del ricorrente ha comportato «una profonda e radicale mutazione dello stato dei luoghi», relaziona tale considerazione al fatto che occorreranno molti anni per il ripristino. In verità il concetto di danno permanente appare in contrasto con la possibilità del ripristino, a meno che non si operi la distinzione fra *vulnus* relativo e *vulnus* assoluto, ma soprattutto si tratta di possibilità da escludere per effetto dell'avvenuto dissodamento e della successiva aratura. È infatti in ciò che consiste la trasformazione che, evidentemente, non va confusa con il taglio del bosco; il quale a sua volta, allorché si manifesta come taglio culturale, può divenire strumento di raccolta del legname se eseguito nel rispetto delle «prescrizioni di massima e di polizia forestale», sicché ad esso non può essere attribuita la qualifica di taglio «compiuto per il miglioramento del bosco», come si legge nella sentenza.

Vi è un secondo elemento che la sentenza della Cassazio-

ne evidenzia, ed è quello relativo all'assetto idrogeologico del territorio che sarebbe stato alterato in seguito alla trasformazione. Il rilievo è assolutamente pertinente poiché il decreto n. 490 del 1999, come già la legge n. 431 del 1985, dispongono che l'intervento antropico, oltre ad evitare il danno permanente, deve anche garantire che non sia alterato l'assetto idrogeologico del territorio, da intendersi riferito non solo all'area interessata dall'intervento, ma anche ai terreni circostanti che vengono a risentire degli effetti dell'intervento.

A ben vedere la disposizione legislativa appare però avulsa dal contesto normativo nel quale viene a collocarsi, avente il fine di tutelare il bosco in quanto bene paesistico-ambientale ossia nelle sue componenti estetiche e naturalistiche, al di là cioè dell'aspetto idrogeologico disciplinato dal decreto n. 3267 del 1923. La lesione all'assetto idrogeologico potrà, infatti, essere valutata solo se si sia in presenza dell'apposito vincolo, e comunque da parte della competente Autorità, quella preposta alla sua gestione, la quale accerti l'effettiva violazione delle prescrizioni conseguenti all'imposizione del vincolo. In mancanza del vincolo idrogeologico non si può ipotizzare l'alterazione dell'assetto geologico od idrico quale conseguenza dell'avvenuto disboscamento, pena il venir meno della certezza del diritto.

Se, invece, si era in presenza anche del vincolo idrogeologico, allora occorreva rilevare le trasgressioni alle disposizioni poste a garantirne il rispetto.

Lucrezia Abrami

*

Cass. Sez. I Pen. - 25-6-2004, n. 28584 - Sossi, pres.; Bardovagni, est.; P.M. (parz. diff.) - Conti, ric. (avv. Mazzarone). (*Annulla con rinvio Trib. Paola 12 dicembre 2003*)

Acque - Deviazioni di acque - Contravvenzioni - Ordine sindacale di restitutio in integrum dato per motivi di sicurezza pubblica - Verifica giudiziale dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato - Necessità - Fattispecie. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5; c.p., art. 650)

In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché il potere del giudice ordinario di verifica incidentale della legittimità dell'atto amministrativo si estende a tutti i profili attinenti alla competenza, all'osservanza della legge e all'eccesso o sviamento di potere, allorché venga in rilievo una prestazione personale o patrimoniale imposta al privato con il provvedimento amministrativo a titolo di riparazione di una condotta lesiva della sicurezza pubblica, ai fini della configurabilità del reato è necessario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato, sia sotto l'aspetto del coinvolgimento o interesse dell'intimato nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza, in capo a lui, della giuridica facoltà di prestare l'attività imposta. (Fattispecie relativa all'inosservanza di un provvedimento sindacale con cui si ordinava al coltivatore diretto di un fondo, che non era stato provato fosse autore di una deviazione di acque, il ripristino dello stato dei luoghi al fine di tutela della pubblica incolumità, sul presupposto, peraltro rimasto anch'esso non dimostrato, di una sua «rappresentanza dei proprietari») (1).

(Omissis)

DIRITTO - Premesso che il provvedimento del sindaco risulta emesso per ragioni di sicurezza pubblica, onde la contravvenzione contestata è in astratto configurabile, fondata è la doglianza relativa all'identificazione dell'obbligo. Il potere di incidentale verifica della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario si estende indubbiamente a tutti i tradizionali profili attinenti alla competenza, all'osservanza della legge ed all'eccesso o sviamento (e non solo «abuso», come vorrebbe il giudice *a quo*) di potere; fra questi, quando trattasi, come nella fattispecie, dell'imposizione di una prestazione personale e patrimoniale (a carattere

(1) Circa il significato di trasformazione del bosco in altra destinazione si veda, A. ABRAMI, *Edificabilità e vincolo idrogeologico*, in *Foro amm.*, 1972, 7 e ss.

Sul costante indirizzo giurisprudenziale volto a considerare l'alterazione permanente allo stato dei luoghi a prescindere dall'esistenza o meno di costruzioni edilizie o di altre opere, vedasi F. DI DIO, *Il vincolo paesaggistico ambientale come tutela fondamentale per il territorio*, in questa Riv., 2005, 55.

riparatorio di una condotta lesiva della sicurezza pubblica), consentita solo in base a specifica disposizione di legge (art. 23 della Costituzione), è indubbiamente compresa la verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, sia sotto il profilo del coinvolgimento o interesse nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza della giuridica facoltà del soggetto intimato di prestare l'attività ordinatagli. Al proposito il giudice *a quo* ha rilevato che, alla stregua delle acquisizioni probatorie, l'imputato non risulta autore della condotta pregiudizievole per la sicurezza, né proprietario del terreno sul quale dovrebbero eseguirsi i lavori di ripristino; la qualità di semplice coltivatore, non è noto a qual titolo (peraltro occasionalmente rilevata) non è certo fondamento adeguato per attribuirgli la veste di «rappresentante dei proprietari», né comunque è chiarito se la pretesa rappresentanza implichi anche il potere di eseguire le opere ordinate dall'Autorità. (Omissis)

(1) DEVIAZIONE DI UN FOSSE E REQUISITI DI LEGITTIMITÀ DELL'ORDINE SINDACALE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

È affermazione costante che tra le «ragioni» di sicurezza pubblica di cui all'art. 650 c.p. rientrano anche la incolumità dei cittadini e la sicurezza dei loro beni (1): si pensi, ad esempio, all'ordine di sgombero di un edificio pericolante (2) o di fornire i locali pubblici di uscite di sicurezza (3), ovvero, come nel caso di specie, affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna, alla ingiunzione del sindaco di ripristinare lo stato dei luoghi per rimuovere la deviazione di un fosso di scolo delle acque pluviali, richiudendo una apertura, praticata senza autorizzazione nel muro di sostegno.

Sotto questo profilo, la pronuncia della Cassazione si pone, quindi, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (4) e non richiederebbe, pertanto, particolari riflessioni; ma essa contiene, altresì, un rilievo sul quale occorre appuntare l'attenzione. Si tratta del problema della verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo penalmente sanzionato, sia nella dimensione del coinvolgimento od interesse nel fatto lesivo, sia dall'angolo visuale del riscontro della giuridica facoltà del soggetto intimato di prestare l'attività ordinatagli dal provvedimento amministrativo.

A tale ultimo riguardo va precisato che dalla analisi della struttura della citata disposizione codicistica emerge chiaramente come l'essere destinatario di un ordine deve ritenersi requisito speciale fondante la stessa destinatarietà del precetto presidiato dal rigore della reazione punitiva. Esattamente, dunque, la Suprema Corte ha escluso che un non meglio identificato «rappresentante dei proprietari» del terreno, su cui era stata effettuata una apertura abusiva, possa configurarsi quale soggetto legittimato ad eseguire le opere ordinate dalla autorità amministrativa (5). Da qui discende la necessità di accertare, da parte del giudice del rinvio, l'esatta posizione giuridica del destinatario del provvedimento per appurare se su di lui, ovvero su altri sogget-

ti, incombesse l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Infatti, la mera enunciazione della qualifica di «coltivatore diretto», occasionalmente attribuita all'ingiunto nella vicenda in esame, non vale di certo a ritenere raggiunta la prova circa la legittimità della individuazione dei destinatari dell'atto amministrativo in questione, da indirizzarsi, di regola, al proprietario del terreno sul quale la condotta illecita è stata spesa, salva, in ogni caso, l'identificazione dell'autore materiale di quella condotta.

Leonardo Mazza

*

Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. - 3-7-2004 (ord.) - Scati, pres. ed est.

Contratti agrari - Affitto - Richiesta di rilascio del concedente ex art. 700 c.p.c. - Preventivo tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 - Non necessità.

Contratti agrari - Affitto - Contratto in deroga ex art. 45 legge 203/82 - Scadenza e mancato rilascio da parte dell'affittuario - Richiesta del concedente di provvedimento di rilascio ex art. 700 c.p.c. - Sussistenza.

Ove tra concedente e affittuario sia stato stipulato un contratto di affitto in deroga ex art. 45 legge 203/82, e l'affittuario alla scadenza non abbia rilasciato il fondo rustico affittato, il concedente che chiede il rilascio ex art. 700 c.p.c. non è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 (1).

Stipulato tra le parti contratto di affitto di fondo rustico in deroga ex art. 45 legge 203/82, per l'allevamento di vacche da latte, e l'affittuario alla scadenza non provveda al rilascio, sussistono i presupposti per il rilascio ex art. 700 c.p.c. richiesto dal concedente, ove i proventi del fondo rustico costituiscano il principale mezzo di sostentamento di esso concedente, ed il mancato rilascio potrebbe provocare la revoca della «quota latte» per mancanza di produzione (2).

(Omissis)

Premesso:

– che con contratto preliminare del 27 novembre 2003 B. si sono impegnati a vendere a F. che si è impegnato ad acquistare, un complesso aziendale per l'allevamento di vacche da latte composto da poderi con sovrastanti fabbricati rurali al servizio del fondo siti nei comuni di ***;

– che le parti hanno convenuto, quale prezzo complessivo per la vendita delle tre unità poderali, delle relative scorte vive (fra cui 240 vacche da latte) e morte nonché di kg. 600.000 di quota latte, la somma di Euro *** di cui Euro *** corrisposti al momento della sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria;

– che le parti hanno altresì convenuto che il possesso dell'intera consistenza immobiliare sarebbe stato trasmesso al momento del rogito da stipularsi «entro il 28 febbraio 2004»;

– che con convenzione ex art. 45 legge 203/82 sottoscritta il 9 gennaio 2004 i B. ed il F., dopo aver dato atto della esigenza del secondo di assumere la diretta conduzione dell'azienda agricola prima della data fissata per il rogito notarile, hanno stipulato un contratto di affitto con durata sino al 30 marzo 2004 il cui canone (pari ad Euro ***), sarebbe stato imputato in conto prezzo in caso di conclusione del contratto di vendita della azienda agricola; in tale occasione il F. ha rinunciato espressamente alla durata minima legale obbligandosi a riconsegnare il podere ai concedenti a loro semplice richiesta;

– che con convenzione ex art. 45 legge 203/82 sottoscritta il 29 marzo 2004 le parti, sulla base delle medesime premesse, hanno stipulato un nuovo contratto di affitto con decorrenza dal 31 marzo 2004 e scadenza al 14 aprile 2004; anche in questo caso il F. ha rinunciato alla durata minima legale e si è obbligato a riconsegnare il podere a semplice richiesta dei concedenti;

– che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 15 aprile 2004, i B., dopo aver premesso che alla scadenza del 14 aprile

(1) Cfr. CARBONI, *L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Lineamenti dogmatici e storico-costituzionali dell'art. 650 del codice penale*, Milano, 1970, 38 e segg.

(2) Cfr. Cass. 1° giugno 1993, in *Cass. pen.*, 1994, 82.

(3) Indicazioni ulteriori in MARINI L. M., *Sub art. 650*, in MARINI G. - LA MONICA - MAZZA, *Commentario al codice penale*, Torino, vol. IV, 2002. Si vedano inoltre Cass. 3 luglio 1996, n. 847, Soave, in *Mass. dec. pen.*, 1996, 205.585, in fattispecie relativa ad un circolo privato insicuro, e Cass. 1° giugno 2000, n. 4102, Rigoni, *ivi*, 2000, 216.740, relativamente ad un impianto di antenne di telefonia mobile.

(4) Cfr. GRANATA, *Il concetto giuridico di «sicurezza pubblica» ed i limiti di applicazione dell'art. 650 cod. pen.*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1934, 1187 e segg.

(5) Sul sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo è fondamentale PIOLETTI G., *Sindacato del giudice sull'atto amministrativo e riserva di legge nelle norme penali in bianco*, in *Scritti in memoria di Ugo Pioletti*, Milano, 1982, 523 e segg.

2004 l'affittuario non aveva provveduto né alla riconsegna del podere né al pagamento del canone dovuto in dipendenza dei due contratti di affitto e non aveva del pari mostrato disponibilità alla celebrazione del rogito di acquisto, hanno chiesto la condanna del F. all'immediato rilascio del podere;

– che il F., nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improponibilità della domanda cautelare in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione, ha eccepito la nullità delle clausole dei contratti di affitto derogative alla durata minima legale per difetto di valida assistenza delle organizzazioni sindacali ed ha infine dedotto l'assenza del *periculum in mora*.

Osserva.

L'eccezione di improponibilità della domanda cautelare, per non essere stata preceduta dalla procedura conciliativa di cui all'art. 46 legge 203/82, è infondata.

L'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29, il quale ha innovato l'art. 47 legge 203/82 quanto alla competenza mediante l'attribuzione alla Sezione agraria anche di quelle cause agrarie in precedenza attribuite al pretore in funzione di giudice del lavoro, ha ribadito che il rito da adottare nelle controversie in materie agrarie è quello di cui agli artt. 409 e s.s. c.p.c.

Deve pertanto trovare applicazione l'art. 412 *bis*, ult. comma c.p.c., secondo il quale il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari. Né vale osservare che l'estensione di tale norma al processo agrario appare incompatibile con la «tempistica» del tentativo obbligatorio di conciliazione sul rilievo che, a mente dell'art. 669 *octies* c.p.c., il giudizio di merito deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni (o di quello inferiore fissato dal giudice) dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare mentre, secondo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 46 legge 203/82, il giudizio può essere intrapreso solo dopo la decorrenza di 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura amministrativa. Va infatti rilevato che l'art. 669 *octies* prevede, al comma 4°, che per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il termine per instaurare il giudizio di merito decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile. E se è vero che tale norma non può trovare diretta applicazione alle controversie individuali di lavoro *ex art.* 409 c.p.c. (e, quindi, alle controversie agrarie soggette al medesimo rito) è altrettanto vero che non vi sono ragioni per non procedere ad una applicazione analogica in considerazione della medesima *ratio* sottostante e, segnatamente, del fatto che si verte sempre in tema di giurisdizione condizionata; tale soluzione consente, d'altro canto, di superare il problema relativo alla disparità di trattamento fra le controversie in materie di pubblico impiego ed i rapporti di lavoro con parte datoriale privata senza dover prospettare una questione di incostituzionalità. Sulla base delle superiori considerazioni il termine di trenta giorni per l'instaurazione della controversia agraria deve quindi decorrere dal giorno di esaurimento della procedura conciliativa nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 46 legge 203/82 ovvero dopo il decorso dei sessanta giorni dalla comunicazione di avvio della procedura nella ipotesi prevista dal 5° comma.

La domanda cautelare sarebbe egualmente proponibile anche ove si ritenesse, in ipotesi, che l'art. 412 *bis* c.p.c. non può trovare applicazione alle controversie agrarie sul principale presupposto che l'art. 47 legge 203/82 (*rectius*: l'art. 9 della legge 29/90) contenga un rinvio alle norme sulla introduzione e sullo svolgimento del processo e non anche alla fase stragiudiziale della conciliazione amministrativa (cfr., in tale senso, App. Ancona, Sez. spec. agr. 23 aprile 2002, n. 107). È infatti di immediata persuasione che i provvedimenti di urgenza in materia agraria non possono essere preceduti dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che le caratteristiche che improntano detti provvedimenti (l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio) contrastano con il tempo occorrente per l'espletamento della procedura amministrativa – che richiede la comunicazione di avvio, la successiva convocazione di fronte all'Ispezzatore e lo svolgimento di una o più «udienze» di conciliazione – e, comunque, con il termine massimo di sessanta giorni decorrente dall'invio della comunicazione. Del resto, prima della introduzione del rito cautelare uniforme, era pacifico in giurisprudenza che i provvedimenti cautelari fossero proponibili anche in difetto del tentativo di conciliazione il quale andava esperito, invero, solo in relazione alle domande in giudizio. Né la previsione del termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito di cui all'art. 669 *octies* c.p.c. appare circostanza osta-

tiva alla proposizione del ricorso cautelare in difetto dell'espletamento della procedura amministrativa atteso che, mediante l'applicazione analogica del 4° comma di tale norma, il *dies a quo* deve essere individuato non già nella data di pronuncia o di comunicazione del provvedimento bensì nel giorno in cui la domanda di merito è divenuta proponibile nei termini in precedenza esposti.

Venendo ora al merito, appare opportuno precisare che il rogito notarile di compravendita non è stato sino ad ora stipulato non tanto per il mancato adempimento delle obbligazioni accessorie (di procedere all'accatamento dei fabbricati e di produrre i certificati di agibilità-abitabilità) gravanti sui promittenti la vendita quanto per le difficoltà incontrate dal promissario acquirente di trovare un Istituto bancario che provveda all'integrale finanziamento della operazione di acquisto dei cespiti sui quali gravano, fra l'altro, varie iscrizioni pregiudizievoli. La questione non assume, peraltro, particolare rilievo ai fini della domanda di rilascio atteso che il resistente ha ottenuto il possesso del podere non in forza del contratto preliminare di compravendita bensì sulla base dei contratti di affitto agrario di cui eccepisce ora la nullità parziale chiedendo l'applicazione della durata edittale, mentre i ricorrenti chiedono la liberazione del fondo a seguito della scadenza della data convenzionale. Ciò posto, si osserva che entrambi i contratti di affitto sono stati sottoscritti con l'assistenza dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni di categoria (come previsto dall'art. 45 della legge 203/82) e che tale circostanza, in considerazione della cognizione sommaria che impronta necessariamente il giudizio cautelare, appare sufficiente ad escludere la dedotta nullità relativa sotto il profilo della mancanza di una effettiva attività di consulenza ed indirizzo svolta da detti rappresentanti.

Né vale rilevare – al fine di sostenere che i rappresentanti sindacali hanno svolto un ruolo meramente formale – che le parti hanno convenuto una durata dell'affittanza tale da non consentire all'affittuario di raccogliere i frutti e, in altri termini, che è stata stipulata una convenzione che snatura la causa del contratto di affitto.

Premesso che i due contratti di affitto hanno preso le mosse dal contratto preliminare sottoscritto il 27 novembre 2003 (che risulta non solo richiamato, ma addirittura allegato al testo di entrambe le convenzioni) e che in tali contratti è stato espressamente dato atto dell'interesse del F. ad assumere la gestione diretta della azienda agricola prima della data fissata per il rogito notarile, appare evidente la ragione per la quale le parti hanno stipulato i contratti derogando alla durata legale: consentire al F. di iniziare subito la gestione del fondo in vista del perfezionamento della vendita al punto che il canone di affitto doveva essere imputato in conto prezzo. E tale ragione era ovviamente evidente anche al rappresentante sindacale dell'affittuario il quale non può pertanto essere «accusato» di aver avallato una convenzione contraria agli interessi del proprio assistito.

Ne discende che il resistente, a seguito della scadenza del contratto di affitto stipulato il 29 marzo 2004, trattiene *sine titulo* i poderi e che sussiste pertanto il *fumus boni iuris* della domanda cautelare di rilascio.

Parimenti sussistente è il *periculum in mora*. A tale riguardo occorre rilevare che la famiglia B. traeva dalla conduzione dell'azienda agricola – e, segnatamente, dalla vendita del latte prodotto da oltre 240 vacche in lattazione – buona parte dei mezzi per il proprio sostentamento. Il venir meno della principale fonte di reddito – e, quindi, la sussistenza di ragioni di carattere latamente alimentare – non appare «controbilanciata» dalla somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria che, come può evincersi dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in allegato alla memoria del 14 giugno 2004, è stata impiegata per pagare parte degli ingenti debiti gravanti sulla azienda agricola (pari a circa Euro ***) e, in particolare, per tacitare alcuni creditori chirografari. D'altro canto i creditori ipotecari, i quali confidavano di poter essere a breve soddisfatti grazie alla vendita della azienda, hanno preannunciato l'intenzione di agire in via esecutiva (cfr. la nota del 4 giugno 2004 della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna). Ed è intuitivo che l'avvio di tale procedura indurrà anche gli altri creditori ad attivarsi, che le iniziative del ceto creditorio comporteranno ulteriori iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sulle unità poderali e che vi è quindi il rischio che – a seguito di dette iniziative – il complesso aziendale promesso in vendita al F. (con contratto dal quale i ricorrenti sono receduti) non possa essere alienato in tempi brevi ad altri soggetti con conseguente danno a parte ricorrente di difficile quantificazione all'esito del giudizio di merito.

Va poi considerato che l'azienda agricola B. – proprietaria di

kg. 800.000 di quota latte di cui kg. 600.000 promessi in vendita al F. nel preliminare espressamente richiamato dai contratti di affitto – si trova esposta al grave pregiudizio di subire la revoca della quota latte per mancanza di produzione. Va infatti rilevato, da un lato, che l'art. 3, 1° comma della legge 119/03 prevede la revoca nel caso in cui l'allevatore non produca almeno il 70 per cento della propria quota latte e, dall'altro, che i ricorrenti sono impossibilitati a produrre il latte in difetto del fondo e della mandria attualmente detenuti dal resistente. Né appare esigibile che i B. siano costretti a stipulare un contratto di affitto della loro quota latte con terzi soggetti ovvero, a maggior ragione, proprio con il F. cui hanno contestato una serie di gravi inadempimenti.

Va infine rilevato che l'adozione del provvedimento cautelare richiesto non appare preclusa da quanto disposto dall'art. 47, u.c. della legge 203/82 secondo cui «il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza». Va in primo luogo osservato che il provvedimento di urgenza, in considerazione della imminenza ed irreparabilità del pregiudizio, può produrre, quanto al rilascio del fondo, effetti più favorevoli per il ricorrente di quelli propri della sentenza. Va in secondo luogo rilevato che la previsione di cui all'art. 47 cit. appare applicabile solo al «giudizio» conclusosi con «sentenza» e non al procedimento cautelare definito con ordinanza. Va in terzo luogo rilevato che tale norma deve comunque trovare applicazione nella fase esecutiva e non nel corso del processo di cognizione, sia pure d'urgenza.

Alla luce di tutto quanto precede deve essere pertanto ordinato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., a F. di consegnare nella immediata disponibilità di B. i terreni agrari oggetto del contratto di affitto stipulato il 29 marzo 2004 con le relative scorte vive e morte. (*Omissis*)

(1-2) AFFITTO DI FONDO RUSTICO IN DEROGA EX ART. 45 LEGGE 203/82: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E RILASCIO EX ART. 700 C.P.C.

1) È opportuno riassumere i fatti di causa di cui alla ordinanza riportata.

Fra le parti era stato stipulato un contratto preliminare in data 27 novembre 2003, con il quale il promissario acquirente si era impegnato ad acquistare un'azienda agricola per l'allevamento di vacche da latte, comprendente fabbricati rurali al servizio dell'azienda stessa; il prezzo complessivo stabilito era comprensivo anche di scorte vive (fra cui 240 vacche da latte) e scorte morte, oltre che di kg. 600.000 di «quota latte»; parte del prezzo stabilito era stato versato al momento della sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria; era anche stato convenuto che il possesso dell'azienda sarebbe stato trasmesso al momento del rogito d'acquisto, da stipularsi entro il 22 febbraio 2004.

Altresì, al fine di consentire al promissario acquirente la diretta conduzione dell'azienda prima della data fissata per il rogito d'acquisto, le parti stipulavano in data 9 gennaio 2004 un contratto di affitto in deroga ex art. 45 legge 203/82, con scadenza al 30 marzo 2004, stabilendo che il canone pattuito sarebbe stato imputato al prezzo di vendita, ed il promissario acquirente rinunciava espressamente alla durata minima legale del contratto di affitto, obbligandosi a riconsegnare l'azienda al concedente a semplice richiesta dello stesso. Non essendo avvenuto il rilascio alla data concordata del 30 marzo 2004, le parti stipulavano altro contratto di affitto in deroga con decorrenza dal 31 marzo 2004 e scadenza al 14 aprile 2004, ancora con le stesse clausole del primo contratto in deroga.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il concedente, premesso che l'affittuario alla scadenza del 14 aprile 2004 non aveva provveduto né alla riconsegna dell'azienda e neppure al pagamento del canone dovuto in forza dei due contratti in deroga ex art. 45 legge 203/82 stipulati, ed altresì che non aveva dimostrato disponibilità alla stipula del rogito d'acquisto, chiedevano la condanna all'immediato rilascio dell'azienda.

Costituendosi in giudizio, l'affittuario eccepeva l'impro-

ponibilità della domanda cautelare richiesta perché non preceduta dal tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82, ed eccepeva comunque la nullità delle clausole del contratto di affitto derogative della durata minima legale, per difetto di valida assistenza delle organizzazioni sindacali, ed eccepeva altresì l'assenza del *periculum in mora*.

2) La non necessità del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 per i provvedimenti cautelari, era questione pacifica già prima dell'art. 412 bis c.p.c., norma quest'ultima che ha stabilito espressamente che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari.

Si sostiene in dottrina, che la esclusione della procedura conciliativa si giustifica per quello specifico connotato d'urgenza che individua la tutela *ante causam*, con la richiesta di provvedimenti provvisori (si pensi, ad esempio, alla necessità di provvedere in tempi ristretti a sottrarre il bene azienda alla disponibilità della controparte) (D. CALABRESE, *I patti in deroga*, Padova, 2004, 4ª ed., 82).

Piuttosto che la questione della non necessità del tentativo di conciliazione per la misura cautelare, appare di maggior rilievo il merito della causa, laddove l'adita Sezione specializzata agraria ha giustificato la concessione della misura cautelare ritenendo che il resistente aveva ottenuto il possesso dell'azienda agricola non in forza del contratto preliminare di vendita, bensì sulla base dei due contratti di affitto in deroga, riguardo ai quali era stata eccepita dall'affittuario la nullità delle clausole derogative della durata minima prevista dalla legge 203/82 (art. 1, quindici anni), per difetto di valida assistenza delle organizzazioni sindacali.

Ha ritenuto l'adita Sezione, che i due contratti di affitto in deroga, nei quali vi era stata la deroga alla durata legale, erano stati stipulati per consentire all'affittuario di iniziare subito la gestione dell'azienda, in vista del perfezionamento della vendita, e tale ragione, come espressamente affermato nell'ordinanza, «era ovviamente evidente anche al rappresentante sindacale dell'affittuario il quale non può pertanto essere "accusato" di avere avallato una convenzione contraria agli interessi del proprio assistito».

L'adita Sezione spec. agr. ha conseguentemente ritenuto che il resistente, a seguito della scadenza del secondo contratto in deroga, aveva trattenuto *sine titulo* l'azienda agricola e che pertanto sussisteva il *fumus boni iuris* per l'accoglimento della domanda cautelare.

Del pari, è stata ritenuta dall'adita Sezione spec. agr. l'esistenza del *periculum in mora* costituendo il latte prodotto dalle 240 vacche in lattazione, oggetto del contratto preliminare di vendita, la principale fonte di reddito del concedente, il quale correva anche il rischio di vedersi revocare la «quota latte» per mancata produzione.

Quella dell'assistenza dei rappresentati di categoria alla stipula dei contratti in deroga ex art. 45, legge 203/82, è questione assai dibattuta con contrastanti posizioni.

Si richiama tra le più recenti decisioni, Cass. 1° giugno 2004, n. 10488, in *Foro it.*, 2004, I, 2732, con osservazioni di D. BELLANTUONO; di questa decisione si trascrive la massima: «Per la validità di un contratto in deroga ex art. 45 legge 203/82, è essenziale che le organizzazioni professionali di categoria siano poste in condizione di conoscere la situazione di fatto riguardo alla quale le parti si accingono a concludere l'accordo, ma non rientra nei compiti di tale assistenza una diligente valutazione dell'opportunità o convenienza dell'affare, avverso le quali la parte dispone dei comuni rimedi previsti dall'ordinamento quali l'annullamento, la rescissione o la risoluzione per inadempimento».

E si richiama, tra le altre, per una diversa posizione, Cass. 29 maggio 2002, n. 7830, in questa Riv., 2004, 107, con nota di CAPALDINI, secondo cui in materia di contratti agrari, gli accordi in deroga alle norme vigenti stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole sono

validi a condizione che il rappresentante svolga un'attività effettiva di consulenza e indirizzo, e la sua partecipazione non si risolva in atto di mera presenza.

Nel caso di specie di cui alla ordinanza riportata, è opinabile che il rappresentante di categoria dell'affittuario, nella stipula dei due contratti in deroga, abbia svolto un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, in particolare con riferimento alla durata dei due contratti in deroga, il primo della durata di ottanta giorni ed il secondo della durata di quindici giorni.

Le durate anzidette dei due contratti in deroga, non appaiono compatibili con il sistema dell'affitto vigente nel nostro ordinamento, in quanto il contratto di affitto è finalizzato alla gestione produttiva per un'intera annata agraria, sì da giustificare la prestazione dal concessionario dovuta al concedente, appunto il canone d'affitto, che viene stabilito per annata agraria dalle disposizioni di legge vigenti.

Va ricordato che l'art. 56 della legge 203/82 prevede la possibilità di contratti di durata inferiore ad un anno, ai quali non si applicano le disposizioni dell'affitto, e trattasi di contratti di compartecipazioni limitate a singole coltivazioni stagionali, di concessioni per coltivazioni intercalari, di vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria, e non può certo dirsi che i contratti in deroga di cui alla ordinanza riportata rientrino tra quelli previsti dal detto art. 56.

E così pure, la valida assistenza del rappresentante di categoria non appare adeguata, con riferimento alla clausola che prevedeva il rilascio dell'azienda su semplice richiesta del concedente, anche tenuto presente che, come risulta dalla stessa ordinanza riportata, la stipula del rogito d'acquisto non aveva avuto luogo per via del mancato adempimento delle obbligazioni accessorie da parte del conceden-

te (accatastamento dei fabbricati, certificati di agibilità-abitabilità); mancato adempimento del concedente di non poco rilievo rispetto al preliminare di vendita, che era stato comunque stipulato tra le parti.

Al di là della concessione della misura cautelare, l'ordinanza riportata ripropone, ancora una volta, la dibattuta questione dei contratti in deroga ex art. 45 legge 203/82, per i quali v'è dottrina che sostiene la incostituzionalità.

Può dirsi che la questione si è riproposta con maggior forza dopo che Corte cost. 5 luglio 2002, n. 318, in questa Riv., 2002, 427, con commento di O. CINQUETTI, ha dichiarato l'incostituzionalità del canone legale degli affitti dei fondi rustici, di cui agli artt. 9 e 62 legge 203/82, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 Cost.

Il legislatore non ha provveduto alla emanazione della normativa sostitutiva di quella ritenuta incostituzionale, ed in dottrina ed in giurisprudenza emergono diverse posizioni: da una parte v'è chi ritiene che il giudice debba comunque emettere sentenza sui canoni d'affitto, con l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio, anche in mancanza della nuova normativa, e con il recupero in qualche modo della legge 567/62; dall'altra v'è chi ritiene che sia necessaria una nuova normativa sulla determinazione dei canoni d'affitto, avanzando dubbi di legittimità costituzionale sui contratti in deroga ex art. 45 legge 203/82, anche considerato che le maggiori organizzazioni di categoria sostengono di poter risolvere i contrasti tra concedenti ed affittuari appunto con i contratti in deroga, senza necessità di una nuova normativa (D. BELLANTUONO, *Sulle proposte di accordo collettivo per la determinazione del canone d'affitto*, in questa Riv., 2004, 387).

Domenico Bellantuono

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Agricoltura e foreste - Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza. (L. 23 dicembre 1986, n. 898, artt. 2, 3)

Cass. Sez. I Civ. - 15-2-2005, n. 3036 - Losavio, pres.; Piccininni, est.; Sorrentino, P.M. (conf.) - Ministero politiche agricole e forestali (Avv. gen. Stato) c. Imbrogno (avv. De Santis ed altro). (Cassa e decide nel merito Trib. Cosenza 31 maggio 2001)

In tema di aiuti all'agricoltura previsti da norme comunitarie, il ritiro dalla produzione di terreni seminativi – presupposto in fatto degli aiuti predetti – postula la presentazione di una dettagliata domanda che individui con esattezza le superfici idonee alla coltivazione cui si riferisce il progetto di dismissione, con la conseguenza che tali aiuti devono ritenersi indebitamente percepiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della l. 23 dicembre 1986, n. 898, se la domanda, così come presentata, abbia incluso in quel progetto uno o più fondi privi dei prescritti requisiti, a nulla rilevando l'eventualità che i benefici comunitari avrebbero potuto essere invocati per altri fondi dotati delle richieste caratteristiche, essendo indispensabile, per la finalità indicata, l'effettiva rispondenza fra la situazione denunciata e quella realmente esistente (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 14 settembre 2002, n. 12864, in questa Riv., 2003, 496, con nota di CANFORA I., *L'individuazione dei terreni messi a riposo nella domanda di aiuti comunitari ai seminativi*.

*

Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita ex art. 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (D.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 22; Disp. att. c.p.c., art. 148; l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8; d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47; d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in l. 1° giugno 1991, n. 166, art. 6; d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438, art. 4; Cost., art. 3)

Cass. Sez. Lav. - 28-8-2004, n. 17239 - Prestipino, pres.; Lupi, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) - INPS (avv. Coretti ed altri) c. Barbiero (avv. Conte). (Cassa e decide nel merito App. Lecce 28 maggio 2002)

Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre

ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) (1).

(1) La decisione in epigrafe è dichiaratamente conforme a Cass. 21 aprile 2001, n. 5942, in *Dir. lav.*, 2002, II, 232 con nota di GATTA, *Natura sostanziale dei termini per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli*, cui adde, nello stesso senso, Cass. 16 dicembre 2003, n. 19269, in corso di pubblicazione in questa Riv., con nota di GATTA, *Limiti temporali per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione o non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli*; Cass. 19 luglio 2004, n. 13381 (che ha cassato, senza rinvio, Trib. Lecce 6 novembre 2001, su cui v. nota di GATTA, *Pregiudizialità del procedimento amministrativo e decadenza dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*, in *Inform. prev.*, 2002, 812) e Cass. 10 agosto 2004, n. 15460, la cui massima (che può leggersi in *Giust. civ.*, Mass., 2004) estende il giudizio di manifesta infondatezza anche ai dubbi di incostituzionalità sollevati nei confronti della norma in questione «per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato».

*

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri. (L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 47; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 47; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

Cass. Sez. III Civ. - 12-1-2005, n. 447 (ord.) - Duva, pres.; Finocchi, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Cusimano ed altri (avv. Paci ed altro) c. Zito Plaia (avv. n.c.). (*Regola competenza*)

Per radicare la competenza funzionale della Sezione specializzata agraria – da ultimo prevista, in via generale, dalla legge n. 29 del 1990 – è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non fondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario (1).

Rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle Sezioni specializzate agrarie, tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'accettazione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia ictu oculi infondata la tesi volta

a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari (2).

Rientrano nella competenza funzionale *ratione materiae* delle Sezioni specializzate agrarie, tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'accettazione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia *ictu oculi* infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari e, quindi, senza che sia consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, quali l'interpretazione di una scrittura privata o di una precedente sentenza tra le parti, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (3).

(1-3) Sul primo punto, in senso conforme, cfr.: Cass. 28 novembre 2001, n. 15151 (ord.), in questa Riv. (M), 2002, 135; Cass. 11 aprile 2000, n. 4595, *ivi* (M), 2000, 348; Cass. 8 agosto 1997, n. 7358, *ivi* (M), 1998, 377. In merito alla seconda massima, in termini, cfr.: Cass. 11 aprile 2001, n. 5403, in questa Riv., 2002, 174, con nota di CARMIGNANI S., *Competenza giurisdizionale e qualificazione del contratto*, Cass. 23 maggio 1997, n. 4610, *ivi*, 1998, 32. Per quanto riguarda la terza massima, in senso conforme, cfr.: Cass. 2 ottobre 2003, n. 14689, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 2315; Cass. 24 settembre 1990, n. 9689, in *Giur. agr. it.*, 1991, 462.

*

Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni economiche - Indennità giornaliera di malattia - Bracciante agricolo - Diritto all'indennità - Presupposto - Iscrizione nell'elenco nominativo annuale o trimestrale anteriore alla malattia - Difetto di pubblicazione dell'elenco - Prova del numero minimo di giornate lavorative - Mezzo - Certificato ex art. 4, quarto comma, d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 - Rilevanza. (D.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4; d.l. 9 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 3 febbraio 1970, n. 83)

Cass. Sez. Lav. - 21-7-2004, n. 13553 - Mileo, pres.; Maiorano, est.; Napoletano, P.M. (conf.) - Strangio (avv. Zangari) c. INPS (avv. Fagiani). (Cassa con rinvio App. Reggio Calabria 31 dicembre 2001)

Ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d.lgs.lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (da integrare con le disposizioni del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946) (1).

(1) In senso conf., v. Cass. 2 maggio 1995, n. 4796 la cui massima (unitamente al dispositivo di Corte cost. 10 novembre 1995, n. 483 ed alle massime di Cass. 25 febbraio 1994, n. 1906 e Cass. 26 luglio 1993, n. 8323) può leggersi in questa Riv., 1996, 480 con nota di GATTA, *Sulla decorrenza delle prestazioni economiche di malattia agli operai agricoli a tempo determinato*, ed *ivi* ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza, cui si rinvia. Il testo integrale di Cass. n. 4796 del 1995 può leggersi in *Inform. prev.*, 1995, 1179 con nota di GATTA, *Sul diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia agli operai agricoli*.

*

Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Iscrizione negli appositi elenchi - Valore probatorio - Limiti - Generica contestazione - Rilevanza - Esclusione. (C.c., art. 2697; r.d. 24 settembre 1940, n. 1949; d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4)

Cass. Sez. Lav. - 23-8-2004, n. 16585 - Senese, pres.; Toffoli, est.; Nardi, P.M. (diff.) - Tamburrano (avv. Nenchia) c. INPS (avv. Fagiani). (Cassa con rinvio Trib. Bari 24 maggio 2001)

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, pur se non integra una prova legale né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio, ha tuttavia efficacia probatoria riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato per il numero delle giornate richiesto dalla legge, che il giudice non può disattendere sulla base di una semplice eccezione al riguardo formulata dall'Inps, non basata sul riferimento ad elementi di fatto (come in particolare le risultanze di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quindi rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (1).

II

Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Braccianti agricoli - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Valore della iscrizione quale mezzo di prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata - Limiti. (R.d. 24 settembre 1940, n. 1949; C.c., artt. 2697 e 2700)

Cass. Sez. Lav. - 15-1-2004, n. 506 - Prestipino, pres.; Toffoli, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Salanitro (avv. Restuccia) c. INPS (avv. Riccio ed altro). (Conferma App. Catanzaro 23 novembre 2001)

Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei braccianti agricoli, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni può assumere valore di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. La certificazione in merito alla iscrizione in detti elenchi non integra peraltro una prova legale né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio, con la conseguenza che, in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di elementi probatori la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali i verbali di accertamenti ispettivi o la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio tra le parti del rapporto (pur in difetto di convivenza), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (2).

(1-2) Le due massime sopra riportate sono speculari. Entrambe fanno applicazione dei principi enunciati - circa il valore dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di contestazione da parte dell'ente previdenziale in ordine alla sussistenza del requisito dell'attività lavorativa prestata, con carattere di subordinazione e per il numero minimo di giornate annue richiesto per il diritto alle prestazioni previdenziali, e sulla conseguente necessità che, in presenza di prove contrapposte, il giudice del merito pervenga alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutte gli elementi probatori acquisiti alla causa - da Cass. Sez. Un. 26 ottobre 2000, n. 1133 (in questa Riv., 2001, 700 con nota di GATTA, *Ripartizione degli oneri probatori nelle controversie sul diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali*); ma, mentre nella fattispecie decisa da Cass. n. 16585/2004 le contestazioni dell'Inps sono state ritenute generiche ed inidonee a costituire oggetto di apprezzamento e di esame comparativo a fronte dell'esistente iscrizione negli elenchi del lavoratore interessato, in quella decisa da Cass. n. 506/2004, invece, l'esistenza di risultanze ispettive prodotte dall'Istituto previdenziale hanno consentito tale esame da parte del giudice di merito la cui pronuncia è stata pertanto confermata in sede di legittimità.

In senso conf. alla prima massima, v. Cass. 2 dicembre 2003, n. 18400, in *Giust. civ.*, Mass., 2003. Nel senso del rilievo non decisivo dell'iscrizione negli elenchi, cfr. Cass. 21 agosto 1997, n. 7837, *ibidem*, 1997. Sugli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, in genere, e sulla valutazione delle prestazioni di lavoro rese in favore di persona legata da vincoli di parentela, affinità o coniugio, pur in difetto di convivenza, di cui è cenno nella seconda massima, v. Cass. 20 marzo 2001, n. 3975, *ibidem*, 2001.

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Stoccaggio di residui liquidi in vasche non a tenuta stagna - Assimibilità allo scarico indiretto - Esclusione - È scarico illegale - Ragioni. (D.lgs. 19 maggio 1999, n. 152, art. 59)

Cass. Sez. III Pen. - 5-5-2004, n. 21045 - Rizzo, pres.; Fiale, est.; Meloni, P.M. (conf.) - Pozzali, ric. (*Conferma Trib. Vercelli 17 giugno 2002*)

Anche in seguito alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto, configura un illegale scarico di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso. (Nella fattispecie è stata ritenuta inclusa nella nozione di acqua reflua industriale l'acqua di lavaggio di sabbia e ghiaia estratti da un fiume, fatta defluire in vasche e poi drenata dal terreno ghiaioso al suolo circostante) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 28 febbraio 2001, n. 8337, Moscato, in questa Riv., 2002, 187, con nota di F. PALMIERI, *La scomparsa del c.d. «scarico indiretto» di acque reflue*.

*

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Stoccaggio - Differenza con il deposito temporaneo. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 51, comma 1, 6, comma 1)

Cass. Sez. III Pen. - 8-9-2004, n. 36061 - Vitalone, pres.; Grassi, est.; Meloni, P.M. (conf.) - Costantino, ric. (*Conferma Trib. Taranto 12 maggio 2003*)

La disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione. Ne consegue che l'accumulo di una consistente quantità di detti fanghi nei letti di essiccaimento del depuratore, qualora risulti risalente nel tempo, costituisce attività di «stoccaggio» degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali, non già un mero «deposito temporaneo», ossia un raggruppamento di rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo di produzione, per il quale è necessario che le successive operazioni di raccolta, recupero o smaltimento avvengano non oltre il successivo trimestre, ovvero il materiale raccolto non superi i venti metri cubi (1).

(1) Nello stesso senso Cass. Sez. III 4 febbraio 2000, n. 1345, De Patre, in questa Riv. 2002, 121, con nota di F. DE SANTIS, *Gli oli esausti e la loro qualificabilità come rifiuti*.

*

Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Detenzione nell'esercizio di attività di vendita all'ingrosso di olio di oliva con composizioni e valori difformi da quelli prescritti - Configurabilità. (C.p., artt. 56, 515)

Cass. Sez. III Pen. - 8-9-2004, n. 36056 - Dell'Anno, pres.; Sarno, est.; Izzo, P.M. (conf.) - P.G. in proc. Botindari, ric. (*Annulla con rinvio App. Palermo 6 febbraio 2004*)

Integra il reato di tentativo di frode in commercio detenere, presso l'esercizio commerciale di produzione e di vendita all'ingrosso, quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 c.p. è posta a tutela sia dei consumatori che degli stessi commercianti, come si desume dalle condotte tipizzate. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il deposito dell'olio nel

magazzino rappresenta un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla frode in commercio, in quanto è prodromico alla immisione nel circolo distributivo di un prodotto che presenta caratteristiche diverse da quelle indicate e normativamente previste) (1).

(1) Giurisprudenza costante. In termini Cass. Sez. III 13 dicembre 1999, n. 14161, Tedaldi, in *Mass. dec. pen.*, 2000, 214.918.

*

Acque - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico e ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Differenza con i rifiuti allo stato liquido - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Deroga in caso di recupero dei rifiuti reflui - Esclusione. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 6, comma 1, lett. b), all. B, 28, 51, comma 1, lett. a); d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; d.lgs. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14; l. 8 agosto 2002, n. 178)

Cass. Sez. III Pen. - 4-5-2004, n. 20679 c.c. - Savignano, pres.; Vangelista, est.; Esposito, P.M. (diff.) - Sangelli, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Foggia 26 novembre 2003*)

I rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto, in quanto, a differenza degli scarichi reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 14 legge 178/2002 sull'interpretazione autentica della nozione di rifiuto, sono da considerarsi rifiuti le acque di lavorazione di un'industria di produzione del vetro, non convogliate direttamente nelle acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, mediante corpo ricettore, ma fatte defluire ad altro stabilimento per essere riutilizzate in altro ciclo produttivo) (1).

(1) Sulla differenziazione fra scarico diretto e scarico indiretto e sui parametri di riferimento per stabilire l'ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque, cfr. Cass. Sez. III 4 maggio 2000, n. 1383 c.c., Sainato, in questa Riv. (M), 2001, 280.

*

Animali - Maltrattamenti - Comportamento di incrudelimento verso animale da allevamento - Sottoposizione a condizioni di vita non necessarie alla custodia ed allevamento - Fattispecie - Suino tenuto abitualmente legato ad un albero - Maltrattamento - Sussistenza. (C.p., art. 727)

Cass. Sez. III Pen. - 1-7-2004, n. 28700 - Dell'Anno, pres.; Lombardi, est.; Favalli, P.M. (conf.) - Fiorentino, ric. (*Conferma Trib. Lanciano 10 aprile 2003*)

Secondo la disposizione di cui all'art. 727 c.p., applicabile anche agli animali da allevamento, la condotta di incrudelimento consiste non solo nel cagionare all'animale delle sofferenze senza alcuna necessità, ma anche nel sottoporre lo stesso ad una condizione di vita che, non risultando strettamente necessaria all'esigenza della custodia e dell'allevamento dello stesso, gli cagioni sofferenza. (Nel caso di specie, è stato ritenuto un comportamento di maltrattamento, il custodire un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertà di movimento, tattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni) (1).

(1) Negli stessi termini Cass. Sez. III 28 maggio 2004, n. 24330, Brao, in *Mass. dec. pen.*, 2004, 229.429. Sulla nuova formulazione dell'art. 727 c.p. e sulle modifiche introdotte in materia dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, in questa Riv., 2004, 741 e segg.

Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Viticoltura - Reimpianto di viti - Spettanza - Diniego - Ragioni - Precedente conseguimento di premi per l'espianto - Legittimità. Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Azienda agricola - Nozione - Suddivisione dell'attività in relazione a diversa località - Ininfluenze.

Cons. Stato, Sez. VI - 25-1-2005, n. 159 - Schinaia, pres.; Cafini est. - P.C. s.p.a. (avv.ti Segantini, Lorigiola e Manzi) c. Regione Veneto, Ispettorato agricoltura di Treviso (Avv. gen. Stato).

L'azienda agricola che abbia precedentemente beneficiato del premio di abbandono della viticoltura non può essere destinataria del diritto di reimpianto di vigneti (1).

Le singole unità operative di un'impresa agricola costituiscono un complesso di cose omogenee organizzate per l'esercizio dell'impresa (c.d. universitas rerum), le quali, facenti capo ad appartenenti allo stesso soggetto-imprenditore, sono tutte unificate dalla comune unitaria destinazione ed ineriscono ad una medesima funzione complessiva consistente nel migliore conseguimento della finalità propria di ciascun bene, per cui l'eventuale suddivisione dell'attività dell'imprenditore in relazione alla diversa località dove essa viene svolta, si rivela influente sull'unitarietà dell'attività svolta dall'imprenditore (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Veneto 11 febbraio 1999, n. 585 (non risulta edita).

Le massime vanno condivise.

Nella specie, si è trattato dell'impugnativa del provvedimento di diniego adottato dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura sulla domanda di un titolare di azienda agricola intesa ad ottenere il trasferimento del diritto di reimpianto di viti relativamente ad altra azienda agricola – tuttavia spettante allo stesso soggetto giuridico – sul rilievo che il titolare della medesima azienda aveva in precedenza ottenuto il premio per l'abbandono di un'area coltivata a vite per resa da vino.

Al riguardo il Consiglio ha osservato che ove un soggetto, titolare di un complesso di beni funzionalmente ordinati all'esercizio di una determinata attività agricola, acquisisca un ulteriore complesso di beni preordinati allo svolgimento della medesima attività, deve ritenersi che con ciò si determini una sorta di confusione tra gli anzidetti complessi, dove l'unitarietà della funzione da svolgere insieme fa venir meno l'originaria autonomia strutturale delle due universalità che, conseguentemente, vengono a fondersi in vista del medesimo fine; perciò, ogni rapporto attivo e passivo direttamente riferito all'impresa deve correttamente imputarsi all'imprenditore, in quanto unico titolare dei predetti rapporti.

*

Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Cattura - Determinazione del numero - Carattere discrezionale - Esclusione.

Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Richiami vivi - Cattura - Uso delle reti - Condizioni.

Caccia e pesca - Caccia - Volatili - Cattura - Uso delle reti - Determinazione del numero - Limite di «pochi esemplari». (Convenzione di Berna 10 settembre 1979, art. 9; l. 5 agosto 1981, n. 503)

Cons. Stato, Sez. VI - 22-1-2004, n. 7638 - Varrone, pres.; Cafini, est. - Regione Lombardia (avv.ti Pompa e Colombo) c. Ass. it. World Wildlife Fund for Nature (avv. Petretti) e Federaccia (n. c.).

La determinazione del numero dei volatili di cui è consentita la cattura non è espressione di discrezionalità amministrativa e, pertanto, è soggetta al sindacato di legittimità (1).

L'uso delle reti per la cattura di volatili da utilizzare come richiami vivi costituisce strumento adeguatamente selettivo se, per le caratteristiche delle reti impiegate e per la presenza di personale specializzato, sono garantite la sopravvivenza e la tempestiva liberazione dalle reti degli esemplari appartenenti a specie protetta, la cui cattura non è consentita (2).

Ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Berna 10 settembre 1979, ratificata dalla l. 5 agosto 1981, n. 503, è consentita la deroga al divieto dell'uso delle reti per la cattura di volatili, a condizione che non sussistano alternative e che l'esercizio della deroga non comprometta la sopravvivenza della specie, ma il prelievo dei volatili deve essere sempre limitato a «pochi esemplari» (3).

(1-3) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. I, 9 giugno 1998, n. 1331, in *Trib. amm. reg.*, 1998, I, 3034. Nella specie è stata annullata la delibera della Giunta regionale della Lombardia che aveva autorizzato 60 impianti fissi per la cattura di 33850 volatili da destinarsi al rifornimento dei richiami vivi, sul rilievo della eccessività del medesimo numero di volatili, mentre le finalità protezionistiche che hanno ispirato la Convenzione di Berna fanno riferimento a «pochi esemplari» per l'applicabilità della deroga al divieto dell'uso delle reti per la cattura dei volatili.

*

Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Vacche nutrici - Premio per il mantenimento - Controlli - Irreperibilità dell'allevatore - Esperimento di un secondo accesso utile - Necessità - (Circ. A.I.M.A. n. 49 del 1996).

Agricoltura e foreste - Benefici e agevolazioni - Vacche nutrici - Premio per il mantenimento - Diniego - Comunicazione della motivazione e concessione termine per controdeduzioni - Necessità - (Circ. A.I.M.A. n. 401/C del 1997).

Cons. Stato, Sez. VI - 25-1-2005, n. 165 - Schinaia, pres.; Cafini, est. - A.I.M.A. (Avv. gen. Stato) c.F. (n.c.).

In tema di controlli per l'accertamento del diritto alla corresponsione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, la circolare dell'A.I.M.A. n. 49 del 1996 dispone specifiche cautele prima che l'Amministrazione si determini a negare definitivamente il contributo comunitario, prevedendo tra l'altro che, in caso di accertata irreperibilità dell'allevatore, il controllore deve contattare il medesimo presso la sede legale dell'allevamento al fine di effettuare, se possibile, un ulteriore accesso di controllo nel corso delle quarantotto ore successive e giustificare nel verbale l'eventuale ulteriore irreperibilità (1).

In tema di corresponsione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, l'Amministrazione, ai sensi della circolare dell'A.I.M.A. n. 401/C del 1997, ove decida di negare il contributo richiesto, deve comunicare all'allevatore interessato le motivazioni dell'atto negativo da adottare, con contestuale concessione di un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, potendo emettere il provvedimento definitivo solo al termine della procedura (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 giugno 1999, n. 1562, in *Trib. amm. reg.*, 1999, I, 2333. Le massime vanno condivise.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica degli allegati III e X del reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini. *Reg. Commissione 12 gennaio 2005, n. 36/2005.* (G.U.U.E. 13 gennaio 2005, n. L 10)

Modifica della dec. 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi (*B. melitensis*) e della dec. 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica. *Dec. Commissione 12 gennaio 2005, n. 2005/28/CE.* (G.U.U.E. 19 gennaio 2005, n. L 15)

Attuazione del reg. (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento. *Reg. Commissione 19 gennaio 2005, n. 79/2005.* (G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16)

Abrogazione del reg. (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità. *Reg. Commissione 19 gennaio 2005, n. 80/2005.* (G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16)

Attuazione del reg. (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi. *Reg. Commissione 19 gennaio 2005, n. 92/2005.* (G.U.U.E. 19 gennaio 2005, n. L 19)

Modifica della dir. 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e MCPD nei prodotti alimentari. *Dir. Commissione 19 gennaio 2005, n. 2005/4/CE.* (G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19)

Arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. *Dir. Parlamento europeo e Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/107/CE.* (G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23)

Fissazione dei massimali per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2005/2006 e deroga all'art. 3, par. 3, del reg. (CE) n. 528/1999. *Reg. Commissione 27 gennaio 2005, n. 126/2005.* (G.U.U.E. 28 gennaio 2005, L 25)

Completamento dell'allegato del reg. (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone – DOP, Queso Ibore – DOP, Pera de Jumilla – DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta – DOP, Sierra de Cádiz – DOP, Requeijão Serra da Estrela – DOP, Zafferano dell'Aquila – DOP, Zafferano di San Gimignano – DOP, Mante-cadas de Astorgas – IGP e Pan de Cea – IGP). *Reg. Commissione 4 febbraio 2005, n. 205/2005.* (G.U.U.E. 5 febbraio 2005, n. L 33)

Modifica degli allegati I e II della dec. 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). *Dec. Commissione 2 febbraio 2005, n. 2005/107/CE.* (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 34)

Requisiti per l'igiene dei mangimi. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 12 gennaio 2005, n. 183/2005.* (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. 38)

Modifica dell'allegato III del reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini. *Reg. Commissione 9 febbraio 2005, n. 214/2005.* (G.U.U.E. 10 febbraio 2005, n. L 37)

Modifica e rettifica del reg. (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. *Reg. Commissione 11 febbraio 2005, n. 239/2005.* (G.U.U.E. 12 febbraio 2005, n. L 42)

Abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. *Reg. Commissione 11 febbraio 2005, n. 240/2005.* (G.U.U.E. 12 febbraio 2005, n. L 42)

Modifica del reg. (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità. *Reg. Commissione 24 febbraio 2005, n. 306/2005.* (G.U.U.E. 25 febbraio 2005, n. L 52)

Modificazione della dir. 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e modificazione dell'allegato I della dir. 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali. *Dir. Commissione 21 febbraio 2005, n. 2005/13/CE.* (G.U.U.E. 1° marzo 2005, n. L 55)

Autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali. *Reg. Commissione 2 marzo 2005, n. 358/2005.* (G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57)

Modifica del reg. (CE) n. 94/2002 della Commissione recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. *Reg. Commissione 2 marzo 2005, n. 259/2005.* (G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57)

Apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità. *Reg. Commissione 2 marzo 2005, n. 1360/2005.* (G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57)

Modifica di alcune disposizioni della dir. 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante. *Dir. Commissione 2 marzo 2005, n. 2005/17/CE.* (G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57)

Modifica della dir. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. *Dir. Commissione 2 marzo 2005, n. 2005/18/CE.* (G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57)

Note orientative ad integrazione dell'allegato II, parte B, della dir. 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di mocrorganismi geneticamente modificati. *Dec. Commissione 28 febbraio 2005, n. 2005/174/CE.* (G.U.U.E. 5 marzo 2005, n. L 59)

Programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2005. *Racc. Commissione 1° marzo 2005, n. 2005/175/CE.* (G.U.U.E. 5 marzo 2005, n. L 59)

Codificazione e codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della dir. 82/894/CEE. *Dec. Commissione 1° marzo 2005, n. 2005/176/CE.* (G.U.U.E. 5 marzo 2005, n. L 59)

Modifica del reg. (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui il reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al reg. (CE) n. 1782/2003. *Reg. Commissione 8 marzo 2005, n. 394/2005*. (G.U.U.E. 10 marzo 2005, n. L 63)

Livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica della dir. 91/414/CEE del Consiglio. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396/2005*. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70)

Modifica della dir. 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. *Dir. Parlamento europeo e Consiglio 9 marzo 2005, n. 2005/20/CE*. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70)

Modifica del reg. (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. *Reg. Commissione 17 marzo 2005, n. 436/2005*. (G.U.U.E. 18 marzo 2005, n. L 72)

Fissazione di un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III *bis* della dir. 2000/13/CE. *Dir. Commissione 21 marzo 2005, n. 2005/26/CE*. (G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 75)

Tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della dir. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. *Dec. Commissione 22 marzo 2005, n. 2005/270/CE*. (G.U.C.E. 5 aprile 2005, n. L 86)

Modifica dell'allegato VI della dir. 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi. *Dir. Consiglio 14 marzo 2005, n. 2005/25/CE*. (G.U.U.E. 8 aprile 2005, n. L 90)

Domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lett. b), e dell'art. 9 della dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. *Dec. Commissione 5 aprile 2005, n. 2005/294/CE*. (G.U.U.E. 13 aprile 2005, n. L 94)

Modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. *Reg. Commissione 5 aprile 2005, n. 562/2005*. (G.U.U.E. 14 aprile 2005, n. L 95)

Fissazione per la campagna di commercializzazione 2004/2005 degli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del reg. n. 136/66/CEE del Consiglio. *Reg. Commissione 14 aprile 2005, n. 567/2005*. (G.U.U.E. 15 aprile 2005, n. L 97)

Modifica del reg. (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). *Reg. Commissione 19 aprile 2005, n. 605/2005*. (G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100)

Modifica del reg. (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. *Reg. Commissione 19 aprile 2005, n. 606/2005*. (G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100)

Aiuto che l'Italia intende porre in atto per rimediare alla crisi della peschicoltura in Piemonte. *Dec. Commissione 16 marzo 2004, n. 2005/313/CE*. (G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100)

Modifica del reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i mec-

canismi di mercato. *Reg. Commissione 21 aprile 2005, n. 616/2005*. (G.U.U.E. 22 aprile 2005, n. L 103)

Regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione, a favore degli operatori agricoli della provincia di Campobasso. *Dec. Commissione 7 maggio 2004, n. 2005/319/CE*. (G.U.U.E. 22 aprile 2005, n. L 103)

Liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Italia, del Portogallo e del Regno Unito, per quanto riguarda le spese finanziate dalla Sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l'esercizio finanziario 2002. *Dec. Commissione 21 aprile 2005, n. 2005/320/CE*. (G.U.U.E. 22 aprile 2005, n. L 103)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Interventi urgenti nel settore agroalimentare. *D.L. 28 febbraio 2005, n. 22*. (G.U. 1° marzo 2005, n. 49)

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini. *L. 1° marzo 2005, n. 26*. (G.U. 2 marzo 2005, n. 50)

Testo del d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, recante: «proroga di termini». (G.U. 2 marzo 2005, n. 50)

Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini. *D.M. (salute) 17 dicembre 2004*. (G.U. 3 marzo 2005, n. 51)

Recepimento della dir. 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi ed elencati nella dir. 2000/2/CE del Consiglio. *D.M. (politiche agricole e forestali) 11 gennaio 2005*. (G.U. 3 marzo 2005, n. 51)

Differimento del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino per la campagna 2004-2005. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 gennaio 2005*. (G.U. 3 marzo 2005, n. 51)

Attuazione della dir. 2002/22/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale. *D.lgs. 22 dicembre 2004, n. 338*. (G.U. 7 marzo 2005, n. 54)

Variazioni tecniche delle autorizzazioni di alcuni prodotti fitosanitari. *D.M. (salute) 17 febbraio 2005*. (G.U. 12 marzo 2005, n. 59, suppl. ord. n. 36)

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. *D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. (G.U. 16 marzo 2005, n. 62)

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del reg. (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. *D.lgs. 21 febbraio 2005, n. 36*. (G.U. 17 marzo 2005, n. 63)

Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del d.m. 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera. *D.M. (politiche agricole e forestali) 25 febbraio 2005*. (G.U. 24 marzo 2005, n. 69)

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 marzo 2005*. (G.U. 24 marzo 2005, n. 69)

Proroga temporanea della autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008. *D.M. (salute) 14 marzo 2005*. (G.U. 29 marzo 2005, n. 72)

Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato. *D.M. (politiche agricole e forestali) 19 gennaio 2005*. (G.U. 29 marzo 2005, n. 72)

Disciplina della deroga di cui all'art. 37, comma 1, della l. 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell'art. 3 bis, comma 1, della l. 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico. *D.M. (politiche agricole e forestali) 18 marzo 2005*. (G.U. 29 marzo 2005, n. 72)

LEGISLAZIONE REGIONALE

ABRUZZO

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica. *L.R. 5 agosto 2004, n. 22*. (B.U. 20 agosto 2004, n. 22)

EMILIA-ROMAGNA

Norme in materia di organismi geneticamente modificati. *L.R. 22 novembre 2004, n. 25*. (B.U. 22 novembre 2004, n. 158)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento applicativo della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. *D.P.R. 13 aprile 2004, n. 0118/Pres.* (B.U. 19 maggio 2004, n. 20)

LOMBARDIA

Calendario venatorio regionale. *L.R. 2 agosto 2004, n. 17*. (B.U. 5 agosto 2004, 1° suppl. ord. n. 32)

Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della dir. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli

uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria. *L.R. 2 agosto 2004, n. 18*. (B.U. 5 agosto 2004, 1° suppl. ord. n. 32)

Modifica della l.r. 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della dir. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005). *L.R. 28 settembre 2004, n. 23*. (B.U. 29 ottobre 2004, n. 40, 1° suppl. ord.)

MOLISE

Modifiche alla l.r. 21 febbraio 2000, n. 11, recante: «Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei secondo principi stabiliti dalla legge n. 352/1993». *L.R. 18 ottobre 2004, n. 20*. (B.U. 30 ottobre 2004, n. 22)

TOSCANA

Regolamento di attuazione della l.r. 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana). *D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R*. (B.U. 13 agosto 2004, n. 33)

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della l.p. 9 dicembre 1991, n. 24 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). *L.P. 28 luglio 2004, n. 8*. (B.U. 10 agosto 2004, n. 32)

UMBRIA

Regolamento di attuazione della l.r. 6 giugno 2002, n. 8. Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico. *R.R. 13 agosto 2004, n. 1*. (B.U. 25 agosto 2004, suppl. ord. n. 35)

VENETO

Disposizioni sull'applicazione della l.r. 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio». *L.R. 21 ottobre 2004, n. 20*. (B.U. 22 ottobre 2004, n. 106)

LIBRI

Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, di PAOLO DELL'ANNO, Giuffrè ed., Milano, 2004, pp. 214, Euro 15,00.

L'opera di PAOLO DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, articolata in sei capitoli, si apre con l'approfondimento di alcune nozioni generali, affrontando, prioritariamente, la questione se la tutela ambientale sia definibile o meno come una materia, visto il dibattito che tale aspetto suscita in dottrina, spingendo una parte della stessa a sostenere che «l'ambiente non costituisce tuttora un concetto giuridico unitario».

L'obiettivo dell'A. da lui stesso esplicitato nel capitolo 1.2. è quello di «effettuare una ricostruzione della normativa ambientale per principi anziché per istituti o procedimenti nella prospettiva di fondare il diritto ambientale su basi teoriche più solide di quelle consentite dalla mera esegesi della legislazione positiva spesso influenzata in modo predominante da esigenze contingenti e finalità particolari».

Il volume, infatti, si pregia di alcuni accenni all'impostazione filosofico-culturale che in questi anni ha influenzato il diritto ambientale, sì da agevolare il lettore nella comprensione dell'evo-

luzione della legislazione in tale materia aiutandolo a contestualizzarla rispetto a due grandi categorie di pensiero: quella di una visione antropocentrica della politica ambientale in contrapposizione con l'ottica ecocentrica che, in qualche caso, ha condotto ad una logica rigidamente conservativa dell'ambiente e degli habitat naturali.

Dopo essersi soffermato sulla nozione comunitaria di ambiente, l'A. prosegue ad esaminare i principi che sostengono il diritto ambientale comunitario operando una distinzione tra i principi del diritto comunitario originario e, cioè, quelli della sussidiarietà e della flessibilità ed i principi ambientali sostanziali tra i quali emergono per attualità e rilevanza quelli relativi allo *sviluppo sostenibile*, al *principio di precauzione* ed a quello del *chi inquina paga*.

Ampio spazio è dedicato all'approfondimento dei principi del diritto comunitario derivato per poi soffermarsi sul diritto ambientale nazionale e chiudere con i principi del diritto penale ambientale europeo ed italiano.

Con riferimento al diritto ambientale italiano, l'A. osserva come la legge cost. 3/2001 adottando un'impostazione più forte-

mente federalista «non sembra aver intaccato il quadro previgente di ripartizione delle funzioni amministrative in materia ambientale in quanto in tale ambito la potestà legislativa resta di competenza dello Stato, ma ha determinato la necessità di una nuova interpretazione degli elementi distintivi fondamentali del diritto ambientale». Dopo la riforma, infatti, la Corte costituzionale ha assunto un orientamento prudente «riconoscendo in linea di principio l'ammissibilità di una legislazione regionale *convergente* che valorizzi le competenze di tipo concorrente o esclusivo riconosciute alle Regioni dall'art. 117 in materie che presentano contiguità o accessorialità funzionale con la tutela dell'ambiente».

Nell'ambito dei principi inerenti il diritto ambientale europeo è di particolare interesse l'approfondimento del *principio di precauzione* sovente invocato in riferimento all'attuazione della legislazione sulle biotecnologie, in merito al quale l'A. evidenzia come «sembra emergere un nuovo diritto sociale, *il diritto della paura*, che induce alla prudenza ed all'astensione da ogni attività nella quale siano ravvisabili rischi anche incerti solo potenziali e solo paventati», mentre, come si evince da un'attenta lettura della direttiva 2001/18, l'intervento del principio di precauzione avviene «quando effetti potenzialmente pericolosi siano individuabili su base scientifica obiettiva ma il livello di rischio non sia determinabile con sufficiente certezza».

Profili di notevole interesse presenta anche l'approfondimento riservato al diritto penale ambientale che, osserva l'A., sembra oscillare tra due tendenze contrapposte, quella di un *diritto penale minimo* che riserva l'applicazione dei precetti e delle sanzioni penali ai soli eventi di danno ambientale ed alla piena colpevolezza del soggetto agente e quella di una funzione interventistica e di incisiva protezione che risulterebbe *imposta dalle moderne società del rischio* per fronteggiare le esigenze di sicurezza del futuro».

L'opera, che si legge piacevolmente anche grazie ad un'esposizione fluida e ricca di richiami bibliografici e giurisprudenziali, consente di cogliere pienamente l'evoluzione di una materia *giovane* del diritto, nell'ambito della quale, il legislatore, per certi versi, osa alcune *sperimentazioni* che forse non avrebbe il coraggio né l'opportunità di tentare in altri campi più tradizionali del diritto.

Oltretutto, nella legislazione ambientale, si avverte con maggiore evidenza la ricaduta del dibattito che avviene all'interno della società civile, su temi molto complessi quali l'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, essendo costretta a confrontarsi con delicate problematiche anche di ordine etico che non le è possibile ignorare, nonché sulla grande sfida che vede impegnata l'umanità nella possibilità di armonizzare l'accrescimento economico ed il progredire della scienza con l'esigenza di conservare alle future generazioni un patrimonio ambientale che non sia violato nei suoi delicati equilibri, ma che sia salvaguardato nel tempo garantendo quello «sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro» (1).

Annalisa Saccardo

Le etichette dei prodotti alimentari, di G. DE GIOVANNI - Il Sole 24ore - Edagricole s.r.l. Bologna, 2004, pagg. 362, Euro 29,00.

L'opera in commento si presenta come una guida pratica per le imprese agroalimentari e gli addetti alla vigilanza e si articola in tre parti: la prima, è relativa alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura degli alimenti (denominazione di vendita, ingredienti, responsabile commerciale, quantità netta, termine minimo di conservazione, lotto, titolo alcolometrico, etichettatura per la tutela dell'ambiente, etichettatura nutrizionale, regime sanzionatorio), la seconda, invece, approfondisce l'etichettatura dei singoli prodotti o di singole categorie di prodotti, mentre la terza è un'appendice normativa i cui provvedimenti legislativi sono opportunamente codificati con tutte le modifiche intercorse fino alla data di pubblicazione del volume.

L'etichettatura degli alimenti ha un'importanza fondamentale nella fase di immissione del prodotto sul mercato in quanto può essere determinante nell'influenzare le scelte del consumatore se il produttore dell'alimento riesce a combinare opportunamente le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative ispirandosi ad un principio non solo di correttezza, ma anche di trasparenza delle informazioni.

Il libro ha un'impostazione decisamente manualistica e si caratterizza per il linguaggio chiaro ed asciutto finalizzato ad agevolare gli operatori nell'arduo compito di districarsi in una legislazione divenuta sempre più complessa anche per l'evoluzione indotta dalla legislazione comunitaria.

L'A. si sofferma anche su informazioni che più di recente trovano spazio nelle etichette degli alimenti come i *claims* ossia le diciture che pubblicizzano qualità particolari dei prodotti ad es. quelle salutistiche, molto frequenti nei *functional food* o *cibi funzionali* (1), mentre si evidenzia come degna di nota anche la parte relativa all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati.

Numerosi sono i riferimenti legislativi, giurisprudenziali ed anche ad atti amministrativi, questi ultimi in particolare tradiscono la formazione ministeriale dell'A. e fanno trasparire la familiarità con un approccio pragmatico alla legislazione piuttosto che dottrinale.

Nonostante l'impostazione manualistica, l'A. non trascurava di tanto in tanto di esprimere il proprio pensiero: ad es. in merito all'etichettatura dell'origine degli alimenti, l'A. evidenzia che «l'uso ed il controllo di detta indicazione vanno effettuati con molto buon senso e non appellandosi a criteri soggettivi che creano solo problemi alle aziende e non offrono alcun vantaggio», si esprime così, un orientamento decisamente diverso rispetto a quella parte del mondo agricolo rappresentata da Coldiretti e sostenuto anche da altre forze sociali che hanno fermamente voluto e promosso la legge 204/2004 (2). La legge citata introduce l'obbligo di indicazione del luogo di origine o provenienza dell'alimento con l'obiettivo di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita.

In conclusione, l'opera si distingue per un prezioso lavoro di sintesi e sistematizzazione della legislazione vigente che si rileverà di sicuro ausilio per gli operatori della filiera agroalimentare spesso fortemente a disagio di fronte al proliferare della normativa in questo settore che alimenta a volte dubbi facilmente fugabili grazie anche alla lettura di questo testo.

Annalisa Saccardo

(1) Si tratta della definizione del concetto di sviluppo sostenibile, coniata, nel 1987, dalla Commissione mondiale dell'ambiente e dello sviluppo (Commissione Brundtland).

(1) Per cibi funzionali si intendono alimenti comuni nei quali sono incorporati componenti o ingredienti che conferiscono loro specifici effetti benefici sulla salute o fisiologici.

(2) L. 3 agosto 2004, n. 204 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 giugno 2004, n. 157, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca».